

SIMONETTA ORTAGGI CAMMAROSANO

LIBERTÀ E SERVITÙ



IL MONDO DEL LAVORO
DALL'ANCIEN RÉGIME
ALLA FABBRICA CAPITALISTICA



Edizioni Scientifiche Italiane

QUADERNI DI RICERCHE STORICHE

1

SIMONETTA ORTAGGI CAMMAROSANO

LIBERTÀ E SERVITÙ
IL MONDO DEL LAVORO
DALL'ANCIEN RÉGIME
ALLA FABBRICA CAPITALISTICA



Edizioni Scientifiche Italiane

Quest'opera è stata pubblicata con un contributo del C.N.R.

In copertina:

Umberto Boccioni, *La strada entra nella casa*, 1911.

ORTAGGI CAMMAROSANO, Simonetta
Libertà e servitù. Il mondo del lavoro
dall'ancien régime alla fabbrica capitalistica
Collana: Quaderni di Ricerche Storiche, 1
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1995
pp. X + 238; 24 cm.
ISBN 88-8114-155-8

© 1995 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.

80121 Napoli, via Chiatamone 7

00185 Roma, via dei Taurini 27

82100 Benevento, via Porta Rettori 19

20121 Milano, via Fratelli Bronzetti 11

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale
e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilms e le copie fotostatiche)
sono riservati per tutti i Paesi

Introduzione

Osservata nel suo emergere dal seno della società di *ancien régime* e del mondo corporativo, la fabbrica capitalistica appare strettamente avviluppata nei rapporti sociali e nelle forme di controllo del lavoro proprie di quell'età. Ed i vincoli servili, non che essere soppressi nel quadro delle nuove libertà, conobbero anzi un rinvigorimento che era estraneo allo spirito e alla realtà delle corporazioni artigiane più antiche.

La nascita della fabbrica capitalistica, in questo senso, non fu un evento registrabile in modo puntuale, ma un processo che si svolse in un lungo arco di tempo; e tuttavia è possibile cogliere, nella fase di transizione che occupa la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo, un momento di svolta preciso: fu quello che vide estendere ai maestri artigiani che lavoravano nella propria bottega la disciplina del lavoratore dipendente. Il fenomeno caratterizzò in Francia e in Italia la manifattura della lana e della seta tanto nei centri urbani più antichi ed illustri, dove le corporazioni artigiane avevano un radicamento antico e consolidato, quanto in quei borghi rurali che tra la fine del Seicento e la metà del Settecento erano divenuti sede di uno sviluppo manifatturiero che li poneva in competizione con i centri più antichi.

L'affermarsi dei rapporti capitalistici assunse come è noto caratteristiche diverse a seconda dei paesi, e del tutto particolari in Inghilterra, ma ebbe tratti comuni nei paesi dell'Europa occidentale che avevano conosciuto l'organizzazione corporativa e di cui l'Italia centro-settentrionale faceva parte a pieno titolo. Così, il tentativo dei corpi mercantili di sottoporre i maestri ai vincoli servili propri del lavoratore dipendente non era altro che un modo per formalizzare, ancor prima dell'abolizione delle corporazioni, una condizione di dipendenza del maestro artigiano che lo rendeva molto simile a quello che era l'*artisan* in Inghilterra: un lavoratore qualificato che aveva una larga autonomia gestionale, era organizzato in corporazioni sue proprie, illegali ma fiorenti, e viveva del suo salario.

L'imposizione ai maestri di vincoli servili che miravano esplicitamente a ridurre il prezzo del lavoro non mancò di suscitare vivaci reazioni che in Italia si intrecciarono con la grave crisi economica e sociale di fine secolo; in Francia e specialmente a Lione, che era il più grande centro della seta in Europa, si prolungarono nella rivoluzione francese; in Inghilterra si mescolarono con l'ondata giacobina e con la reazione alla rivoluzione industriale. Tutte sottolineavano il carattere epocale della trasformazione in atto, il passaggio cioè da una struttura sociale basata sul maestro artigiano come figura autonoma e intermedia tra il capitalista e l'operaio, ad una struttura produttiva essenzialmente polarizzata in due classi, operai e capitalisti. Momento essenziale di quella rivoluzione sociale era infatti il confondersi e mescolarsi del maestro artigiano con il lavorante in un'unica categoria di lavoratori qualificati, ai quali il compimento dell'apprendistato conferiva uno status sociale decisamente superiore. Qui trova la sua profonda verità l'intuizione di Edward P. Thompson sul ruolo del maestro artigiano nell'agitazione radicale giacobina in Inghilterra, qui è anche il suo limite, nel senso che la dipendenza economica aveva ormai già connotato in senso decisamente operaio questa classe di lavoratori.

L'esperienza capitalistica che si sviluppò a Milano nel campo della tessitura serica, in un arco di tempo che abbraccia l'abolizione delle corporazioni, dà concretezza ed evidenza a questa serie di fenomeni; carente nella disponibilità di uomini e di mezzi, il capitalismo guadagnò decisamente terreno nella mentalità comune, modificò le categorie della statistica ed il linguaggio: fu in quest'epoca che il termine *fabbricatore/fabbricante* e le funzioni ad esso connesse passarono a denotare non più il maestro artigiano ma il capitalista industriale, esattamente come era avvenuto per il *manufacturer* in Inghilterra.

Sarebbe dunque tramontata definitivamente con ciò l'epoca del maestro artigiano? Tutt'altro: ne possiamo ritrovare i lineamenti nell'età successiva, se concentriamo l'attenzione su alcuni tratti che erano già largamente presenti nella sua storia precedente. L'abolizione del regime corporativo rappresentò in Francia come in Italia la fine di un quadro istituzionale che aveva cercato di puntellare con la legislazione un'autonomia del maestro artigiano che era largamente insidiata, erosa, vanificata dalla povertà e dalla condizione di bisogno in cui la gran parte dei maestri si trovava nei confronti del ceto mercantile. Nelle manifatture che richiedevano capitali più consistenti, come quelle che producevano i tessuti di lana e di seta, questa condizione

di bisogno si era consolidata e strutturata in una serie di rapporti economici e si era già avviata, nei nuovi centri rurali, a forme di controllo sul lavoro vicine a quelle tipiche della fabbrica capitalistica. La crisi del maestro artigiano, in questo senso, veniva da lontano e l'abolizione delle corporazioni non fece che sanzionare un processo largamente compiuto.

Ridimensionato in quella realtà di lavoratore qualificato, che gli era stata propria sino dal Medioevo, assimilato ormai anche formalmente all'antico *lavorante*, il *maestro* venne ad occupare quella posizione sociale preminente nel mondo del lavoro che gli derivava dal fatto di rappresentare il grado più alto della gerarchia operaia, e ricostruì la sua identità professionale nella fabbrica capitalistica.

L'operaio qualificato dell'Ottocento e del primo Novecento richiama in effetti molto da vicino il maestro artigiano dell'età corporativa, non solo perché in molti casi e per molto tempo continuò a svolgere in proprio dei piccoli lavori, ma anche perché conservò un'indipendenza nei confronti dell'orario che era la sostanza stessa della sua autonomia. Indipendenza e autonomia si identificavano con il fatto di lavorare a cottimo, laddove l'operaio comune, apprendista, aiutante o manovale, era retribuito a tempo. Aiutano a cogliere questo filo rosso le circostanze a lungo indagate nella prima parte del libro, cioè quella situazione di bisogno che faceva dei maestri artigiani impegnati a cottimo per i mercanti la categoria di gran lunga più numerosa nelle Arti della seta e della lana: essa creava le condizioni di una dipendenza economica che si sovrapponeva all'indipendenza formale e la insidiava, assimilandoli di fatto agli artigiani qualificati della manifattura centralizzata.

La società capitalistica ereditò dunque una tradizione che era profondamente sedimentata nella realtà manifatturiera dell'*ancien régime*: in Inghilterra come in Francia e in Italia la schiavitù nei confronti dell'orario individuava una categoria ben precisa, quella degli operai comuni che lavoravano a tempo mentre il lavoratore qualificato, impiegato a cottimo, se ne sentiva libero. Questa tradizione di libertà continuò a vivere nel mondo del lavoro tra Otto e Novecento nell'ostinata tradizione di fare festa al lunedì, di svolgere dei piccoli lavori in proprio, di arrivare in ritardo, e insomma di "perdere tempo", che caratterizzava l'operaio provetto nel mestiere. Come dicevano i "best mechanics" di una fabbrica americana, dando rappresentazione efficace a quello spirito di orgogliosa indipendenza, "visto

che lavoriamo a cottimo, quanto tempo ci mettiamo è affar nostro e di nessun altro”.

Ma la fabbrica capitalistica, nel suo sviluppo dominato dall'introduzione e dalla diffusione della macchina, cercò di combinare l'intensità del ritmo di lavoro, che per tradizione caratterizzava il lavoratore qualificato, con la schiavitù nei confronti dell'orario alla quale era tenuto soltanto l'operaio comune, retribuito a tempo.

Le tradizioni artigiane trovarono così in fabbrica un campo di applicazione ben più ampio che nei secoli precedenti. In passato, il maestro aveva cercato di contrastare il tentativo del mercante di farsi “padrone” di tutto il suo tempo allungando i tempi di consegna, o affrettando con espedienti il lavoro. Nelle tipografie (modello precoce di produzione capitalistica), i maestri erano accusati di fare le “sette” per lavorare di meno. Nella fabbrica capitalistica i lavoratori, sempre più asserviti alla disciplina dell'orario, cercarono di resistere all'intensificazione dei ritmi che si pretendeva da loro, e di difendere il livello del salario e la quota di tempo libero di cui tradizionalmente godevano. Per un paradosso solo apparente, infatti, l'aumento della produttività del lavoro segnò nella società industrializzata l'allungamento anziché la riduzione della giornata lavorativa.

Le tradizioni artigiane hanno così ricevuto dalla diffusione delle macchine nuova estensione e vigore: il libro riannoda per rapidi passaggi il filo spezzato che congiunge esperienze apparentemente lontane del mondo del lavoro anglosassone, dalla difesa delle consuetudini dell'età pre-industriale alla resistenza opposta alla rivoluzione industriale da artigiani radicali e combattivi come i pettinatori di lana, alla formalizzazione che i limiti di produzione ricevettero nelle Trade Unions alla metà dell'Ottocento.

Le difficoltà sempre maggiori di mantenere consuetudini che in sostanza equivalevano a riduzioni d'orario rafforzarono in Inghilterra nel decennio 1860 una strategia sindacale che aveva come obiettivi la riduzione della giornata lavorativa e l'aumento di salario. Tale strategia formulò in termini nuovi l'esigenza antica di mantenere il rapporto consuetudinario tra quantità e prezzo del lavoro, che nella tradizione artigiana suonava “a fair day's wage for a fair day's work”, e trovò nell'Internazionale, che la fece propria (con un lucido scetticismo di Marx sulla sua capacità di arrestare il processo di intensificazione del lavoro), lo strumento di una rapida e veloce diffusione. Nel 1864 la richiesta di una giornata lavorativa di 10 ore faceva la sua

comparsa nel Biellese, dove l'industria laniera viveva un nuovo momento di quella rivoluzione industriale che era lì cominciata con assoluta precocità rispetto al resto d'Italia all'alba del XIX secolo.

La vicenda dell'industria laniera biellese ha nel libro la funzione di un *case-study* emblematico della problematica della transizione dall'artigianato alla fabbrica capitalistica. E' infatti qui possibile ripercorrere l'intero processo, dalla messa in atto di espedienti per affrettare il lavoro quando questo si svolgeva a casa propria ed il tessitore alternava lavoro in proprio e lavoro per il mercante, all'emigrare di tali metodi in fabbrica, quando i tessitori vi furono trasferiti dalle loro case alla metà dell'Ottocento.

Le tradizioni di indipendenza nei confronti dell'orario e di autonomia nell'organizzazione del lavoro, che vedevano i tessitori biellesi fare festa al lunedì, assumere i propri apprendisti e rivendicare ciò come un diritto, non che indebolirsi si rafforzarono nella fabbrica capitalistica, a mano a mano che i tessitori dovettero fare i conti con l'intensificazione dei ritmi e l'avanzare del telaio meccanico. La drastica riduzione della giornata lavorativa chiesta nel 1864 veniva così ad integrare i metodi tradizionali di resistenza, e a superare gli ostacoli posti dalla più rigida disciplina.

L'esempio del Biellese viene a dare un'evidenza per così dire fisica al percorso interpretativo che si snoda nel libro attraverso realtà diverse, che tuttavia sono tessere di un discorso unitario: l'esigenza di limitare i carichi di lavoro che movimenti come il *ca' canny* della fine dell'Ottocento portarono clamorosamente all'attenzione era l'aspetto estremo di un'esigenza di liberazione dalla servitù del lavoro dipendente che aveva agito all'interno delle tradizioni artigiane e che lo sviluppo tecnologico dell'industria aveva reso più urgente.

Il venir meno dell'orgoglio del mestiere e del "saper fare", che Eric Hobsbawm ha individuato come aspetto drammatico della società in cui viviamo, riconduce in definitiva al problema più generale della condizione personale del lavoratore che, lungi dall'essere risolto nella società industrializzata, si ripropone con acutezza tanto maggiore quanto più egli è ridotto alla condizione di servo della macchina e dell'orario.

Ecco, in sintesi, il tema di fondo di uno studio che ha avuto inizio molti anni fa, in margine ad un intervento sui *Regolamenti di fabbrica e le consuetudini* del lavoro. Snodandosi in un arco di tempo molto lungo, alternandosi con altre ricerche, ha raccolto via via nuove

riflessioni e spunti di indagine, ma ha anche rischiato di arenarsi di fronte all'ampiezza dell'orizzonte prescelto, sia in senso cronologico che geografico.

Applicando il suo ingegno e la sua pazienza a dare a un manoscritto eternamente provvisorio il nitore della pagina definitiva, mio marito Paolo Cammarosano ha certamente contribuito in modo decisivo a che questa ricerca vedesse la luce. Desidero ringraziare il dr. Benito Boschetto, segretario generale della Camera di Commercio di Milano e il dr. Francesco Bisceglie, direttore dell'Archivio della Camera di Commercio di Milano, per l'aiuto prezioso nella consultazione dell'archivio. Del personale tutto dell'Archivio di Stato di Lucca ricordo con gratitudine la competenza e la squisita gentilezza. Agli amici Sandro Carocci, Giuseppe Paletta e Renzo Tomatis devo un aiuto nel reperimento di alcuni materiali a Roma, a Milano e a Lione. Ringrazio di cuore Giuliano Procacci per aver letto il manoscritto; all'affettuosa amicizia di Giovanna Procacci devo più di quanto possa esprimere. Un ringraziamento infine a Michele e ad Andrea, per aver provato pena delle fatiche materne.

PARTE PRIMA

LA TRADIZIONE CORPORATIVA



Capitolo primo

L'eredità corporativa

SOMMARIO: 1. Disciplina di fabbrica e tradizione corporativa. – 2. L'autorità padronale nell'età delle corporazioni.

1. *Disciplina di fabbrica e tradizione corporativa*

Il regime normativo che vigeva nelle fabbriche dei paesi europei industrializzati alla metà dell'Ottocento era stato descritto da Engels in un celebre passo: «Qui l'industriale – scriveva, commentando talune sentenze della magistratura inglese – è il legislatore assoluto. Egli emana regolamenti di fabbrica secondo il suo arbitrio; egli cambia e aggiunge paragrafi al suo codice come gli aggrada; e anche se introduce le clausole più assurde, il giudice dice all'operaio: “Voi eravate libero di decidere, non dovevate accettare quel contratto se non ne avevate voglia; ma ora che vi siete spontaneamente assoggettato a quel contratto, dovete seguirlo”»¹.

Quella situazione non era stata esclusiva dell'Inghilterra, ma aveva caratterizzato nell'Ottocento e nel primo Novecento altri paesi industrializzati e in via di industrializzazione, Italia compresa. Alle parole dei magistrati inglesi evocate da Engels avrebbe fatto eco, in termini pressoché identici, il giudizio pronunciato ai primi del Novecento dal pretore di un paese delle vallate biellesi, Andorno, centro di opifici tessili e di cappellifici: l'assunzione «al servizio delle fabbriche avviene senza scritto e ogni operaio è edotto dell'obbligo di sottomettersi, entrando in una fabbrica, alle norme regolamentari in essa vigenti». Un'affermazione che, a sua volta, riprendeva quasi alla lettera il più antico regolamento di fabbrica della zona, quello introdotto nel 1826

¹ FRIEDRICH ENGELS, *La situazione della classe operaia in Inghilterra. In base a osservazioni dirette e fonti autentiche*, Roma, Rinascita, 1955 (I classici del marxismo, 13), pp. 198-199.

dal proprietario del Lanificio Sella nella vicina vallata di Mosso S.Maria, che recitava: «nessun operaio sarà ricevuto in fabbrica, salvo che si sottometta ad osservare il presente regolamento con le seguenti penali generali, particolari obblighi infraspacificati a ciascun mestiere in particolare»².

Espressione di un diritto dell'imprenditore a legiferare a suo arbitrio, la materia dei regolamenti di fabbrica costituisce nondimeno nel corso dell'Ottocento e nel primo Novecento, in un'area geografica ampia, un corpo sostanzialmente uniforme e ben definito nella sua struttura formale. Ad esso erano infatti affidati aspetti essenziali del rapporto di lavoro, dall'orario alle condizioni di licenziamento, a tutta una serie minuta di obblighi con le corrispondenti penalità. Comune era anche il peculiare carattere contrattuale che veniva attribuito al regolamento, così che il semplice ingresso in fabbrica era interpretato come espressione tacita di consenso da parte dell'operaio alle norme in esso contenute.

La natura sostanzialmente affine della disciplina del lavoro nei paesi europei industrializzati è un fatto storico che non può essere spiegato nei termini di una pura mutuaione, da parte del singolo imprenditore, dei regolamenti propri dei paesi industrialmente più sviluppati. Rinvia invece al processo di cui rappresenta il risultato ultimo, cioè alla sedimentazione di norme e di rapporti maturati nell'età della manifattura e delle corporazioni, e all'adattamento che questi conobbero alla realtà della produzione centralizzata nella fabbrica. La prova ci viene proprio dalla clausola or ora ricordata sulla particolare forma del contratto: è infatti una delle esperienze più antiche e famose di manifattura centralizzata del continente europeo, quella delle *manufactures royales* nate in Francia alla fine del XVII secolo, a darci il senso delle ragioni che avevano indotto a formulare quella disposizione. È ben comprensibile il timore che operai già abituati a lavorare in casa propria secondo ritmi e consuetudini secolari potessero prete-

² Cfr. *Atti della Federazione industriale piemontese. Lega industriale di Biella* in «Bollettino della Lega industriale. Organo ufficiale della Federazione industriale piemontese», II, 12, dicembre 1908, pp. 158-162, a p. 160. Il testo del regolamento della fabbrica Sella & C. di Crocemosso è riprodotto integralmente in GUIDO QUAZZA, *L'industria laniera e cotoniera in Piemonte dal 1831 al 1861*, Torino, Museo Nazionale del Risorgimento - Palazzo Carignano, 1961, pp. 156-162; per una riproduzione parziale cfr. PIETRO SECCHIA, *Capitalismo e classe operaia nel centro laniero d'Italia*, Roma, Editori Riuniti, 1960, pp. 73-75.

stare una mancata conoscenza di condizioni che uscivano dai binari della tradizione. Per questo il regolamento della manifattura reale di tessuti d'oro, argento e seta fondata a Saint-Maur-des-Fosse, nei pressi di Parigi, insisteva sulla norma ed il suo dire conserva vivo il senso di quella preoccupazione:

Les presens ordres seront lus et relus à tous les maistres, compagnons, ouvriers, tireurs et toutes autres personnes employées à la dite manufacture lorsqu'ils y seront receus et agréés pour y travailler, afin qu'ils n'y pretendent cause d'ignorance, et outre seront imprimez et mis en chacune boutique et lieux de travail en un tableau pour que chacun puisse lire, ou se le faire lire toutes fois et quantes luy plaira, attendu que tous ceux qui seront employés auxdits ouvrages et manufactures seront obligés de les suivre comme s'ils les avoient écrits et signez de leur main; à quoy ils seront soumis en entrant dans l'employ de ladite manufacture, et s'ils prétendoient ne l'avoir fait, ils n'ont deu y rester, mais sortir sans délai, puisque leur demeure et travail en ladite manufacture et ouvrage est réputé y avoir consenti et signez³.

Elementi di una tradizione di lungo periodo si impongono ad una considerazione anche veloce della struttura formale dei regolamenti di fabbrica. Gravami e impedimenti posti all'operaio che avesse voluto abbandonare il padrone in un regolamento come quello del Lanificio Sella nel 1826, ribaditi e rafforzati nel 1835, ricordano da vicino il vincolo che legava il lavoratore al padrone nella normativa corporativa. Ma anche la regola più equa dell'obbligo reciproco ad un periodo di preavviso in caso di licenziamento, così generalmente attestata in Italia ai primi del Novecento nella giurisprudenza probivirale, aveva un precedente negli statuti corporativi delle città lombarde che, come ricordava Giuseppe Riva, prescrivevano nei secoli XVI-XVIII «un congruo numero di giorni, che in Milano erano, ad esempio, quindici pei calzolai, otto per i tessitori» e così via⁴.

³ Il regolamento aveva come intestazione «Ordre pour estre observé par toutes les personnes employées à la manufacture royale des draps d'or, d'argent et de soie de Saint-Maur-des-Fosse, près Paris» e si legge in *Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France avant 1789* par E.[mile] LEVASSEUR, t. II, Paris, Arthur Rousseau Éditeur, 1901, pp. 423-426. La clausola citata nel testo è la XXXI.

⁴ GIUSEPPE RIVA, *L'arte del cappello e della berretta a Monza e a Milano nei secoli XVI-XVIII*, Monza, Tipografia sociale monzese, 1909, pp. 57-59. L'analogia

In quel retaggio della tradizione convivevano tanto i vincoli servili dell'antica condizione operaia quanto i diritti - come quello al preavviso in caso di licenziamento - che erano maturati attraverso una dialettica sociale interna al regime corporativo⁵. Ma è il sistema delle penalità che più chiaramente rende riconoscibile, nella disciplina di fabbrica definitasi nell'età del *laissez faire*, l'impronta di una situazione antica. La più specifica e universale delle multe previste dai regolamenti di fabbrica, quella per lavoro malfatto, richiama le sanzioni corporative per questa che era allora una delle colpe ritenute più gravi, punita talora con pene corporali oltre che pecuniarie. Così a Firenze i tessitori e i loro lavoranti erano passibili di ricevere, dai Conservatori dell'Arte, «quella pena pecuniaria et afflittiva di corpo che parrà loro» per i «difetti de' panni mal tessuti»; a Roma una penalità di dieci scudi, corroborata da speciali garanzie, era prevista nel 1759 dagli statuti dell'Arte della Lana per i «valcatori, orditori, cimatori, sopresciatori, tiratorari e tessitori, e tutti gli altri lavoranti della nostra Arte» se avessero fatto «danno in qualche pezza di panno»⁶. E le multe previste dai regolamenti di fabbrica per l'abbandono del lavoro a «cottimo non ultimato» rimandano a quella norma pressoché universale del regime corporativo per cui, se non si poteva impedire al lavoratore di licenziarsi, si aveva però il «diritto di forzare li lavoranti a compire il corrente obbligo preso»: cioè a completare la settimana nel caso di lavoratori a giornata, e a completare l'«opera incominciata» nel caso di lavoratori a cottimo⁷.

La coscienza democratica maturata negli ambienti intellettuali europei tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento sentì come

tra i vincoli del regolamento Sella e quelli della tradizione corporativa è richiamata da FRANCO RAMELLA, *Terra e telai. Sistemi di parentela e manifattura nel Biellese dell'Ottocento*, Torino, Einaudi, 1984, p. 55.

⁵ Cfr. LUIGI DAL PANE, *Storia del lavoro in Italia dagli inizi del secolo XVIII al 1815*, 2a ed., Milano, Giuffrè, 1958 (Storia del lavoro in Italia, dir. da AMINTORE FANFANI, IV), p. 292.

⁶ LORENZO CANTINI, *Legislazione toscana raccolta e illustrata da L.C., la quale contiene le leggi emanate dal 27 aprile 1532 fino al 23 gennaio 1775*, Firenze, 1800-1808, voll.32, t. III, Firenze, 1802, Pietro Fantosini e figlio, p. 386. *Statuti del nobile Collegio dell'Arte della lana di Roma approvati e confermati da Clemente XII an.1759*, Roma, Fratelli Salvioni, 1759, Cap. LV.

⁷ L'esempio, uno fra i tanti possibili, è tratto dagli *Statuti del Consolato della nobile arte della seta approvati da Benedetto XIV*, Roma, Tip. Camera Apostolica, 1754, L.I, Capo XXIII.

un'iniquità, non più tollerabile in uno Stato di diritto, l'esistenza di una regolamentazione di fabbrica che costituiva una sfera giuridica particolare sottratta ai principi generali del diritto, prodotto di un privato legislatore indipendente ed autonomo rispetto allo Stato. L'esercizio da parte dell'imprenditore di un potere disciplinare si configurava in effetti, attraverso il regolamento di fabbrica, come un diritto vero e proprio ad amministrare la giustizia, stabilendo le penalità e curandone l'applicazione, senza limitazioni e controlli di carattere pubblico. In Francia come in Inghilterra, in Belgio come in Italia, tutto un movimento intellettuale agitò la causa di una revisione del sistema disciplinare della fabbrica, nell'ambito più generale di una nuova sistemazione della normativa relativa al contratto di lavoro, e di un intervento dello Stato che ponesse fine all'indiscriminata libertà fino ad allora riconosciuta ai singoli imprenditori di definire attraverso i propri regolamenti aspetti fondamentali del rapporto di lavoro.

Alla metà dell'Ottocento, erano stati Engels e Marx a denunciare con vigore la contraddizione che la normativa vigente in Inghilterra per il lavoro in fabbrica rappresentava rispetto ai principi dello Stato di diritto. Così Marx sottolineò la diversa rilevanza giuridica che l'inadempienza di contratto assumeva a seconda che ne fosse responsabile il padrone o l'operaio: il primo era punito civilmente con una multa, il secondo penalmente con il carcere⁸. Questa discriminazione, che a sua volta risaliva molto indietro nel tempo, addirittura allo *Statute of Artificers* del 1563, sarebbe stata abolita solo negli ultimi decenni dell'Ottocento, come fu ancora Engels a rilevare⁹. Alla fine del secolo aveva fatto molti passi avanti, in generale, l'adeguamento della disciplina del lavoro ai principi generali del diritto e una legge inglese del 1896 aveva dichiarato nulla qualunque penalità del regolamento di fabbrica che non fosse quella per lavoro malfatto¹⁰.

L'Italia non rimase estranea a questo processo, grazie al fermento intellettuale che vedeva attive, tra fine Ottocento e primo Novecento, figure di rilievo nel campo dell'economia e del diritto quali Giovanni

⁸ KARL MARX, *Il Capitale. Critica dell'economia politica*, L.I, Cap. 13, nota 190, a p. 131 dell'edizione italiana, Roma, Rinascita, 1956, I/2 (I classici del marxismo, 31).

⁹ La constatazione di Engels è in una nota alla quarta edizione (1890) del *Capitale* (ed. cit., pp. 131-132).

¹⁰ PAOLO PIC, *Regolamenti di fabbrica e ammende padronali*, in «Rivista di diritto commerciale, industriale e marittimo», III, fasc.I, 1905, pp. 1-15, a p. 15.

Montemartini ed Enrico Redenti. Fu Montemartini a promuovere, nella sua funzione di direttore dell'Ufficio del lavoro del Ministero per l'Agricoltura Industria e Commercio, il primo censimento nazionale dei regolamenti di fabbrica, e a sollecitare uno studio organico della materia, che approdasse a una nuova disciplina del lavoro. E fu a proposito del regolamento di fabbrica che Enrico Redenti rilevò come la pratica di «un sistema di penalità convenzionali per le eventuali inadempienze» presentasse «scarso e insufficiente fondamento» nella legge¹¹. In questo aspetto, infatti, si faceva più evidente l'impronta della lunga durata, della lenta evoluzione che aveva fatto depositare nei regolamenti di carattere privato dell'età del *laissez faire* elementi già pubblici del rapporto di lavoro, e tra questi quell'esercizio di un potere penale che aveva qualificato in modo decisivo l'esercizio del potere economico sui lavoratori nell'età corporativa in buona parte d'Europa. Nelle parole che Machiavelli faceva pronunciare al capo del tumulto dei Ciompi, infatti, «l'avarizia dei superiori» e l'«ingiustizia dei magistrati» assumevano – come elementi di oppressione dei lavoratori – la stessa rilevanza. «“Quante volte – avrebbe detto – ho io udito dolervi della avarizia de' vostri superiori e della ingiustizia de' vostri magistrati (...)”. Queste persuasioni accesono forte i già per loro medesimi riscaldati animi al male (...); e con giuramento si obbligorono di soccorrersi quando accadessi che alcuno di loro fusse dai magistrati oppresso»¹².

2. L'autorità padronale nell'età delle corporazioni

Il sistema che concentrava nelle stesse mani potere economico e potere giurisdizionale conteneva in antico un elemento di carattere

¹¹ ENRICO REDENTI, *Il contratto di lavoro nella giurisprudenza dei probiviri*, in Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Ufficio del lavoro, Atti del Consiglio superiore del lavoro, IV sessione ordinaria, marzo 1905, Roma, Tip. nazionale G. Bertero, 1905, Pubblicazioni dell'Ufficio del lavoro, serie A, n.4, pp. 106-120, alle pp. 112-113.

¹² NICCOLÒ MACHIAVELLI, *Istorie fiorentine*, a c.di FRANCO GAETA, Milano, Feltrinelli, 1962 (Biblioteca di classici italiani, dir. da CARLO MUSCETTA, 12), p. 239. Il passo è citato da LUIGI DAL PANE, che vi vede «in germe gran parte dei ragionamenti classisti degli operai della grande industria contemporanea» (*Storia del lavoro*, p. 366).

pubblico. Era, in origine, il *placet* che l'ordinamento corporativo doveva ricevere dall'autorità politica; divenne più tardi una più diretta assunzione da parte della legislazione pubblica dei contenuti già propri della statuizione corporativa. Tale evoluzione, che si produsse con scansioni temporali diverse e specificità nazionali nei diversi paesi europei, ebbe l'effetto di rafforzare e rinvigorire l'autorità padronale nei suoi duplici attributi.

Il caso dell'Inghilterra, dove la pubblicizzazione delle magistrature corporative fu più precoce, ne offre un esempio significativo. Nel raccogliere nel 1563 in un unico testo di legge, lo *Statute of Artificers*, la regolamentazione sui lavoratori dipendenti dell'artigianato urbano e delle campagne fino ad allora dispersa in molteplici regolamenti, lo Stato intendeva facilitarne l'effettiva applicazione ed il più pronto adeguamento alle condizioni esistenti, soprattutto per quanto riguardava i livelli di salario la cui definizione spettava alla pubblica autorità. L'applicazione della complessa normativa venne affidata ai giudici di pace, che giudicavano secondo il principio di equità, valutando ad esempio se esistessero motivi ragionevoli nell'abbandono del padrone da parte dell'operaio o nel licenziamento dell'operaio da parte del padrone prima della scadenza del termine; se l'abbondanza o la scarsità del raccolto dovesse far modificare o no il livello dei salari¹³.

In questo senso lo *Statute* certamente realizzava, come è stato fatto notare, il principio di un'istanza di giudizio indipendente dalle parti. Ma il diritto riconosciuto al padronato di esercitare un potere disciplinare-penale sui lavoratori non veniva per questo intaccato. Al contrario: il trasferimento in una normativa di carattere generale delle prerogative di carattere disciplinare-penale già riconosciute ai padroni dai singoli statuti corporativi finiva indubbiamente col rafforzarle e legittimarle¹⁴. Molto incisivamente Adam Smith aveva riassunto il signi-

¹³ Una scelta di articoli dello *Statute* si può leggere in G.R. ELTON, *The Tudor Constitution. Documents and Commentary*, edited and introduced by G.R. ELTON, Cambridge, University Press, 1960, pp. 466-470. Sul significato dello *Statute* come istanza indipendente o meno dalle parti, di cui qui oltre nel testo, cfr. JÜRGEN KUCZYNSKY, *Darstellung der Lage der Arbeiter in England von 1640 bis 1760* (Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus, 22), Berlin, Akademie Verlag, 1964, p. 101.

¹⁴ Si prescinde qui, ovviamente, dalla circostanza per cui il giudice di pace allora coincideva con il *master*, come accadeva ai primi del Seicento a certi pannaioli che in questa veste si arrogavano il diritto di imporre le tariffe salariali: cfr. KARL

ficato dello *Statute Book* affermando che, con esso, «ciò che prima era una regolamentazione di molte singole corporazioni divenne in Inghilterra la legge generale e pubblica di tutti i mestieri esercitati nelle città di mercato»¹⁵. Erano in quell'antico Statuto le penalità che colpivano con impietosa durezza il lavoratore accusato di furto della materia prima: 14 giorni di lavori forzati e l'essere frustati in pubblico la prima volta; da uno a tre mesi di lavori forzati e l'essere frustati in pubblico in caso di recidiva. Veniva introdotta in quello Statuto la difformità che si è ricordata nelle penalità previste rispettivamente per l'operaio e per il padrone in caso di rottura del contratto. La simbiosi tra potere politico e potere economico era insomma la sostanza stessa della legislazione. Come aveva osservato Smith, nei conflitti di carattere sociale lo Stato prendeva sempre consiglio dai padroni («its counsellors are always the masters»)¹⁶.

Nel corso del Settecento, la più intensa dinamica economica e sociale, lungi dall'attenuare, al contrario rafforzò tale simbiosi. Negli anni 1770 i padroni nell'industria della lana pettinata (*worsted masters*) dello Yorkshire sollecitarono dal Parlamento nuove leggi contro i tessitori, sostenendo che quelle esistenti, e che si sono appena ricordate, erano difficili da applicare. Vale la pena notare che erano quegli anni in cui l'industria della lana pettinata nello Yorkshire, e in particolare nella sua parte occidentale, il West Riding, conosceva un ritmo di sviluppo rapidissimo e veniva velocemente superando l'area più antica e tradizionale che aveva il suo centro nella città di Norwich. I *worsted masters* ottennero dunque nel 1777 dal Parlamento due leggi, i *Worsted Acts*, che attribuivano poteri di inchiesta e di repressione molto ampi, in materia di furti di materia prima e di frodi nella filatura, ad un comitato di ispettori nominati dal padronato stesso, nonché ai giudici di pace ed ai funzionari di polizia. In particolare, una clausola di quelle leggi sovvertiva – sottolineavano indignati gli Hammonds – il principio generale della legge inglese per cui

MARX, *Il Capitale*, L.I, Cap. 24, nota 224, a p. 198 dell'edizione italiana, Roma, Rinascente, 1956, I/3 (I classici del marxismo, 32).

¹⁵ ADAM SMITH, *Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, Torino, UTET, 1958, L.I, Cap. X, Parte seconda, p. 112. Continuerò a riferirmi a questa vecchia traduzione quando non discordi dall'edizione indubbiamente più aggiornata pubblicata dall'ISEDI nel 1973, e riproposta ora (1995) dalla Newton e Compton, arricchita di una bella nota di SERGIO CARUSO su *Le parole di Smith*.

¹⁶ Ivi, p. 132.

«una persona è considerata innocente finché la sua colpa non viene dimostrata». Resistenze vennero, ricordavano, dagli stessi giudici di pace che, «specialmente nei distretti agricoli, rifiutavano, fino a che non vi erano costretti da un mandato imperativo, di intraprendere l'azione penale o di condannare anche in base a prove evidenti i furti di materia prima o le frodi nella filatura (*embezzler or false reelers*)». Queste «clausole sovversive» vennero estese agli altri rami dell'industria tessile, alla fabbricazione di cappelli, all'industria del ferro, del cuoio e delle pellicce¹⁷.

In definitiva, in Inghilterra era trasparente ciò che in altri paesi era reso meno evidente dal giustapporsi delle diverse magistrature. In Francia il processo di ammodernamento, che prese corpo attraverso i vari filoni dell'iniziativa pubblica in materia giurisdizionale a partire dalla seconda metà del Seicento, ebbe come linea direttiva quella di creare una struttura amministrativa di carattere pubblico, intesa ad assorbire gli stessi tribunali corporativi. Il processo si sviluppava attraverso due vie. Da una parte, attraverso la regolamentazione regia sulle manifatture privilegiate, promosse dal Colbert (ministro delle finanze di Luigi XIV dal 1661 al 1683) con larghi finanziamenti pubblici. Con le *lettres patentes* del 1669 le manifatture di «or, argent, laine, soie, fils, teintures et blanchissures» furono poste sotto il controllo dell'autorità municipale: gli *officiers municipaux* acquisivano il diritto di giudicare in ultima istanza e senza appello qualunque tipo di controversia «tra gli operai impiegati nelle dette manifatture e tra i mercanti e i suddetti operai», per qualunque motivo ivi compreso il salario degli operai, fino ad una somma di 150 *lire*. L'intento era di favorire lo sviluppo manifatturiero assicurando una procedura economica e veloce per la soluzione dei conflitti:

Vogliamo che i detti processi siano trattati sommariamente senza uffici di avvocati né procuratori e in dibattimento, sulla base di ciò che è stato detto ed esposto dalle parti¹⁸.

¹⁷ JOHN LAWRENCE HAMMOND and BARBARA HAMMOND, *The Skilled Labourer 1760-1832* (1919), New York, Augustus M. Kelley Publishers, 1967 (Reprints of Economic Classics), p. 191.

¹⁸ Per il testo delle *lettres patentes* cfr. JUSTIN GODART, *L'ouvrier en soie. Monographie du tisseur lyonnais. Étude historique, économique et sociale*, 1899, ed. anast. Genève, Slatkine-Megariotis Reprints, 1976, pp. 199-200 e MARC SAUZET, *Essai historique sur la législation industrielle de la France*, in «Revue d'économie po-

Gli *officiers municipaux* avevano anche un diritto di controllo sulla contabilità delle magistrature corporative ma, per i loro giudizi, attingevano agli «statuti e regolamenti di ciascun mestiere» e prendevano consiglio dai magistrati corporativi¹⁸.

L'altra via, che portava ad inglobare i tribunali corporativi in una struttura amministrativa di carattere pubblico, era quella che vedeva le magistrature corporative progressivamente sottoposte all'investitura e al controllo dei funzionari regi¹⁹, oppure elevate al rango di regie magistrature. Nel caso di una corporazione potente ed antica come la *Communauté des Maçons*, il *maître du métier* che, secondo lo statuto originario, era investito dell'amministrazione della *pétite justice*, era divenuto nel Settecento «un juré qui veille sur la police du dit métier» e apparteneva ad una magistratura pubblica, quella dei *Maîtres Généraux des Bâtimens du Roi*²⁰.

Così, al processo che portava le corporazioni a gravitare nell'orbita del potere centrale, ne corrispondeva uno in senso inverso che vedeva lo Stato mutuare dalla normativa e dalle consuetudini dell'età corporativa gli elementi essenziali del rapporto di lavoro e della «disciplina degli operai». Era, anche in Francia, un'evoluzione che si legava ad una più intensa dinamica economica e ad una più acuta conflittualità sociale, e che in definitiva tendeva a rafforzare i poteri di carattere disciplinare del padronato. L'industria della seta a Lione ne offre un esempio quanto mai illuminante e significativo.

A Lione (che, con Parigi, era stata esclusa dalla normativa delle *lettres patentes*), un antico sviluppo aveva consolidato un istituto, il Consolato, che fino alla riforma di Colbert aveva giudicato in ultima istanza «ogni tipo di contestazione relativa alla disciplina nelle arti e mestieri» e, dopo la riforma, assunse le funzioni altrove assegnate agli ufficiali municipali, di suprema istanza nelle controversie di lavoro fino a 150 lire. Nel giudizio, tuttavia, il Consolato – consapevole della sua incompetenza – si lasciava guidare dai *maîtres gardes*, la magistratura corpo-

litique», VI, 1892, pp. 353-402, a p. 387. L'autore sottolinea con forza il carattere di organo di polizia proprio degli *officiers municipaux*, spiegando come questo derivasse dall'art.71 dell'ordinanza di Moulins (febbraio 1566), «qui avait enlevé à ces officiers municipaux la connaissance des instances civiles, ne leur laissant que l'exercice du criminel et de la police».

¹⁹ Ivi, p. 385.

²⁰ Cfr. JACQUES SAVARY DES BRUSLONS, *Dictionnaire universel du commerce*, Paris, 1748, voce *Maçon*.

rativa di primo grado. I poteri di questa nell'Arte della seta furono alla metà del Settecento non già ridotti, a vantaggio dell'istanza superiore, ma rafforzati. Due regolamenti emanati a breve distanza l'uno dall'altro e tra non pochi contrasti, come vedremo, nel 1737 e poi nel 1744, fecero della giurisdizione corporativa dei *maîtres-gardes*, che giudicava all'amichevole, un tribunale dai poteri molto ampi, che decideva secondo usi che sarebbero passati nella codificazione scritta²¹. Era prevista la possibilità di una seconda convocazione dei *maîtres-gardes*, che modificasse il giudizio emesso in prima istanza, ed era ammesso l'appello al Consolato, ma solo i *maîtres-gardes* potevano promuoverlo. Così la riforma rafforzava notevolmente i poteri di una magistratura alla quale gli artigiani lionesi rimproveravano precisamente il carattere di classe, il fatto cioè di essere composta esclusivamente da mercanti²².

Il processo di centralizzazione pubblica delle magistrature corporative corrispondeva in definitiva alla crescente compenetrazione delle strutture pubbliche con quelle che già in passato avevano definito obblighi e doveri dei lavoratori e giudicato nelle relative controversie. Nell'abolire le corporazioni ed i loro privilegi giurisdizionali, l'Editto del febbraio 1776 trasferì le loro competenze a quello che, da più di un secolo, funzionava come «il giudice delle manifatture», ovvero l'«ufficiale municipale». Si trattava di un organo di polizia, competente a dirimere, entro un certo limite (100 lire), le controversie che fossero insorte tra operai e padroni relativamente a «malfaçons et défauts des ouvrages», ed alla «exécution des engagements à temps, contrats d'apprentissages et autres conventions faites entre les maîtres et les ouvriers», ovvero relativamente al contratto a cottimo e al contratto a tempo²³.

Se dunque le corporazioni tendevano, anche prima della loro ufficiale abolizione, a scomparire, tuttavia il diritto codificato attraverso la regolamentazione corporativa, ed il corpo, ancor più importante, degli usi e delle consuetudini che tale pratica aveva contribuito a definire, concorrevano in modo sostanziale in Francia a definire una disciplina del lavoro che sarebbe sopravvissuta agli eventi rivoluzionari della fine del secolo.

²¹ Cfr. in proposito l'art.18 del regolamento del 1737, citato in GODART, *L'ouvrier en soie*, p. 197, e il regolamento del 1744, *ivi*, p. 198.

²² *Ivi*, p. 198.

²³ Si vedano gli articoli 11 e 12 in SAUZET, *Essai historique*, p. 388.



Capitolo secondo

Gerarchie professionali e mobilità sociale nell'artigianato urbano

SOMMARIO: Introduzione. – 1. L'apprendistato in età moderna. – 2. La normativa statutaria tra XVII e XVIII secolo. – a) Le violazioni dell'«obbligo» di apprendistato. – b) Il salario dei garzoni. – c) La limitazione del numero di apprendisti. – 3. La sovrapposizione dei ruoli. – 4. Imborghesimento e proletarizzazione. – 5. Apprendisti, lavoranti e maestri alla fine del Settecento.

Introduzione

In Italia, il movimento di riforma che si sviluppò nella seconda metà del Settecento diede vita ad esperienze precoci di produzione capitalistica che richiamarono l'attenzione di Luigi Dal Pane perché mostravano in modo evidente un trasferirsi della disciplina corporativa nella disciplina del lavoro propria dell'industria libera.

Nell'industria privilegiata e libera – aveva osservato lo studioso – il contratto di lavoro si conforma sempre più a un carattere privato. E il rapporto tende a diventare breve per durata, a sciogliersi cioè dai termini imposti dagli statuti corporativi al garzonato e alla lavoranzia. C'è tuttavia un periodo intermedio, in cui l'operaio dell'industria manifatturiera viene tenuto avvinto all'impresa da norme e discipline analoghe a quelle vigenti per il garzonato nel mestiere artigiano. Si può quasi dire che in quei primi tempi la vecchia disciplina dei rapporti di lavoro si trasferisca nel nuovo sistema¹.

L'osservazione limitava fortemente in verità, con la sottolineatura del suo carattere transitorio, la portata del fenomeno. Carattere descrittivo più che analitico aveva anche l'altra osservazione, che segnalava come le categorie corporative si fossero trasferite nella fabbrica

¹ DAL PANE, *Storia del lavoro*, p. 294.

capitalistica, divenendovi forme gerarchiche dell'organizzazione del lavoro.

Queste continuità, in realtà, valgono in termini più generali e su un più lungo periodo, e chiamano in causa un altro aspetto della transizione dall'antico al nuovo regime. L'osmosi che si realizzava tra industria corporativa e industria libera in paesi come l'Inghilterra e la Francia, infatti, aveva il suo fondamento in un progressivo evolversi delle gerarchie corporative nel senso delle categorie professionali proprie dell'industria libera. Era in primo luogo la cristallizzazione dei ruoli e delle condizioni sociali che contrastava con l'immagine di mobilità sociale tradizionalmente affidata dal regime corporativo al sistema dell'apprendistato e all'ascesa dal grado di apprendista a quello di maestro. Quell'ascesa aveva scarso significato nel caso delle piccole unità produttive, dove – è un fatto ben noto – meccanismi di conservazione e di difesa come la limitazione del numero di apprendisti miravano essenzialmente a conservare la bottega nell'ambito dell'unità familiare, e a garantirne la trasmissione di padre in figlio². Negli altri casi, l'apprendista trovava di fatto il suo sbocco professionale in una condizione di operaio qualificato.

Era questa la situazione descritta come normale da Adam Smith, quando riassumeva i probabili effetti di una abolizione dei lunghi apprendistati. Perdente sarebbe risultato il padrone, egli osservava, che sarebbe venuto a perdere «tutti i salari dell'apprendista che ora risparmia per ben sette anni». Ma in prospettiva forse, aggiungeva, anche l'apprendista ci avrebbe perduto: in un mestiere imparato con tanta facilità avrebbe avuto più concorrenti, «e il suo salario, una volta divenuto un operaio finito, sarebbe molto minore di quello che è attualmente»³. E in un'altra occasione Smith affermava che in tutta Europa, per un lavoratore che lavorasse in modo indipendente, ce n'erano almeno venti che lavoravano sotto padrone⁴.

Anche per la Francia è ben nota l'instabilità sociale determinata dall'esistenza di un ampio strato di *compagnons*, che altro non erano se non i lavoratori i quali, avendo completato l'apprendistato, avevano

² Cfr. ad esempio ALFRED FRANKLIN, *Dictionnaire historique des arts, métiers, et professions exercés dans Paris depuis le XIII^e siècle* (1905-1906), ed. anast. Marseille, Laffitte Reprints, 1977, voce *Apprentissage*.

³ SMITH, *Ricerche*, L.I, Cap. X, Parte seconda, pp. 114-115.

⁴ Ivi, L.I, Cap. VIII, p. 61.

raggiunto il grado più elevato nella gerarchia operaia. Come spiegava infatti il *Dictionnaire universel* di Savary des Bruslons, *compagnon* era l'operaio che aveva conseguito il «brevet d'apprentissage»: questo però non gli serviva a diventare maestro (verso la *maîtrise* egli rimaneva in una situazione di attesa permanente), ma solo ad occupare il grado più alto nella gerarchia operaia; per il resto era uguale agli altri operai, «destinés à travailler toute leur vie à la journée»⁵.

Tale evoluzione era parallela all'altra che vedeva in crisi la figura del maestro come figura intermedia tra il capitalista e l'operaio: le due condizioni che in origine si trovavano fuse nella sua persona, quella di padrone e l'altra di lavoratore qualificato che prendeva parte personalmente al lavoro manuale, si erano infatti scisse per effetto dello sviluppo economico. Se in Inghilterra il termine *magister* si era precocemente fissato nell'inequivoco significato di *master*, in Francia lo stesso esito si rendeva evidente tra Sei e Settecento nei rami d'industria che richiedevano un certo capitale: il *maître* non partecipava più manualmente al lavoro, ma lo faceva eseguire da altri. Nell'edilizia, spiegava ancora Savary des Bruslons, il termine *maçon* si applicava tanto all'«entrepreneur qui fait les marchés des ouvrages de maçonnerie (...) pour les faire exécuter par d'autres» che all'«ouvrier qui les construit et qui travaille de la main sous ses ordres». Con una differenza: che il primo si chiama «Maître maçon, et est à Paris membre d'une Communauté considérable», mentre il secondo «s'appelle simplement Maçon et n'est qu'un Manouvrier quelquefois à la tâche ou à la toise, mais le plus souvent à la journée»⁶. Nell'industria lionese della seta, dove l'appellativo *maître* era ancora, nella seconda metà del Seicento, denso di ambiguità, riferendosi tanto ai maestri artigiani che ai mercanti, la condizione dei primi venne specificata con l'aggiunta dell'appellativo *ouvriers*⁷.

Si può parlare di un'evoluzione analoga anche per l'Italia? Nella sua monumentale *Storia del lavoro in Italia dagli inizi del secolo XVIII al 1815* Luigi Dal Pane ha raccolto una serie corposa di elementi che attestano sia la proletarizzazione dei maestri artigiani che la trasformazione degli apprendisti in semplici lavoratori salariati. Ma ha

⁵ SAVARY DES BRUSLONS, *Dictionnaire universel*, I, p. 738.

⁶ Ivi, voce *Maçon ou Masson*.

⁷ Nell'industria lionese della seta la distinzione tra *maîtres marchands* e *maîtres ouvriers* apparve nel regolamento del 1667, come una distinzione di fatto: cfr. GODART, *L'ouvrier en soie*, p. 181.

voluto evitare di trarre da questi elementi conclusioni di carattere generale. Così ad esempio egli ha segnalato, ma con molta cautela, certi snaturamenti del carattere originario del garzonato: «la condizione del garzone o del lavorante, condannati a non diventar maestri o a diventarlo solo eccezionalmente, si avvicina a quella del semplice operaio salariato. A leggere gli statuti di alcune Arti del secolo XVIII si è indotti a dubitare che la trasformazione sia già avvenuta e che molti garzoni ricevano il loro salario come operai»⁸.

L'impostazione richiama per contrasto quella che caratterizzava studiosi di fine Ottocento e del primo Novecento pur molto diversi per formazione culturale ed impegno sociale come Giuseppe Riva (il quale era, oltre che studioso, segretario della Federazione degli industriali del cappello di Monza) ed Emmanuel Rodocanachi. Garzoni e lavoranti erano francamente apparsi al Riva, che studiava i cappellai milanesi, come il proletariato dell'età moderna condannato ad una servitù ben più dura rispetto ai salariati dell'industria libera. Quanto al Rodocanachi, nel suo monumentale lavoro sulle corporazioni di Roma egli considerava senz'altro garzoni e lavoranti come un'unica categoria di lavoratori salariati (tanto da riferire indiscriminatamente agli «apprendisti» norme rivolte ai garzoni e norme rivolte ai lavoranti), e metteva in rilievo, della loro condizione, quel che di più umano la caratterizzava rispetto al lavoro salariato dell'età liberale⁹.

Si tratta, dunque, di tagli interpretativi opposti, che tendono o a negare ogni specificità alle categorie corporative, oppure ad attribuire loro una importanza così decisiva da ignorare la dinamica economica che tendeva a fare degli apprendisti nel loro rapporto coi maestri e dei maestri nel loro rapporto coi mercanti veri e propri lavoratori salariati. L'antinomia non è stata affrontata negli studi successivi al grandioso lavoro di indagine condotto da Luigi Dal Pane. Il tema della proletarianizzazione di garzoni e lavoranti e, in una certa misura, degli stessi maestri all'interno del sistema corporativo al declinare del XVIII secolo è, col tempo, divenuto quasi un luogo comune, ed oggi si è tornati a vederli senz'altro nella loro dimensione di semplici lavoratori salariati, senza anettere particolare importanza alla posizione che occupavano

⁸ DAL PANE, *Storia del lavoro*, p. 380.

⁹ RIVA, *L'arte del cappello*. EMMANUEL RODOCANACHI, *Les corporations ouvrières à Rome depuis la chute de l'Empire Romain*, 2 voll., Paris, Alphonse Picard et fils, 1894.

nella gerarchia corporativa. Il quadro della disgregazione del regime corporativo in Italia si è dunque arricchito e precisato negli studi che ne hanno indagato i molteplici aspetti: la litigiosità tra le arti per la definizione dei rispettivi ambiti professionali tanto all'interno del perimetro urbano che nel rapporto tra città e campagna; l'irrigidirsi della condizione subordinata dei lavoranti e l'impulso che questo dava al loro associazionismo; l'occupazione delle corporazioni artigiane da parte di ceti mercantili potenti che ne facevano la base per la loro affermazione politica ed economica; l'inevitabile emergere di tensioni e conflitti dovuti alle preoccupazioni di ridurre il costo del lavoro¹⁰. Ma l'ordinamento corporativo e la sua evoluzione interna, parallelamente, hanno perduto via via di interesse per ciò che esprimevano della condizione del mondo del lavoro e del suo modificarsi; se un interesse hanno conservato, questo è andato piuttosto alle strutture mentali di cui apparivano simbolo. Eppure, non è possibile ignorare la specificità delle categorie corporative come forme di organizzazione del mondo del lavoro senza precludersi la possibilità di comprendere la genesi della moderna classe operaia. Le ricerche condotte negli ultimi decenni in Inghilterra, in Francia, in Germania hanno indicato il ruolo svolto dalle tradizioni dell'artigianato urbano nel modellare la classe operaia, le sue strutture mentali, le sue forme organizzative e i suoi modelli rivendicativi. È necessario anche per l'Italia abbattere la «muraglia cinese» che continua a separare la storia dell'*ancien régime* e dell'artigianato urbano dalla storia dell'Ottocento e della classe operaia, e recuperare la consapevolezza della lunga durata che caratterizza la storia del mondo del lavoro. Essa ha nella tradizione corporativa un anello essenziale: furono infatti le gerarchie e le tradizioni sedimentatesi in quel mondo che, attraverso un'evoluzione acceleratasi nella seconda metà del Settecento, divennero anche in Italia, come vedremo, le categorie professionali della nuova classe operaia.

¹⁰ Il riferimento d'obbligo è agli studi di CARLO PONI, che in parte richiamerò nel testo, e di cui voglio ricordare qui *Norms and disputes: The Shoemakers' Guild in Eighteenth-Century Bologna*, in «Past and Present», n. 123, May 1989, pp. 80-108. Ancora nel testo avrò occasione di citare gli studi più e meno recenti cui è fatta veloce allusione: da quelli di MARINO BERENGO su Lucca e sul Veneto, di ANDREA VIANELLO e di IVO MATTOZZI su Venezia, di SIMONA CERUTTI su Torino, di ALBERTO GUENZI su Como e su Modena, al numero monografico di «Quaderni storici» dedicato ai *Conflitti nel mondo del lavoro* (n. 80, agosto 1992), ricco di pregevoli studi.

1. *L'apprendistato in età moderna*

Nel mondo dell'artigianato urbano tra Sei e Settecento, l'età ufficiale di ammissione al lavoro dei ragazzi negli statuti delle arti variava mediamente tra i dieci e i quindici anni, ma l'età effettiva doveva essere più vicina ai dieci che ai quindici. L'apprendista o garzone veniva assunto dal maestro con un contratto stipulato verbalmente, che fissava la durata del suo servizio e i reciproci diritti e doveri. Così avveniva già nei comuni in età medievale, come risulta dai casi in cui, per particolari opportunità, il contratto aveva invece ricevuto una redazione notarile scritta che si è conservata (e di cui sono conosciuti esempi numerosi, in particolar modo per Firenze)¹¹. Ma nel medioevo la durata del contratto era anch'essa un elemento della pattuizione tra le parti; essa variava non solo da arte ad arte, ma anche da caso a caso, pur tendendo – per uno stesso mestiere – a stabilizzarsi intorno ad un certo numero di anni. Basato sul mutuo consenso, l'accordo poteva essere rescisso consensualmente: cosa che vediamo realizzarsi, per citare un esempio, nella stipula tra un maestro conciatore ed un tale di Olmo, che si era impegnato per otto anni e poi si separò con *licentia* del maestro¹².

In età moderna invece l'apprendistato, senza perdere la sua natura di contratto bilaterale, assunse i connotati di un vincolo servile. Ciò derivava anzitutto dal fatto che la sua durata veniva stabilita da una sola delle parti, quella padronale, ed imposta d'autorità al lavoratore, costituendo un vincolo al quale questi non poteva sottrarsi pena l'impossibilità di conseguire la condizione di lavoratore indipendente. L'aver espletato un certo numero di anni come apprendista, infatti, venne indicato dalla normativa statutaria come la condizione per poter procedere nelle tappe successive della carriera e pervenire al grado di maestro. I cappellai milanesi ci offrono, con gli Statuti fondamentali del 1568, un esempio emblematico di tale statuizione: «Item hanno statuito et ordinato che alcuna persona non possa essercire né far essercire la sudetta arte di far capelli di lana et feltro mezani fini et modelli di coprire se prima non saranno statti per garzoni a im-

¹¹ Molti contratti fiorentini furono editi da ROBERT DAVIDSOHN, *Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz*, 4 voll. (in 3 tomi), (1896-1908), ed. anast. Torino, Bottega d'Erasmus 1964; Dritter Teil (13. und 14. Jahrhundert), pp. 221-229.

¹² Ivi, p. 223 (Conciatori, 1271, ott.24).

prendere detta arte con uno maestro di esso paratico almanco per anni doi et uscito di garzone non sia statto per altri doi anni per lavorante»¹³.

L'irrigidimento in senso normativo dell'apprendistato e il suo prolungarsi in un certo numero di anni di lavoranzia furono processi legati e concomitanti. Il contratto genovese del 1439, in cui un tale si impegnava a «servire [...] per annum unum inde secuturum pro laborante», anticipava la norma statutaria del 1471, con la quale i tessitori in seta genovesi dichiaravano che gli apprendisti avrebbero dovuto, una volta completato l'apprendistato, lavorare ancora due anni come «laboratores»¹⁴.

Si trattava di una sorta di congelamento della manodopera, garzoni e lavoranti, per un certo numero di anni alle dipendenze dello stesso padrone, che doveva costituire un potente freno alla dinamica salariale ma che configurava, almeno in teoria, obblighi cui corrispondevano specularmente altrettanti diritti: il diritto per l'apprendista di non essere licenziato prima di aver completato l'apprendistato, e quello di essere ammesso, una volta terminata la lavoranzia, all'esercizio indipendente del lavoro, come maestro.

Tali regole fecero la loro comparsa tra '400 e '500, quando l'organizzazione delle Arti si inquadrò in una rigida normativa, sotto la pressione delle esigenze fiscali degli Stati e per l'aumento della concorrenza tra maestri. Erano invece estranee alla situazione medievale che conosceva sì garzoni e lavoranti, ma come stratificazioni interne di un'unica classe, quella dei lavoratori dipendenti, stratificazioni determinate da elementi di fatto, quali l'età o il grado di professionalità, non già da una normativa che ne definisse in modo rigido i requisiti e i diritti acquisiti.

Il Doren ha messo bene in luce questo aspetto a proposito di Firenze, quando ha sottolineato come «per tutto il periodo aureo delle arti fiorentine» la condizione di lavorante non fu né la «necessaria continuazione del discepolato» né «un gradino obbligatorio più alto per giungere al magistero», benché «ambo tali categorie fossero so-

¹³ RIVA, *L'arte del cappello*, p. 263.

¹⁴ GIACOMO CASARINO, *I giovani e l'apprendistato. Iniziazione e addestramento*, Genova, 1982 (Quaderni del Centro di studio sulla storia della tecnica del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l'Università degli Studi di Genova, n. 9; Maestri e garzoni nella società genovese fra XV e XVI secolo, IV), pp. 67-68.

stanzialmente tra loro coordinate» sulla base dell'età e del salario¹⁵. Ma a Roma e a Venezia la situazione non era diversa. A Roma, lo statuto medievale dell'Arte della lana fa riferimento in genere ai *laboratores* come ad un'unica categoria di lavoratori dipendenti, che percepivano un salario. La distinzione che si faceva, quando si fissò un limite alle anticipazioni di salario, era tra chi viveva entro la cinta urbana e chi viveva fuori città: era una distinzione legata alla differenza nel costo della vita, anche se è ben possibile che alla diversa localizzazione geografica, urbana e rurale, corrispondessero diversi gradi di abilità professionale¹⁶.

A Venezia l'arte degli scalpellini distingueva molto chiaramente, nello statuto del 1307, le differenze sociali da quelle di qualificazione professionale. Nel dettare disposizioni per il pagamento della quota annuale (la *luminaria*), e dovendo dunque tenere conto della capacità economica di chi era chiamato a contribuire, lo statuto considerava da una parte i «paroni de le botege di taiapiera» e dall'altra «li altri maestri et lavoranti che non sono paroni»¹⁷. Emerge in questo testo un punto di grande importanza, sul quale tra poco torneremo: risulta ben evidente, infatti, come il termine di *maestro* indicasse un grado di qualificazione professionale, al quale non necessariamente si accompagnava la proprietà della bottega, e come quella qualificazione professionale potesse associarsi talora ad una condizione di lavoro indipendente, talora ad una posizione di dipendenza. Al di sotto del grado di maestro, i lavoratori dipendenti erano indicati in modo indifferenziato e generico come *lavoranti*.

Due secoli dopo, nel 1508, per frenare l'espansione di alcuni padroni a danno di altri, gli scalpellini decisero di istituire un limite al numero di dipendenti che ogni padrone poteva tenere nella sua bottega. L'anno seguente, l'Arte tornava sul problema per lamentare che «sono molti maestri che tien più del dicto numero, ma quando el ga-

¹⁵ ALFRED DOREN, *Le Arti fiorentine*, ed.it., 2 voll., Firenze, Le Monnier, 1930 (R.Deputazione di Storia Patria per la Toscana, Fonti e studi sulle corporazioni artigiane del medio evo), I, p. 227.

¹⁶ *Statuti delle arti dei merciai e della lana di Roma* pubblicati da ENRICO STEVENSON, Roma, Tip. Poliglotta, 1893 (Aggiunte agli statuti, XV secolo, Cap. LXXXVII).

¹⁷ AGOSTINO SAGREDO, *Sulle consorterie delle arti edificative in Venezia*, Venezia, Tip. di P. Naratovich, 1856: Estratto dello Statuto d'arte delli scarpellini (1307), XXIX (8 nov.1412), p. 293.

staldo va in cerca li dicti padroni li abscondeno et mudano el nome loro». E ribadiva la norma dell'anno prima, chiarendo «come tutti i Patroni et Lavoranti se dieno dar in nota cum loro fioli, fradelli et nepoti», e con l'obbligo di non assumere più di tre fanti e un lavorante¹⁸.

Questo insieme di disposizioni era destinato a tutelare i maestri limitando le dimensioni della bottega e quindi la forza della concorrenza. Ma creava un sistema rigido che contrastava con il bisogno di una certa elasticità nell'impiego della manodopera: elasticità necessaria o perché variavano le congiunture economiche, e con esse il volume della produzione, o perché – all'interno di uno stesso mestiere – le diverse operazioni presentavano una produttività diversa e potevano dunque richiedere, in un punto, una quantità di manodopera maggiore che in un altro.

E infatti gli stessi cappellai milanesi dei quali si è vista la rigida statuizione del 1568 tornarono sul problema qualche anno dopo, proprio per attenuare quella regola e fare qualche concessione alla necessità di una manodopera fluttuante, circoscrivendone l'impiego in una durata temporale definita: 15 giorni per i garzoni e 6 per i lavoranti¹⁹. Anche in questo caso, la norma era dettata essenzialmente da esigenze del ceto padronale, intendendo conciliare il bisogno dell'elasticità nell'impiego della manodopera con il contenimento della concorrenza. Ma non si può escludere che esprimesse anche una preoccupazione di tutela nei confronti dei lavoratori. I garzoni (come i lavoranti) assunti al di fuori delle norme corporative erano privi delle tutele e dei «diritti acquisiti» su cui il sistema si reggeva. È significativo, ad esempio, come gli stessi «nuovi statuti» del 1572 si preoccupassero perché non venisse frustrata l'aspettativa del garzone a diventare lavorante una volta completato il periodo di apprendistato, vietando ai padroni di «licenziare gargione» prima del completamento dell'apprendistato: «Che niuno maestro – dettava la rubrica XXXXII – [...] dapoï che averà accordato alcuno garzone per alcun tempo non se ne possi fare, che habbi no finito il tempo del acordio, acciò non habbi da recusare

¹⁸ Ivi, LV (1° apr.1509), p. 306.

¹⁹ Nuovi capitoli statuari deliberati il 6 maggio 1572 dall'Università dei Fabricanti Cappelli di Feltro e di Lana di Milano, XXXII e XXXIII, in RIVA, *L'arte del cappello*, p. 267. A Roma, era vietato far lavorare persone non iscritte, ma i maestri se le potevano prestare: RODOCANACHI, *Les corporations ouvrières*, II, p. 1339.

lavorante se non harà compito tutto il tempo convenuto con esso garzone, et di più incorra nella pena di lire venticinque»²⁰.

La disposizione fa luce su un aspetto che potrebbe sfuggire ad una lettura veloce della normativa: l'obbligo di servire per un determinato numero di anni di apprendistato, che valeva per il lavoratore come condizione per procedere nella carriera, valeva teoricamente anche per il padrone, che, si diceva, non poteva licenziare un apprendista per assumere un lavorante. Gli statuti, tuttavia, non si occupavano generalmente delle violazioni in questo senso commesse dal padrone. L'organizzazione corporativa stessa, dunque, sospingeva una serie di lavoratori ai margini del sistema e delle sue tutele, e induceva la formazione di frange di operai più o meno precari. I garzoni licenziati prima del completamento dell'apprendistato, ad esempio, e condannati a ricominciare daccapo la loro servitù, divenivano uno strato instabile di lavoratori, sui quali i registri delle corporazioni, anche quando esistono, non gettano luce, così come non fanno luce sullo strato più precario e più sfruttato, quello dei lavoratori che non erano neppure immatricolati, cioè non erano stati iscritti come tali. Proprio per la sua rigidità, insomma, il sistema non poteva funzionare senza il polmone costituito da una massa operaia fluttuante, di cui erano gran parte i bambini e le donne.

I registri dei pagamenti delle città comunali hanno portato alla luce, per l'età medievale, la moltitudine di ragazzi (*pueri, gignori, discipuli*), che nell'industria edilizia lavoravano alla preparazione della pietra, dietro corresponsione di un salario²¹. Ma anche in età moderna, quando ormai era formalmente definito il *cursus* che doveva condurre, attraverso apprendistato e lavoranzia, al grado di maestro, un gran numero di ragazzi non venivano assunti con un regolare contratto finalizzato all'insegnamento di un mestiere, ma venivano sfruttati come forza lavoro da adibire a lavori poco redditizi, ingrati, o comunque faticosi. Amintore Fanfani ha richiamato a suo tempo l'attenzione sul passo in cui Bernardino Ramazzini descriveva il lavoro degli arrotini

²⁰ RIVA, *L'arte del cappello*, p. 269. Anche gli scalpellini veneziani prevedevano, nel capitolo del 1509 qui sopra ricordato, che dovesse esserci una proporzione fissa, di tre a uno, tra garzoni e lavoranti.

²¹ GIULIANO PINTO, *L'organizzazione del lavoro nei cantieri edili (Italia centro-settentrionale)*, in *Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV* (Centro italiano di studi di storia e d'arte di Pistoia, Decimo convegno internazionale, Pistoia, 9-13 ottobre 1981), Pistoia, 1984, pp. 69-101, nota a p. 79.

ed accennava ai ragazzi che gli arrotini – non tutti, ma solo «alcuni» – assumevano per risparmiare a sé la fatica, «non [...] di poco conto» neppure per un adulto, di «far girare col piede destro la ruota grande di legno, che mette in moto a sua volta la piccola mola». In questa occasione egli ha sottolineato la deviazione profonda dallo spirito e dalla logica del sistema corporativo che tutto ciò comportava²².

In verità, per osservare la massa dei lavoratori precari e mal pagati è necessario rivolgere altrove lo sguardo, è necessario cioè guardare non già agli artigiani veri e propri i quali, disponendo di risorse molto modeste, erano costretti a rinunciare il più possibile all'aiuto di manodopera non familiare, ma piuttosto al consolidarsi – all'interno delle corporazioni più ricche – di uno strato mercantile. Dipendevano dai mercanti ad esempio, non dagli artigiani, le migliaia di donne che a Milano alla fine del Seicento lavoravano nelle loro case alla confezione di calze «ad aguggia», e che i mercanti spinsero a protestare contro l'introduzione del telaio da maglia. E dai mercanti, verosimilmente, dipendevano le migliaia di «putti picholi» che a Mantova alla fine del Quattrocento e a Verona nel Cinquecento attendevano alla confezione di berretti²³.

Tra le varie categorie di lavoratori più o meno inseriti nel sistema o esclusi dalle sue tutele doveva esistere un certo grado di osmosi. A Roma i ragazzi assunti come apprendisti costituivano uno strato fortemente fluttuante di manodopera, facile a spostarsi anche per la giovane età. I maestri cappellai, ad esempio, lamentavano questa come una delle cause più frequenti di violazione dell'obbligo di apprendistato²⁴. Moltissimi, d'altra parte, erano gli apprendisti che venivano mantenuti in tale condizione per un numero di anni superiore a quello previsto dagli statuti. Ad impedire gli abusi lo Stato aveva disposto a Venezia, fin dalla fine del Duecento, che il contratto del garzone fosse notificato ad una magistratura pubblica, la Giustizia Vecchia. Quest'obbligo, che non valeva per i ragazzi assunti per periodi

²² AMINTORE FANFANI, *Storia del lavoro in Italia dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII*, 2a ed., Milano, Giuffrè, 1959 (Storia del lavoro in Italia dir. da A.F., III); e BERNARDINO RAMAZZINI, *Le malattie dei lavoratori (De morbis artificum diatriba)*, a c. di FRANCESCO CARNEVALE (dall'edizione padovana del 1713), Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1982 (Società e istituzioni, 11), p. 213.

²³ FANFANI, *Storia del lavoro*, p. 105.

²⁴ Roma, Archivio Storico Capitolino (d'ora in poi ASC), cred. XI, t. 76, *Stato dei cappellari* (1675), Cap. 29.

molto brevi (comunque non superiori a 30 giorni), venne ribadito tanto più spesso quanto più inutilmente tra Cinque e Seicento, e agli inizi del Settecento divennero sempre più frequenti le suppliche dei garzoni che denunciavano la mancata notifica e chiedevano riparazione del danno subito. Il generalizzarsi delle violazioni dall'una e dall'altra parte era certamente il sintomo di una dinamica economica più intensa come di difficoltà popolari più acute: nel 1740 ad esempio, a Venezia l'arte degli *acquaroli* decideva di abbassare da 15 a 10 anni l'età minima per l'ammissione al lavoro dei figli dei capimaestri, giudicando «troppo gravoso a' poveri padri di famiglia» «doverli allimentare sino a quell'età senza alcun proffito»²⁵.

2. La normativa statutaria tra XVII e XVIII secolo

a) Le violazioni dell'«obbligo» di apprendistato

La normativa statutaria sull'apprendistato tra XVII e XVIII secolo appare legata essenzialmente alla necessità di porre un freno alle violazioni che ne venivano fatte, violazioni che potevano venire o da parte dei «garzoni», che si sottraevano all'«obbligo», o da parte dei maestri che assumevano garzoni «obbligati» con altri maestri.

Il problema era nato con la definizione stessa di una durata obbligatoria dell'apprendistato. A Milano ad esempio i cappellai, che l'avevano introdotta nel 1568, erano costretti ad affrontare pochi anni dopo, nei «nuovi capitoli» del 1572, il problema della sua violazione. La rubrica XXXI accennava infatti tanto ad un'evasione dell'obbligo da parte degli apprendisti, ai quali si chiedeva di recuperare il «tempo perso» per malattia o per altri motivi, quanto ad un'evasione da parte dei maestri²⁶.

Nel corso del Seicento gli statuti fanno cadere l'accento in modo pressoché esclusivo sulle violazioni da parte dei maestri e portano così

²⁵ Molto interessante in proposito è il contributo di VITTORIO LAZZARINI, *Antichi ordinamenti veneziani a tutela del lavoro dei garzoni*, in Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (Anno accademico 1928-1929), Tomo LXXXVIII – Parte seconda, pp. 873-894 e in particolare p. 880. La decisione del capitolo dell'arte degli *acquaroli* si legge in Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Mestieri e Arti a Venezia, 1173-1806* (Mostra documentaria, 28 giugno-28 settembre 1986), Venezia, Tipografia Helvetia, s.d., p. 40.

²⁶ RIVA, *L'arte del cappello*, p.267.

in primo piano il problema della mobilità della manodopera: rispettare il periodo dell'obbligo appariva come l'unico limite ad una mobilità della manodopera salariata da un padrone all'altro, sentita come normale. Illuminante in questo senso è uno statuto senese dei primi del Seicento: dove l'«obbligo» veniva ricordato non già in senso positivo, ma in senso negativo, come il termine cioè oltre il quale la manodopera salariata diventava nuovamente libera di cambiare padrone. «Non sia lecito tra li nostri conferenti – dicevano i linaioli senesi nel 1628 – rimuovere garzoni o lavoranti che stanno à salario [...] durante il tempo però che si saranno obligati»²⁷. Ancora più interessante e significativa è la situazione romana, documentata per arti numerose e importanti e, per quanto riguarda i cappellai, da due successivi statuti che, dislocandosi dalla fine del Seicento alla fine del Settecento, permettono di individuare una linea di evoluzione. Nello statuto del 1675 i *cappellari* romani facevano cadere senz'altro l'accento sulle violazioni dell'apprendistato da parte dei maestri: essi sottolineavano infatti i «molti disordini che possono nascere tra li mastri della nostra Università nel pigliare garzoni obligati con altri mastri», ed in questo contesto richiama la consuetudine dell'apprendistato:

Essendo uso e stile della nostra arte pigliar li principianti per impararli detta arte, e che se li facci fare l'obbligo per tre o quattro anni secondo le convenzioni che si fanno, et acciò li detti obblighi siano adempiti tanto da una parte quanto dall'altra, statuimo et ordiniamo che il principiante debba far l'obbligo per l'atti del nostro Notaro²⁸.

Si introduceva cioè un rafforzamento del vincolo contrattuale, destinato a porre un freno alla facilità e frequenza delle violazioni che l'obbligo riceveva da parte di apprendisti e di maestri concorrenti. Stipulato l'atto davanti al notaio, infatti, l'apprendista avrebbe dovuto «adempire detto obbligo con il Mastro che lo farà, et non avendo causa legitima di partirsi da detto Mastro dove è obligato, nessun'altro Mastro lo possa pigliare se prima non accorda la parte»²⁹.

Era la riedizione di una norma consueta ed antica, il divieto cioè del garzone «obligato» a passare sotto un nuovo maestro, e del nuovo

²⁷ Archivio di Stato di Siena, Arti, n.9, *Statuti dell'arte dei linaioli*, 1628, Cap. XXII.

²⁸ *Statuto dei cappellari*, Cap. 29.

²⁹ *Ibidem*.

maestro ad assumerlo, se non col consenso del primo; ma nel ripetere dalla tradizione quell'obbligo antico lo statuto esprimeva con energia e vigore la libertà del garzone di impiegarsi con un nuovo maestro, una volta ottenuto il consenso del precedente: «accordata la parte – proseguiva infatti l'art. 29 – il garzone resti libero, e si possi obligare con chi li parerà». Emerge, in questa affermazione, la tradizione di lunghissimo periodo, che considerava sufficiente l'accordo tra maestri per consentire al lavoratore indebitato di cambiare padrone³⁰. Ma questo elemento della tradizione si traduce in un'affermazione di libertà del garzone che appare nuova, lontana cioè tanto dal carattere tassativo che l'obbligo del garzone aveva negli statuti dei cappellai milanesi del 1573³¹, quanto – cosa ben più significativa, perché si riferisce alla stessa corporazione e allo stesso luogo – dall'innovazione che i cappellai romani avrebbero introdotto un secolo dopo, imponendo per ogni richiesta di deroga la formalizzazione scritta e la mediazione del Priore³².

Neppure compariva alcun accenno a quello che era spesso il complemento normale dell'obbligo di apprendistato, ovvero la limitazione del numero di apprendisti che ogni maestro poteva tenere con sé: un silenzio che contrasta non solo con la norma, già antica e pressoché universale nel mondo corporativo romano, della limitazione a uno del numero di apprendisti³³, ma – ancor più – con la restaurazione che di quella norma sarebbe stata operata un secolo più tardi.

Tutto ciò suggerisce una conclusione: che cioè le sistematiche violazioni dell'obbligo da parte degli apprendisti, il loro interesse a cogliere nuove opportunità di lavoro, il riconoscimento che tale prassi riceveva in qualche modo negli statuti, avessero la loro radice nel fatto che il garzone era un semplice lavoratore salariato, destinato solo eccezionalmente ad approdare alla condizione di maestro-padrone.

b) *Il salario dei garzoni*

Lavoratori salariati, in verità, i garzoni lo erano stati sempre, anche nel medioevo, quando le condizioni economiche generali facevano

³⁰ Così a Roma: cfr. *Statuti delle arti dei merciai e della lana* (Aggiunte agli statuti, XV secolo, Cap. LXXXVIII).

³¹ RIVA, *L'arte del cappello*, p. 267 (cap. XXXI).

³² Cfr. qui oltre, sub c).

³³ RODOCANACHI, *Les corporations ouvrières*, Introduzione, p. XCII.

sì che il loro salario corrispondesse spesso al puro e semplice mantenimento, concepito nei termini ristretti e poveri della società del tempo. Si trattava, nella Roma della metà del Trecento, di vitto, alloggio e calzature e, qualche volta ma non sempre, del vestiario. Era, si intende, il salario di un anno (tanto dovevano durare scarpe e vestito), per un lavoro da svolgersi di giorno e di notte³⁴. A Firenze, i contratti scritti di cui disponiamo accennano, nelle spese di sussistenza stipulate, ad un tenore di vita più elevato. In ogni caso, non solo il compenso dell'apprendista veniva spesso fissato in denaro, ma – anche quando si configurava come puro e semplice mantenimento – era ben definita la quantità e qualità dei beni, e talora senz'altro la somma di denaro alla quale corrispondeva. L'apprendista – si specificava – poteva essere mantenuto soltanto quando stava bene o, in caso di malattia, soltanto per un determinato numero di giorni; si stabiliva la corrispondenza tra il compenso in denaro e quello più frequente in natura, spiegando ad esempio che una determinata somma annua in denaro era «in subsidium vestimentorum»³⁵, o si chiariva che si dava una somma di denaro «ma niente altro»³⁶.

Il salario espresso in termini di spese di mantenimento corrispondeva un po' dovunque ad un impegno di lavoro annuo: il garzone che stava «a salario», leggiamo in uno statuto senese del 1694, poteva stare «o ad anno, a spese, o a mese»³⁷. Talora si distingueva tra «spese» di mantenimento e salario, intendendo in tal caso con quest'ultimo una somma in denaro, che veniva però destinata, a Venezia nel Cinquecento non meno che a Firenze due secoli prima, all'acquisto dei vestiti³⁸.

³⁴ ISA LORI SANFILIPPO, *Per una storia delle arti a Roma nella seconda metà del Trecento*, in «Cultura e scuola», n.114, aprile-giugno 1990, pp. 63-69, a p. 67 (contratti di lanaioli e sarti).

³⁵ DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, cit., p. 225 (genn.1301).

³⁶ Ivi, pp. 227 (1291) e 228 (1328).

³⁷ Archivio di Stato di Siena, Arti, n.11, *Statuti dei tessitori di pannolino e tessitori di seta*, 1694-1777, Cap. XXVIII.

³⁸ Nel contratto stipulato a Venezia tra «Lucietta» e il mercante di seta «ser Zambattista de Cabriel» (1575) per la durata di cinque anni, quest'ultimo «se offerse farla docile di tal profession [cioè di farle imparare l'arte di far bottoni], li fa le spese sana e inferma, li dà l'albergo e la tien monda e netta e li dà per suo salario in ditto tempo ducati dodese, cioè ducati 12, a vestir d'essa Lucietta» (FANFANI, *Storia del lavoro*, p. 275). La distinzione è ben chiara in GIOVANNI BOCCACCIO: «Voleva essere e fante e famiglio ed ogni cosa, senza alcun salario sopra le spese» (*Decamerone*, IX, 4).

Nel corso del Seicento tale realtà di rapporti puramente economici prese il sopravvento rispetto agli obblighi speciali che la normativa annetteva all'apprendistato: per il maestro quello di completare l'addestramento professionale del garzone, per il garzone quello di compensare il maestro delle spese per mantenerlo e della fatica per addestrarlo, impegnandosi a lavorare per lui gratuitamente o quasi per un certo numero di anni. In questo modo si riconosceva che il garzone svolgeva, già prima di aver terminato l'apprendistato, un lavoro produttivo: un riconoscimento che già era nella prassi dei secoli precedenti, e che si esprimeva nell'accordare al garzone una progressione graduale nel salario, come accadeva ad esempio in alcuni casi a Firenze nel XIII secolo³⁹, oppure nel definirlo come una quota fissa del guadagno del maestro⁴⁰. Peraltro, situazioni come quella di Genova tra '400 e '500 testimoniano di una labilità del confine tra apprendista e lavorante nella definizione del salario, quantomeno in taluni mestieri – prova e conseguenza del fatto che il garzone diventava in breve tempo capace di svolgere un lavoro produttivo vero e proprio, qualità che in linea di principio era attribuita al lavorante⁴¹.

Ciò che diventa significativo nel corso del Seicento non è tanto, o non soltanto, la frequenza delle violazioni in materia di apprendistato compiute dai garzoni, quanto piuttosto il manifestarsi nella normativa stessa di una volontà di legittimarle. Questo aspetto emerge con evidenza nel caso di un centro importante e documentato come Roma: e se poteva essere in parte l'effetto di una tradizione giuridica, rappresentava certo anche la prova di trasformazioni del quadro economico e sociale.

Nel 1642 i falegnami romani prendevano atto in un certo senso dell'impossibilità di impedire la fuga dei garzoni prima della scadenza del «tempo promesso», e quantificavano il danno in termini economici, traducendolo in altrettante penalità. Affermava infatti lo statuto:

Item statuimo et ordiniamo che quelli discepoli e fattori, che si accomodano ad imparar l'arte, che non osservano il tempo promesso, se avessero servito del tempo promesso il terzo, mancando detti discepoli o garzoni di servire, siano obligati pagare le spese al padrone, e non possino pretendere contro detti loro padroni cosa alcuna; ed avendo

³⁹ DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, p. 223 (1279, 20 sett.: bottai).

⁴⁰ Ivi, p. 223 (1291, 15 sett.: edilizia).

⁴¹ CASARINO, *I giovani e l'apprendistato*, p. 81.

servito due terzi del tempo promesso, volemo che il mastro non sia obligato a pagare niente, ed avendo detti discepoli e garzoni avuti denari a buon conto dalli loro padroni siano tenuti a restituirgheleli senza eccezzione alcuna, e che guadagnino solo le spese a loro fatte; ed avendo li detti discepoli o fattori servito li loro maestri per due terzi e mezzo di tutto il tempo promesso, volemo che il detto suo mastro sia tenuto pagarli la metà di tutto il suo salario solamente⁴².

Il senso è chiaro: chi aveva servito per un terzo soltanto del tempo promesso, doveva restituire le spese sostenute per mantenerlo; chi aveva lavorato per due terzi del tempo aveva compensato quelle spese e doveva restituire soltanto il denaro ricevuto in conto di salario; chi se ne fosse andato poco prima della scadenza (avendo servito per due terzi e mezzo del tempo), aveva acquisito il diritto alla metà del salario. Letta in positivo, questa triplice scansione delle penalità raffigura tre tappe dell'apprendistato che erano altrettanti gradini di un'ascesa del garzone verso la condizione di operaio salariato. Gli obblighi del padrone nei confronti del garzone consistevano cioè nell'insegnargli il mestiere e mantenerlo a «pensione» soltanto per una prima fase; successivamente cominciava a configurarsi, nella forma di una corresponsione di «denari a buon conto», un diritto del garzone a guadagnare che diveniva infine diritto a percepire un vero e proprio salario⁴³.

È un fatto che, sempre nella Roma di fine Seicento, i garzoni dei maestri cappellai erano assimilati anche formalmente ai lavoranti, tranne che per l'obbligo dell'apprendistato. Nello statuto del 1675 garzoni e lavoranti rappresentavano due gradi di una stessa categoria di lavoratori salariati, distinti dalla misura del salario. Comuni erano le norme che stabilivano tempi e modalità di pagamento del salario: «Che non si possa da nessuno delli nostri mastri trattenere la mercede de' lavoranti o garzoni», ordinavano i cappellari romani, specificando: «che il sabato sera, conforme si costuma» si facciano ai lavoranti «i conti delli lavori fatti in tutta la settimana, e che quelli siano insieme sodisfatti»⁴⁴.

⁴² Roma, ASC, cred. XI, t. 79, *Statuti de l'università de' Falegnami di Roma* (1642), Cap. 44.

⁴³ Manca nello statuto la definizione della durata dell'apprendistato, probabilmente perché cosa ben nota, fondata sulla consuetudine.

⁴⁴ *Statuto dei cappellari*, Cap. 33. Il testo parla solo di «lavorante», mentre il titolo specifica «lavoranti o garzoni». C'è da chiedersi se non si tratti di norma derivata da un testo latino più antico, in cui si parlasse soltanto di *laboratores*.

L'anticipazione di salario consentita per i garzoni era la metà di quella consentita per i lavoranti. Nel fissare un tetto ai prestiti da farsi a lavoranti e garzoni, infatti, lo statuto lo determinava in 4 scudi nel caso del lavorante e in 2 scudi nel caso del garzone: una differenza che, essendo i prestiti anticipazioni di salario, doveva riflettere il divario salariale tra le due categorie⁴⁵. Non diversamente dal lavorante, il garzone era tenuto a lavorare per il padrone con cui fosse indebitato per tutto il tempo necessario all'estinzione del suo debito. Anche per il garzone indebitato, tuttavia, si andava allentando il vincolo servile: nella Roma di fine Seicento, il maestro cappellaio che avesse voluto assumere un «garzone che sia debitore d'altro con il quale sia stato a lavorare», poteva farlo senza eccessiva difficoltà: per risolvere il problema senza turbare la quiete «tra' fratelli della nostra Università», lo statuto consentiva senz'altro la via semplice e veloce del pagamento immediato del debito, fino a una concorrenza di due scudi, da parte del nuovo maestro al maestro creditore, e dettava ulteriori regole per il caso in cui il debito fosse maggiore⁴⁶. Sono innovazioni che presuppongono una fase di sviluppo economico e di espansione della manodopera, e indicano un sostanziale allentamento dei vincoli corporativi.

c) *La limitazione del numero di apprendisti*

Nella normativa statutaria di fine Seicento appare in effetti in crisi un aspetto già essenziale alla disciplina dell'apprendistato, cioè la limitazione del numero di apprendisti.

L'obbligo ad un certo numero di anni di apprendistato era teso ad amplificare e rinvigorire il vincolo costituito dalla limitazione del numero di apprendisti: l'uno e l'altro dovevano contenere il numero di coloro che potevano aspirare a diventare maestri e così frenare la concorrenza tra questi. Ma alla fine del Seicento la normativa sull'apprendistato appare piuttosto rivolta a rallentare l'afflusso di manodopera sul mercato del lavoro e ad impedirne l'accaparramento eventuale da parte di qualche maestro. L'accento degli statuti cade infatti sempre più decisamente sulle violazioni in materia di apprendistato da parte dei maestri. Il rafforzamento dell'obbligo deve così essere colle-

⁴⁵ Ivi, Cap. 32: «Regola nel prestare quatrini à lavoranti, o garzoni».

⁴⁶ Ivi, Cap. 32 (in realtà 31).

gato all'enfasi che veniva posta sul divieto di concedere – al di là di un certo limite – crediti a lavoranti e garzoni, per impedire che qualche maestro potesse sfruttare a proprio vantaggio una manodopera che, vincolata dal debito, risultava più docile e più ricattabile.

Che l'irrigidimento delle norme sull'apprendistato alla fine del Seicento corrispondesse alla sua crisi è un fatto intuitivo, che diventa immediatamente percepibile nell'evoluzione statutaria dei cappellai romani tra la fine del Seicento e la fine del Settecento. Rispetto allo statuto che nel 1675 disciplinava l'apprendistato senza peraltro mai accennare ad una limitazione nel numero di apprendisti, quello del 1771 introduceva una vera e propria restaurazione dell'obbligo antico ad un solo apprendista. Una limitazione che veniva collegata direttamente alla necessità di disciplinare la concorrenza tra maestri «nel pigliare garzoni obbligati con altri»⁴⁷. Lo stesso capitolo statutario getta luce su un altro aspetto della crisi dell'apprendistato che suggeriva una restaurazione dell'antico: l'emergere di qualche maestro sugli altri, per dimensione della «bottega» e per numero di salariati, si intrecciava con l'emergere di nuovi «maestri» dai ranghi dei salariati. Così infatti ci sembra di dover interpretare la motivazione che, subito in apertura, il capitolo forniva alle sue disposizioni limitative del numero di apprendisti:

Perché la molteplicità de' ragazzi, o siano allievi, il più delle volte genera confusione e strapazzi nella professione, in modo che anche adulti eccitano, in pregiudizio del buon credito e direzione dell'arte, delle pretensioni, quindi è che statuimo, ed ordiniamo, che niun padron di bottega possa ritener più d'un fattore; e questo debba per tale ritenerlo per l'intero corso di anni quattro, con far ciò costare per mezzo di scrittura o instrumento rogato per gl'atti del nostro segretario; e contravenendo al suddetto stabilimento pagherà la pena di scudi dieci⁴⁸.

Ancora, alla pratica veloce di compensazione monetaria tra maestri subentrava la richiesta di una formalizzazione scritta del consenso della controparte:

Inoltre – proseguiva infatti il capitolo – ad effetto, che li detti obblighi del Fattorato restino adempiti, ordiniamo che in caso che detto

⁴⁷ «Che niun padrone – si diceva nel Cap. 23 – possa ritenere più d'un fattore e del modo da osservarsi nel pigliare garzoni obbligati con altri».

⁴⁸ [Statuto dei] *Fabbricanti de' Cappelli* (1771: Bibl. Apost. Vaticana, Vat. Lat. 8992).

fattore volesse partire dal padrone con cui si trova obbligato, per andare da altro padrone, non possa questo riceverlo senza espresso consenso e dichiarazione scritta, per poterla esibire in Congregazione Secreta fatta da quel maestro da cui parte, altrimenti chi lo riceverà soccomberà alla pena di scudi dieci⁴⁹.

3. *La sovrapposizione dei ruoli*

L'irrigidimento delle norme sull'apprendistato alla fine del Seicento esprimeva la crisi di questo istituto, e si intrecciava strettamente con fenomeni di sovrapposizione tra categorie che erano diverse quanto alla loro collocazione gerarchica nell'ordinamento corporativo, ma sempre più simili per abilità professionale. A Roma l'arte dei Ferrari, che raggruppava tredici differenti mestieri, denunciava una mobilità orizzontale dei garzoni da un mestiere ad un altro, che corrispondeva in verità ad una promozione sociale del garzone al grado superiore. Così, i padroni spadari protestavano per la fuga della loro manodopera: lavoratori che per loro erano «lavoranti e giovani inesperti», infatti, andavano a «lavorare nelle botteghe de' chiodaroli»; i garzoni dei calderari andavano a lavorare dai ferravecchi⁵⁰. Accadeva insomma che dei lavoratori, che in mestieri più complessi erano ancora al livello di garzoni principianti, fossero in grado di essere assunti come lavoranti in mestieri più semplici. Il fatto era presentato come causa di una degradazione del mestiere più complesso («L'Arte del calderaro in questi tempi <è> ridotta in bassezza, poiché ogni minimo garzone o lavorante vuole diventar mastro senza havere prima bene imparata l'Arte, che partendosi da i loro padroni vanno a lavorare nelle botteghe de' Ferravecchi, o altri che' Caldarari»⁵¹); ma più probabilmente questa mobilità non era che la conseguenza di una semplificazione dei mestieri.

Il problema non interessava soltanto Roma, ma anche altri centri urbani importanti, e produceva tensioni tra i garzoni ed i lavoranti che si vedevano sottratto il lavoro. A Venezia i poveri lavoranti dell'arte della seta – denunciava nel 1622 uno dei Savi alla Mercanzia

⁴⁹ Ibidem.

⁵⁰ *Statuti dell'antica e nobile arte de' Ferrari*, Roma, Tip. Camera Apostolica, 1690, Capp. XXXV e XXVII.

⁵¹ Ivi, Cap. XXVII.

– restavano disoccupati «perché si moltiplicano i garzoni che suppliscono al loro posto»⁵².

Tali tensioni riflettevano un processo che, con termine odierno, potremmo chiamare di «dilution» della manodopera, cioè di sostituzione di manodopera più costosa con manodopera meno costosa; esso corrispondeva ad una espansione dell'attività economica e ad un approfondirsi della divisione del lavoro, ed interessava un po' tutte le categorie. Se i garzoni prendevano il posto dei lavoranti, le donne prendevano il posto dei garzoni, e i lavoranti a loro volta tendevano a svolgere il lavoro dei maestri. Era tutto l'ordinamento corporativo che così entrava in crisi profonda.

Era una crisi di questo genere che travagliava a Roma l'arte dei Ferrari, un'arte «nobile» che come si è detto comprendeva tredici mestieri, l'uno necessario all'altro ma che non riuscivano a convivere. Lo statuto approvato nel 1690 in forma solenne da Alessandro VIII ripercorreva i tentativi che erano stati perseguiti per due volte, nel 1652 e nel 1668, di riformare togliendo il superfluo od aggiungendo il nuovo. Inutilmente, ché gli statuti erano caduti nel vuoto. Ma adesso si attribuiva la loro generale inosservanza alla debolezza della «forma comune» dell'autorizzazione, anziché alle trasformazioni in atto. Proprio l'atteggiamento nei confronti di tali trasformazioni, e delle violazioni che esse rappresentavano rispetto alla normativa, costituiva la novità dello Statuto finalmente approvato in forma solenne: non potendole impedire, si cercava perlomeno di sottoporle al controllo statutario⁵³. Alle lamentele contro garzoni e lavoranti degli spadari e dei calderari si aggiungeva la denuncia di quanto accadeva tra i maniscalchi. Si era visto che «li Maestri Manescalchi per liberarsi dalla soggezione di assistere nelle loro botteghe hanno tal volta messo un compagno inesperto, e poco pratico, dal che ne è risultato pregiudizio e danno alli padroni delle bestie, sicome parimente si è visto per il passato, che sotto il nome di una sola patente si pubblicano per maestri tutti li lavoranti di una bottega»⁵⁴. Lo statuto cercava dunque di disciplinare simili violazioni: non si vietava per il futuro ai garzoni e ai lavoranti che avessero acquisito determinate abilità di metterle in

⁵² UGO TUCCI, *Carriere popolari e dinastie di mestiere a Venezia*, in *Gerarchie economiche e gerarchie sociali. Secc. XII-XVIII*, Firenze, 1990, pp. 817-851, a p. 834.

⁵³ *Statuti dell'antica e nobile arte de' Ferrari*, Proemio.

⁵⁴ *Ibidem*.

pratica, ma si chiedeva loro di ottenerne il permesso dai maestri esaminatori. Così, i dipendenti dagli Spadari potevano andare «a lavorare nelle botteghe de' chiodaroli» o di altri solo se approvati «dalli Maestri Esaminatori»⁵⁵. Analogamente, l'approvazione dei maestri esaminatori era richiesta per quei lavoratori che stavano nelle botteghe dei maniscalchi da soli, senza l'«assistenza» del maestro patentato, e che dunque si coprivano con la patente di un maestro che non esercitava⁵⁶.

Alla base di queste trasformazioni c'era il progressivo separarsi – nella figura dell'antico maestro artigiano – della sua qualità di padrone-proprietario della bottega da quella di lavoratore manuale. Ne cogliamo l'eco nel riferimento al maestro maniscalco che voleva liberarsi della schiavitù di «assistere» in bottega (ossia di sovrintendere praticamente al lavoro), e lasciava in bottega il lavorante a svolgere il lavoro da solo. All'ascesa sociale di un gruppo di maestri corrispondeva il cristallizzarsi della dipendenza salariale per tutto uno strato di lavoratori ormai professionalmente capaci di lavorare in proprio. Nel Settecento il fenomeno divenne così vistoso da indurre in più di un caso l'autorità pubblica a provvedimenti parziali di riforma, che anticipavano l'abolizione dell'ordinamento corporativo.

La cristallizzazione del sistema aveva prodotto fenomeni quali lo stratificarsi – tra i lavoratori soggetti a un'arte – di competenze e capacità molto diverse, che andavano da una completa padronanza del mestiere, analoga a quella che caratterizzava il grado di maestro, ad abilità settoriali, limitate ad alcune mansioni. Ciò aveva suggerito all'autorità pubblica l'opportunità di formalizzare il fenomeno, definendo due categorie di lavoratori e assimilando almeno parzialmente la categoria superiore a quella dei maestri. Una testimonianza importante del fenomeno, così significativo per la problematica di cui stiamo discutendo, dell'assimilazione anche formale dei lavoratori qualificati ai maestri, è offerta dall'Editto che il barone Ottavio de' Terzi emanava nei domini austriaci della contea di Gorizia nel 1768, alla vigilia stessa dell'abolizione delle corporazioni. L'Editto prescriveva all'arte dei muratori la divisione dei lavoratori in due classi, esattamente corrispondenti alle categorie attuali di lavoratore qualificato e lavoratore non qualificato o comune. Recitava infatti:

⁵⁵ Ivi, Cap. XXXV.

⁵⁶ Ivi, Cap. VIII; e cfr. anche il Cap. LV.

1 mo. Che i lavoranti de' muratori sieno divisi in due classi, come fu trovato espediente dall'istess'Arte de' muratori negli esami assunti, di maniera che nella prima classe fossero compresi tutti que' lavoranti, i quali fossero abili e capaci ad ogni lavoro di muratore, vale a dire di muraglie, tetti, volti e soffitti schietti; e nella seconda quei, che fossero capaci d'alcuni, ma non di tutti di questi lavori⁵⁷.

La classificazione non serviva soltanto a determinare i rispettivi contributi alla «cassa de' lavoranti» (segno di una differenza nell'entità del salario che gli uni e gli altri percepivano), ma mirava – ed è qui la novità dell'Editto – ad aggirare il privilegio esclusivo dei maestri, e a fondare un diritto dei lavoranti «finiti» a «lavorare da sé a giornata» in certe particolari condizioni, quella ad esempio in cui «un particolare» «volesse da sé solo dirigere la sua piccola o grande fabbrica senza ingerenza de' capomastri»; fermo restando l'obbligo per il lavorante di non «esigere maggiore mercede giornaliera di quella, che viene nella presente più sotto determinata»⁵⁸.

Anche a Venezia l'autorità pubblica prendeva atto – alla metà del Settecento – di problemi analoghi, e denunciava l'iniquità sociale di cui erano fonte. Nella Relazione stesa nel 1754, l'Inquisitore alle arti Marcantonio Dolfin portava come esempio l'arte dei falegnami, nella quale «vi sono lavoratori periti, i quali hanno compito ogni servizio nella lor professione ma non puono acquistar il titolo di capo maestro perché manca loro il denaro necessario per presentarsi alle prove, senza del quale, per quanto valenti siano, sono proibiti di imprendere lavoro che non sia a requisizione del capomastro». Una proibizione che si cercava di far valere non solo in forza della legge, ma ricorrendo a rappresaglie: «se, in abscondito – continuava la Relazione – ardissero di fabricar un burrò, un tavolino, incontrerebbero nelle pene che già poco fa hanno incontrato di vedersi incendiare la propria manifattura».

E il Dolfin sottolineava il prezzo che il pubblico era costretto a pagare per mantenere la «figura e credito» del capo maestro: «per gli esami vocali che io ho fatto sopra questo proposito, e ne scrivo con esperienza, un tavolino ben lavorato da questi e da essi venduto co-

⁵⁷ RANIERI MARIO COSSAR, *Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia*, Pordenone, Arti Grafiche F.lli Cosarini, 1948, p. 295.

⁵⁸ Ivi, p. 296.

sta molto meno di quello che costa alla bottega del capo mistro, il quale benché nulla o poco lavori trae quel guadagno che lo mantenga in figura e credito di capo mistro»⁵⁹.

4. *Imborghesimento e proletarizzazione*

Il Dolfin portava in primo piano l'aspetto che già abbiamo avuto occasione di sottolineare a proposito dei maniscalchi romani alla fine del Seicento, quello di un imborghesimento dei padroni artigiani, e lo denunciava nell'ottica di una volontà riformatrice in cui si condensavano lo sdegno per una iniquità sociale ed una preoccupazione economica.

Il suo giudizio coglieva, probabilmente esagerandolo, un processo di ascesa delle classi popolari a Venezia, che se ai livelli più alti corrispondeva ad un vero e proprio imborghesimento, ai livelli più bassi era l'aspirazione ad uscire dalla condizione di dura fatica che caratterizzava il lavoro degli artigiani, e che domina le pagine che dedica loro Bernardino Ramazzini. Così nella tessitura della seta, se i capi-maestri più agiati cercavano di avviare i figli ad un'occupazione più prestigiosa, i meno fortunati tendevano comunque a indirizzarli verso un lavoro meno duro e avaro di quello del telaio⁶⁰. Nel 1773 ci si lamentava, nell'arte della seta, di una carenza di garzoni e di lavoranti, e la si riconduceva al fatto che i maestri erano distolti dal lavoro effettivo, perché assorbiti dalla gestione dell'azienda.

Questa evoluzione non era limitata a Venezia, né si svolgeva a senso unico: se alcuni maestri si affrancavano dalla dura servitù del lavoro per vivere del lavoro altrui, altri erano costretti ad abbandonare la propria bottega e ad andare a servire nella bottega di un padrone più ricco. Accadeva che questi fosse provvisto di capitali, ma non della matricola per esercitare, ed allora il maestro, divenuto lavorante, faceva da prestanome, coprendo l'illegalità dell'esercizio. È nel denunciare tale pratica che a Roma i *ferrari* rivelavano come, accanto ai *ma-*

⁵⁹ LUIGI DAL PANE, *Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli XVIII e XIX)*, Milano, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 1940 (Documenti di storia e di pensiero politico, dir. da GIOACCHINO VOLPE), Doc.XIII alle pp. 68-78, p. 70.

⁶⁰ TUCCI, *Carriere*, p. 834.

nescalchi che cessavano di «assistere» in bottega, altri ve ne fossero che erano costretti a servire in bottega altrui. Così lo Statuto del 1690 portava il caso di chi «abbia dismessa la sua bottega e che non esserciti più detta Arte in bottega propria», per stabilire che non potesse avere voce nelle adunanze «né tampoco possa assistere come mastro approvato in bottega d'altri, che non siano esaminati et approvati»⁶¹.

Anche a Milano, all'incirca nella stessa epoca, era viva la sensibilità per questi problemi. I fustagnari presentavano nel 1698 un esposto al Vicario di provvisione, denunciando un fatto analogo a quello adombrato dallo statuto romano. «Un tal Salmoiraghi», narravano, aveva fatto «un strumento di società con certo Perego, fustagnaro matricolato, che però da molti anni non esercitava più il mestiere e nella società non entrava se non come prestanome, mentre di fatto esercitava l'ufficio di lavorante salariato con quindici soldi al giorno»⁶². A Milano come a Roma veniva cioè meno quella che per un lungo arco di tempo era stata la caratteristica essenziale dell'artigiano indipendente: la fusione della condizione di proprietario di bottega con quella di lavoratore manuale.

La differenziazione all'interno dell'artigianato urbano e la proletarizzazione di una larga parte dei maestri si acuirono fortemente nella seconda metà del Settecento, per effetto della crisi economica e sociale generale. Essa assumeva l'aspetto di un eccessivo affollamento in un mestiere, della sproporzione tra il grande numero di maestri ed il numero ridottissimo di lavoranti. Un esempio interessante ci viene dalla Contea di Gorizia, un dominio degli Asburgo che risentiva degli stessi impulsi innovativi che si manifestavano nelle altre parti dell'Impero. All'imperatrice Maria Teresa venne indirizzata nel settembre del 1763 una relazione del Consiglio capitaniale della Contea, dove si denunciava la crisi in cui versava da alcuni lustri la «Scuola ossia confraternita de' calzolai», e se ne spiegava lo stato di decadenza e di miseria con due motivi:

Il primo, perché nei tempi andati erano pochi maestri e più lavoranti, cosicché potevano procacciarsi il vitto e mantenersi onestamente,

⁶¹ *Statuti dell'antica e nobile arte de' Ferrari*, Cap. LV.

⁶² ETTORE VERGA, *Le corporazioni delle industrie tessili in Milano. Loro rapporti e conflitti nei secoli XVI-XVIII*, in «Archivio storico lombardo», Ser.III, XIX (XXX)(1903), pp. 64-125, a p. 100.

tanto più che in passato il vivere era a prezzo migliore, e minori erano gli aggravii imposti dal Civico; ma ora volendo per lo più i lavoratori ammogliarsi, ed a forza di protezioni farsi maestri, che appena sono lavoratori abili si rendono poi miserabili di modo che al presente ascende il numero de' maestri a 39 oltre 12 vedove lasciate dalli defonti loro mariti, e de' lavoratori si contano solamente 32, e parte degl'accennati maestri sono costretti per procacciarsi il vitto a fare da lavoratori presso qualche altro maestro⁶³.

Non era una situazione molto lontana, fatte le debite proporzioni, da quella che un'inchiesta veneziana sulle arti presentava per una tipica categoria di artigiani urbani, i «marangoni da case». Promosso nel 1773, il censimento offre un panorama emblematico della dequalificazione e dell'immiserimento che colpivano l'artigianato urbano indipendente legato all'organizzazione corporativa. Si trattava di una forza lavoro a carattere prevalentemente familiare, che contava 690 capi maestri rispetto a 540 lavoratori e a 110 garzoni; ma considerando nel computo anche quei figli dei capi maestri «che non sono ancora arrivati all'età di anni diciotto e mesi sei, per essere descritti nell'Arte come vogliono le nostre leggi, ma che lavorano», e che ascendevano al numero di 600, gli artigiani coi figli risultavano il doppio dei lavoratori dipendenti (1290 contro 650 tra lavoratori e garzoni)⁶⁴.

Gli artigiani indipendenti erano emarginati rispetto allo sviluppo produttivo sia per la mancanza di capitali (la gran parte di loro disponeva, segnalava un'altra memoria, di capitali «non grandiosi») sia per l'arretratezza delle conoscenze tecniche. È notevole che si levasse dall'interno dell'arte la voce che dichiarava non più adeguata alle richieste del mercato la formazione professionale posta a base della corporazione. «Necessaria pure sarebbe una rinovazione delle nostre antiche prove per farsi Capo maestro», si scriveva nella risposta ad una

⁶³ COSSAR, *Storia dell'arte e dell'artigianato*, pp. 293-294.

⁶⁴ Archivio di Stato di Venezia, Inquisitorato alle Arti, B.58, Marangoni da case, 5 maggio 1773. Nel corso della stessa inchiesta i *calegheri e zavateri* dichiaravano che i lavoratori impegnati a fabbricare illegalmente nelle proprie case erano almeno il doppio di quelli occupati legalmente nelle botteghe. Il processo intentato contro uno di questi lavoratori abusivi mise in luce che egli lavorava in realtà per un mercante di cuoio aiutato a sua volta da un ex *calegher* (ANDREA VIANELLO, *L'arte dei calegheri e zavateri di Venezia tra XVII e XVIII secolo*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1993, pp. 101 e 93-94).

inchiesta dell'autorità pubblica sullo stato dell'arte, dal momento che le prove attuali riguardavano lavori che non si facevano più, cosicché «ora parte de' capimaestri non soddisfano al desiderio de compratori, e non sono abili di allevare buoni garzoni e lavoranti»⁶⁵.

Il documento accenna anche ad un passaggio di taluni di questi artigiani indipendenti alla condizione di lavoratori dipendenti, al servizio di quei «contrafatori» ai quali andava addebitata la rovina dell'arte: «contrafatori» i quali usurpavano i lavori che leggi e privilegi riservavano all'arte, lasciando disoccupati i duemila lavoratori dell'arte e le loro famiglie: «L'eccidio rovinoso della povera nostra Arte composta di due milla e più persone, oltre le rispettive famiglie di altre due milla e più persone, e la decadenza dell'Arte nostra, è derivata dalle moltissime giornalieri contrafazioni praticate arditamente da una moltitudine di contrafatori alle molte leggi nostre», spiegava la ricordata risposta all'inchiesta veneziana, rievocando le leggi ricorrenti dalla metà del secolo in poi che avrebbero dovuto impedire tale situazione. Ma aggiungeva: «Vero è che li sopradetti fanno fare anche da taluni individui dell'Arte nostra diverse manifatture»: ammetteva cioè che alla dipendenza di quei «contrafatori» lavorassero anche alcuni capimaestri iscritti all'Arte. Alla trasformazione di parte di quegli artigiani in lavoratori dipendenti sembra accennare, ancora, la sproporzione molto forte tra il numero di capimaestri, 690, ed il numero di esercizi, botteghe, case e soffitte, censiti, ovvero 250 «botteghe aperte per la città ed esercitate» e 57 «case e soffitte dove lavorano».

5. *Apprendisti, lavoranti e maestri alla fine del Settecento*

Il punto di approdo dell'evoluzione che si è delineata fu anzitutto la dissoluzione del nesso tradizionale tra garzonato e lavoranzia, come gradi definiti nella loro durata e nella loro successione gerarchica. Al tempo dell'inchiesta veneziana sulle arti, i «tesseri da tela» dichiaravano che «per esser ammesso lavorante non è necessario cominciare dal garzonato, né assoggettarsi ad alcuna prova»⁶⁶. Arti recenti come quella dei tappezzieri, che si erano costituiti in corporazione dopo es-

⁶⁵ Ibidem.

⁶⁶ Archivio di Stato di Venezia (d'ora in avanti: Asv), Inquisitorato alle Arti, Busta n.1, f.42 (5 maggio 1773).

seri separati dai merciai, reagivano a questo allentamento dei vincoli e stabilivano che i «lavoranti che non appresero il mestiere facendo il garzonato per esercitare dovevano pagare di più»⁶⁷. A Lucca le riforme dell'ordinamento corporativo promosse dall'alto introdussero per via d'autorità la diminuzione del numero di anni in cui era necessario servire come garzoni per diventare maestri⁶⁸. In generale, però, il ridursi del tirocinio, la più rapida promozione del garzone alla condizione di lavorante avveniva di fatto, senza riforme, non senza suscitare un'acuta litigiosità tra le due categorie di lavoratori⁶⁹.

Una volta che divenne normale il lavorare come operaio anche senza averne il titolo, il completamento dell'apprendistato servì ad individuare una particolare categoria di operaio, quella dell'operaio provetto. Era ormai un grado di qualificazione in senso moderno, analogo a quello che nell'Editto goriziano del 1768 aveva fatto assimilare il lavorante muratore provetto al capo-maestro. Nell'industria veneziana della stampa è possibile seguire da vicino questa parabola, che mostra il modello corporativo classico in piena crisi già alla fine del Seicento. Crisi del ceto dei capi-maestri, perché nella stessa categoria convivevano figure sociali diversissime per ricchezza e status sociale: i maestri che possedevano una stamperia con annessa, eventualmente, una libreria, e si dedicavano ad imprese editoriali onerose; quelli che stampavano o facevano stampare libri privi di pregio; i venditori ambulanti di pubblicazioni annuali come i lunari; infine, al grado più basso, i maestri poveri del tutto «impotenti».

L'altro aspetto della crisi era il vanificarsi delle gerarchie operaie, sollecitato dalle preoccupazioni dei maestri di risparmiare sul costo del lavoro, e favorito dalla presenza di un'abbondante manodopera. A lavorare ai torchi dapprima, più tardi ma in misura più ridotta alla composizione dei caratteri, vennero messi sempre più spesso semplici

⁶⁷ SAGREDO, *Sulle consorzierie delle arti edificative*, p. 343.

⁶⁸ GIULIANA SIMONINI, *L'arte della seta a Lucca negli ultimi cinquant'anni della repubblica aristocratica (1748-1798)*, in «Rassegna storica toscana», III/2 (apr.-giu.1957), pp. 83-115, a p. 93.

⁶⁹ Così accadeva anche in Friuli, come risulta dalle ricerche di LOREDANA PANARITI, per le quali si veda *Innovazione e ritardo tecnologico. L'«industria» della seta nel Goriziano del Settecento*, in *Il filo lucente. La produzione della seta e il mercato della moda a Gorizia 1725-1915*, a c. di MARIA MASAN e LUCIA PILLON, Gorizia, Edizioni della Laguna, 1993, pp. 17-44, ed un volume di prossima pubblicazione presso Angeli.

garzoni che non avevano completato l'apprendistato, ma avevano comunque imparato il mestiere, e costavano meno dei lavoratori.

Questa politica aiutò a superare la crisi manifestatasi alla fine del secolo e frutto, innanzitutto, della mancanza di capitali, e favorì la fase di espansione produttiva dei primi decenni del Settecento. Ma i lavoratori gemevano, costretti a scegliere tra la disoccupazione e l'emigrazione, e accusavano dei loro mali l'«invasione degli stranieri»⁷⁰.

Lo sfaldarsi dei vincoli corporativi, la facile e normale evasione degli obblighi di servitù, l'approfondirsi delle differenze tra i capi maestri dotati di capitale e gli altri si associarono ad un allentamento della disciplina e della subordinazione dei lavoratori al padrone. Il disordine si legava direttamente alla crisi dei maestri: padroni che erano essi stessi privi dei mezzi per vivere non erano certo i più adatti ad assicurare la disciplina nel luogo di lavoro. Tale almeno fu la diagnosi dei Riformatori dello Studio di Padova, che nel 1782 fecero proprio un progetto di riforma presentato dall'Università dei librai e stampatori di Venezia e votato dal suo organismo dirigente (*Banca*) nel settembre 1781. L'Editto «Per la disciplina» emanato il 6 marzo 1782 mette in piena luce l'esito già descritto da Savary des Bruslons (e considerato normale nelle pagine di Adam Smith), per cui l'operaio che aveva conseguito il brevetto d'apprendistato veniva sì ad occupare una posizione di rilievo, ma restava comunque all'interno della classe operaia. I Riformatori dello Studio di Padova tentavano un programma di riqualificazione operaia fondato sull'obbligo, per le «stamperie di Commissione» che lavoravano su committenza pubblica o di privati librai, di assumere operai che attraverso l'apprendistato fossero divenuti provetti nel loro mestiere. Il programma poteva apparire una restaurazione, un ritorno all'antico, ma era invece la conseguenza ultima delle trasformazioni che estendevano ormai ad una gran parte di lavoratori il destino di «travailler toute leur vie à la journée»⁷¹.

Il contratto di apprendistato nella pratica era «un contratto verbale fiduciario tra padron e garzon, il padron lo accorda per tre anni in voce a L.7 la settimana il primo anno, L.8 il secondo, e finalmente L.9

⁷⁰ Cfr. Ivo MATTOZZI, «Mondo del libro» e decadenza a Venezia (1570-1730) in «Quaderni Storici», 72 (1989), pp. 743-786.

⁷¹ L'espressione, ricordiamo, è in Savary Des Bruslons: cfr. nell'introduzione al presente Capitolo, nota 5 e testo corrispondente.

il terzo», ma – lamentava la *Banca* dei librai e stampatori – il garzone abbandonava il lavoro prima della scadenza dei tre anni:

questo contrato fiduciario e verbale non avendo alcun appoggio, ne nasce che appena l'accordato fiduciarmente, a capo di due anni e qualche volta di uno, à preso qualche mano nel lavoro, vuol darsi aria di lavorante proveto, quindi trovando come il compositore chi senza scrupolo e impunemente lo svia e lo prende, pianta il primo padrone, che avendo fatto la fatica d'istruirlo e di adstrarlo non coglie il dovuto ristoro alle sue fatiche⁷².

Erano i motivi di crisi già individuati negli statuti corporativi romani di fine Seicento: carattere verbale del contratto, che ne facilitava le violazioni; durata eccessiva del tirocinio rispetto al tempo necessario per apprendere il mestiere, che induceva l'apprendista a sentirsi «lavorante proveto» prima di averlo completato; concorrenza tra padroni, che consentiva ai garzoni di trovare chi li assumesse come lavoratori veri e propri.

Lavorare come operaio finito (*lavorante*) senza aver completato l'apprendistato era insomma divenuto, a Venezia come a Roma, cosa normale già da tempo, e si manifestava con maggiore frequenza nei mestieri più semplici che in quelli complessi. Così a Roma riguardava i chiodaroli e i ferriveccchi piuttosto che gli spadai, e nelle stamperie veneziane era più frequente fra i *torcoleri* che non fra i compositori. Qui c'erano compositori e *torcoleri* che lavoravano «quantunque non accordati» già da dieci anni. I Riformatori dello Studio padovano si preoccupavano di lasciarli al loro posto di lavoro, facendo per loro eccezione al divieto, che da quel momento in poi avrebbe colpito «le stamperie di Commissione», di «prendere per compositore o torcolero alcuno che non sia stato accordato per garzone»⁷³.

In materia di apprendistato, i Riformatori cercavano di rendere più difficili le violazioni imponendo al contratto la forma scritta e la registrazione ufficiale. Era la via già percorsa nel mondo dell'artigianato romano senza grandi frutti. E in effetti il risultato principale che a Ve-

⁷² Asv, Riformatori dello Studio di Padova, filza 45, 1° ottobre 1781, f.289rv. Il testo è largamente citato da MARINO BERENGO, a testimonianza della «già avvenuta trasformazione del lavorante artigiano in salariato» (*La società veneta alla fine del Settecento. Ricerche storiche*, Firenze, Sansoni, 1956, pp. 52-53).

⁷³ Ivi, 6 marzo 1782, f.283v.

nezia ci si riprometteva sembrava piuttosto affidato all'altra norma, che obbligava ogni «stamperia di Commissione» fornita di due *torcoli* ad «allevare et accordare un garzon torcoler per anni tre al consueto già noto prezzo, qual garzon dovrà essere presentato dal suo principale alla Banca per essere registrato l'accordo in un libro, che dovrà essere istituito dalla Banca stessa»⁷⁴.

La restaurazione dell'apprendistato si presentava ormai apertamente come un programma di qualificazione della classe operaia; e l'apprendistato, anziché essere quello stato di servitù che, prolungato in un certo numero di anni di lavoranzia, conduceva in compenso ad uscire dalla situazione del lavoro salariato, rappresentava adesso la condizione per «ascendere» al «grado di operaro». Lo diceva a chiare lettere Giovan Battista Guerra, un «marangon da case» di Venezia, che nel 1775 si era messo come garzone al servizio di un capo maestro falegname, tale Zanutto, aspettandosi che «giust'al consueto» questi lo iscrivesse tosto nell'arte, «acciocché nel termine di servitù prestata» potesse «ascendere al grado di operaro»: cosa che non si era verificata, nonostante che la servitù fosse durata dieci anni⁷⁵.

Nell'industria della stampa, la violazione dell'obbligo di apprendistato era considerata dai vertici della corporazione come dai Riformatori dello Studio di Padova causa principale, ma non unica, dell'indisciplina operaia. L'indisciplinatezza degli operai – è un aspetto di grande interesse del documento – si collegava strettamente alle caratteristiche del ceto padronale. Lo Stato, infatti, era nella necessità di intervenire in materia proprio perché i responsabili della disciplina (i protti, o capi-maestri) erano assenti, quando non erano essi stessi causa del disordine operaio. Ciò discendeva dalla loro fisionomia economica e sociale, dalla loro povertà. Nel testo viene in luce con drammatica evidenza quello che era l'altro polo della crisi dell'apprendistato, cioè la crisi e la proletarizzazione di gran parte dei maestri artigiani. Per guadagnarsi da vivere, i «poveri proprietari matricolati» erano ridotti a vendere vino agli operai, favorendo l'ubriachezza che era a sua volta causa di disordine e di cattivo lavoro. Sulla base di questa denuncia⁷⁶,

⁷⁴ Ivi, punto terzo, f.282v.

⁷⁵ Asv, Inquisitorato alle Arti, B.58, Marangoni da case.

⁷⁶ Pro'memoria della Banca in Asv, Riformatori dello Studio di Padova, filza 45, 1° ottobre 1781, f.288r.

i provvedimenti disciplinari prevedevano al primo punto il divieto ai padroni di vendere vino agli operai:

Per quanto riguarda adunque la mano d'opera si commette che li Capi, o Padroni di Stamparia, o Proti, per sé, o sotto nome d'altri, non possano praticare la vendita di vino per proprio conto, né (...) permetter che altri portino in Stamparia maggior coppia di vino di mezza libbra per testa alli torcoleri, e di un quarto per testa similmente alli compositori⁷⁷.

Su ciò avrebbero dovuto esercitare un controllo, e infliggere eventualmente sospensioni dal lavoro: «in caso che per qualche maggior porzione furtivamente introdotta di vino rinvenissero qualche operaio ubbriaco e disordinato, lo faranno tosto desistere per tutto il giorno dal lavoro»⁷⁸.

Ma i protti, o capi maestri, risultano oggetto di attenzione e di intervento anche sotto un altro aspetto. Una preoccupazione ulteriore, accanto a quella per l'indisciplina operaia, percorre infatti il regolamento disciplinare, e concerne l'inadeguatezza di molti dei padroni (o capi stamperia) sotto il profilo dei capitali necessari per la bontà della produzione, e della disponibilità di materie prime e di attrezzature. I vertici della corporazione e i Riformatori deprecavano la cattiva qualità della carta utilizzata, l'inadeguatezza e la mancata manutenzione dei torchi:

Da esatta relazione del Sostituto al Soprintendente alle stampe venne a sapersi che varie connotate stamperie non possono ridurre al voluto buon lavoro le edizioni, o perché li torchi sono con imperfezioni piantati o perché gli attrezzi necessari compariscono difettosi, e quasi inservibili⁷⁹.

Per i «poveri proprietari matricolati» i Riformatori stabilivano che, «eccettuate le Stamperie denominate da Bagaglie», dovesse essere

⁷⁷ Asv, Riformatori dello Studio di Padova, filza 45, 6 marzo 1782, f.282r. Si tenga presente che i *torcoleri* facevano un lavoro molto più faticoso, dal punto di vista fisico, rispetto a quello dei compositori.

⁷⁸ Ibidem.

⁷⁹ Ivi, f.285r.

⁸⁰ Ibidem. *Bagaglie* sono i piccoli lavori tipografici (cfr. in proposito CONOR FAHY, *Le «Istruzioni pratiche ad un novello capo-stampa» di Zefirino Campanini (1789)*, in «Quaderni Storici», 72 (1989), pp. 699-722, n.4 a p. 722).

l'Arte stessa a finanziare i «ripari necessari» con crediti che i «medesimi matricolati Poveri» avrebbero dovuto restituire, secondo i modi stabiliti dalla Banca stessa⁸⁰. Ci si occupava anche degli operai ormai vecchi e «impotenti»: ad essi si dava il permesso di vivere come ambulanti, vendendo nelle strade libri comuni e fogli volanti.

A queste misure, che si collocano a metà strada tra la sollecitudine di uno Stato paternalista e la preoccupazione di razionalizzare per una maggiore efficienza, si associavano provvedimenti di carattere disciplinare, che restauravano i capisaldi della regolamentazione corporativa. Con l'apprendistato venivano infatti riproposti i vincoli servili che nell'*ancien régime* avevano caratterizzato la condizione del garzone e in genere quella del lavoratore dipendente. Ad eccezione del preavviso in caso di rottura del rapporto di lavoro, che era obbligatorio sia per l'operaio che per il padrone, tutti gli altri erano vincoli a senso unico, destinati a limitare o ad impedire la mobilità dei lavoratori. Così era per il benservito, così per il divieto fatto agli operai di emigrare in Terraferma o all'estero. La rivitalizzazione della disciplina corporativa era realizzata dallo Stato riformatore in un contesto e per esigenze nuove: ciò ne avrebbe favorito ed assicurato la lunga durata e la permanenza.



Capitolo terzo

La proletarizzazione dei maestri artigiani nell'industria tessile

SOMMARIO: 1. I maestri operai di Lione. – 2. L'indebitamento degli artigiani in Italia. – 3. Conflitti disciplinari e rivendicazioni salariali al tramonto dell'*ancien régime*. – 4. I maestri tessitori di Lucca. – 5. Un'area di frontiera.

L'indipendenza dell'artigiano aveva il suo fondamento nel rapporto che lo legava al mercato e che lo faceva dipendere da una molteplicità di clienti. Lo aveva spiegato con la consueta lucidità Adam Smith, quando aveva osservato: «Ciascun commerciante trae la propria sussistenza dall'occupazione che gli danno non uno, ma cento o mille diversi clienti. Perciò sebbene in qualche maniera egli sia obbligato verso tutti loro, egli non è assolutamente dipendente da nessuno di loro»¹.

La conflittualità che caratterizzò in un lungo arco di tempo le relazioni fra artigiani e mercanti aveva le sue radici nella condizione di semidipendenza nella quale venivano a trovarsi di fatto gran parte degli artigiani nei confronti dei loro committenti, quando non disponevano – o disponevano in misura insufficiente – dei capitali necessari per produrre in proprio. L'ambiguità del rapporto che si instaurava in questo caso tra artigiano e committente-mercante era affidata in larga misura alla forma del pagamento che era a cottimo: il prezzo unitario dell'articolo veniva cioè fissato prima dell'inizio del lavoro, e l'intera commessa era pagata invece alla fine, quando tutto il lavoro era stato terminato, e controllato nella sua qualità. Così l'artigiano doveva affrontare gli oneri connessi alla sua figura di produttore autonomo, in particolare le spese d'esercizio (allestimento del telaio, salario ai lavoratori), per recuperare le quali doveva attendere che l'opera fosse ultimata. Ma era privato del vantaggio – proprio del produttore auto-

¹ SMITH, *Ricerche*, L. III, Cap. IV, p. 374.

uomo – di poter fissare il prezzo a lavoro finito, offrendolo al miglior cliente. Lavorando a cottimo, però, il maestro poteva chiedere al committente degli anticipi sul pagamento futuro, che gli servivano per affrontare le spese di esercizio e, talora, per l'acquisto dello stesso strumento di produzione². Il lavoro a cottimo era perciò tipico dell'artigiano povero e, a sua volta, rischiava di perpetuarne se non di aggravarne la miseria: la sua dipendenza dal mercante infatti lo metteva in condizioni di debolezza nella contrattazione del prezzo, costringendolo ad accettare ciò che quest'ultimo era disposto a pagare.

La sostanza del conflitto che agitò i rapporti tra produttori e mercanti nasceva da questo: il mercante voleva trasformare la sua posizione di creditore in quella di padrone, voleva cioè acquisire un diritto di monopolio nell'uso della capacità di lavoro e del tempo dell'artigiano. Il maestro dal canto suo intendeva difendere la propria autonomia e indipendenza, continuando a considerarsi libero di produrre non solo per il mercante creditore ma anche per gli altri clienti che per avventura gli si fossero presentati, salvo l'impegno a restituire il proprio debito³.

Comuni alla gran parte dell'artigianato urbano, tali difficoltà erano particolarmente forti in un'industria come quella della seta, che richiedeva consistenti anticipi di capitale per l'acquisto della materia prima e presentava difficoltà di realizzo, essendo destinata a mercati di esportazione lontani. E tuttavia, fra Sei e Settecento, i piccoli produttori non erano ancora dipendenti in modo assoluto ed esclusivo da chi possedeva il capitale. Restavano essenzialmente una massa fluttuante dipendente dai mercanti, da una parte, per committenze ed anticipi di denaro sul lavoro futuro, dall'altra pronta a cogliere ogni opportunità di lavoro in proprio che potesse offrire il mercato, e a destreggiarsi tra committenti diversi.

La documentazione eccezionalmente ricca conservata nell'Archivio dell'Arte della seta di Lione, studiata e raccolta da uno studioso francese di fine Ottocento, Justin Godart, permette di seguire l'evoluzione del conflitto tra maestri tessitori e mercanti in uno dei grandi centri di produzione della seta nell'Europa di *ancien régime* dalla fine del Seicento alla fine del Settecento, nel momento cruciale cioè del passaggio da una situazione fluida di semidipendenza ad una situazione

² Era la condizione di dipendenza definita da Smith (*Ricerche*, L.I., Cap. VIII).

³ Si veda qui oltre, il § 3.

di subordinazione anche formale. L'importanza della vicenda lionese consente non solo di mettere a fuoco il caso di Lione, ma anche di comprendere le linee di un'analogia evoluzione che si sviluppava nella stessa epoca nei maggiori centri della seta in Italia⁴.

1. I maestri operai di Lione

A Lione, spiegava una memoria illustrativa dell'Arte della seta nel 1712, «les maîtres qui la composent sont divisés en trois classes. La première est celle des maîtres marchands, la seconde des maîtres travaillans pour leur compte, la troisième des maîtres ouvriers qui travaillent à façon pour les maîtres marchands». Nella corporazione c'erano circa 200 *maîtres marchands*, contro un tre-quattromila *maîtres ouvriers à façon*, cosicché un *maître marchand* poteva tenere occupati fino a cento *maîtres ouvriers* alla volta⁵.

Una classificazione di per sé chiara, non fosse stato per l'impossibilità di definire esattamente la categoria dei produttori in proprio e quella dei lavoratori a cottimo alla dipendenza dei mercanti, per il passaggio continuo di un numero notevole di lavoratori dall'area del lavoro indipendente a quella del lavoro dipendente, e viceversa.

Era un fenomeno normale nella dialettica sociale dell'*ancien régime*. «Negli anni di scarsità, gli operai indipendenti ma poveri spesso consumano il piccolo capitale col quale essi usavano provvedersi dei materiali del loro lavoro, e sono obbligati per vivere a divenire operai giornalieri», aveva scritto Adam Smith⁶. Era esattamente ciò che accadeva tra i maestri artigiani lionesi: «A l'égard des maîtres qui travaillent pour leur compte – continuava la memoria del 1712 – ils sont marchands et ouvriers tout ensemble, parce qu'ils achettent la soye, ils la travaillent eux-mêmes et en vendent l'étoffe: leur nombre varie journellement parce qu'au moindre fâcheux événement ils retombent dans leur première condition de maître ouvrier à façon»⁷.

Se la linea di demarcazione tra l'area del lavoro indipendente e

⁴ Si tratta dell'opera di JUSTIN GODART, *L'ouvrier en soie. Monographie du tisseur lyonnais. Étude historique, économique et sociale*, 1899, ed. anast. Genève, Slatkine-Megariotis Reprints, 1976.

⁵ *Ivi*, pp. 90-91.

⁶ SMITH, *Ricerche*, L. I, Cap. VIII, p. 77-78.

⁷ GODART, *L'ouvrier en soie*, p. 91.

quella del lavoro dipendente non era netta, netta era invece già da molto tempo la divaricazione tra coloro che possedevano il capitale e gli altri, che solo propriamente potevano chiamarsi «maestri», ed esercitavano effettivamente il mestiere. I rapporti tra le due classi erano segnati da una tensione che affiora in quel documento del 1554 che descriveva i mercanti come coloro che esercitavano la manifattura «sans estre assis tout le jour sur le mestier et mener la navette»: espressione rivelatrice del motivo di polemica che percorreva i rapporti tra le due classi⁸. Nel 1667 i *marchands* riuscirono ad essere ammessi nella corporazione degli artigiani: il termine cronologico che limitava il diritto all'ammissione, prescrivendo che si dovesse avere esercitato la mercatura anteriormente al 1665, non comportava, evidentemente, grosse esclusioni nella classe⁹. Aveva inizio da questo momento l'emanazione di una serie di regolamenti, tesi a cristallizzare la posizione dei *maîtres ouvriers* in quanto tali, e a definire anche sul piano formale una loro condizione di dipendenza rispetto ai *maîtres marchands*.

Sino ad allora, racconta Godart, «le maître ouvrier ayant des capitaux travaille pour son compte; s'il n'en a pas, il travaille à façon. Le maître auquel il demande de l'ouvrage le connaît ou prend des renseignements et l'accord s'établit à leur convenance»¹⁰. Un nuovo regolamento, emanato nel 1667, stabilì che i maestri che lavoravano a cottimo avevano nei confronti del mercante obblighi eguali a quelli che legavano il lavorante al maestro artigiano. Per poter cambiare padrone, i maestri artigiani avrebbero dovuto da allora in avanti dare anch'essi un mese di preavviso, aver finito tutta la pezza incominciata ed aver pagato il debito contratto col padrone precedente, facendosi certificare tutto ciò in un *billet* scritto¹¹: si estendeva così al maestro artigiano quell'obbligo del benservito (*acquit*) che caratterizzava la condizione del lavoratore salariato. È evidente che l'introduzione di tale obbligo doveva affondare le sue radici in una condizione diffusa e consolidata di indebitamento dei maestri artigiani nei confronti dei

⁸ Ivi, p. 89.

⁹ Ivi, pp. 89-90.

¹⁰ Ivi, p. 181.

¹¹ Ivi, p. 187. Sulla questione del preavviso, conviene ricordare come anche in Francia fosse obbligatorio per il *compagnon* e variabile a seconda dei mestieri, cfr. STEVEN KAPLAN, *Réflexions sur la police du monde du travail, 1700-1815*, in «Revue historique», a. 103, t. CCLXI (1979), pp. 17-77, a p. 48.

mercanti. Ma è altrettanto evidente che il provvedimento mirava, con il pretesto del debito, ad imporre a tutti quanti gli artigiani una dipendenza totale e formale dal padrone, segnando la fine della loro esistenza come lavoratori indipendenti.

Mentre i mercanti cercavano di giustificare con problemi oggettivi il provvedimento, appellandosi alla necessità di registrare l'eventuale debito del *maître ouvrier* nei confronti del mercante committente, per impegnare lui o il suo nuovo padrone a pagarlo, i *maîtres ouvriers* puntarono immediatamente il dito, nella loro protesta, sulla volontà che muoveva i mercanti di trasformarli da lavoratori liberi e indipendenti in lavoratori asserviti, costretti ad accettare come prezzo del loro lavoro quello che fosse piaciuto al mercante di stabilire. Facevano notare infatti:

Aussitôt qu'un maistre ouvrier a eu le malheur de déplaire à un marchand pour lequel il travaille ou de le quitter, il peut s'attendre à demeurer sur le pavé pendant un temps très considérable; il ne doit jamais espérer de travailler pour personne, ny de gagner sa vie, s'il ne trouve le secret par sa soumission et ses bassesses d'adoucir la mauvaise humeur de ce maistre capricieux.

Un simile asservimento mirava in ultima istanza a poter diminuire il prezzo del lavoro:

On conçoit aisément – *continuava il ragionamento degli artigiani* – que les maîtres ouvriers, se trouvant dans une dépendence si absolue et dans une soumission si servile, sont obligés d'en passer pour le salaire de leurs façons par où le maistre marchand le voudra, et que pour se conserver l'honneur de leurs bonnes grâces ils ne reçoivent leur payment dans le temps et de la manière qu'il plaist aux maîtres marchands de le leur faire¹².

La voce di protesta che Justin Godart ha sottratto al silenzio con il suo grandioso lavoro di scavo nell'Archivio dell'Arte della seta illumina un momento cruciale nella trasformazione dei rapporti economici e sociali alla vigilia della rivoluzione francese. Un ruolo fondamentale lo svolgeva quell'indebitamento nei confronti del mercante al quale gli artigiani erano costretti a ricorrere per affrontare le spese di

¹² GODART, *L'ouvrier en soie*, p. 182.

esercizio, spese non indifferenti quando, ad esempio, si trattava di allestire il telaio per nuovo articolo¹³. I *maîtres ouvriers* di Lione non soltanto non negavano la realtà dei debiti che molti di loro avevano coi mercanti, ma al contrario avevano tanta consapevolezza dell'asservimento che ne derivava, da chiedere che per il futuro venissero totalmente vietati. Proibire senz'altro ai mercanti di prestare denaro ai *maîtres ouvriers* appariva la condizione «pour qu'ils soient en liberté de travailler pour les marchands que bon leur semblera, sans trouble»¹⁴.

Con il regolamento del 1667 il mercante cercava di affermare la propria autorità anche per un'altra via. All'artigiano era vietato infatti non solo di cambiare padrone, ma anche di lavorare contemporaneamente per altri clienti senza il consenso formale ed esplicito del mercante per il quale stesse lavorando.

Emergevano, in questa come in altre regolamentazioni (quella, ad esempio, dell'Arte della lana a Roma), le difficoltà in cui si dibatteva l'industria organizzata sulla base del capitale mercantile. Da quelle difficoltà il capitale mercantile cercava di uscire rafforzando la sua condizione di monopolio, mirando ad una più intensa utilizzazione della forza lavoro, eliminando dalla giornata lavorativa del *maître ouvrier* il lavoro in proprio e il lavoro per altri committenti. È questo il significato della lunga fase, durata quasi un secolo, di disposizioni regolamentari successive, il cui ricorrere testimonia tanto dell'intrinseca difficoltà dell'operazione che dell'importanza che ad essa annetteva il ceto mercantile.

Nel 1707 un'ordinanza impose ai *maîtres ouvriers* che avessero voluto esercitare in proprio il mestiere, facendo gli operai e al tempo stesso i *marchands*, di pagare una tassa d'iscrizione¹⁵. Nel 1728 i *maîtres marchands* chiedevano di godere di un privilegio per i loro crediti sui beni dei maestri, e davano un quadro della situazione di bisogno di questi ultimi carica di sprezzo:

cependant il est notoire que la plus grande partie des ouvriers ne subsistent que de leur travail journalier, que chaque jour, chaque semaine au moins, il leur faut avancer de l'argent pour fournir aux nécessités

¹³ Ivi, pp. 187 e 191.

¹⁴ Ivi, p. 187.

¹⁵ Ivi, p. 90.

de la vie, à l'achat de leurs métiers; combien d'ouvriers ne se sou-tiennent que par de semblables secours!¹⁶.

Una decina d'anni dopo la tattica per imporre il benservito cambiò radicalmente: col regolamento del 1737, i crediti del mercante vennero ascritti al singolo telaio. Così ogni telaio aveva due proprietari: il maestro operaio ne conservava la proprietà a tutti gli effetti giuridici, ma dietro di lui si affacciava sempre più minaccioso il proprietario potenziale, il mercante creditore. Lo stesso regolamento stabilì infatti che, se il maestro operaio voleva smettere di lavorare con un certo telaio per il mercante che su quello stesso telaio vantava un credito, doveva all'istante pagare tutto quanto il suo debito, senza poter godere del diritto di rateazione (se invece era il mercante a non fornirgli più lavoro, continuava a pagare a rate, con la regola dell'ottavo del guadagno); in più doveva presentare al nuovo mercante il certificato attestante il saldo del debito. Era cioè quel benservito che i maestri avevano rifiutato cinquant'anni prima, e contro il quale nuovamente ricorsero ma inutilmente, visto che venne riproposto nel 1744. Fu allora che la protesta esplose con particolare violenza, trasformandosi da vertenza dei *maîtres ouvriers* coi *marchands* in un conflitto che coinvolse tutta la massa popolare, non solo gli artigiani ma anche le loro mogli e i loro lavoratori, ed in cui maturò quella radicalizzazione del contrasto che sarebbe approdata agli eventi rivoluzionari di fine secolo.

La protesta fu nuovamente diretta, con forza, contro la norma del benservito, con la quale si pretendeva di tutelare i crediti dei mercanti nei confronti dei maestri operai: norma – denunciavano i maestri – odiosa e inutile – che si voleva estendere arbitrariamente anche ai non debitori. Inutile, perché i *maîtres marchands* avevano un privilegio sui beni del *maître ouvrier*, che veniva subito dopo il diritto del proprietario della casa di recuperare l'affitto, e del venditore dei telai, nel caso in cui questi non fossero ancora stati pagati. Apertamente vessatoria nel caso dei non debitori, ai quali pure si veniva ad imporre quella «permission servile»: in base al regolamento, infatti, « un maître ouvrier qui ne devra rien au maître marchand pour lequel il aura travaillé ne pourra prendre de l'ouvrage pour un autre marchand sans une permission expresse de celui qu'il aura quitté ». Quanto al punto cruciale, dei maestri effettivamente debitori, osservavano:

¹⁶ Ivi, p. 191.

Que les marchands n'en fassent aucune [avance], et il n'y aura point de difficultés; s'ils ne font, qu'ils soient payé comme les autres sur le huitième, car en les faisant ils n'ont en vue que leur bénéfice en forçant à travailler à prix réduit, et il n'est pas juste que le boucher, le boulanger et autres qui auront nourri le maître ouvrier pendant le temps qu'il aura travaillé pour procurer du bénéfice au maître marchand qui l'occupera ne puissent avoir aucune préférence pour leurs avances¹⁷.

Anche questa volta la resistenza tenace della popolazione operaia respinse la pretesa mercantile: nel 1769 venne raggiunto un compromesso secondo cui «un maestro che avrà ricevuto dei prestiti da un maestro mercante potrà lasciarlo, se non ne è contento, senza essere tenuto a rimborsarlo in contanti, ma soltanto con l'ottavo dei cottimi che guadagnerà lavorando per altri mercanti».

Il diritto dell'artigiano a lavorare per conto del mercante che più gli piacesse, ovvero per conto di più mercanti, rappresentò non solo a Lione, ma anche in Italia nel corso del Settecento un problema emergente nei rapporti tra le due classi. Le disposizioni che introducevano il benservito traevano origine da una situazione di indebitamento diffusa e consolidata degli artigiani nei confronti del ceto mercantile, derivante dalla mancanza di capitale dei primi. A tale situazione dobbiamo di nuovo volgere lo sguardo per comprendere il processo che portò anche in Italia i ceti artigiani a passare da una proletarizzazione in senso lato ad una dipendenza formale di veri e propri lavoratori salariati. Questa si concretò nell'estensione di quel vincolo servile, che già legava lavoranti e garzoni ai maestri, ed era rappresentato appunto dall'istituto del benservito.

2. *L'indebitamento degli artigiani in Italia*

In Italia come a Lione, il problema dell'indebitamento aveva riguardato originariamente i lavoratori salariati, i lavoranti. Era medievale la normativa che vietava ai lavoranti di abbandonare il padrone se prima non avessero pagato tutto il debito, e che dunque imponeva loro, come condizione per licenziarsi, quella di ricevere il benessere

¹⁷ Ivi, pp. 188-189.

del padrone presso il quale avevano fino ad allora lavorato (*benservito*). La norma doveva garantire al padrone la possibilità di recuperare il suo credito attraverso trattenute sul salario, ma è facile intuire come il vincolo che, attraverso il debito, legava il lavorante al maestro, dovesse avere implicazioni sul terreno salariale. Ad un lavoratore indebitato e nell'impossibilità di procurarsi un altro lavoro era ben difficile opporsi alle diminuzioni di salario che il padrone avesse voluto operare.

La concessione di crediti ai lavoratori divenne così nelle mani dei maestri più ricchi lo strumento per assicurarsi una manodopera abbondante e a basso costo. Che ciò accadesse si induce dalla clausola, che fa la sua comparsa in mestieri e in zone diverse d'Italia fin dal XV secolo, intesa a limitare l'entità del prestito che il maestro poteva concedere al lavorante. A Roma, un'aggiunta quattrocentesca allo statuto dell'Arte dei merciai e della lana vietava di fare prestiti «alicui laboranti» al di là di una somma che era fissata in dieci fiorini per i lavoratori che vivevano in città, e in tre fiorini per coloro che vivevano fuori della città. Il senso della clausola era illuminato dal richiamo che veniva fatto alla natura originaria di quei prestiti, destinati a consentire ai lavoratori più poveri di procurarsi il necessario per vivere («*pro eorum necessariis*»)¹⁸. A Milano, alla fine del Cinquecento, «li capellari li quali lavorano et fanno lavorare et fabricare li capelli», inserirono negli statuti una norma che vietava ai maestri di fare prestiti ai lavoranti al di là di un certo tetto, oltre il quale il credito doveva intendersi non più esigibile, ed il lavorante diveniva libero di cambiare padrone¹⁹. Sono disposizioni nelle quali si manifesta il tentativo dei maestri artigiani di ostacolare la formazione di un strato di maestri più ricchi che, subordinando a sé attraverso l'indebitamento i lavoranti, avrebbero potuto acquisire posizioni di monopolio nell'arte. Il processo sociale che si andava svolgendo vedeva cioè crescere la divaricazione tra un ceto di maestri ricchi, che a poco a poco smettevano di lavorare al telaio e si portavano acquirenti di manufatti e commit-

¹⁸ *Statuti delle arti dei merciai e della lana*, Cap. LXXXVII (statuto originario del 1321).

¹⁹ Un paragrafo delle riforme approvate nel 1595 dai cappellai impegnava i maestri a non anticipare al lavorante «sopra la sua opera» più di venticinque lire imperiali: «de detta somma in su – aggiungeva – non possano detti lavoranti esser ritenuti né impediti, che non possano andar a lavorerio con quel Maestro li piacerà» (RIVA, *L'arte del cappello*, pp. 37 e 58-59).

tenti, e un ceto di maestri poveri, spesso ex lavoranti, fortemente subordinati ai primi.

Nei confronti dei mercanti, gli artigiani più poveri si trovavano in una posizione debitoria analoga a quella che avevano i lavoranti nei confronti dei maestri. Essi ricevevano dai mercanti, nella forma di anticipazioni sui lavori futuri, crediti che erano loro necessari per l'acquisto delle materie prime (o come «malleveria» per ricevere le sete), per il salario dei lavoranti, e non di rado – nel caso dei tessitori – per l'acquisto dello stesso telaio.

A Lucca nei primi decenni del '500 i maestri tessitori in seta, che pure erano un gruppo sociale privilegiato, incontravano serie difficoltà non solo per affrontare spese quali la tassa di immatricolazione e l'affitto della bottega, ma anche e specialmente per procurarsi il telaio. «La lotta per la conquista di un telaio – ha detto di loro Marino Berengo – è tutta intessuta di debiti, di acconti, spesso anche di confische»²⁰. Se infatti a Lucca in quei decenni i maestri tessitori riuscivano a estinguere il debito in capo ad uno, massimo due anni, di lavoro alle dipendenze del mercante²¹, le loro tribolazioni non erano per questo finite, ed il telaio poteva essere di nuovo perduto. Né sempre i mercanti erano disposti ad una vendita per così dire rateale che, prima o poi, rendesse l'artigiano padrone dello strumento di lavoro e lo mettesse nella possibilità di affrancarsi dalla sua condizione di subordinazione. Illuminante, della più forte situazione di dipendenza creata dal «prestito», cioè da una cessione dei telai temporanea e revocabile, è l'esempio che ci viene nella stessa epoca dalla vicina Firenze e dalle sue botteghe della lana.

La questione dei prestiti dei mercanti ai tessitori «in denari contanti o in telai» era stata oggetto, evidentemente, di notevoli disordini se nel 1545 era stato emanato un divieto generale e permanente in proposito. Ma nel 1560, consolidatosi il principato di Cosimo I, l'Arte della Lana si risolse a consentire di nuovo ciò che i lanaioli chiedevano, di poter cioè «prestare et accomodare a tessitori de pannilani ogni somma di danari et telai, come a loro liberamente parrà et piacerà, con obligarli a tessere in quel modo et forma, et come ne sa-

²⁰ MARINO BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1965 (Biblioteca di cultura storica, 82), rist.1974 (Einaudi Reprints, 6), p. 68.

²¹ Ivi, pp. 66-67.

ranno d'accordo con tali tessitori». I tessitori sarebbero stati costretti «a l'osservanza di tali obblighi, et al pagamento de' debiti [...] da chi ne ha l'autorità»; i lanaioli erano tenuti, pena la perdita del credito, a curare la registrazione pubblica dei loro prestiti, che potevano essere «per conto di danari contanti, come di telai»²². Significava tutto questo che prima o poi, estinto il debito, i tessitori diventavano proprietari dei telai così ricevuti? Niente affatto. La rubrica successiva, infatti, chiarisce che i mercanti potevano vendere a credito i telai, ma potevano anche limitarsi a concederli in prestito, riservandosi il diritto di toglierli ai tessitori quando avessero voluto, per darli a chi altri piacesse loro. Si distinguevano infatti «li telai [...] prestati, accomodati o in qualunque modo dati a' tessitori» da «quelli che gl'havessin dato o daranno loro in vendita», stabilendo per i primi il diritto dei lanaioli di «astringer li tessitori a farseli restituire, et quelli di nuovo accomodare, et dar'ad altri tessitori, come a loro liberamente parrà et piacerà», intendendosi che anche la reciproca era valida («et versa vice sia lecito ancora a' tessitori di renderli a lanaioli»²³). Sono queste circostanze che consentono di comprendere il fondamento e la natura delle molteplici disposizioni dei corpi mercantili che a vario titolo e in varia forma tendevano in età moderna ad impedire ai maestri tessitori il lavoro autonomo.

I mercanti tendevano a far lavorare i maestri su telai di loro proprietà: questo garantiva loro una posizione di forza, di cui volevano approfittare per acquisire un diritto di monopolio sul loro lavoro. La libertà dell'artigiano aveva invece come condizione la salvaguardia del diritto di produrre per proprio conto. A Venezia alla metà del Cinquecento i *testori* (maestri tessitori in seta) avevano ottenuto che i telai dei mercanti, sui quali eseguivano le commesse a cottimo per loro conto, non potessero essere più di quattro restando così salvo per loro il diritto a tenerne due in proprio²⁴.

Una cartina di tornasole dell'autonomia dello Stato dai corpi mercantili in età moderna fu certamente proprio questa, la disponibilità cioè a tutelare la libertà dell'artigiano come produttore autonomo. A Milano, quando nel 1535 fu creata una magistratura pubblica incaric-

²² CANTINI, *Legislazione toscana*, IV, pp. 78-79.

²³ Ivi, p. 80.

²⁴ DAL PANE, *Storia del lavoro*, p. 372.

cata di sovrintendere all'attività manifatturiera, un editto proibì ai mercanti «di comperar drappi serici da' tessitori per tenerli nelle loro botteghe (*scil.* dei mercanti)» e rivenderli poi a privati come drappi da loro fabbricati: «cosa che seria contro ogni giustizia e conscientia». E ad evitare tale frode si ordinò che «li drapi fabbricati da' tessitori siano differenziati nelle loro cimosse da quelli de' mercanti». Il senso del provvedimento, con il richiamo forte che contiene a un senso di «giustizia e conscientia», è chiaro: ci si preoccupava di tutelare gli artigiani che lavoravano in proprio da una concorrenza sleale dei mercanti i quali, provvisti di capitali e di botteghe, ma non di una forza lavoro qualificata, compravano dai maestri tessitori, che avevano la capacità professionale ma non i capitali, le tele (probabilmente approfittando di un loro stringente bisogno di denaro, e dunque a buon prezzo), le accumulavano nelle proprie botteghe e poi le rivendevano come proprie, a un prezzo più alto²⁵. L'editto era simile nella sostanza alla legge emanata nella stessa epoca dal Parlamento inglese per contrastare i mercanti inglesi di pannilana che avevano impiantato officine con propri telai, e facevano direttamente concorrenza agli artigiani sul terreno produttivo. Per tutelare i produttori autonomi il Parlamento impose un limite al numero dei telai che i mercanti potevano installare nelle loro manifatture, e questo «per mantenere salvi i diritti dei cittadini di fabbricare panno nelle proprie case liberi dalla concorrenza dei capitalisti»²⁶.

Nei primi decenni del Seicento la contesa tra tessitori in seta e mercanti a Milano investì il terreno giurisdizionale. I primi si lamentavano del modo in cui i loro abati amministravano la giustizia, e nel 1637 chiesero che gli abati della corporazione dei tessitori non cambiassero ogni anno, ma fossero eletti una volta per sempre all'interno di un gruppo di 24 maestri scelti fra i migliori. I mercanti esercitarono allora pressioni sull'autorità pubblica perché quel diritto, già in linea di massima concesso, venisse ritirato, il che di fatto avvenne (26 marzo 1639). Essi argomentarono non solo con motivi attinenti alla

²⁵ ETTORE VERGA, *Il Comune di Milano e l'Arte della Seta dal secolo decimoquinto al decimottavo*, in COMUNE DI MILANO, *Annuario Storico-Statistico per il 1915*, Milano, 1916, pp. IX-LIX, alle pp. XXV-XXVI.

²⁶ La legge, che intendeva «to keep open the rights of citizens to make cloth in their own homes free from competition from capitalists», è citata in PETER MARSH, *The Robot Age*, London, Sphere Books Ltd, 1982, p. 10.

buona qualità della produzione (se gli abati fossero stati perpetui, i tessitori – dicevano – avrebbero fatto il loro comodo), ma anche con motivazioni francamente di classe: giudicavano «indecorosa» una parificazione della magistratura dei tessitori a quella dei mercanti sotto il profilo della perpetuità della carica, dal momento che il tessitore, in sostanza, non era che un operaio²⁷. Trapelava, tanto dalle lamentele dei tessitori che dall'argomentare dei mercanti, una dipendenza dei primi dai secondi che nella seconda metà del Seicento avrebbe raggiunto proporzioni vistose, rivelando il suo fondamento nel fatto che il maestro aveva perduto la proprietà del telaio. È ciò che apprendiamo da un documento fiscale del 1670, che dà anche la misura del fenomeno: in quell'anno, infatti, i tessitori contestarono come troppo onerosa la quota di imposta mercimoniale sui telai da seta che era fatta gravare su di loro, sostenendo che la si dovesse addebitare ai mercanti: «giacché dei novecento telai operanti in Milano, appena una cinquantina erano ormai tenuti da tessitori per proprio conto, gli altri erano passati nelle mani di mercanti che li facevan lavorare da persone soggette», ovvero erano di tessitori «che s'eran fatti mercanti rinunciando, come volevano gli statuti, ad esercitare il mestiere colle proprie mani»²⁸.

Nella prima metà del Settecento l'offensiva mercantile contro i maestri artigiani investì tutti i grandi centri della seta, mirando a trasformare un rapporto di dipendenza ancora fluida e parziale in una relazione stabile di subordinazione. A Venezia si fece più pressante la richiesta al Senato di impedire senz'altro ai *testori* di lavorare in proprio coi due telai che era stato loro consentito di avere. L'argomento era che, per far fronte ai propri committenti privati, trascuravano il lavoro per i mercanti, cercavano di accelerarlo con espedienti quali l'inserire un numero di fili di trama inferiore al dovuto. Pronta la risposta dei *testori*: che allora potessero lavorare in proprio coi telai dei mercanti, quando questi facevano mancare il lavoro²⁹.

²⁷ VERGA, *Il Comune di Milano e l'Arte della Seta*, p. XXX.

²⁸ *Ibidem*. Solo il secondo caso, del tessitore che si fa mercante, rientra nella via di formazione del mercante imprenditore (*Verleger*) indicata da Kulischer, quella che vedeva scindersi produzione e commercio già fusi nella figura dell'artigiano (cfr. JOSIF MICHALOVIČ KULISCHER, *Storia economica del Medioevo e dell'epoca moderna*, 2 voll., Firenze, Sansoni, 1964, II, pp. 169-171).

²⁹ DAL PANE, *Storia del lavoro*, pp. 373-374 (vi si legge anche un'interessante *Allegazione* presentata dai mercanti nella seconda metà del XVIII secolo).

Grande centro dell'industria serica era divenuto, nella prima metà del Settecento, il Piemonte sabauda. A Torino si concentrava la produzione dei tessuti, sotto il diretto controllo dell'Arte della seta: un grande corpo che riuniva mercanti, maestri, lavoratori e apprendisti. Quando, nel 1730, una grave crisi produttiva colpì gravemente la popolazione e condannò alla disoccupazione e alla miseria la gran parte dei maestri, i mercanti cercarono di approfittare della situazione per privare i tessitori che lavoravano a cottimo per loro della possibilità di produrre anche in proprio: chiesero infatti l'abolizione del principio che limitava a quattro (come a Venezia) i telai dei mercanti, e proposero una riforma il cui scopo era precisamente quello di colpire il circuito commerciale nel quale si inserivano i maestri per le commesse che assumevano in proprio³⁰.

Così nel corso del secolo si manifestarono anche in Italia fenomeni simili a quelli che abbiamo osservato nell'industria lionese della seta: i mercanti cercavano di vietare agli artigiani di assumere altre committenze, formalizzando nei confronti di quelli che erano indebitati la loro autorità di veri e propri padroni. Negli stessi anni in cui a Lione il conflitto tra artigiani e mercanti raggiungeva punte così acute da anticipare gli eventi rivoluzionari di fine secolo, a Roma il Consolato dell'Arte della Seta emanava disposizioni che formalizzavano una dipendenza dei maestri analoga a quella definita dal regolamento lionese del 1744. Dato alle stampe nel 1754, lo Statuto del Consolato trattava in un unico capitolo le condizioni di rottura del rapporto di lavoro, assimilando senz'altro sotto questo profilo i maestri artigiani ai lavoratori. Il capitolo esordiva richiamando anzitutto il tradizionale obbligo del lavoratore salariato a terminare il lavoro presso il «vecchio padrone maestro dell'arte», il quale aveva il «diritto di forzare li lavoranti a compire il corrente obbligo preso: cioè li lavoranti (...) che si paghino a giornata potranno esser forzati a compire la settimana, e li lavoranti di qualsivoglia sorta di drappo, o altro lavoro, dove sia seta, potranno dal maestro d'arte esser costretti a terminar l'opera incominciata». Ma a questo che era un obbligo del lavoratore salariato un altro ne seguiva, che riguardava i «maestri d'arte» nei confronti dei mercanti: un'estensione che si richiamava alla loro comune condizione

³⁰ SIMONA CERUTTI, *Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino, secoli XVII-XVIII*, Torino, Einaudi, 1992, p. 219. Alla fine del secolo, i maestri tessitori di Torino versavano pressoché tutti nella più grave indigenza.

di sottoposti. Continuava infatti la rubrica: «Questo provvedimento s'intenda di tutti generalmente li sottoposti all'Arte nostra, perché non vogliamo che a nessun tessitore, intorcitore, lacciarolo, rimettino o altra maestranza, come neppure ai lavoranti o a veruna altra persona soggetta al nostro consolato, sia lecito lasciar quel drappo, o quei drappi, o rispettivamente lavoro, o lavori già incominciati, se non saranno stati perfettamente finiti, e restituiti». E il seguito della norma aggiungeva a questa condizione anche l'altra, di aver «saldato il debito che avessero contratto col mercante indrappatore, e rispettivamente coi maestri, dai quali avranno avuta la commissione i lavoranti»³¹. Si manifestava così anche in Italia alla metà del Settecento il tentativo dei mercanti di rafforzare il controllo sugli artigiani applicando loro le regole di disciplina proprie del lavoro dipendente.

3. *Conflitti disciplinari e rivendicazioni salariali al tramonto dell'ancien régime*

Le limitazioni via via introdotte nel diritto dell'artigiano di lavorare per chi più gli piacesse, e in ogni caso di assumere quante ordinazioni avesse voluto, sottintendevano un diritto sempre più forte del mercante sugli strumenti di lavoro e tendevano a diminuire l'area di autonomia dell'artigiano affidata alla produzione in proprio, a rafforzarne la dipendenza esclusiva da uno solo, il «padrone», per potergli imporre il prezzo del lavoro desiderato.

Non era tuttavia facile per il mercante acquisire un'autorità incisiva e totalizzante simile a quella che sarebbe stata propria del padrone di fabbrica. L'artigiano che lavorava a cottimo operava nella propria «fabbrica», in posizione d'autorità rispetto ai membri della famiglia che collaboravano con lui e rispetto ai lavoratori salariati che da lui dipendevano. Era relativamente facile per lui in questa situazione ricavarsi spazi per il lavoro in proprio con espedienti quali, ad esempio, il ritardo nella consegna delle stoffe commissionate dal mercante. Che così dovesse accadere a Roma tra i tessitori dell'Arte della lana, o che questo fosse il sospetto dei mercanti, viene suggerito da un capitolo dello statuto dell'Arte dato alle stampe nel 1759. Questo esordiva denunciando la prassi corrente per cui «li tessitori o tessitrici

³¹ *Statuti del Consolato della Nobil Arte della Seta*, L.I, Cap. XXIII.

prendono dai mercanti dell'Arte della Lana danaro a conto de' lavori da farsi, sotto la promessa di farli subito, ma poi [...] prolungano e differiscono i lavori contro la propria promessa ed obbligo». Passava poi ad elencare i rimedi indicando anzitutto la necessità di limitare il numero delle committenze che ogni mercante iscritto all'Arte poteva assegnare (modo indiretto, questo, per contenere la concorrenza tra i mercanti iscritti):

perciò s'ordina e statuisce che non possino i tessitori o tessitrici tenere nella propria casa, o altrove, nello stesso tempo, più di due pezze, o una tela per qualsivoglia telaro, nel quale lavorassero, né possino ricevere dai mercanti della nostr'Arte altri lavori da tessere oltre le suddette due pezze o tela.

In secondo luogo, ordinava di eseguire la consegna della pezza il giorno stesso in cui fosse stata tolta dal telaio:

Terminata poi di tessere la pezza del panno, debbino riportarla al padrone quello stesso giorno in cui la tagliarono dal telaro, assieme colla trama, le pedane ed altro che sarà rimasto³².

Che poi tessitori e tessitrici operassero ufficialmente soltanto per i mercanti dell'arte appare nello statuto un presupposto implicito, un dato acquisito: a questi appartenevano evidentemente i telai su cui lavoravano.

I vincoli corporativi che stringevano i mercanti in un mutuo impegno a non farsi concorrenza elevando i prezzi agivano in senso inverso anche tra i maestri, vincolandoli a non accettare prezzi inferiori. Prendeva corpo una netta divaricazione, anche organizzativa, tra padroni e lavoratori, che nell'istituto corporativo avevano un riferimento comune ma di segno opposto. I gruppi mercantili tentavano di rafforzare i vincoli al loro interno per poter imporre condizioni di lavoro più favorevoli per sé. I maestri artigiani, a loro volta, erano sospinti da queste pressioni a cercare nella corporazione separata uno strumento di difesa e di tutela. È questo il senso del processo che Luigi Dal Pane ha messo in luce per le arti tessili veneziane più antiche e

³² *Statuti del nobil Collegio dell'Arte della Lana di Roma approvati e confermati da Clemente XIII*, Roma, Fratelli Salvioni, 1759, Capitolo LIV.

potenti. I *testori*, maestri tessitori in seta, contestavano la pretesa dei mercanti serici che intendevano obbligarli a lavorare soltanto per loro, e premevano per costituirsi in corporazione separata. Nell'industria veneziana della lana la Camera del Purgo, che riuniva le ventidue ditte mercantili più importanti, cercava di impedire che i *laneri* si costituissero in corpo giuridicamente separato, per una ragione analoga, cioè per il timore che potessero a loro volta regolamentare le condizioni dell'offerta di lavoro³³.

L'offensiva dei corpi mercantili, dal suo canto, esprimeva le difficoltà in cui questi si dibattevano di fronte ai cambiamenti del quadro economico internazionale in cui si collocava la loro attività, e dove i problemi delle ricorrenti crisi di mercato si intrecciavano e si complicavano con le trasformazioni dei metodi di lavorazione e i mutamenti dei gusti e della moda. A Padova nell'industria della lana, come a Lucca nell'industria della seta, sono documentati i tentativi dei mercanti di creare cartelli e coalizioni destinate a disciplinare la concorrenza al loro interno, imponendo agli artigiani condizioni di lavoro uniformi. A Lucca un'operazione del genere fu condotta dai mercanti nel decennio 1760, per arginare la crisi in cui si dibatteva l'arte della seta. Ma lo sforzo per la costituzione di un cartello monopolistico che, in sostanza, disciplinasse le condizioni di lavoro limitando la concorrenza interna, era abortito – come vedremo – di fronte al desiderio di ascesa di un gruppo di uomini, che non avevano scrupoli a sovvertire gli antichi ordinamenti in materia di prezzi e organizzazione del lavoro³⁴. E anche dove i cartelli monopolistici sembravano funzionare, i grandi mercanti non erano privi di difficoltà. A Padova, ad esempio, dovevano sostenere la concorrenza dell'industria privilegiata della lana che si sviluppava con vigore attraverso l'iniziativa dei «fabbricanti capitalistici» di Schio³⁵.

Alle difficoltà economiche dell'industria corporativa si aggiungevano i delicati problemi di ordine politico che si legavano all'azione contro i maestri artigiani, in una situazione come quella italiana dove gli artigiani avevano espresso, nelle città del Centro-Nord, organismi

³³ DAL PANE, *Storia del lavoro*, pp. 370 ss. Anche a Padova, il conflitto scoppiato nel 1704 tra *laneri* e mercanti, verteva in sostanza su questo punto: cfr. WALTER PANCIERA, *Padova, 1704: «L'Antica Unione de' Poveri Laneri» contro «La ricca Università dell'Arte della Lana»*, in «Quaderni Storici», 87 (1994), pp. 629-653.

³⁴ Cfr. SIMONINI, *L'arte della seta*, pp. 29-30.

³⁵ Cfr. DAL PANE, *Storia del lavoro*, pp. 78-79 e 126. Sui lanifici di Schio vd. WALTER PANCIERA, *I lanifici dell'Alto vicentino nel XVIII secolo*, Vicenza, 1988.

che avevano avuto un ruolo nelle istituzioni pubbliche. Per restare al caso di Lucca, è utile ricordare che il massimo organismo dei maestri tessitori, la Scuola del Discolato, aveva il diritto di rivolgersi direttamente al supremo organismo della Repubblica, e si era visto riconoscere tutta una serie di prerogative nella difesa delle condizioni di lavoro. E tuttavia, anche negli antichi centri comunali, l'iniziativa mercantile acquistò dalla fine del Seicento un'incisività che sarebbe culminata alla metà del secolo seguente in una conflittualità molto acuta.

Legati ancora dal punto di vista formale ai contenuti del mondo corporativo, e in particolare a questioni squisitamente disciplinari come quelle dell'accesso al mercato, del benservito, o del furto della materia prima, tali conflitti avevano sempre più apertamente come loro coordinate reali la misura del salario ed il tempo di lavoro. I mercanti infatti si proponevano di espellere dalla giornata lavorativa dell'artigiano il lavoro in proprio o per altri committenti, per distruggere quel po' di autonomia e di indipendenza che poteva permettergli di «contrattare» il prezzo. Tenendo presente questo aspetto della posta in gioco, è possibile considerare in una cornice unitaria i conflitti che percorrono nel XVIII secolo sia le nuove aree rurali in cui l'attività manifatturiera andava acquistando un'espansione crescente sia gli antichi centri, eminentemente urbani, dell'industria tessile.

La questione del furto della materia prima fu quella intorno alla quale più spesso si polarizzarono le tensioni sociali sui rapporti di dipendenza e sul prezzo del lavoro. La fibra tessile consegnata al lavoratore perché la lavorasse era di proprietà del mercante, il quale ne chiedeva la restituzione integrale; non poteva tuttavia pretenderla nella esatta quantità, essendo la fibra naturalmente soggetta ad un calo. La consuetudine aveva fissato nelle diverse località e per le diverse categorie di lavoratori la misura del calo³⁶, ma quella nozione venne messa

³⁶ A Bologna, ricorda CARLO PONI, «nella pratica quotidiana lavoratori e mercanti convenivano talvolta su una percentuale fissa di scarto, accordata *ex ante*, dopo aver accuratamente esaminata la seta greggia»: da questa pratica era nata la consuetudine di un calo «fisso» che nel 1731 venne messo in discussione dall'Arte della Seta: cfr. CARLO PONI, *Misura contro misura: come il filo di seta divenne sottile e rotondo*, in «Quaderni storici», 47 (1981), pp. 385-422, alle pp. 397-398. In pratica, ricorda ancora Poni, «tutti coloro che lavoravano la seta ne trattenevano una parte per quanto minima come scarto»: non solo i filatori, ma anche «tintori, tessitrici, incannatrici, in tutto da 7 a 8.000 persone fra donne, uomini e ragazzi» (p. 396).

in discussione alla metà del Settecento un po' dovunque, in concomitanza con i mutamenti nei procedimenti e nelle tecniche di lavorazione. Di qui i conflitti: i mercanti asserivano che i lavoratori, tutti quanti in generale, trattenevano per sé una parte della materia prima, per poi lavorarla e venderla in proprio, ovvero per rivenderla a qualcun altro che la lavorasse; i lavoratori negavano. La discussione rinviava dunque alla questione oggettiva, di quale fosse la misura «naturale» del calo subito dalla seta. A Lione nel 1744 e nello Stato sabaudo nel 1784 fu necessario l'intervento dell'autorità pubblica per definire la misura dello scarto³⁷. A Bologna i mercanti cercarono addirittura di correggere la dottrina morale della Chiesa, che tendeva a giustificare i piccoli furti dei servi sui beni dei padroni, quando la remunerazione del lavoro fosse inferiore al «giusto salario»: fecero stampare e affiggere in tutte le aziende seriche della città una *Dichiarazione... per correggere gli abusi introdotti sopra i calli*, cercando su di essa l'appoggio dei parroci³⁸.

Per i lavoratori, in effetti, il furto rappresentava un'integrazione del salario, sia che vendessero la materia prima allo stato grezzo sia che la rivendessero lavorata. Ma la contesa aveva una rilevanza salariale indiretta anche per i mercanti: rivendicando il diritto a riavere ciò che loro apparteneva, essi miravano in realtà a soffocare quell'area di lavoro indipendente che si alimentava col mercato nero della materia prima sottratta ai mercanti, e che permetteva agli artigiani di non dover dipendere soltanto ed esclusivamente da loro, e dal salario che erano disposti a concedere. A Bologna, l'offensiva mercantile nell'industria serica contro i maestri filatori ebbe una corrispondenza anche cronologica molto precisa con le tensioni sul prezzo e il tempo del lavoro.

Nel 1751 il ceto mercantile riprese un'azione che era stata già tentata circa un secolo prima (1666), denunciando al Senato il «gravissimo danno» indotto dagli «eccessivi calli» nonché dalle «retenzioni» delle sete da parte di lavoranti e maestri, e sollecitò un intervento dell'autorità politica per l'emanazione di più dure penalità. Vent'anni dopo, un senatoconsulto subordinava l'applicazione delle penalità proposte ad una denuncia del furto da parte degli stessi maestri (coloro cioè che, stando ai mercanti, sarebbero stati i veri colpevoli), con l'av-

³⁷ Ivi, p. 395.

³⁸ Ivi, p. 399.

vertimento che la mancata denuncia da parte di questi ultimi avrebbe comportato una imputazione di complicità³⁹. Erano gli stessi anni in cui i capi maestri-filatori impegnati nell'industria della seta chiedevano un aumento del prezzo del loro lavoro, argomentandone l'insufficienza con l'inadeguatezza rispetto al tempo necessario per eseguirlo: il filo di seta diventava così sottile, che molto più tempo diveniva necessario per ridurlo alla sottigliezza (e robustezza) voluta. Nel 1769 i capi maestri-filatoglieri di Bologna sollecitavano un aumento di salario perché i piccoli aumenti già concessi non compensavano la finezza della seta, così «che per il lavoro di quattro giorni sei (giorni) di certo non basteranno»⁴⁰.

Il conflitto metteva a nudo la trasformazione di questi artigiani in lavoratori di fatto dipendenti, e le difficoltà che presentava, nel contesto economico e politico del tempo, la formalizzazione di quella dipendenza economica in una dipendenza di carattere anche disciplinare. Una situazione diversa si era venuta realizzando a Lucca: si era verificato qui, alla metà del secolo, un disimpegno dell'aristocrazia mercantile dall'industria della seta, così che il compito di privare i maestri artigiani dello status privilegiato che avevano acquisito nel tempo restò affidato a *homines novi* emersi dallo stesso mondo popolare.

4. I maestri tessitori di Lucca

In quella piccola repubblica aristocratica che era lo Stato lucchese i tessitori erano gli unici lavoratori della seta che a partire dal Seicento, dopo che il ceto mercantile-nobiliare aveva sanzionato anche formalmente, con lo Statuto dell'Arte della seta del 1610, la sua posizione di assoluto dominio, avessero conservato una posizione di relativa forza ed autonomia. Concentrati entro la cerchia delle mura cittadine, essi avevano una organizzazione propria, se pur soggetta alla superiore giurisdizione della Corte dei mercanti: la Scuola dei testori. Questa aveva per statuto il compito di difendere i diritti dei tessitori da chiunque avesse voluto attentarvi, e godeva di privilegi quali la possibilità di far giungere direttamente la sua voce al massimo organismo dello Stato, il Consiglio generale, per tutelare le condizioni di

³⁹ Ivi, p. 400.

⁴⁰ Ivi, nota 37 a p. 413.

lavoro e i livelli salariali. Le prime fasi di lavorazione della seta, infatti – trattura, filatura e incannatura – si svolgevano generalmente in campagna, ed erano affidate a donne e fanciulli, le cui mercedi non erano soggette ad alcun controllo. Nel caso della tessitura, invece, le tariffe dei vari tipi di tessuti erano definite nello Statuto della Corte ed avevano valore di legge⁴¹.

Erano ancora in vigore, formalmente, i prezzi fissati nel 1708 alorché, intorno alla metà del secolo, si moltiplicarono da parte della Scuola le denunce e le proteste contro le diminuzioni dei prezzi già stabiliti dalle leggi e dalle consuetudini. Queste nascevano da difficoltà dell'industria serica che in quegli anni non investivano solo l'Italia ma tutta l'Europa. Ma a Lucca si inserivano in una situazione che vedeva la progressiva sostituzione di un gruppo di uomini «nuovi», provenienti dai ceti popolari, al ceto mercantile-nobiliare che aveva dominato e dominava la vita economica e politica dello Stato.

Con la crisi dell'industria serica, infatti, veniva meno il tradizionale interesse del ceto aristocratico per la seta. Da una parte ciò corrispondeva ad un mutamento nella strategia economica della nobiltà, che utilizzava i vantaggiosi crediti dello Stato per finanziare le sue attività manifatturiere, ma investiva sempre più i suoi capitali nella terra e negli immobili urbani⁴². Ma c'era anche, indubbiamente, una difficoltà da parte del ceto mercantile tradizionale a gestire l'industria contro una concorrenza che minava le posizioni delle più antiche «fabbriche» attraverso il ribasso dei prezzi dei manufatti. Fu in questa situazione che maturarono le scelte che la Scuola dei testori additò – a partire dal 1745 – come la causa principale delle riduzioni sempre più consistenti e frequenti dei prezzi corrisposti dai mercanti per le varie lavorazioni seriche. Le case mercantili più antiche diedero autonomia di gestione ai «ministri di negozio», uomini di estrazione popolare e già semplici amministratori, i quali non ebbero scrupoli a praticare spregiudicate riduzioni sui prezzi già definiti dalle consuetudini e dalle leggi.

La responsabilità di questi ribassi era addebitata ora al fatto che i «ministri» erano stati ammessi a partecipare agli utili: «Giovanni Stefano Colle e Marino Dinelli – si denunciava – sono stati quelli, che anno fatto abbassare i prezzi delle Manifatture per essere stati am-

⁴¹ Cfr. SIMONINI, *L'arte della seta*, I, p. 17.

⁴² Ivi, I, pp. 24-27.

messi da Padroni alla partecipazione degli utili»⁴³. Ora, alla mancata attribuzione ai «ministri» di una retribuzione loro propria:

Li prezzi delle manufatture sono stati calati senza licenza dell' Eccellentissimo Consiglio e li ermesini si pagavano soldi 20 il braccio e adesso gli pagano ss. 8 e 9 e meno assai. Il motivo è perché i ministri de' negozi non anno la paga e pigliano quante tele vogliono, e le mettono fuori a soldi 4 il braccio, e i damaschi a soldi 14 (f.4v).

In modo diverso si intendeva dire la stessa cosa, come si chiarisce da quanto è affermato in altro luogo: «sarebbe bene che li ministri delle botteghe fossero pagati a soldo e non per tele» (f.2r, poliza 7). Si auspicava cioè che i «ministri» avessero un loro proprio salario fisso («paga»), anziché un guadagno commisurato alla produzione realizzata («partecipazione agli utili»). Risulta infatti dagli esposti dei testatori che i ministri realizzavano il proprio guadagno sottraendolo a quello dei lavoratori: «Gaetano Simi ministro del detto negozio Lippi nell'anno passato, in tempo che il detto padrone era alla fiera, diede fuore le tele a chi gli dava il guadagno di uno scudo» (f.4v).

A rompere un sistema consacrato dalla tradizione e dalle leggi contribuì l'attribuzione di telai a dei lavoratori, che così diventavano maestri. I testatori della Scuola erano infatti unanimi nel denunciare che questo o quel ministro aveva distribuito le commesse a lavoratori, i quali operavano nelle proprie case, o nelle case del ministro, anziché nei luoghi istituzionalmente deputati, le «botteghe». Valga per tutti, come esempio, lo sfogo di un maestro caduto in miseria, nella lettera indirizzata alla Scuola il 21 dicembre del 1745:

Si fa sapere a l'Ill.mi Sig.ri Consoli per sgravio di nostra con<s>enza come Guido Maria Guidi rive<n>ditore di damaschi del negozio

⁴³ Archivio di Stato di Lucca (d'ora in avanti: ASL), Scuola dei testori, n.7: «Istrumento delle polize del Discolato fatto tra i Maestri del passato e del presente Consiglio della Scuola de' Testori sotto il dì 3 Settembre avendo anticipato quello ordinato dall'Ecc.mo Consiglio per deliberazione dell'Ill.mi Sig.ri Consoli del dì». Il documento è senza data, ma la contiguità fisica con le due lettere qui oltre ricordate del 1745 e 1746 e l'affinità di contenuto (ricorrono infatti in questo e in quelle i nomi di Guido Guidi, Domenico Brunetti, Stefano Conti) consentono di collocarlo negli stessi anni. La citazione è tratta dal f.4r. Le citazioni fatte più avanti nel testo, con la sola indicazione del foglio, si riferiscono a questa fonte.

sig. Conti dà fuori le tele al lavorante per lo ca vuole, che sono 8 bolognini il braccio, e ne dà fuori qualchedune, e anchora l'opre da levarsi se le piglia tutte in casa sua, è u<n> gran guadagno e i poveri testori stentano. Ci piglino provvedimento a questo disordine; e poi ci sono molti telari che lavorano senza maestranza e ce ne sono molti: e pigli<n>o provvedimento a questo disordine. Domenico Brunetti fa il simile come il Guido: si pigliano ogni cosa per loro e i poveri muogliano di necessità. Lo facino per sgravio di loro conscenza⁴⁴.

La lettera illumina le dimensioni del fenomeno che vedeva adibire al lavoro al telaio (con un processo che chiameremmo di «dilution») lavoratori meno qualificati e meno costosi, e vedeva peggiorare, come denunciava la Scuola, la qualità dei manufatti.

Non sfuggiva ai maestri testori, che i sistemi adottati dai ministri avevano messo in moto un processo di riduzioni a catena: «Li mercanti – si legge nella poliza 15 – non pagano le manifatture a' testori, sì per damaschi che per l'altre tele i prezzi ordinati dalle leggi, e ne sono causa i ministri, quali danno fuori le tele a lavorare a prezzi bassi e così il mercante che sa esserci chi lavora a tali prezzi dicono che ancor loro vogliono pagare l'istesso». Così, «nel negozio Parenzi non solo i ministri danno fuori le tele ma l'istesso Padrone» (f.4r). E si aveva chiara consapevolezza di come quel processo fosse destinato ad estendersi e a consolidarsi in mancanza di una pronta reazione: «si può dubitare che non remediandoci faranno altre diminuzioni», scriveva un altro maestro, denunciando l'impossibilità di vivere con i nuovi prezzi.

D'altra parte, reagire non poteva essere facile per i tessitori della Scuola. Stando infatti al documento ricordato qui sopra, che è del dicembre 1745, il processo si era avviato nel corso del decennio 1740 ed aveva coinciso con difficoltà eccezionali per tutta la popolazione impegnata nell'industria serica: difficoltà che avevano indotto la Corte dei Mercanti a concedere un prestito di 2.000 fiorini alla Scuola dei Testori (speciale decreto del 20 febbraio 1750), con l'incarico alla Scuola di distribuirlo a tutti i lavoratori che ne avessero fatto richiesta e di curarne la riscossione rateale attraverso trattenute sul salario⁴⁵. Il processo sa-

⁴⁴ ASL, Scuola dei testori, n. 7, foglio datato 21 dicembre 1745.

⁴⁵ ASL Scuola dei testori, N.15, Regolamento tenuto dagli Ecc.mi Signori Consoli della Corte dei Mercanti per l'imprestito di F.2.000 fatto dall'Ecc.mo Consiglio alla Scuola dei testori.

rebbe poi stato accelerato nei decenni successivi dalla crisi dell'industria, con la contrazione del volume degli affari che vide crescere la sproporzione tra il numero dei manifattori ed il volume delle commesse⁴⁶. «In paragone delle libbre di Drappi che si tessono in città – si legge in una Relazione al Consiglio generale del 1766 – [...] il numero dei manifattori è troppo grande»⁴⁷. Né si può escludere che in quella sproporzione si riflettesse anche una più forte pressione delle famiglie contadine povere sulle attività manifatturiere urbane.

Che la responsabilità dell'erosione delle tariffe legali non potesse essere soltanto dei lavoranti, che cioè gli stessi maestri organizzati nella Scuola dovessero avere accettato diminuzioni dei prezzi, è cosa intuitiva, che trova conferma nelle parole degli artigiani. Uno di loro ricordava come avessero accettato riduzioni negli ermesini, con la conseguenza che non potevano viverci:

Lo sbassamento de' prezzi degli ermesini fatto da' detti mercanti è un grave danno per i poveri testori, et a soli soldi 9 il braccio non possono camparci, per essere lavori fatti come veli tramati di peli, et il lavoro non comparisce, e le lavoranti vogliono il medesimo come se il mercante ce le paga un barbone. Se almeno avessero continuato a pagarcene bolognini cinque, come avevano introdotto, ed i testori vi si erano accomodati; ma a soldi 9 non vi si può vivere, e si può dubitare che non remediandovi faranno altre diminuzioni, perché sotto nome di ermesini si fanno battezzare per taffetà e mantini⁴⁸.

L'impossibilità di «campare» con i nuovi prezzi si riferiva ad una certa qualità e complessità di esecuzione. Ma non sfugga la pregnanza della notazione, che ha la freschezza della lingua parlata, sul lavoro

⁴⁶ Cfr. SIMONINI, *L'arte della seta*, I, p. 10, con il diagramma delle esportazioni di sete nel corso del '700. Dopo la flessione del decennio 1720, la diminuzione più forte interessò proprio il decennio 1750. Il crollo del settore è denunciato dalle seguenti cifre: da una media di lb. 77.600 uscite dallo Stato all'inizio del '700 si scese a una media di lb. 34.104,1 nel decennio 1782-1791.

⁴⁷ La relazione è citata in SIMONINI, *L'arte della seta*, I, p. 38.

⁴⁸ ASL, Scuola dei testori, n.7, f.4v. Si noti che lo Statuto del 1610, ritoccato nel 1708, prevedeva per gli ermesini il compenso di ss. 12 il braccio e per i mantini invece 8 soldi. Il barbone era una moneta d'argento del valore di 12 soldi coniata a Lucca dal XVI al XIX secolo, e in origine portava l'effigie del Volto Santo, con una lunga barba. Il bolognino lucchese era nato ad imitazione del bolognino grosso di Bologna.

che «non comparisce»: con essa si poneva in risalto l'inadeguatezza del prezzo rispetto alla quantità di tempo che era necessaria per eseguire quel tipo di lavoro complesso.

Proprio nel corso del decennio 1750 si aprirono grandi vuoti nelle file degli iscritti alla Scuola dei testori. I maestri passarono infatti da un totale di 871 nel 1750 a 659 nel 1761, una diminuzione del 25% in undici anni⁴⁹. Questa emorragia rifletteva non tanto l'uscita di un certo numero di artigiani dal settore, quanto la crisi dell'organismo corporativo nella sua capacità di difendere le condizioni di lavoro consuetudinarie. Probabilmente una serie di tessitori abbandonarono quel tipo di mestiere, e furono sostituiti da un certo numero di donne (la proporzione dell'elemento femminile passò dal 39% del totale nel 1750 al 43% nel 1761)⁵⁰. Ma la sproporzione tra la diminuzione dei telai, che nel quindicennio 1750-1765 fu del 10%, e la diminuzione del numero totale di maestri, che nello stesso periodo fu superiore al 30%⁵¹, dimostra che la crisi della Scuola corrispondeva ad una modificazione nello status sociale dei maestri. Molti di loro non avevano abbandonato il mestiere, ma erano passati con i loro telai alle dipendenze dei «ministri» di negozio, o di qualche maestro tessitore più ricco, o comunque erano ormai assimilati, nelle mansioni come nella mercede, ai lavoranti⁵².

Le due categorie dei maestri e dei lavoranti tendevano a fondersi in un'unica classe di lavoratori dipendenti (i «travagliatori», che vedremo tra breve per Milano), a mano a mano che alle «antiche fabbriche» si venivano sostituendo le «nuove fabbriche».

5. *Un'area di frontiera*

Le relazioni tra artigiani e mercanti manifestavano francamente la loro natura di classe lì dove un'industrializzazione recente aveva impedito lo sviluppo di quelle strutture corporative che nei centri urbani

⁴⁹ Cfr. SIMONINI, *L'arte della seta*, I, p. 11 e p. 43, n. 23.

⁵⁰ Ivi, p. 43.

⁵¹ Ivi, p. 44.

⁵² Nel 1750 nessun testore serviva a telai altrui, nel 1761 il 24% dei Maestri era ormai equiparato ai lavoranti. Tra le stesse maestre la percentuale di quelle non più indipendenti passava dal 33% del totale nel 1750 al 47% nel 1761 (SIMONINI, *L'arte della seta*, I, p. 43).

di più antica origine offrivano agli artigiani difesa e tutela ed uno status sociale in qualche modo privilegiato. Era questo il caso delle aree rurali che in misura sempre più consistente furono attratte, a partire dalla fine del Seicento, nell'orbita di uno sviluppo manifatturiero che per molte di esse non riuscì a consolidarsi in un processo vero e proprio di industrializzazione, e che in molti casi era entrato in crisi già alla fine del '700. Il fenomeno, che ebbe portata europea, interessò anche in Italia diverse aree geografiche, sia nell'ambito di Stati regionali compiutamente definiti e dalla forte impronta pubblica come il Piemonte sabauda, che in regioni tipicamente di frontiera, poste all'incrocio tra realtà statuali diverse, come in una zona del Tirolo che è stata oggetto di recente di uno studio esaustivo di grande interesse, il Vicariato di Ala⁵³.

Situato sulla riva sinistra dell'Adige, nel punto in cui la valle si allarga verso la piana veronese, il Vicariato di Ala (cui corrispondeva sulla riva opposta del fiume la piccola provincia di Avio) aveva goduto per secoli di una felice situazione di libertà e di autogoverno. Le forti autonomie e le larghe esenzioni fiscali concesse da Venezia nel '400 erano state confermate dagli Asburgo, ai quali gli abitanti tirolesi si erano consegnati al momento della Lega di Cambrai, e mantenute poi dai vescovi di Trento che, nell'ambito del Principato vescovile, in-feudarono nel 1655 il Vicariato alla famiglia dei Castelbarco⁵⁴.

Il territorio godeva di una situazione largamente favorevole allo sviluppo manifatturiero, dal punto di vista geografico, giuridico ed economico (esenzioni fiscali, ma anche piena libertà dei beni e del lavoro, non esistendo le *corvées*)⁵⁵, e la manifattura della seta vi si sviluppò in effetti a partire dalla fine del Seicento in un ciclo integrale che andava dalla produzione della materia prima nella campagna alla tessitura, esercitata quest'ultima da una nutrita schiera di artigiani che vennero popolando in misura sempre maggiore l'antico borgo, sia per un incremento naturale della popolazione che per una corrente immigratoria dai paesi vicini (dall'esterno era stata con tutta probabilità importata l'arte del tessere, poi insegnata agli abitanti del luogo).

Fu nel momento in cui Ala era ormai un centro di importanza in-

⁵³ IVANA PASTORI BASSETTO, *Crescita e declino di un'area di frontiera. Sete e mercanti ad Ala nel XVII e XVIII secolo*, Milano, Angeli, 1986.

⁵⁴ Ivi, pp. 34-37.

⁵⁵ Ivi, p. 38.

ternazionale per la fabbricazione dei velluti, che l'industriosa cittadina fu sconvolta da un conflitto tra mercanti e artigiani che segnò il salto da antiche consuetudini di lavoro (il cosiddetto «stile vecchio») a condizioni nuove, imposte da un ceto mercantile che si era ridotto di numero e si era chiuso in una sorta di cartello monopolistico.

Si è talora pensato che al sistema proto-industriale fossero estranee le problematiche salariali della fabbrica capitalistica. Ma il caso di questa vallata trentina, come di quelle biellesi o del Comasco di cui avremo occasione di occuparci, mostra come, nel momento in cui la produzione conosceva un determinato grado di sviluppo, il lavoro di tessitura divenisse inevitabilmente l'occupazione principale dei tessitori, restando il lavoro dei campi un'occupazione accessoria, esercitata solo in modo saltuario e comunque in certi periodi dell'anno. Non solo. Si è dimenticato spesso che molte delle zone in cui si sviluppò una proto-industria erano regioni montuose, o tali comunque che l'agricoltura vi poteva essere esercitata solo con difficoltà e comunque con scarso reddito. In Italia in particolare la pressione che si esercitava sulle campagne costringeva molti contadini privi di terra a cercare nella manifattura una possibilità di sopravvivenza: fu questa una ragione non certo secondaria tra quelle che spingevano molti abitanti ad emigrare lì dove si manifestasse uno sviluppo manifatturiero⁵⁶.

Così era accaduto anche nel distretto di Ala, che aveva conosciuto un flusso immigratorio dalle località circconvicine durato ininterrottamente dalla fine del Seicento alla metà del Settecento, anche se via via ridotto nella sua intensità per le difficoltà manifestatesi nell'industria serica a partire dal decennio 1760. Per quei vellutai la tessitura non era semplicemente l'occupazione principale, esercitata in modo conti-

⁵⁶ Gli abitanti della Comunità di Pontassieve «privi la maggior parte di beni di fortuna» erano dediti quasi tutti a qualche arte, e ciò perché «la proprietà dei beni stabili spetta a persone commoranti in Firenze, e che poco o a proporzione niente possiedono gli abitanti di questi luoghi» ((FRANCESCO MARTELLI, *La Comunità di Pontassieve e i suoi lanaioli. Aspetti di vita economica dal XVI al XVIII secolo*, Firenze, Sansoni, 1983, p. 145). In particolare, era molto aumentata nell'ultimo secolo la lavorazione della lana, perché, «dilatatisi con fabbriche» «i rispettivi castelli», «sono venute a tornarvi quantità di famiglie a pigione, ed in specie la maggior parte di contadini che per la numerosità di loro famiglie venivano dividendosi con la sola fiducia di vivere sull'arte della lana» (ivi, p.150). Così scrivevano i Deputati della Comunità incaricati di rispondere ai quesiti dell'inchiesta promossa nel 1766 dal Granduca Pietro Leopoldo di Toscana.

nuativo e specializzato nel corso di tutto l'anno: era l'unica occupazione che desse loro da vivere, non disponendo essi il più delle volte neppure di un piccolo orto. Era, inoltre, un'attività svolta essenzialmente alla dipendenza dei mercanti (solo 10 su 209 erano i produttori in proprio nel 1765)⁵⁷, e da questi i vellutai ricevevano il telaio, come gli altri strumenti di lavoro nonché la materia prima. Qualcuno di loro era riuscito, tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo, ad assumere una posizione imprenditoriale indipendente, e a metter su «negozio», ma questo non sembrava più possibile nei decenni successivi. Si era infatti consolidato un ristretto gruppo mercantile che reagì alle difficoltà del mercato modificando le condizioni di lavoro e tentando di imporle attraverso un vincolo servile che suscitò la più viva protesta tra i lavoratori.

L'autorità pubblica, nella persona del capitano e su ordine del governatore, era intervenuta una prima volta il 9 febbraio del 1737 con un proclama che, pur riconoscendo certe ragioni dei lavoratori, accettava interamente nella questione principale il punto di vista padronale. Affermava sì, infatti, il diritto dei lavoranti ad una «paga conveniente, giusta e puntuale», e vietava di corrispondere il salario in natura, ma sposava la tesi dei mercanti sulla questione più scottante, quella del debito che i lavoranti potevano avere nei confronti dei padroni: stabiliva infatti, come i mercanti pretendevano, che questo dovesse essere risarcito in lavoro di tessitura e non, come chiedevano i vellutai, in denaro contante. Un secondo proclama, del 14 febbraio, dichiarava senz'altro che nessun vellutaio potesse allontanarsi dai due vicariati per andare a lavorare altrove, pena il bando perpetuo; severe pene erano comminate anche a chi consigliasse l'espatrio o vi cooperasse. Fu a questo punto che la rabbia e l'indignazione esplosero.

Il giorno seguente al proclama, «ad istanza di molti huomeni lavoranti di velutti di Ala», il pubblico «viatore» prelevò il documento dal «solito albo in platea Sancti Ioannis», perché potessero farne una copia «per potersene valere a loro vantagio per ricorere». Riunitisi in 117, i vellutai discussero il ricorso e incaricarono quattro procuratori di presentarlo al governatore dei Quattro Vicariati. E, una volta presa la parola, non mancarono di affrontare in tutta la sua ampiezza il conenzioso che li opponeva ai mercanti.

Ai proclami del capitano i vellutai replicavano innanzitutto che «le

⁵⁷ PASTORI BASSETTO, *Crescita e declino*, p. 101.

loro mercedi dovevano essere in pronti contanti *ma anche in forma giusta*. Il che non accadeva, a cagione della «pessima qualità delle sete», divenute «molto laboriose e difficili» da lavorare rispetto al passato. I fili per la trama, infatti, erano sottili «come se fossero bolognese», ma non abbastanza ritorti, cosicché si rompevano facilmente rendendo il lavoro più lungo per la necessità di riannodarli. Rispetto a prima, quando era in vigore «lo stile vecchio» dunque, i vellutai riuscivano a tessere quantità inferiori di stoffa, e il loro salario, che era calcolato a cottimo, diminuiva: «il debito fatto da alcuni lavoranti nel passato» si era originato «dalla diminuzione dei prezzi, come dalla qualità introdotta di sottili e pessime sette per le quali anno sempre lavorato con discapito e danno delle povere famiglie»⁵⁸.

Resta da spiegare perché l'insufficienza del salario si traducesse automaticamente in un debito dell'artigiano nei confronti del mercante. Giocava qui la specificità del salario a cottimo, forma di pagamento tipica del sistema in cui il lavoratore si presentava sul mercato come produttore indipendente. Nel cottimo il pagamento veniva eseguito soltanto a lavoro ultimato e «perfetto», quando cioè se ne fosse controllata sia la quantità che la qualità, in modo che il committente potesse rivalersi, attraverso trattenute sul compenso dovuto, degli errori o imperfezioni che avesse riscontrato nel lavoro. Con il generalizzarsi di una condizione sostanzialmente proletaria dell'artigiano, il quale non aveva risorse proprie sufficienti per vivere, lui e la sua famiglia, nel periodo di tempo non breve che intercorreva tra l'inizio e la fine del lavoro, era invalsa un po' ovunque la prassi per cui il mercante faceva all'artigiano degli anticipi, da scontarsi sul compenso che sarebbe stato calcolato a lavoro ultimato. Nel caso di un pannaiolo di Pontassieve, la grossa borgata toscana alla confluenza della Sieve nell'Arno, si è conservato il registro in cui puntualmente egli annotava questi anticipi, e se ne può osservare il carattere variabile sia per entità che per frequenza. Gli anticipi erano fatti solitamente in denaro, ma erano assai frequenti anche pagamenti in natura, in questo caso generalmente in grano⁵⁹. Il mercante non anticipava soltanto una

⁵⁸ Ivi, p. 71 (corsivo mio).

⁵⁹ MARTELLI, *La Comunità di Pontassieve*, p. 107. A Pontassieve, osserva l'A., le registrazioni di pagamenti in natura «si rarefanno di colpo e scompaiono a partire dal 1671», probabilmente per effetto della legge che li vietava, emanata dall'Arte della lana di Firenze nel 1670.

quota del salario; egli anticipava anche la materia prima, e spesso gli attrezzi e quanto altro potesse essere necessario al lavoro: le somme che in questo caso annotava erano addebiti contabili ai quali corrispondeva la consegna dei materiali e degli strumenti di lavoro. Qui si annidava, come è noto, la possibilità di frodi ed abusi che i vellutai di Ala non si trattennero dal denunciare con ricchezza di particolari, raccontando ad esempio come fossero costretti ad acquistare i «ferruzzi» dai mercanti, i quali li compravano a Bolzano per troni 3.10 al mazzo e li rivendevano a loro anche per 6 troni⁶⁰. Ma il punto essenziale per i lavoranti era un altro: era cioè il prezzo al quale veniva valutato il lavoro che decideva in ultima analisi del loro guadagno.

A commessa ultimata e consegnata, infatti, veniva infine per l'artigiano il momento di essere pagato (ad Ala questo accadeva dopo che il tessuto era stato anche venduto): allora il mercante faceva il conto, calcolando quanto spettava al lavorante per il manufatto e quanto egli stesso aveva già anticipato in salario e in attrezzi e materiali di lavoro. Era a questo punto che poteva venire drammaticamente alla luce per il lavoratore l'insufficienza del salario e manifestarsi in tutta la sua crudezza la realtà del debito: poteva accadere infatti che il manufatto da lui eseguito fosse valutato per una somma inferiore a quella già ricevuta a titolo di anticipo. Una ballata inglese del Lancashire ha espresso in versi dolenti la disperazione del tessitore che, consegnata la pezza al padrone, si sente dire «che è in debito per aver ricevuto più di quanto gli spettava per l'ultima pezza ricevuta»⁶¹.

Ad Ala i vellutai rovesciarono, dunque, il ragionamento dei mercanti: era perché il salario era diminuito, e non perché essi lavorassero di meno, che alcuni di loro finivano in debito. Ed il salario era diminuito perché la tariffa non era stata adeguata alle circostanze nuove del lavoro: al fatto cioè che si impiegavano ora, secondo l'espressione che ho citato sopra, «sottili e pessime sette per le quali anno sempre lavorato con discapito e danno delle povere famiglie». Ecco perché

⁶⁰ ERICA MONDINI SCIENZA, *Mercanti e vellutai nel '700 ad Ala*, in «Materiali di lavoro. Rivista di studi storici», VIII (n.s.), 3, sett.-dic.1990/IX (n.s.), 1, gen.-apr.1991, pp. 51-125, p. 69. I «ferruzzi» servivano a trattenere i fili ad anello che, una volta tagliati, formavano il pelo (PASTORI BASSETTO, *Crescita e declino*, p. 111).

⁶¹ EDWARD P. THOMPSON, *The Making of the English Working Class* (1963), Hardmonsworth, Penguin Books, 1970; trad. it. a c. di BRUNO MAFFI, *Rivoluzione industriale e classe operaia*, Milano, Il Saggiatore, 1969, I, p. 295.

essi insistevano non solo sulla natura del pagamento, ma anche e soprattutto sulla *forma giusta* del salario: e chiedevano che il prezzo fosse aumentato in misura tale da consentir loro di guadagnare «secondo il stile vecchio»⁶².

Una volta presa la parola, i lavoratori vollero discutere l'intero arco dei problemi connessi al loro rapporto con i mercanti. Ottennero che fosse regolarizzata la natura come la periodicità degli acconti, da farsi «di otto giorni in otto giorni», e che il saldo finale venisse fatto entro 15 giorni dalle quattro fiere annuali di Bolzano⁶³. Da notare che, nel caso degli anticipi, i mercanti facevano pesare come atto di generosità da parte loro il non gravarli di interesse!

Decisi nel denunciare la causa vera dell'indebitamento, i vellutai erano ancora più energici e determinati nel respingere le conseguenze che dall'eventuale debito i mercanti volevano far discendere, cioè uno stato di servitù che dichiaravano inammissibile e inconciliabile con la loro libertà. La libertà di «ritentare le nostre fortune anche sotto altro cielo» la reclamavano anche per il caso in cui «essendo principciata la pezza con setta in apparenza buona, s'attrovano poi nel progresso difetose [le sete] e in se stesse e per difetto del colore». La sostanza e il tono del loro dire testimoniavano della felice situazione di autonomia e di autogoverno di cui avevano goduto gli abitanti di quelle vallate, prima sotto Venezia, poi sotto gli Asburgo⁶⁴. E se, in un veloce appunto, questo diritto di essere liberi era enunciato in modo spiccio e sbrigativo, con la richiesta che l'artigiano avesse piena facoltà di «dare li suoi dinari» e «andar a servir chi li piace»⁶⁵, nel documento

⁶² PASTORI BASSETTO, *Crescita e declino*, p. 68.

⁶³ Gli acconti esistevano realmente ed erano veri e propri anticipi sul salario; non vanno cioè confusi con gli addebiti contabili per cui «il mercante-imprenditore scontava anticipatamente il loro costo [di attrezzi e materia prima] dalla paga del vellutaio» (MONDINI SCIENZA, *Mercanti e vellutai*, p. 66). Ma non erano tutto il salario, come sembra interpretare Ivana Pastori Bassetto, quando scrive che i vellutai «furono retribuiti settimanalmente» (*Crescita e declino*, p. 134). In proposito il memoriale dei mercanti è molto chiaro: avrebbero pagato secondo le richieste dei vellutai e i proclami della pubblica autorità, in denaro e non in vettovaglie, «“di otto giorni in otto giorni, in moneta corrente di Ala al giusto peso”, e il saldo dei conti sarebbe avvenuto entro quindici giorni dopo il ritorno da ognuna delle quattro fiere di Bolzano» (MONDINI SCIENZA, *Mercanti e vellutai*, p. 77; corsivo mio).

⁶⁴ Le circostanze di questa situazione di autonomia sono ricordate in PASTORI BASSETTO, *Crescita e declino*, p. 34. Il passo appena citato è a p. 72.

⁶⁵ Si tratta di una «Notta delle dolianze che anno li lavoranti con li stessi pa-

ufficiale si articolava in tutta una serie di argomentazioni di carattere giuridico: si respingeva l'obbligo di pagare il debito in lavoro anziché in denaro «perché non è stata preceduta alcuna simile convenzione tra mercanti e lavoranti»; si dichiarava l'illegalità del divieto ad espatriare in nome della reciprocità di diritti e doveri: se i mercanti volevano costringere i vellutai «a non partire dal paese», bisognava allora che anche loro fossero obbligati a fornire «il lavorare». E in definitiva ci si appellava con forza a «quella libertà nella quale e la natura stessa, e li privilegi della patria li costituirono»⁶⁶.

L'exasperazione dei vincoli servili che qui si manifestava richiama alla mente la «reazione signorile» che nella stessa epoca si abbattava sulle campagne, inasprendo le servitù del sistema feudale. Il Vicariato di Ala viveva in effetti in quei primi decenni del secolo XVIII una difficile transizione da quello che era stato un regime di libertà e di amplissime autonomie sotto Venezia e poi sotto i vescovi di Trento, ad una signoria feudale, quella dei conti di Castelbarco, che cercava di instaurare gli antichi rapporti feudali con i relativi oneri, forte della reinvestitura ricevuta nel 1655 dal Consiglio aulico dell'Impero⁶⁷. Come accadeva anche altrove, la servitù feudale si mescolava e si fondeva con i nuovi rapporti capitalistici, che si manifestavano nelle pretese dei mercanti.

Nel pretendere di trasformare il rapporto del debitore nei confronti del creditore in un obbligo servile, il ceto mercantile di Ala manifestava orientamenti del tutto simili a quelli che prevalevano negli stessi anni tra i mercanti della seta di Lione e di Roma. Ma anche gli artigiani di Ala erano molto simili agli artigiani urbani di antica data, costretti com'erano a vivere esclusivamente del lavoro manifatturiero. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, questi lavoratori non avevano neppure un piccolo orto⁶⁸, e la diminuzione del salario attuata dai mercanti li costringeva non di rado a rubare nei campi per potersi sostentare: la comunità infatti constatò, nel settembre 1741, un aumento dei furti campestri che a suo giudizio andava messo in rela-

droni», che è probabilmente una prima stesura del documento presentato al Governatore, compilata dagli stessi vellutai (MONDINI SCIENZA, *Mercanti e vellutai*, pp. 72-74).

⁶⁶ Ivi, pp. 71-72.

⁶⁷ PASTORI BASSETTO, *Crescita e declino*, pp. 36-37.

⁶⁸ Ivi, p. 82: la fonte catastale conferma che «raramente possedevano persino piccoli orti».

zione con «la da molti mercanti minorata mercede a' loro operai»⁶⁹. Così erano indotti ad assumere atteggiamenti difensivi e forme di organizzazione analoghe a quelle dell'artigianato urbano.

Nel 1763 nasceva ad Ala una corporazione dei vellutai, che molto doveva all'intervento dell'autorità municipale. L'importanza di questo intervento si riflette nel suo carattere di tipico organo di mediazione tra gli opposti interessi dei lavoratori e dei padroni. Veniva infatti istituita la figura del «Direttore» o «Deputato dell'Arte», il quale da una parte garantiva al padronato la laboriosità e la diligenza del lavoratore, il suo «non perder tempo», in modo che il lavoro venisse completato entro il termine stabilito. Dall'altra, era il direttore, e l'Arte in ultima istanza, ad amministrare la disciplina, nel senso che il padrone che avesse qualche «doglianza» da fare nei confronti di un lavoratore doveva trasmetterla al direttore il quale a sua volta, dopo tre ammonizioni senza effetto, avrebbe rimesso il caso all'Arte perché impartisse «li necessari castighi». Ancora, il deputato dell'Arte controllava la legittimità dell'operato padronale insieme ad un deputato del padrone nel caso di richieste di risarcimento di danno alle pezze, e riceveva le lamentele dei lavoratori per danni causati dalla materia prima, giudicandole insieme al deputato padronale.

Nessun organismo arbitrale era invece previsto in merito al tempo assegnato per l'esecuzione dei lavori. Va ricordato a questo proposito che i mercanti avevano stabilito il loro diritto ad essere risarciti non solo per le imperfezioni nel tessuto, clausola tradizionale ed antica, ma anche per i casi in cui la produzione giornaliera non fosse quella stabilita di «un braccio al giorno». Qui il principio di equità e di giustizia veniva affermato dagli artigiani come metro assoluto di giudizio: obblighi e doveri per mantenere l'Arte «in credito e riputazione» erano assunti dal lavorante a patto che ad un eguale codice etico si ispirasse il padrone: così gli artigiani si impegnavano a terminare la pezza cominciata «nel tempo prescritto dal padrone, quando questo sia congruo e conveniente» (art. X, p.128). Lo stesso valeva per l'azione di sorveglianza (l'«invigillare»), da parte del direttore dell'Arte, sulla diligenza e il rispetto dei tempi stabiliti per le consegne del lavoro: questa azione veniva accettata «quando però il termine sia congruo e conveniente come sopra»⁷⁰.

⁶⁹ Ivi, p. 117, n.167.

⁷⁰ Ivi, p. 128, artt. X e XI.

Che l'Arte potesse davvero funzionare nel ruolo assegnatole dallo statuto, di organo di cogestione, è cosa che appare del tutto improbabile. Ma lo statuto che la regolava è significativo e importante per quello che rivela del mondo artigiano e del suo ordinamento interno: vengono qui alla luce molti aspetti di quella che Edward P. Thompson ha chiamato «l'economia morale» dell'artigianato preindustriale. L'esigenza di equità e di giustizia appare come un principio fondante di quel mondo non solo nei rapporti col padronato ma anche nei rapporti tra i suoi membri. Il mondo artigiano affidava la sua coesione interna ad una saggia amministrazione delle scarse risorse disponibili: era qui il nocciolo della sua filosofia, imperniata sulla «giustizia distributiva». Da questo punto di vista l'Arte funzionava come un organismo sindacale che proteggeva i suoi membri non solo dallo sfruttamento del padrone ma anche dalla concorrenza sleale che poteva venire dai lavoratori. Faceva da filtro nei confronti dei «forestieri», garantiva l'ordinata successione dei giovani ai vecchi, attraverso il principio dell'apprendistato: questo, fissato nella durata di tre anni e da cominciarci non prima dell'età di sette anni, era concepito nella logica di un rapporto tra giovani e anziani che metteva in primo piano l'anziano, salvo il diritto del giovane a succedergli nel mestiere. Di qui, anche, l'aiuto che il giovane (l'«allevato») doveva all'«artista» che, per vecchiaia o per malattia, era meno capace di guadagnarsi da vivere. Se qualche giovane diventava pienamente abile ad esercitare il mestiere prima dei tre anni regolamentari, doveva versare una somma che l'Arte avrebbe devoluto agli «artisti» vecchi o malati. Si trovano qui riferiti ad un mondo del lavoro ormai esplicitamente dipendente i principi che avevano ispirato l'organizzazione corporativa, e che avrebbero ispirato a lungo l'orientamento del movimento operaio organizzato; nell'una come nell'altro, solidarietà e corporativismo si combinavano e si compensavano come due facce di una stessa medaglia: il dovere per il garzone di «servire» il maestro, compensato poi dal suo diritto a prenderne il posto, il criterio della promozione per anzianità, la tutela dei diritti acquisiti, la chiusura verso i «forestieri», erano tutti aspetti di una mentalità che rifletteva la difficoltà e la precarietà del vivere.

I principi di giustizia dell'universo artigiano dimostravano nello statuto dell'arte la loro capacità di applicarsi alla logica capitalistica del profitto e della produttività, e di adattarsi alle necessità di difesa e di tutela proprie della fabbrica capitalistica. Non va dimenticato, in-

fatti, che agli sviluppi che esasperavano in senso servile l'antica disciplina era fortemente interessata proprio la nuova industria che cominciava a svilupparsi libera dalle restrizioni corporative, ma forte dei privilegi concessi dallo Stato. La stessa realtà dell'indebitamento che caratterizzò la condizione artigiana alla fine dell'*ancien régime* in molti centri manifatturieri antichi e recenti anticipava un tratto che sarebbe stato tipico della condizione operaia nella fabbrica capitalistica. La ballata ricordata poco sopra era cantata nel Lancashire, racconta Edward P. Thompson, a partire dal 1815. Intrisa delle sofferenze sedimentatesi in generazioni di lavoratori a domicilio, avrebbe continuato ad essere cantata, attraverso l'epoca cartista, fino alla guerra di Crimea: segno anche questo delle continuità tra due epoche, e del retaggio comune che il sistema di fabbrica di paesi diversi aveva nella tradizione precedente⁷¹. L'inasprimento dei vincoli servili chiudeva l'età corporativa ed inaugurava quella del lavoro libero.

⁷¹ Per l'operaio assunto a lavorare a cottimo in fabbrica si sarebbe riprodotta – ma era ormai una finzione – l'autonomia produttiva che aveva caratterizzato l'artigiano a domicilio. Nelle vallate biellesi i Sella adottavano il sistema di pagamento con acconti e saldo finale per gli artigiani a domicilio ancora nel decennio 1840. Nel suo bel libro sull'industria laniera Guido Quazza ricorda tutta una serie di contratti a cottimo stipulati in quegli anni con operai «specialisti» che lavoravano a domicilio. Vi era prevista ad esempio la fornitura da parte dei Sella di materie prime quali «il sapone necessario, la terra per follare, l'urina e tutto il bisognevole», e venivano posti vincoli quali «il non assumere operai senza il consenso dei Sella stessi» (GUIDO QUAZZA, *L'industria laniera*, pp. 152-153).

PARTE SECONDA

LA NASCITA DELLA CLASSE OPERAIA



Capitolo quarto

Dagli statuti corporativi alle legislazioni pubbliche

SOMMARIO: Premessa. – 1. Il vincolo servile nell'industria corporativa. – 2. La regolamentazione pubblica.

Premessa

Già Luigi Dal Pane aveva richiamato l'attenzione su quell'aspetto della transizione dall'*ancien régime* all'età del liberismo che fu il trasversarsi della vecchia disciplina del lavoro nel sistema della libera impresa, quando l'operaio era «tenuto avvinto all'impresa con norme e discipline analoghe a quelle vigenti per il garzonato nel mestiere artigiano»¹. A questa constatazione, che richiama le continuità nel mondo del lavoro tra due epoche per tanti aspetti antitetici, un'altra bisogna aggiungerne, ed è il fatto che quella continuità fu mediata e resa possibile dalla rivitalizzazione che la disciplina corporativa conobbe intorno alla metà del Settecento, per effetto di un'iniziativa legislativa pubblica che caratterizzò molti Stati europei e che mutuò i suoi orientamenti dalle tendenze che si venivano affermando nell'industria corporativa, per il rafforzarsi in senso monopolistico degli antichi corpi mercantili.

1. Il vincolo servile nell'industria corporativa

La disciplina del rapporto di lavoro salariato che si era definita nel lunghissimo arco di tempo caratterizzato dal fiorire delle corporazioni aveva contemplato una molteplicità di soggetti e di momenti. Esisteva, accanto alla normativa statutaria, la forza grandissima delle consuetu-

¹ Si veda il passo che ho citato all'inizio del capitolo secondo.

dini, né era venuto mai meno nella vita delle città comunali italiane l'efficace operare del diritto comune. Diritto comune e diritto consuetudinario concorrevano a definire quella disciplina in misura ancora maggiore che non la regolamentazione corporativa².

Tra il diritto scritto, depositato negli statuti corporativi o nella legislazione pubblica degli Stati comunali cittadini e poi degli Stati regionali, e il diritto consuetudinario era in atto fino dal Duecento una dialettica, che vedeva il progressivo travasarsi nella normativa scritta delle consuetudini di particolare rilevanza sociale. Tra queste, ad esempio, la definizione della quantità di alimenti che dovevano essere forniti ai lavoratori nell'industria edilizia e nell'agricoltura, con una preoccupazione di tutela del lavoratore in caso di inadempienza contrattuale³. Così le autorità comunali cittadine si erano anche curate di definire per legge la durata della giornata lavorativa, lasciando alla varietà degli usi e delle consuetudini locali gli aspetti più particolari quali la durata degli intervalli, l'ora della colazione e del pranzo e così via⁴.

Nell'azione di tutela che lo Stato esercitava rientrava una materia che era oggetto per eccellenza di diritto consuetudinario e di statuzione corporativa: quella che, definendo le condizioni di rottura del rapporto di lavoro, sostanzialmente la libertà stessa del lavoro e del lavoratore. «Tutti i codici dei popoli presso i quali il lavoro è libero – ricordava Marx sulla scorta di un'osservazione di Hegel – regolano le condizioni di denuncia del contratto di lavoro»⁵. Molte città italiane nel medioevo avevano adottato a questo proposito una legislazione decisamente liberale, che riconosceva al lavoratore la libertà di cambiare padrone, ponendo come unico limite l'obbligo di dare un certo

² Anche questo aspetto è stato già notato da Luigi Dal Pane: i contenuti del rapporto di lavoro – ha scritto – erano lasciati «in gran parte» al libero accordo tra le parti, ma «l'impero della consuetudine deve essere stato grande in questo campo» (DAL PANE, *Storia del lavoro*, p. 294).

³ Per il primo aspetto si possono vedere gli statuti di Brescia per i «magistri muri et manerie» e quelli di Alessandria per gli aratori dei campi: ALESSANDRO LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde* (1899), n.ed. Milano, Cisalpino, 1972, pp. 225-226; per la tutela in caso di inadempienza contrattuale si veda il caso di Cannobio e di Milano, *ibidem*.

⁴ PINTO, *L'organizzazione del lavoro*, p. 90, e per un esempio di intervalli COSAR, *Storia dell'arte e dell'artigianato*, p. 54.

⁵ MARX, *Il Capitale*, L.I, Cap. 4, n.40.

periodo di preavviso, variabile a seconda dei mestieri. Non solo. Nella Firenze del XIV secolo il preavviso aveva carattere di reciprocità: il lavoratore che avesse voluto licenziarsi era sì obbligato a continuare a lavorare ancora per un certo numero di giorni, ma aveva a sua volta il diritto di non essere licenziato in tronco. Le ragioni erano quelle che a secoli di distanza avrebbero addotto i colleghi probivirali nel difendere dalle violazioni dei regolamenti di fabbrica l'equità di quella antica norma: fornire al lavoratore licenziato i mezzi per sopravvivere fino a che non avesse trovato un nuovo lavoro.

Non che nella Firenze del Trecento il diritto del lavoratore licenziato a un periodo di preavviso andasse esente da violazioni, e che la giustizia non fosse comunque una giustizia di classe. «Termini di disdetta – scrive il Doren – furono imposti ad entrambe le parti contraenti, ma di quando in quando furono anche imposti per contratto o stabiliti per legge unilateralmente al prenditore di lavoro»⁶. Ma proprio questa circostanza, che cioè le eccezioni dovessero essere stabilite per contratto o per legge, attesta le salde radici che il carattere bilaterale della norma aveva in un diritto non scritto, coerente con i principi del diritto comune, e dotato della solidità della consuetudine. L'avevano recepito nei loro statuti i cappellai milanesi quando, nel 1568, avevano ordinato:

se occorerà che alcuno lavorante non volesse lavorare più al suo patrone, ch'el sia obbligato domandare la licentia et domandata la licenza lavorarli anchora per giorni quatro, et il simile sia tenuto fare il patrone, cioè in darli licentia et da lavorare per detto tempo⁷.

In un lungo arco di tempo, che va dal XVI al XVIII secolo, in un'area geografica che abbraccia il Nord come il Centro ed il Sud, Torino, Milano e Venezia ma anche Roma e Napoli, e in mestieri diversi, la reciprocità del diritto di preavviso ebbe in Italia il carattere di un diritto consuetudinario che si sarebbe tramandato fino alle soglie del XX secolo.

Simile al preavviso nella forma, ma unilaterale questa, ed a vantaggio del solo padrone, era invece la norma corporativa (col tempo divenuta consuetudine) che obbligava il lavoratore che avesse voluto li-

⁶ DOREN, *Le arti fiorentine*, I, p. 185 (corsivo mio).

⁷ RIVA, *L'arte del cappello*, p. 265 (art.XXI dello Statuto).

enziarsi a finire «il lavoro cominciato». La troviamo introdotta a Lione nel 1554 nelle manifatture della seta; nel 1667 i *maîtres ouvriers* la ribadivano, specificando come il *compagnon* dovesse, prima di andarsene, terminare la pezza cominciata «quelque temps qu'il dure»⁸. La precisazione illumina le circostanze che inducevano tanto spesso l'operaio ad andarsene senza finire l'opera: nel cottimo infatti le condizioni di prezzo vengono stabilite prima che il lavoro abbia inizio, e verificate a lavoro in corso: soltanto a lavoro iniziato l'operaio poteva sapere se il prezzo era o no remunerativo, se il tempo di esecuzione corrispondeva o no a quello preventivato e, in quest'ultimo caso, reagiva evidentemente con l'andarsene. Comprendiamo allora perché fosse stata introdotta una norma che, in sostanza, si sovrapponeva a un diritto di cui il padrone già godeva, quello che gli consentiva, col preavviso, di mantenere ancora al suo servizio l'operaio per un certo numero di giorni. In quest'ultimo caso, infatti, l'operaio poteva lavorare al ritmo che più gli fosse piaciuto; il dovere di terminare la pezza cominciata lo obbligava invece a un ritmo più accelerato. Per questo la clausola appare suscitare in età moderna un'opposizione molto viva, di cui vedremo tra breve un esempio.

Lo sviluppo dell'industria corporativa in senso capitalistico fece sì che si accentuasse nel tempo quest'obbligo mentre veniva fatta silenziosamente cadere l'antica consuetudine del reciproco diritto di preavviso. Nel suo studio del 1904 sull'industria monzese dei cappelli Giuseppe Riva segnalava un fenomeno del genere, quando notava la difformità nella disciplina del preavviso tra l'industria dei cappelli a Milano nel XVI secolo e l'industria dei cappelli a Roma due secoli dopo: una difformità che gli appariva in contrasto con quella linea di evoluzione storica che avrebbe dovuto portare piuttosto, nel tempo, ad una progressiva emancipazione del lavoro salariato. Se i fabbricanti milanesi di cappelli avevano previsto nel Cinquecento – scriveva – il reciproco diritto al preavviso nel caso di licenziamento, «i loro colleghi di Roma, sebbene compilassero qualche secolo dopo i rispettivi statuti, non contemplavano alcun caso di preavviso e la disciplina del licenziamento stava tutta nella ferrea impossibilità d'allogarsi presso un padrone senza il preventivo consenso del precedente»⁹. La norma

⁸ GODART, *L'ouvrier en soie*, p. 141. Il caso di Lione, dove l'obbligo era stato introdotto nel 1554, rafforza l'impressione di una norma entrata in uso in età moderna.

⁹ RIVA, *L'arte del cappello*, p. 58.

cui il Riva faceva riferimento riguardava, in verità, i vincoli del garzone. Pure, l'osservazione conserva una sua validità generale e importanza, in quanto riconduce l'attenzione al silenzio crescente degli statuti, tra Sei e Settecento, sul reciproco diritto di preavviso, silenzio che contrasta con il fatto che viene invece sempre più spesso ripetuto e ribadito il dovere di terminare il lavoro cominciato, e viene rafforzata la servitù per debiti. Tale evoluzione fu concomitante al tentativo mercantile di assoggettare i maestri artigiani agli stessi obblighi che tradizionalmente caratterizzavano i lavoratori.

A Roma quest'obbligo faceva la sua comparsa negli statuti del Consolato dell'Arte della seta del 1740: per i grandi *mercanti indrappatori* che componevano il Consolato, come si è visto, il dovere che i lavoratori avevano verso i «maestri d'arte» valeva anche per questi ultimi nei confronti del mercante: non potevano, dunque, i maestri abbandonare l'opera intrapresa nel caso che il prezzo risultasse non remunerativo, né cambiare committente fino a che non avessero saldato in lavoro tutto il debito contratto col mercante. Anche a Roma, quell'obbligo doveva essere relativamente recente e certo contestato. Lo percepiamo, tra l'altro, dal brusco cambiamento di tono che si sente all'interno di una norma, apparentemente unitaria, relativa al diritto di cambiare padrone da parte dell'operaio. Suona antica, infatti, e sostanzialmente liberale la prima parte che ricordava come il lavorante non potesse abbandonare senz'altro il padrone quando gli piacesse, ma dovesse chiederne il permesso al Consolato. E questo «conoscendo un ragionevole motivo, e sentito il padrone, che si pretende di voler lasciare, dovrà subito concedere la nuova patente per andare dal nuovo padrone». Più aspro e brusco nel tono, oltretutto diverso nel contenuto, suona invece il passo successivo, secondo cui, in caso di abbandono del lavoro, il «vecchio padrone maestro dell'arte» aveva il «diritto di forzare li lavoranti a compire il corrente obbligo preso», e dunque a terminare la settimana, nel caso dei lavoranti a giornata, e a «terminar l'opera incominciata» nel caso di lavoranti a cottimo, ma era tenuto agli stessi obblighi, e cioè a terminare l'opera cominciata e a lavorare fino a restituzione del debito, nei confronti dei mercanti indrappatori¹⁰.

Niente può dare il senso della rilevanza pratica che tali norme avevano per i lavoratori, e dell'involuzione in senso servile che il predo-

¹⁰ *Statuti del Consolato della nobile arte della seta*, Libro I, Capo XXIII.

minio mercantile imprimeva al regime corporativo, quanto il constatare il diverso atteggiamento che in questa materia avevano i grandi mercanti rispetto ai piccoli padroni «maestri d'arte». È sufficiente, per averne un'idea, confrontare gli Statuti che il Consolato aveva emanato nel 1754 per tutti i lavoratori dell'Arte (maestri-artigiani, garzoni e lavoranti) con gli orientamenti che, sempre a Roma, nello stesso ramo di attività e nella stessa epoca, si affermavano tra i piccoli padroni «maestri d'arte», ancora indipendenti dai grandi mercanti.

Un impulso associativo nuovo aveva messo in fermento questo mondo nei primi decenni del Settecento: i tessitori di lino prima (1713), e pochi anni dopo poco i tessitori in seta (1718), si erano uniti ai passamantieri, impegnati a confezionare trine, galloni e fettucce e che già possedevano una associazione propria, ed avevano approvato nel 1729 delle nuove disposizioni statutarie¹¹. Era, a muoverli, il desiderio di salvaguardare il proprio status di «maestri perfetti» e di mantenere la bottega nell'ambito familiare, difendendola dalla concorrenza di donne e ragazzi. Per questo avevano voluto ricondurre ai suoi primi principi l'apprendistato, prolungandone la durata e limitando il numero di apprendisti, e si erano preoccupati di limitare l'accesso delle donne. L'apprendista, si diceva, doveva fare quattro anni di apprendistato e «solo uno per volta sarà lecito tenerne» (art.1). Quanto alle donne:

Essendosi sperimentato, che dall'imparar l'arte a donne ne siano nati molti abusi, e pregiuditij nell'arte; pertanto vogliamo in avvenire non sia più lecito ad alcuno di pigliar donne ad imparar l'arte; ma per conto di donne sia solo permesso ad impararla alla moglie, figlie, nepote, figlie e sorelle de' proprij mastri, e non ad altro.

Contemporaneamente si riaffermava l'autorità padronale nei confronti della eccessiva disinvoltura con cui i lavoranti passavano da un padrone all'altro. Si ribadiva dunque il diritto del padrone a riscuotere i propri crediti nei confronti dei lavoranti per le anticipazioni di salario anche nel caso che questi volessero cambiare padrone, e l'obbligo del lavorante di terminare il lavoro cominciato prima di andarsene: «Similmente ordiniamo nessun lavorante o lacciaruolo o riman-

¹¹ Roma, Archivio Storico Capitolino, cred. XI, t. 42, *Statuti della Ven. Compagnia et Arte de Tessitori di Roma*, [1574], 1736: dal f.16v sono contenute le disposizioni prese nella congregazione del 24 Aprile 1729.

datore debba partirsi da quel mastro dove si troverà, lasciando imperfetta la tela, che havrà principiata, ma che debba terminarla sotto pena di scudi tre». Ma l'obbligo non riusciva ad essere affermato senza che venissero alla luce le resistenze e le ostilità che esso suscitava: «e se per caso – continuava l'articolo – [il lavorante] maliziosamente pensasse per esimersi dalla pena di obbligare il padrone a licenziarlo con strapazzargli il lavoro, lavorando in peggior forma di quello era solito, s'intenda incorso anche per questa causa nella medesima pena di scudi tre senza ammettergli sorte di scusa» (art.6).

Trovare in un contesto come questo, che è di piena riaffermazione dell'autorità padronale, tutelato il diritto di preavviso per il lavorante che venisse licenziato fa comprendere l'eccezionale importanza che tale norma aveva nel mondo del lavoro, tanto più grande in un'epoca in cui l'occupazione era quanto mai precaria. «Ordiniamo di più – dicevano infatti gli statuti – che volendo il mastro licenziare il lavorante, o volendosi questo partire dal servizio, debba ogn'uno d'essi avvisarne l'altro otto giorni avanti di terminare la pezza di lavoro, che aveva nel telaro, acciò sì l'uno, che l'altro abbia tempo di provvedersi».

Il piccolo padrone artigiano aveva cioè raccordato e combinato l'odioso obbligo di terminare la pezza con una «reciprocità» del preavviso che in questo caso era intesa essenzialmente a salvaguardare l'operaio (essendo egli già in diritto di obbligarlo a completare il lavoro in corso): è un tratto, questo, che illumina la sensibilità del piccolo maestro per le difficoltà e la precarietà del vivere e la sostanziale unità del sentire popolare. Nessun cenno, invece, veniva fatto dai *mercanti indrappatori* al dovere, per il padrone, di concedere al lavoratore licenziato qualche giorno di preavviso. Così i vincoli servili ricevevano alla metà del Settecento nella legislazione corporativa un'accentuazione che contrastava con uno spirito più antico. Proprio questo esito venne assunto come punto di partenza dalle legislazioni pubbliche che in quegli stessi anni si preoccuparono di definire l'ordinamento disciplinare per i lavoratori dell'industria libera.

2. La regolamentazione pubblica

Lo sviluppo dell'industria manifatturiera nella seconda metà del Settecento, che in Inghilterra ebbe quel carattere di eccezionalità che ha fatto parlare di rivoluzione industriale, interessò, sia pure in misura

limitata, anche altri paesi europei, accompagnandosi ad un generale risveglio di interesse per i problemi economici.

In Francia il movimento era stato preparato dall'impulso che la grande industria aveva ricevuto nella seconda metà del Seicento ad opera di Colbert, il famoso ministro delle Finanze di Luigi XIV (1661-1683) che aveva fatto nascere accanto ad imprese di Stato come quella degli arazzi Gobelins le famose *manufactures royales*. Queste ultime avevano carattere semi-pubblico o privato, ma i privati vi ricevevano forte incoraggiamento e sostegno da aiuti pubblici consistenti e multiformi: sussidi regi, esenzioni fiscali, prestiti senza interesse, privilegi di vario tipo, non ultima la possibilità di sottrarsi alla rigida regolamentazione corporativa sui prodotti e sulla manodopera¹².

Allo Stato continuò a spettare anche nel secolo successivo il ruolo di protagonista nello sviluppo dell'attività manifatturiera che interessò vari paesi europei, dalla Prussia alla Russia ai domini degli Asburgo, dove questa ricevette, come è noto, vigoroso impulso nella seconda metà del Settecento da Maria Teresa e poi da Giuseppe II associato all'attività di governo della madre già prima della sua ascesa al trono nel 1780.

Fu per regolamentare direttamente il lavoro in imprese nate con capitale pubblico che lo Stato intervenne inizialmente a dettare le regole di disciplina: così era avvenuto in Francia, come si è ricordato, per le imprese create dal Colbert, così accadde per il grande «Filatoglio» per la lavorazione della seta che venne edificato ai primi del Settecento in quella parte dei domini degli Asburgo che era la Contea di Gorizia. Il capitale necessario ad erigere il grande edificio che doveva ospitare la nuova manifattura accentrata era troppo grande, e l'esito dell'iniziativa troppo incerto, perché i privati fossero disposti a tentarla. Il rifiuto di diversi mercanti di mettere a rischio i loro capitali, salva invece la loro disponibilità ad entrare nell'impresa una volta che l'opificio fosse «erretto, perfetionato, e posto in opera», indusse il

¹² Cfr. PAUL MANTOUX, *La révolution industrielle au XVIIIe siècle. Essai sur les commencements de la grande industrie moderne en Angleterre* (ed.inglese 1928), Paris, Génin, 1959, pp. 7-8 e MAURICE BOUVIER-AJAM, *Histoire du travail en France des origines à la Révolution*, Paris, R.Pichon et R.Durand-Auzias, 1957, pp. 560-561. Sull'opera di Colbert, che combinava sussidi regi e innovazioni legislative per attirare l'investimento dell'alta finanza si veda anche MICHAEL E.TIGAR, MADELEINE R.LEVY, *Law and the rise of capitalism*, New York-London, Monthly Review Press, 1977, pp. 237-238.

pubblico erario a intervenire direttamente nel finanziamento del filatoio per il quale fu scelta infine la località di Farra d'Isonzo, che sorvegliava quasi al centro tra le due contee di Gorizia e di Gradisca¹³. Servivano capitali molto consistenti, per «una fabrica di tal natura, con tanto legname e tante spuoie»; era opportuna la vicinanza ad un centro urbano, per poter reperire una maestranza che doveva essere sì numerosa (si parlava di più di un centinaio di persone) ma anche già addestrata, non potendosi reclutare «villani avezzi al lavorare le terre e non capaci per quest'Arte». Occorreva, infine, una rigida disciplina, per poter mantenere l'ordine e la tranquillità lì dove vivevano e lavoravano molte persone.

Le prime manifatture accentrate infatti erano, ancor più della fabbrica artigiana, anche la «casa» in cui vivevano gli imprenditori e tutti i lavoratori. Erano, e tali si presentavano anche all'esterno, veri e propri reclusori, con il loro aspetto di grandi edifici cinti da alte mura, dai quali era rigorosamente vietato uscire se non in circostanze rigidamente determinate. I regolamenti disciplinavano infatti non solo la giornata lavorativa, ma tutta la sfera della vita privata dei lavoratori, preoccupandosi in particolare degli obblighi religiosi e dei precetti morali. Nel caso di Farra, si potevano varcare quelle mura soltanto nei giorni festivi: «nel recinto del suddetto Filatoglio» era infatti possibile provvedersi «di tutto il [...] bisognevole [...] a pari prezzo e perfetione come di fuori»¹⁴. Chi fosse stato sorpreso a «scallare sulla muraglia del recinto del Cesareo Filatoglio di notte o di giorno» veniva punito con un mese di prigione a pane e acqua la prima volta e, se recidivo, veniva punito «doppiamente con altre pene arbitrarie dalla Giustizia» (art.8).

Così stabilivano le «Regole» definite nel 1726 dalla Cesarea Sopraintendenza, proprietaria dello stabilimento, che volle curare tanto più minutamente l'osservanza degli obblighi religiosi quanto più risoso e ribelle era il temperamento delle maestranze stesse. Si pensi

¹³ COSSAR, *Storia dell'arte e dell'artigianato*, p. 245.

¹⁴ Così l'art.14 delle «Regole da essere osservate dalla Maestranza, che pro tempore lavorerà nel Cesareo Filatoglio», pubblicate ivi, pp. 246-249. Una penetrante analisi di questa precoce esperienza industriale come delle «Regole» si legge in CARLO PONI, *All'origine del sistema di fabbrica: tecnologia e organizzazione produttiva dei mulini da seta nell'Italia settentrionale (Sec.XVII-XVIII)*, in «Rivista storica italiana», LXVIII (1976), pp. 444-497, alle pp. 485-488. Si veda anche il volume *Il filo lucente*, pubblicato in occasione della mostra sulla seta organizzata a Gorizia.

solo che, tra i divieti, c'era quello di «portar addosso [...] Pistolle, Coltelli Genovesi, Stilli e simili Arme». Tutta la maestranza doveva nelle feste di precetto «andare ad ascoltare la Santa Messa», «et ogni giorno di lavoro mattina e sera» recitare la terza parte del rosario (art.1). Ancora, era «obbligata ogni 2 o 3 mesi fare la sua Santa Confessione e Comunione, e al tempo di Pasqua riportare l'attestato del Padre Spirituale» (art.2). Nessuno poteva «mai biastemiare il Santissimo Nome di Dio, e della Santissima Sua Madre Vergine Maria, Santi e Sante della Corte celestiale sotto rigorosa penna immediata di prigione» (art.13).

L'orario di lavoro era di 14 ore al giorno, «tanto d'inverno che di estate, come è la pratica comune in tutti li Fillatogli». L'ordinamento previsto per le maestranze creava tra le due categorie tradizionali del lavoro dipendente, quella degli operai qualificati e quella dei lavoratori comuni, un divario molto forte, che si riassumeva nella stabilità del posto di lavoro per i primi e nella totale insicurezza e precarietà per i secondi. Questi ultimi erano indicati come lavoratori assunti semplicemente sulla base di un prezzo del lavoro e privi di contratto («non accordati, ma che lavorano a fattura, et a lira»): essi potevano essere licenziati in qualunque momento sui due piedi senza alcun preavviso («quandocumque»), ma se erano loro a volersene andare dovevano allora soggiacere alle condizioni tradizionali, non avere debiti ed essere provvisti della buona licenza (il *benservito*) del padrone, «senza della quale da niuno dovranno essere accettati nelli Stati Cesarei».

Molto diversa era la condizione degli operai qualificati (maestri e maestre) e di quelli in via di qualificazione («garzoni e pute del paese»), assunti con contratto: la sicurezza del posto di lavoro si combinava nel loro caso con un vincolo rigido a rimanere per tutto il tempo concordato senza vie d'uscita. I maestri non potevano, fino alla scadenza, né andarsene, né chiedere aumenti di salario. I «garzoni e pute del paese», nel caso se ne fossero andati prima della scadenza, potevano «esser prese, ovunque andassero» e ricondotti al Filatoio (art.5). Ricompariva cioè qui, modernizzato nella forma del contratto ed esteso ai lavoratori qualificati, il vincolo che aveva legato il garzone al maestro per tutta la durata dell'apprendistato. «Terminato l'accordo», il maestro poteva sì andare «a suo piacere» «ove l'aggradirà», purché non avesse debiti, e comunque con la «buona licenza» del conduttore. Così i vincoli servili acquistavano un'importanza molto maggiore che non le antiche tutele in favore del lavoratore, quali il di-

ritto di preavviso in caso di licenziamento e la libertà di cambiare padrone salvo preavviso. E la manifattura accentrata imponeva di colpo a maestri e maestre, per iniziativa sovrana, quegli elementi di «soubmission serville» che i maestri tessitori lionesi come gli artigiani vellutai di Ala respingevano con vigore, pressappoco in quegli stessi anni.

I due processi, da una parte l'irrigidirsi e l'estendersi della disciplina corporativa dai lavoranti ai maestri artigiani formalmente indipendenti, dall'altra la sua introduzione nelle «nuove fabbriche» accentrate per iniziativa pubblica, si sviluppavano in effetti in modo parallelo. Così in Francia il tentativo che percorreva l'industria corporativa della seta a Lione, di formalizzare il rapporto di dipendenza servile dei *maîtres ouvriers* rispetto ai *maîtres marchands* attraverso il benservito, correva parallelo ad una codificazione pubblica nello stesso senso che abbracciava i «compagnons et ouvriers des fabriques et manufactures». Le *Lettres patentes* del 1749 infatti imposero agli uni e agli altri, come condizione per potersi licenziare, «un congé exprès et par écrit» da parte del padrone¹⁵. Questo testo, che sarebbe rimasto per buona parte dell'Ottocento il termine di riferimento essenziale di una disciplina pubblica in materia, ricevette nei decenni successivi ritocchi che ne estesero la sostanza all'industria già corporativa (una volta abolite le corporazioni)¹⁶, e lo perfezionarono come strumento di controllo disciplinare e poliziesco con l'istituzione del libretto del lavoro nel 1803¹⁷.

Anche nella Lombardia austriaca si manifestò energicamente nella seconda metà del secolo la volontà del governo di Maria Teresa di promuovere lo sviluppo del commercio e delle manifatture. Ai privati disposti ad investire i loro capitali nell'industria tessile fu offerta

¹⁵ SAUZET, *Essai historique*, p. 390.

¹⁶ Ivi, pp. 394-397.

¹⁷ La legislazione riformatrice che nel 1776 abolì le corporazioni provvide ad estenderne la disciplina all'industria già corporativa. Nel 1781 le *Lettres patentes* furono rinnovate, con alcune aggiunte destinate ad «entretenir la subordination des ouvriers» (Ivi, pp. 392-393). La legge Le Chapelier del giugno 1791 reintrodusse in termini generali il divieto di associazione già previsto per gli operai dalle *Lettres patentes* del 1749. La parabola della rivitalizzazione in senso unilaterale della disciplina corporativa culminò nelle leggi del 12 aprile e del 1° dicembre 1803 con cui Napoleone generalizzava l'obbligo del benservito istituendo il libretto di lavoro: «nessun operaio può lasciare il laboratorio in cui lavora senza aver ritirato il suo libretto e senza avervi fatto iscrivere il congedo dal padrone del laboratorio che abbandona».

una vasta gamma di aiuti: dai finanziamenti diretti alla concessione di diritti di monopolio nella fabbricazione di determinati prodotti per un certo numero di anni, ad agevolazioni doganali (nel 1769 fu ridotto del 50% il dazio che i tessuti serici lombardi dovevano pagare ai confini dell'Impero, e nel 1786 fu vietata l'importazione di sete straniere nei territori dell'Impero). Altri privilegi furono l'esenzione per le aziende dagli obblighi fiscali e per le loro maestranze da quelli del servizio civico, nonché la libertà di non rispettare la rigida regolamentazione del lavoro propria del sistema corporativo. Ma la libertà dagli intralci delle corporazioni che caratterizzò le «nuove fabbriche» privilegiate riguardò essenzialmente i proprietari; agli operai invece si sentì il bisogno di estendere con un forte intervento pubblico la disciplina già propria del sistema corporativo: nasceva così il famoso editto dell'imperatrice Maria Teresa «Per la disciplina degli operai».

Emanato il 30 maggio del 1764, l'editto esordiva ricordando la sollecitudine del governo nell'animare «mediante sovvenzioni, privative ed esenzioni vari cittadini ad erigere nuove fabbriche di lana, cotone e seta [...] al fine di far rifiorire [...] il pubblico commercio», e moltiplicare le possibilità di occupazione per il popolo, e condannava «chi, scordato del pubblico bene», tradiva le intenzioni governative «col sollevare gli inservienti in dette nuove fabbriche offrendo loro maggior lucro o anche col ricevere nelle loro case o dar da lavorare a suddetti inservienti, benché accordati col fabbricatore», nonché gli «inservienti stessi» che abbandonavano «a loro talento i padroni anche ad opera imperfetta e senza precedenza d'avviso»¹⁸.

Per ovviare a tali inconvenienti l'editto estendeva alle «nuove fabbriche» tutta una serie di obblighi e penalità già propri della disciplina corporativa. Chi fosse stato licenziato senza benserivito incorreva nelle pene sancite per i vagabondi e gli oziosi; l'operaio indebitato non poteva cambiare padrone, a meno che non pagasse tutto il debito, o il nuovo padrone non fosse disposto a pagarlo entro 24 ore, pena una forte multa. Chi se ne andava dalla fabbrica senza aver terminato il lavoro in corso era punito con il carcere. Il furto della materia prima veniva punito con la pena più grave prevista per i ladri domestici (es-

¹⁸ Cit. in ALESSANDRO VISCONTI, *Le condizioni degli operai agli albori dell'industria libera in Lombardia nel secolo XVIII*, Milano, Tip. Stucchi Ceretti, 1923 (Comune di Milano. Ufficio del lavoro, Studi di storia economica), p. 16 (corsivo mio). Ivi, a p. 17, le altre disposizioni dell'Editto citate qui oltre nel testo.

sendovi l'abuso di fiducia): essere flagellati in pubblico, avendo appeso al collo un cartello su cui era scritto «Ladro di manifatture». L'Editto infine introduceva una forma di arbitrato nelle controversie affidando ad un delegato del Governo (il *delegato governativo sopra l'erezione delle fabbriche*) «le vertenze tra inservienti (operai) e fabbricatori (padroni)». Le sollecitazioni ad un intervento legislativo di questo tipo erano venute dall'industria libera, desiderosa di godere delle tutele già offerte dalla normativa corporativa. Provvedimenti contro l'instabilità degli operai che si assentavano o spariavano, «sollevati da altri nazionali fabbricatori», bloccando così il ciclo delle lavorazioni, erano stati infatti invocati da Felice Clerici in persona, proprietario del più importante lanificio del Milanese. E le proposte presentate nel gennaio 1764 dal delegato regio, poi confluite in molta parte nell'editto del 30 maggio, recepivano la sostanza delle sue richieste, tese a porre un freno alla mobilità operaia¹⁹.

Il tema della libertà dei lavoratori e dei suoi effetti sul livello dei salari e dei profitti, una volta abolite le corporazioni, era stato toccato da Adam Smith nell'ambito di una discussione sui lunghi apprendistati propri del sistema corporativo: il venir meno di quell'obbligo, rifletteva Smith, avrebbe indotto col maggior afflusso di manodopera nel mercato del lavoro una diminuzione dei salari²⁰. Ma in una situazione come quella di Milano, in cui il mercato del lavoro era sostanzialmente rigido²¹, la libertà di movimento degli operai in fasi di espansione era destinata a creare tensioni salariali. Così, per le «nuove fabbriche» che cominciavano a svilupparsi in quel decennio, «libere»

¹⁹ ANNA LUCIA FORTI MESSINA, *La «disciplina degli operai» in Lombardia dopo la soppressione delle corporazioni (1787-1796)*, in «Società e storia», 3 (1978), pp. 481-500, alle pp. 482-483.

²⁰ L'effetto era destinato ad essere compensato da una diminuzione dei profitti, perché il padrone avrebbe perduto il risparmio in salari che gli veniva dai lunghi apprendistati; la libertà di spostarsi da una città all'altra, invece, avrebbe dato un vantaggio al solo lavoratore, potendo il mercante già sottrarsi ai vincoli comprando l'esenzione (SMITH, *Ricerche*, L.I, Cap. X, Parte II, p. 115 e p. 126).

²¹ Se il de la Tour nel 1766 lamentava l'emigrazione di operai milanesi indotta dall'alto prezzo dei viveri, ed osservava sconsolato «la gran quantità di poveri che schivano il lavoro, siano questi uomini, donne o fanciulli», Arthur Young auspicava nel 1788 che le masse contadine povere delle campagne a nord di Milano emigrassero in città per dedicarsi alle manifatture (cfr. C.A. VIANELLO, *Relazioni sull'industria*, p. 8 e Introduzione, p. XXX). Vedremo qui oltre la corsa all'accaparramento di operai indotta dalla congiuntura favorevole del 1787.

dalle restrizioni corporative ma fortemente protette dallo Stato, il problema era di annullare tali effetti: per questo si sollecitava l'introduzione degli antichi vincoli servili, senza tuttavia rinunciare ai vantaggi che venivano dalla «libertà del lavoro» nei momenti di crisi, quando risultava comodo licenziare i lavoratori superflui da un giorno all'altro, senza più rispettare le norme sul preavviso.

Pure, quei vincoli servili erano in stridente contraddizione con la nuova coscienza giuridica dell'età dei lumi, e la classe dirigente milanese non poteva non provare disagio di fronte alle più evidenti contraddizioni e sperequazioni della nuova disciplina. Cinque anni dopo l'Editto sulla «disciplina degli operai», il Consiglio supremo di economia elaborava un progetto secondo cui non doveva più considerarsi delitto l'abbandono della fabbrica da parte degli operai, considerato che i padroni gettavano sul lastrico gli operai senza preoccupazioni, e fissava per entrambe le parti l'obbligo del preavviso²². Il problema di un superamento degli aspetti più illiberali della legislazione sul lavoro salariato si sarebbe ripresentato vent'anni dopo, in una situazione resa più difficile dal radicamento che il sistema delle «nuove fabbriche» aveva acquistato nel frattempo nel tessuto economico e sociale della città.

²² VISCONTI, *Le condizioni degli operai*, p. 24.

Capitolo quinto

L'emergere della classe operaia e dell'imprenditore industriale

SOMMARIO: 1. La miseria del fabbricatore artigiano. – 2. Il fabbricante capitalista. – 3. Lo sviluppo manifatturiero di Milano nel censimento del 1790. – 4. Antichi e nuovi maestri. – 5. La polarizzazione sociale.

1. *La miseria del fabbricatore artigiano*

All'epoca in cui l'imperatrice Maria Teresa promulgava l'editto sulla «disciplina degli operai», l'attività manifatturiera in Lombardia languiva, e in particolare languiva quel ramo antico e importante nella vita di Milano che era la tessitura serica. La crisi appariva legata alle condizioni della filatura, che a partire dalla fine del Seicento si era trasferita nelle campagne, dove occupava un numero sempre più consistente di donne e dava impulso all'allevamento del baco da seta, con non piccolo sollievo per la miseria delle famiglie rurali. Ma i procedimenti non erano perfezionati come quelli esteri, il filo risultava troppo grosso, i tessuti di conseguenza non potevano competere con quelli prodotti da altri paesi, in particolare dalla Francia. Così le sorti di Milano e del territorio rurale apparivano ai riformatori strettamente collegate: se il perfezionamento della filatura serica avrebbe consentito «di vedere le fabbriche di Milano acquistare non piccolo credito e fiorire questa parte del commercio»¹, lo sviluppo delle fabbriche milanesi di tessuti a sua volta avrebbe promosso la diffusione della filatura e dell'allevamento del baco tra una popolazione rurale che soffriva fortemente per l'insufficienza del reddito agricolo².

¹ Così Pietro de la Tour, in *Relazioni sull'industria il commercio e l'agricoltura lombardi del '700*, a c. di CARLO ANTONIO VIANELLO, Milano, Giuffrè, 1941 (Università commerciale Luigi Bocconi. Istituto di storia economica diretto da Armando Saporì, Serie I, Vol.V), p. 33.

² La stessa preoccupazione di uno sviluppo equilibrato tra città e campagna ma-

In questa ottica, di studiare le misure migliori per promuovere lo sviluppo delle manifatture e del commercio nello Stato, il Supremo consiglio di economia (organismo creato nel novembre 1765 col compito di sovrintendere a tutta la materia economica)³ aveva istituito nel 1766 la figura dell'Ispettore generale delle manifatture. Incaricato nello stesso anno di compiere un'ispezione nelle fabbriche di Milano e riferirne al Consiglio, il consigliere Pietro de la Tour sentiva il bisogno di premettere alla relazione tecnica un quadro angosciato della condizione di miseria e di indigenza in cui versavano gli operai e i maestri artigiani, e dello stato di abbandono e di sporcizia in cui si trovavano fabbriche e ambienti di lavoro.

Non saprei dispensarmi – scriveva – prima d'entrare nel dettaglio delle visite che ho fatte, dal rappresentare al Supremo Consiglio che ho trovato molti capi di manifattura, specialmente tra i fabbricanti di seta e filosoello, quali avevan anzi l'aria di miseri artieri che di proprietari, che aspettavano con impazienza che venissero terminate alcune braccia di stoffa per venderle per il loro sostentamento o per pagare gli operai. I luoghi dove fanno lavorare sono tutti mal proprii e

nifestava il Kaunitz quando scriveva il 5 febbraio 1787 essere «perniciosa ai paesi abbondanti di seta e lino l'introduzione delle tele di cotone nel vestito del popolo» (*Relazioni*, pp. XXII-XXIII), proprio perché la coltivazione del lino era largamente diffusa nelle campagne lombarde. Ma qualche anno dopo dovette rassegnarsi anche lui «all'avvento del democratico cotone» (così C.A. Vianello nell'Introduzione alle *Relazioni*).

³ Presieduto da Carli, il Consiglio (che aveva tra i suoi membri il Verri) nacque dall'attenzione del governo per le idee dei giovani riformatori lombardi, e ricevette l'incarico di svolgere indagini e suggerire proposte di riforma sui problemi di politica economica: si veda STUART J. WOOLF, *Il Risorgimento italiano*, 2 voll., I, *Dall'età delle riforme all'Italia napoleonica*, Torino, Einaudi, 1981, pp. 125-126 e seguenti. Lo studioso esprime una valutazione critica generale sul tentativo allora messo in atto di sviluppare l'industria e il commercio sottolineando tanto i limiti della visione riformatrice, ristretta a singoli settori e priva di una prospettiva globale, ancorata a incentivi tradizionali come i sussidi, quanto le difficoltà pratiche legate ad una evidente riluttanza dei privati ad investire capitali. La genesi, lo sviluppo e i limiti della politica di sovvenzioni statali sono ora analiticamente ricostruiti nello studio di LUIGI TREZZI sul Fondo di commercio: *Un sostegno dell'attività manifatturiera nello Stato di Milano. Il fondo di commercio, l'avvio e le prime realizzazioni (1750-1774)*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a c. di ALDO DE MADDALENA, ETTORE ROTELLI, GENNARO BARBARISI, 3 voll., vol. I, *Economia e Società*, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 175-190.

sudici come i loro telari, il che annunzia la miseria dei padroni e dell'operaio che è obbligato di accelerare il suo lavoro per vivere: conseguentemente si pensa più alla quantità che alla qualità.

L'alto prezzo dei viveri, che condannava a una vita di stenti maestri e operai, era anche la causa che induceva molti di loro ad abbandonare il paese:

Interrogai più di cento operai i quali mi hanno tutti unanimemente risposto che non potevano vivere essendo il vitto troppo caro; cagione per cui moltissimi abbandonavano il paese e quei che rimanevano erano nello stato in cui li vedeva [...] Pane, vino, carne, butirro e legumi sono quasi superiori alla facoltà dell'artigiano: quindi la penuria degli operai che temono la carestia del paese.

Insisteva su questo punto, avendo ancora davanti agli occhi lo spettacolo della povertà e della miseria che colpiva tanto gli operai che i padroni:

io non saprei bastantemente rappresentare al Supremo Consiglio in quale stato m'abbia trovato tutti i padroni e tutti i poveri operai miserabili. Bisogna averlo veduto, siccome ho fatto, per crederlo⁴.

«Lavorerio» per i capi e pane per gli operai, queste le necessità cui gli sembrava che si dovesse provvedere con più urgenza, vietando ad esempio l'esportazione del filo di seta fuori dello Stato.

Grandiosa, e veramente degna di chiamarsi «Regia» gli appariva la Fabbrica Pensa e Lorla, che sorgeva *nella Rugabella in Porta Romana*; la fabbrica, con utensili e mobili, era stata rilevata da un'impresa preesistente fallita, quella degli Annone e Migliavacca⁵, ma si rivelava ina-

⁴ VIANELLO, *Relazioni*, pp. 7-8.

⁵ Ivi, p. 25. Mobili e utensili erano stati rilevati con una sovvenzione governativa. La convenzione col governo impegnava la Lorla e Pensa, «ad aumentare la stessa sino a 100 telari senza quelli da calzette», a «fare 40 allievi nell'arte della seta e delle manifatture, e a mantenerli, fissando anche 10 premi di 100 lire ciascuno per coloro che riusciranno più esperti alla fine del quinquennio» (ibidem). La Pensa e Lorla aveva assorbito la fabbrica di stoffe auro-seriche all'«uso di Lione» creata da Eugenio Brunetta prematuramente scomparso, e da questa aveva ereditato l'appellativo di «Regia», nonché l'attenzione governativa nell'elargizione dei sussidi (TREZZI, *Un sostegno dell'attività manifatturiera*, pp. 180-181).

datta alle sue necessità d'espansione. Il problema edilizio, la mancanza o l'angustia dei locali in cui si sistemavano le nuove fabbriche risulta, in questo come in altri casi, un ostacolo non indifferente allo sviluppo capitalistico.

«Sarebbe da desiderarsi – scriveva infatti – che avesse una casa assai più ampia per potervi unire tutti i suoi telai [115], *la maggior parte dei quali trovansi presso di molti altri maestri tessitori*». Per lo stesso motivo, cioè «per l'angustia della casa dov'è la manifattura», molta gente (circa 150 persone) lavorava «ad incannare seta in casa propria o nei monasteri». «Considerazione per le gravose spese della pigione di casa», infine, chiedeva la Pensa, Lorla e Compagni, nel presentare richieste di aiuto finanziario e concessioni di privilegi⁶.

Nelle «case» dei produttori artigiani, invece, molti telai giacevano inattivi per la mancanza del «lavorerio», cioè di commesse e ordinazioni. Molti, di conseguenza, i maestri che languivano nella miseria, molti gli operai privi di lavoro e di pane. La crisi dilagava nelle fabbriche di damasco, dove la proporzione dei telai inattivi rispetto a quelli attivi era molto alta (34 contro 32), meno nel velluto⁷; era drammatica nelle fabbriche di raso, dove «una gran parte dei padroni, nullameno che tutti gli operai, sono nell'estrema indigenza», e la manifattura stessa, se non si fosse provveduto in qualche modo, sarebbe finita «disgraziatamente annientata». Ne faceva prova, scriveva, «oltre quanto ho veduto e giornalmente vedo», la «moltitudine di operai, la quale eccede il numero di 40, che non trovano, presso dei fabbricatori dove han sempre travagliato né d'altri, lavorerio di sorte alcuna, anche a minor prezzo di quello cui furon sempre accostumati per lo passato». In definitiva, su 60 maestri tessitori di velluto, di damasco e di raso, tutti «ad uno ad uno [...] attentamente visitati» soltanto una dozzina erano quelli che lavoravano in modo continuativo, «o per loro conto o per mercanti o per particolari», a fabbricare soprattutto felpe e velluti lisci per tappezzerie, mobili e carrozze.

Seguendo attentamente il de La Tour nella sua visita, osserviamo la presenza, in queste fabbriche artigiane, di parecchi telai (in media una decina); alcuni giacevano fermi per mancanza di lavoro, altri battevano a pieno ritmo: tra questi ultimi c'erano sempre dei telai dei

⁶ VIANELLO, *Relazioni*, pp. 25-26; corsivo mio.

⁷ Qui il rapporto era di 40 telai attivi contro 11 privi di lavoro (ivi, p. 28). Per le citazioni che seguono cfr. ivi, rispettivamente pp. 29 e 27.

mercanti, in particolare della Pensa e Lorla⁸. Per lavorare, insomma, il produttore artigiano doveva spesso mettere in un angolo i propri telai che non ricevevano commesse, e installare quelli altrui. Questo accadeva proprio ai più bravi e capaci, come era quel Francesco Pozzi che ne aveva in tutto dodici «3 dei quali non lavorano, e tra quei che travagliano 5 ve ne sono appartenenti alla R. Fabbrica dei cugini Pensa». Per le sue capacità egli appariva degno di giungere in prospettiva a meritare «la protezione e l'assistenza» del governo:

Scorsi in lui – proseguiva infatti il de la Tour – moltissima abilità e cognizione, e da molti scampoli di velluti fatti con oro e argento da esso fabbricati mi parve ch'egli volendo seriamente attendere ai suoi travagli potrebbe essere utilissimo per l'ampliamento e maggior perfezione di questa manifattura, ed allora meritarsi potrebbe la protezione e l'assistenza del S[upremo] C[onsiglio] R[egio], come lo spera⁹.

Chi, come Orazio Isella, produceva esclusivamente in proprio, aveva fermi metà dei telai (quattro su otto). Una delle «manifatture più attive» era quella di Giovanni Cairolo, che ne gestiva undici tutti di mercanti (e tra questi, due «della R. Fabbrica Pensa»)¹⁰. Anche i sei telai di tale Francesco Maria Pozzi, che aveva stupito il de la Tour «per l'esattezza di lavoro», appartenevano a mercanti che facevano tessere felpe per carrozze e mobili¹¹.

Soltanto due maestri riuscivano a mantenersi completamente in proprio, senza perciò soffrire di mancanza di «lavorerio», e questo in virtù di due motivi opposti. Limitandosi a tre telai e a quattro lavoratori, l'uno mostrava uno spirito di giudiziosa moderazione che gli consentiva di mantenersi indipendente: «poco ma ben regolato», era il commento su di lui. L'altro invece aveva un'azienda solida e antica, ed una capacità ed uno spirito di iniziativa che suscitavano l'entusiasmo del de la Tour:

⁸ Le descrizioni sono in sequenze di questo tipo: «Carlo Lucino fa lavorare per conto dei mercanti 7 telai e 4 non travagliano» (ivi, p. 28: damasco); «Paolo de Giovanni fa lavorare 7 telai a fabbricare moerri e fazzoletti e 2 ne ha che non lavorano. Tra questi 7 [che lavorano], quattro ve ne sono appartenenti alla R. Fabbrica Pensa» (ivi, p. 28: rasi).

⁹ Ivi, p. 27.

¹⁰ Ivi, p. 29.

¹¹ Ivi, p. 27.

Esiste la sua fabbrica da più di 100 anni e fa lavorare il tutto come ha sempre fatto per di lui conto: ha 10 telai e impiega di continuo 24 giornalieri: non ha privilegi di sorte alcuna, né perciò cessa di sempre più animare la sua manifattura¹².

Vedremo come, in verità, né lui né i pochi altri che emergevano per capacità avrebbero fatto fortuna. Nel ventennio successivo la fabbrica capitalistica privilegiata si sarebbe estesa a macchia d'olio occupando lo spazio degli antichi maestri artigiani, e avrebbe dato «lavorerio» a un numero di fabbricatori molto superiore a quelli che si contavano nel 1766, ma tutti dipendenti. La politica governativa avrebbe infatti continuato a riservare ai grandi fabbricatori capitalisti quegli aiuti e quelle sovvenzioni che i piccoli fabbricatori agognavano, e di cui a nessuno sfuggiva l'importanza. Così l'esperienza della fabbrica privilegiata, che dal punto di vista economico sarebbe approdata alla fine del secolo a un fallimento, dal punto di vista sociale contribuì fortemente a formare un'opinione pubblica e una mentalità orientate in senso capitalistico.

2. *Il fabbricante capitalista*

In Lombardia come altrove la disponibilità di capitale diveniva negli ultimi decenni del Settecento, negli orientamenti dei governi come nella mentalità e nell'agire sociale, l'elemento qualificante dell'esercizio di un'attività manifatturiera e il tratto distintivo della figura dell'imprenditore, e introduceva così differenziazioni sociali decisive sia tra i maestri artigiani che tra i capitalisti. A Venezia ad esempio veniva promossa un'indagine pubblica sui capi-maestri *marangoni da case* (carpentieri) per accertarne la disponibilità di capitale, e questa approdava alla conclusione che erano tutti «miserabili», tranne pochissime eccezioni¹³.

La nuova nozione di «imprenditore» non poteva non riflettersi anche nella lingua, travolgendo e trasformando quel termine di *fabbricatore* che da sempre aveva indicato il maestro artigiano, la sua duplice funzione di «lavorare e far lavorare», la sua duplice natura di

¹² Ibidem; la citazione precedente da p. 29.

¹³ Asv, Inquisitorato alle Arti, B 58: Marangoni da case.

padrone e di operaio. Ad indicare il nuovo tipo di *fabbricatore* venne in uso a Venezia alla fine del secolo l'espressione di «fabbricatori capitalisti»¹⁴ che sottolineava, di tale categoria, il coinvolgimento diretto nel processo produttivo ed il possesso di capitali, e la distingueva dagli antichi produttori come dagli antichi mercanti.

Anche i capitalisti infatti si differenziavano sempre più nettamente in una compagine di mercanti ancorati alla difesa delle antiche quote di mercato e degli antichi privilegi, e in un gruppo di capitalisti nuovi, interessati ad allargare le sfere di mercato per ampliare la produzione. Era la classe che a Venezia ebbe un'espressione importante e precoce nei produttori di panni lana di Schio, e di cui emergevano nette a fine secolo le ragioni di conflitto con l'antico ceto mercantile. «Può fabbricar molto chi molto può vendere», affermavano, anche senza aver letto Adam Smith, i «fabbricatori de' panni per il Levante all'uso olandese» della Terraferma, implorando «libertà per la vendita» contro le pretese dei Drappieri di limitare il commercio¹⁵.

«Fabbricatore» e «intraprenditore» (termine quest'ultimo di chiara derivazione francese, che del maestro artigiano indicava la funzione di assumere la manodopera) circolavano in Lombardia ormai in duplice accezione, indicando ora i maestri artigiani¹⁶ ora i fabbricatori capitalisti. Ma già emergeva la tendenza, che poi sarebbe definitivamente prevalsa nella lingua, a privilegiare l'espressione per indicare il capitalista, come possiamo osservare lì dove i due tipi di «fabbricatore» ricorrono entrambi. Così Cesare Beccaria parlava di «seta tinta sottratta dai capi tessitori al fabbricatore», e contrapponeva i «tessitori» e i «loro lavoranti» da una parte ai «fabbricatori» dall'altra, come due classi in conflitto sul salario¹⁷. Il binomio già classico di «maestri mercanti» e «maestri operai» trapassava così insensibilmente nell'altro, di «mercanti fabbricatori» e «maestri operai», in un'evoluzione che sarebbe approdata all'esito moderno di «fabbricatore/fab-

¹⁴ Asv, Inquisitorato alle Arti, B 40 (ottobre 1790): si promuoveva un'inchiesta volta ad accertare «quali e quanti sieno i fabbricatori capitalisti, la loro forza, [l']annua quantità di lavoro».

¹⁵ Asv, Inquisitorato alle Arti, B 40.

¹⁶ Così era negli articoli VI, VIII di un editto disciplinare proposto dal Consiglio di governo, per il quale cfr. CESARE BECCARIA, *Opere*, a c. di SERGIO ROMAGNOLI, 2 voll., Firenze, Sansoni, 1971 (I classici italiani), II, pp. 590-592 (l'edizione nazionale curata da Rosalba Canetta non è giunta agli anni qui trattati).

¹⁷ Ivi, pp. 568 e 575.

bricante/intraprenditore» nel senso di imprenditore industriale, proprio come era accaduto in Inghilterra per il termine *manufacturer*¹⁸ e non diversamente da quanto avvenne nella stessa epoca per il *fabriquant* francese.

Ad individuare esattamente la nuova figura di imprenditore capitalista, e con significato del tutto analogo all'espressione veneziana di «fabbricatori capitalisti», venne introdotta in Lombardia la nozione di «fabbricatori nazionali». L'espressione, entrata in circolazione nel decennio 1760 per indicare i proprietari delle «nuove fabbriche», fu codificata dall'Editto del luglio 1786 direttamente ispirato dal Beccaria, che creò la categoria dei «fabbricatori nazionali» definendola sulla base della natura e delle dimensioni dell'impresa, e le attribuì un ruolo preminente nella composizione degli organismi camerali e nella direzione delle nuove Camere di commercio, a scapito dei «manifattori di minor polso» e dei mercanti che non svolgevano un'attività manifatturiera¹⁹.

Nei requisiti che l'editto richiedeva perché si fosse considerati «fabbricatori nazionali» erano chiaramente rappresentate le due vie attraverso le quali si veniva sviluppando l'impresa capitalistica, vie che possiamo definire di centralizzazione (per i telai collocati nelle case artigiane, ma di proprietà del fabbricatore nazionale), e di concentrazione. A norma dell'articolo V dell'editto di Giuseppe II del 24 luglio 1786, infatti, i fabbricatori nazionali dovevano, da una parte, «avere tutto l'anno per proprio conto almeno 14 telari battenti per il setificio, o 8 per il lanificio, e per le altre manifatture di qualunque genere», dall'altra «mantenere continuamente almeno 25 operai per loro conto nella propria manifattura». Il primo requisito raffigurava una concentrazione della ricchezza che si realizzava attraverso il controllo su artigiani formalmente indipendenti che lavoravano a telai sistemati sì nella propria fabbrica ma di cui non avevano la proprietà. Il mercante in questo caso non era semplicemente un «committente» ma era anche il «proprietario» di tutto ciò che quei telai producevano. Il secondo requisito prevedeva che il fabbricatore nazionale avesse una «propria manifattura», e un certo numero di operai alle proprie di-

¹⁸ Cfr. ERIC J. HOBBSAWM, *Lavoro, cultura e mentalità nella società industriale* (*Worlds of Labour*, 1984), Bari, Laterza, 1990, p. 198 e qui oltre.

¹⁹ L'Editto del 24 luglio 1786 è stato pubblicato in *Economia e corporazioni*, a c. di MOZZARELLI, pp. 187-192. I requisiti di cui qui oltre nel testo sono fissati nell'art.V, a p. 188.

rette dipendenze, che venivano da lui «mantenuti» (l'espressione era chiaramente mutuata da quella in uso per i servitori domestici) e dovevano lavorare «per suo conto»²⁰.

Nel percorso che segnò a Milano lo sviluppo di un nucleo capitalistico intorno alla tessitura serica le due forme di attività si intrecciavano strettamente: l'occupazione via via più estesa delle fabbriche artigiane si combinava con la progressiva concentrazione di telai e di lavoratori nella fabbrica capitalistica. Questo duplice binario acquista una evidenza e una rappresentazione fisica, oltre che economica, nel censimento generale di tutte le attività tessili ordinato dal governo nello stesso Editto del luglio 1786.

3. *Lo sviluppo manifatturiero di Milano nel censimento del 1790*

Ultimato nel luglio 1790, il censimento delle manifatture tessili fu affidato ad un grande registro in pergamena, scritto in elegante calligrafia, che reca l'intestazione: «Elenco generale delle fabbriche esistenti nella città, e corpi santi di Milano di Drappi d'oro argento, e seta, veli, e garze di seta, galoni, e lavorini, manifatture di lana lino, e cotone; Nome, cognome, patria, ed abitazione de' fabbricatori, nome, cognome e patria de' travagliatori, nome, cognome, ed abitazione de' proprietari delle suddette manifatture, numero de' telari, e de' travagliatori impiegati giusta la visita stata fatta dalli Commissari periti della Camera di commercio di Milano nel corrente anno 1790»²¹.

Il titolo da solo dichiara l'importanza dell'affresco economico e sociale che il censimento offre della realtà milanese, prendendo in esame l'intera gamma dei manufatti tessili: dalle preziose stoffe d'oro, d'argento e seta, dalle calze di seta e dagli svariati *lavorini* per livree e galoni fino ai più umili tessuti di lino e cotone di cui si servivano le classi popolari. In queste numerose quanto varie lavorazioni tessili era assorbita una quota non trascurabile della popolazione lavoratrice di Milano.

²⁰ Anche la ditta Lorla e Pensa parlava nel 1772 di «40 allievi mantenuti in fabbrica con alloggio, vitto e vestiario, istruiti in religione, e leggere e scrivere da un sacerdote»: cfr. VERGA, *Le corporazioni delle industrie tessili*, p. 116.

²¹ Il registro è custodito nell'armadio 4809 dell'Archivio della Camera di commercio di Milano. Desidero esprimere la più viva gratitudine al dr. Benito Boschetto ed al dr. Francesco Bisceglie per l'aiuto prezioso offertomi nella consultazione del manoscritto.

Nel luglio 1790, a censimento completato, risultavano più di tremila (su una popolazione di 130.998 abitanti) le persone impegnate a produrre, nelle piccole fabbriche artigiane come nelle grandi fabbriche capitalistiche, i diversi manufatti²². Erano per poco più della metà capi tessitori e lavoratori che battevano al telaio, aiutati a loro volta da quasi un migliaio di garzoni. Non esattamente calcolato, ma certo molto ampio, e comunque non inferiore a cinquecento, era il numero delle persone che lavoravano fuori delle fabbriche, nelle loro case, a quelle operazioni preparatorie quali l'incannaggio e l'orditura che erano minute e poco redditizie, ma indispensabili: erano indicati genericamente come «inservienti», ma si trattava nella generalità dei casi di donne. La quota più consistente di telai e di lavoratori era impegnata a fabbricare i pregiati tessuti di seta e i velluti richiesti sempre più di frequente per l'arredamento delle case e il rivestimento di mobili e carrozze. Ma al terzo posto, dopo i drappi aureoserici e i veli di seta, venivano – per numero di telai e di operai – le stoffe grossolane e modeste intessute di lino e cotone, destinate ai consumi popolari.

Per l'analiticità che la ispira, la rilevazione offre un'immagine della città che ne fissa tanto lo sviluppo manifatturiero che quello edilizio, urbano e demografico. Le piccole fabbriche artigiane come le grandi fabbriche capitalistiche (chiamate, le une e le altre, «casa», in quanto fungevano anche da abitazione) vennero esattamente ubicate nello spazio urbano grazie a un'innovazione del tutto recente che, dando un numero a ogni casa, permise di indicarle in modo sintetico, anziché con complicati giri di parole, e di contarle: nel 1787 erano 5.280. Un dato che, accostato da una parte al numero di abitanti, dall'altra al numero dei proprietari di case, denuncia le difficoltà della situazione edilizia, cui si è accennato²³. La gravezza degli affitti, già lammen-

²² Per la popolazione di Milano cfr. MARIO ROMANI, *L'economia milanese nel Settecento*, in *Storia di Milano*, vol. XII, *L'età delle riforme (1706-1796)*, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri della Storia di Milano, 1959, p. 529.

²³ Si veda in proposito il bel saggio di MARIO ROMANI, *Note sul patrimonio edilizio milanese intorno alla metà del Settecento* in *Studi in onore di Armando Sapori*, Milano, Istituto editoriale cisalpino, II, 1957, pp. 1301-1317, dal quale risulta che nel 1780, su di una popolazione di circa 108.000 abitanti, solo 2.423 erano i titolari del patrimonio edilizio. Per la descrizione analitica delle abitazioni, dei loro proprietari e della loro destinazione cfr. VANNA MAZZUCHELLI, *Catasto e volto urbano: Milano alla metà del Settecento*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1983. Cfr. anche VERGA, *Storia della vita milanese*, p. 406.

tata dalle nuove fabbriche, si legava certamente al carattere fortemente concentrato della proprietà degli immobili urbani. Le pigioni esose e l'alto prezzo dei viveri, gravati dai dazi civici, spingevano molti abitanti ad abbandonare la città, mentre cresceva la popolazione nei borghi subito fuori della cinta urbana: eretti nel 1781 in comunità autonome, i cosiddetti Corpi Santi, questi attiravano in misura crescente la popolazione con il tenue costo della vita.

La città aveva conosciuto in quegli anni un movimento immigatorio al quale l'industria della seta non era stata estranea. Molti erano infatti i tessitori giunti in quei decenni da fuori, da località interne allo Stato come dall'estero, dai centri più antichi e più illustri della seta come Genova o da quelli più recenti come Como²⁴. Spostatisi non di rado con fratelli e parenti (come si desume dai cognomi), si erano sistemati di preferenza lungo i grandi corsi che da Piazza del Duomo si irradiavano fuori porta, negli agglomerati di case addossati alle porte stesse, a Porta Romana, a Porta Tosa, a Porta Vicentina (da Vicenza era giunto uno dei nuclei più consistenti di lavoratori forestieri), e nei borghi che si erano sviluppati subito fuori della cinta.

La città vera e propria arrivava ai bastioni solo in corrispondenza delle porte; benché in espansione, infatti, era ancora molto lontana dall'occupare l'intera area cinta dalla cerchia spagnola: l'anello compreso tra il circuito del Naviglio interno e quello dei Bastioni era tutto chiazato di macchie di case rustiche e di orti. Alle porte, dove i grandi corsi approdavano, sorgevano i grandi monasteri: nei locali degli antichi conventi espropriati (l'ondata di espropri raggiunse il punto più alto nel 1782) si erano sistemate molte delle fabbriche privilegiate che richiamavano al pari di musei e monumenti la curiosità dei visitatori stranieri²⁵. Nell'ampio spazio della *Rugabella* a Porta

²⁴ «Milano e il suo stato eran divenuti un gran centro d'attrazione per le classi lavoratrici», scriveva il Verga, ricordando come nel 1771 il Kaunitz avesse dissuaso il Firmian «dall'accettare le domande di 283 famiglie per non disanimare i nostri artefici» (VERGA, *Le corporazioni delle industrie tessili*, p. 120). L'aumento di popolazione tra il 1780 e il 1790 fu dovuto quasi integralmente ai Corpi Santi (cfr. ROMANI, *L'economia milanese nel Settecento*, p. 534, n. 1).

²⁵ La descrizione di ALFREDO BOSISIO, *Storia di Milano*, Milano, Martello Editore, 1958, pp. 325-326, evoca molto esattamente l'immagine della città quale risulta dal piano regolatore, presentato a Napoleone nel 1807 (VERGA, *Storia della vita milanese* (1a.ed.1909), n. ed. Milano, Moneta, 1931, tra le pp. 424-425). Le visite degli stranieri alle nuove fabbriche sono ricordate da VERGA, *Storia della vita milanese*, p. 403.

Romana sorgeva la Lorla e Pensa, il monastero soppresso delle *Caterinette* in Porta Nuova ospitava la fabbrica del Silvestri; delle fabbriche dei Landriani, una era sistemata nell'ex convento del *Crocefisso*, un'altra nel «soppresso monastero della Stella» a Porta Tosa.

Il censimento descrive il mondo della produzione da una parte nella sua materialità fisica (telai, lavoratori e capi), dall'altra nella sua entità economica (tipo di manufatti) e nella sua sostanza sociale, assumendo come punto di osservazione il fabbricatore artigiano, ossatura del processo produttivo. I maestri sono fotografati uno ad uno nella loro identità anagrafica (con nome, cognome e provenienza), nella loro attività produttiva, nella loro fisionomia professionale. Figurano accanto a loro i lavoranti, che ne erano i diretti dipendenti e i più stretti collaboratori, annotati ciascuno con nome e cognome e provenienza, mentre dei garzoni che aiutavano si dà sommariamente solo il numero complessivo. Né mancano i «proprietari dei manufatti» (i quali possedevano l'intero prodotto del lavoro annuo di un telaio, in quanto proprietari del medesimo) indicati con nome, cognome, abitazione nel caso delle imprese più importanti, altrimenti annotati come *particolari*. Quando il maestro batteva egli stesso a un telaio, compariva una seconda volta nella colonna dei «travagliatori». Nel loro insieme questi dati permettono di individuare in modo completo la fisionomia sociale dei capi di manifattura.

La rilevazione non offre soltanto un'immagine fisica del grado di sviluppo capitalistico, ma anche della sua dinamica: leggendo infatti le colonne del censimento in senso inverso, partendo cioè dalla «casa» del proprietario per arrivare alla «casa» del fabbricatore artigiano, luogo in cui questi lavorava e generalmente viveva, è possibile ricostruire per ogni proprietario capitalista se i suoi telai fossero nella «casa» dell'artigiano o nella sua propria «casa», e quindi osservare il grado di concentrazione, il rapporto tra concentrazione e specializzazione produttiva, e così via.

La varietà delle situazioni era grande, e tuttavia si snodava tra due poli: a un estremo c'era un'industria del tutto nuova come il lanificio, organizzata tutta sulla base della concentrazione produttiva in fabbrica (il Clerici era stato l'unico ad «aver fatto costruire per quest'uso» il «grande edificio» in cui aveva sistemato il lanificio)²⁶, all'al-

²⁶ Così il de la Tour, in *Relazioni*, p. 9. Lo stabilimento era stato fondato nel 1746 all'ospedaletto di S. Ambrogio (VERGA, *Le corporazioni delle industrie tessili*, p. 109).

tro polo un'industria povera come quella dei tessuti in lino e cotone, frantumata in un universo di piccoli produttori dipendenti tra i quali molte erano le donne, e in una miriade di piccoli «proprietari» (i «particolari»), a loro volta forniti di risorse modeste e di un giro d'affari molto limitato.

L'industria che più delle altre aveva goduto di favori e finanziamenti pubblici, quella serica, era di gran lunga la più importante, non solo per i capitali impiegati ma anche per il numero di lavoratori. I «proprietari» indicati nel censimento erano in tutto 33 con 654 telai (ad essi si aggiungeva un certo numero di «particolari» che possedevano complessivamente 31 telai). Il censimento registrava delle forti concentrazioni intorno ad alcune famiglie imprenditoriali: erano i 143 telai dei Lorla e Pensa, i 117 di Gerolamo Silvestri, i 90 dei fratelli Landriani; a grandissima distanza da loro si collocava il quarto in graduatoria, che ne aveva 40, e tra un massimo di 30 e poche unità si distribuivano tutti gli altri. Ma alla concentrazione del capitale in quelle tre famiglie non corrispondeva un'analoga concentrazione produttiva: soltanto in parte infatti i telai erano sistemati nelle fabbriche dei Lorla e Pensa, dei Silvestri e dei Landriani. I problemi già segnalati dal de la Tour, di angustia di spazio e di costo degli affitti, ed altri ancora continuavano ad esistere, se molti telai erano ancora sparsi nelle fabbriche artigiane. Risulta evidente anche a prima vista come la concentrazione fosse più facile lì dove la produzione era più omogenea: i telai dei fratelli Landriani, specializzati nella produzione di fazzoletti di seta, erano concentrati nella loro fabbrica in misura più alta che non i telai della Lorla e Pensa, impegnata in una maggiore varietà di tessuti. I maestri artigiani sono ora senz'altro i capi-fabbrica: rispetto alla situazione fotografata dal de la Tour nel 1766 appare evidente come fosse avvenuto in questa classe non solo un ricambio generazionale, ma anche una modificazione sociale.

4. *Antichi e nuovi maestri*

Lo sviluppo dell'industria serica nei due decenni precedenti al censimento si era valso, come si è accennato, di un flusso immigratorio che non aveva riscontro negli altri settori tessili, della lana, del lino e del cotone. I *capi manifatturieri* impegnati a produrre in svariati tipi di intreccio stoffe e fazzoletti di seta erano nel 1790 centoventisei,

molti più di vent'anni prima, ma lavoravano ormai pressoché tutti esclusivamente su telai altrui: ad ogni telaio (a parte le eccezioni che vedremo) corrispondeva un «proprietario dei manufatti» per conto del quale il capo artigiano produceva, e da questo punto di vista era indifferente che il telaio fosse sistemato nella «casa» del proprietario o nella «casa» del capo di manifattura. Il quadro patisce pochissime eccezioni e rappresenta, rispetto alla situazione di vent'anni prima, lo sviluppo di una linea di tendenza che certo già si annunciava, ma non aveva ancora queste caratteristiche estreme.

Quando nel 1766 il de la Tour aveva visitato le fabbriche artigiane, la condizione di «proprietarii» gli sembrava la condizione naturale dei «capi di manifattura», e innaturale la loro sembianza di «miseri artieri». La loro sofferenza veniva dalla mancanza non già dei telai, ma del «lavoreriero». Taluni, poi, gli erano parsi notevoli per abilità e capacità, e interessanti le loro fabbriche per la qualità dei prodotti. C'era nelle sue valutazioni l'idea che qualcuno di loro potesse divenire in futuro degno di accedere, per dimensioni d'impresa e qualità dei prodotti, a quell'aiuto dello Stato cui erano decisamente in molti ad aspirare. Vent'anni dopo, tre su quattro di queste imprese artigiane già magnificate per operosità erano scomparse. In particolare, era scomparsa la fabbrica di Baldassarre Pozzi, che allora vantava più di cento anni di vita e dieci telai tutti in piena proprietà, e fabbricava i migliori velluti²⁷. Continuava a produrre «felpe per carrozze» un certo Pietro Pozzi, ma in misura più ridotta e in maniera solo dipendente, da che nel 1766 aveva invece, oltre che dei telai «per mercatanti», anche qualche telaio in proprio²⁸. Lo stesso destino aveva conosciuto un certo Giovanni Brambilla detto Garibaldi, che nella propria fabbrica aveva mantenuto i telai altrui, ed eliminato i propri²⁹. Era un esito al quale aveva certamente contribuito con forza la politica di privilegi e di favori statali, che aveva enormemente approfondito il divario tra i proprietari capitalisti e gli altri³⁰.

²⁷ *Relazioni*, p. 27.

²⁸ Da sette telai, che nel 1766 producevano «felpe per carrozze e fazzoletti, parte per di lui conto e parte per mercatanti», era passato a tre telai, tutti di un mercante, Gerolamo Ferrario, per il quale fabbricava ora soltanto «felpe di seta e filosello per carrozza».

²⁹ Nel 1766 aveva sei telai attivi, tutti di «mercanti» e di «particolari», e quattro inattivi (del tutto verosimilmente di sua proprietà). Nel 1790 lavorava con soli quattro telai, tutti di «particolari»

³⁰ La politica degli incentivi pubblici all'industria venne modificata nel 1786: il

In definitiva, nel quadro dipinto dal censimento soltanto due maestri riuscivano a mantenere piena indipendenza, e questo grazie al principio che il de la Tour avrebbe chiamato del «poco ma ben regolato»: l'uno, Giuseppe Bernascone, lavorava egli stesso al suo unico telaio nella contrada di S. Piero all'Orto; l'altro, Carlo Mambretti, che possedeva due telai, ne aveva affidato uno ad un lavorante, e all'altro provvedeva egli stesso.

Altrettanto significativo appare il venir meno di quella condizione di parziale indipendenza che nel 1766 caratterizzava molti maestri. Il destino di un Pietro Pozzi o di un Giovanni Brambilla, che avevano perduto i telai propri, e allo stesso tempo ridotto il numero di quelli che gestivano per il mercante, non era isolato. Su 126 capi manifatturieri, soltanto due riuscivano nel 1790 a far lavorare anche un proprio telaio accanto a quelli del «proprietario». Angelo Pellegrino faceva condurre il suo da un lavorante, mentre lui era impegnato ad organizzare il lavoro degli altri cinque che appartenevano ad una serie di proprietari, tra cui la ditta Pensa e Lorla. Più modesto, ma anch'egli in grado di sostenersi senza lavorare manualmente, con un lavorante al suo proprio telaio ed occupandosi lui di organizzare il lavoro per dei proprietari di Como, era Giuseppe Sala, sistemato nella Contrada di Rugabella non lontano dai Pensa e Lorla. Risulta in definitiva una difficoltà a combinare il lavoro per altri con il lavoro in proprio, e questo induce a pensare che la giornata alle dipendenze del «proprietario» dovesse essere ben più intensa e assidua di un tempo.

Gli altri «fabbricatori» di stoffe di seta producevano tutti per conto di «proprietari», tra i quali i fabbricatori nazionali occupavano una posizione preminente. Lo sviluppo di un polo capitalistico ebbe come conseguenza principale quella di segnare una linea di demarcazione molto netta tra i capi maestri che riuscivano a dirigere un grande numero di telai e gli altri che dovevano accontentarsi di tenerne pochi, lavorando essi stessi per risparmiare sulla manodopera. Eguale restava, per gli uni e per gli altri, la funzione, che consisteva nell'organizzare e dirigere la produzione. Il fabbricatore nazionale era infatti ancora, essenzialmente, un negoziante impegnato nella commercializzazione del prodotto. Erano eccezionali casi come quello di Giacomo

decreto del 14 settembre di quell'anno, inteso a disciplinare le concessioni di privilegi, «introduceva - ricorda il Verga - restrizioni e patti di molto senno» (VERGA, *Le corporazioni delle industrie tessili*, pp. 119-120).

Pensa, ricordato dal Beccaria perché si interessava della fabbrica «non solamente con un grosso capitale ma anche colla sua direzione»³¹. Ma il sovrintendere a molti telai implicava una politica imprenditoriale di notevole respiro: occorreva reclutare un numero non irrilevante di lavoratori e pagare loro il salario; i capi che lavoravano nella fabbrica capitalistica dovevano rinunciare, tra l'altro, ad utilizzare quella forza lavoro familiare che costituiva il punto di forza dell'artigiano tradizionale. Né era sempre facile trovarli, gli operai, dal momento che la tessitura serica richiedeva un'abilità professionale che non poteva essere improvvisata. Era dunque necessario, specialmente nelle situazioni di congiuntura favorevoli, poter offrire salari più elevati di altri, da recuperare poi attraverso un lavoro più intenso. Da questo punto di vista, i capi che dipendevano dai fabbricatori nazionali erano senz'altro in posizione privilegiata, in quanto era più facile per loro ottenere anticipi di capitale che, poi, andavano restituiti: per questo i telai dovevano essere numerosi e il lavoro assiduo.

Che la maggiore disponibilità di capitale fosse il tratto di novità del nuovo imprenditore venne detto a chiare lettere dai contemporanei, maestri e mercanti di stampo tradizionale, che collegavano i nuovi capi di manifattura alle «nuove e ricche fabbriche» che avevano ottenuto «il permesso di mettere quantità di telari voti» (senza cioè essere «provveduti di tanti lavoranti quanti sono li telari») ³², e che in tale giudizio rappresentavano in maniera sostanzialmente esatta la realtà delle cose. Se osserviamo i grandi fabbricatori nazionali nel censimento del 1790, infatti, vediamo emergere alle loro dipendenze una categoria di capi-fabbrica caratterizzata non solo dal fatto di lavorare nella «casa» del «proprietario», ma anche dalla capacità di gestire un grande numero di telai. Ciò viene in piena luce se diamo uno sguardo veloce all'organizzazione del lavoro della ditta Pensa e Lorla. Seguiamo per un momento gli artigiani che lavoravano per questa a casa propria, muovendoci tra le fabbriche addensate nei pressi delle porte della città, in corrispondenza di Porta Vicentina, di Porta Romana e Porta Comasina, o nei Borghi di Cittadella e specialmente di San Celso. Vedremo che la grande maggioranza dei capi tessitori (per l'esattezza 36 su 43) riproducevano la frammentazione del lavoro tipica della bot-

³¹ BECCARIA, *Opere*, II, p. 410.

³² Archivio della Camera di Commercio di Milano (d'ora in avanti: ACCM), sez.II, scat.45 [23 ottobre 1786].

tega artigiana: nelle loro case battevano pochi telai (raramente più di tre, talora anche uno solo), e ad uno di questi lavorava generalmente lo stesso maestro³³. Passiamo ora all'opificio della ditta Pensa e Lorla, sistemato al numero 4229 nella Contrada di Rugabella, e constateremo che tre soli fabbricatori gestivano complessivamente ben 61 telai, e, naturalmente, lavoravano solo per questa ditta³⁴. Ancora: mentre nella grande maggioranza i piccoli «fabbricatori» erano costretti a lavorare anch'essi ad un telaio, per poter risparmiare sulla manodopera, i grandi «fabbricatori» si limitavano ad organizzare e controllare il lavoro altrui, senza prendervi parte essi stessi. In questo senso, dunque, la differenza di status tra il maestro che lavora in «casa» propria e quello che lavora nella «casa» del proprietario è netta.

Una constatazione del genere tuttavia non può valere in assoluto. La contiguità tra il lavoro nella fabbrica altrui e nella fabbrica propria restava ancora molto forte, come è confermato anche dal fatto che lo stesso nome, «casa» ovvero «fabbrica», continuasse ad essere usato per l'uno e per l'altro luogo di lavoro. Da una parte, infatti, il maestro che produceva in casa propria non era proprietario dello strumento di lavoro; dall'altra, il maestro che fabbricava nella «casa» del capitalista continuava a dover provvedere alle spese di esercizio. È una circostanza, quest'ultima, che è opportuno richiamare e sottolineare: essa spiega come mai esistessero, anche tra maestri che lavoravano all'interno di uno stesso opificio, le differenze di status che possiamo rilevare dal diverso numero di telai di cui risultano responsabili e dal fatto che alcuni lavorano manualmente ed altri no. Ad esempio: nella fabbrica dei Landriani c'erano, a fabbricare fazzoletti di seta, capi tessitori che avevano in carico 12 o 18 telai, per cui il loro compito era esclusivamente di sovrintendenza ed organizzazione, ed altri che gestivano un numero di telai molto inferiore (cinque per tre di loro, solo due per un certo Scaravati), e ad un telaio lavoravano essi personalmente. Un'immagine analoga della fisionomia sociale della nuova fabbrica ci viene dalla tessitura serica di Carlo Scalini, sistemata subito fuori della città di Como, nei locali del «soppresso Monistero di S. Lorenzo». Dal prospetto conservato nelle carte di governo di Cesare Beccaria risulta che

³³ Faceva eccezione un certo Antonio Costa, giunto da Genova e sistematosi a Borgo S.Celso, che nella sua *fabbrica* sovrintendeva a ben sedici telai.

³⁴ Diciotto telai faceva lavorare Angelo Giussani, ventitré Andrea Pescini, venti Giacomo Pirelli.

vi lavoravano nove capi tessitori, ciascuno dotato di un numero di telai che andavano dal minimo di uno al massimo di undici, disponendosi generalmente intorno a una media di quattro³⁵.

La molteplicità dei proprietari-committenti era, nel mondo milanese, una caratteristica ancora sufficientemente diffusa per impedire che lo sfruttamento raggiungesse i livelli di Como. E tuttavia, nelle fabbriche che fornivano i preziosi tessuti di seta intrecciati di fili d'oro e d'argento, circa i due terzi dei capi-tessitori erano anche «lavoranti», svolgevano cioè non diversamente da questi il faticoso lavoro di battere la tela al telaio. Gli altri, che sovrintendevano nella «casa» del capitalista a un gran numero di telai senza prendere parte manualmente al lavoro, erano anch'essi, dal punto di vista formale, dipendenti dal proprietario. Venuto meno il sistema corporativo, che aveva conferito ai maestri una posizione speciale nella gerarchia delle professioni, questa condizione subordinata era destinata ad apparire senza più veli.

5. *La polarizzazione sociale*

La novità del quadro sociale determinatosi all'indomani dell'abolizione delle corporazioni era indicata dagli stessi curatori del censimento in una polarizzazione sociale che, venuta meno la categoria dei maestri come categoria intermedia tra il capitalista e l'operaio, vedeva sussistere due sole classi, quella dei «proprietari» e quella dei lavoratori. Tale situazione aveva la sua rappresentazione grafica nelle tavole sintetiche che riassumevano i dati analitici dal punto di vista della produzione (numero dei telai e tipo di manufatti) e delle categorie sociali coinvolte nel processo produttivo. Il mondo del lavoro vi era rappresentato come l'insieme dei «lavoranti e capi-tessitori, che lavorano e che dirigono le suddette manifatture», distinti in quelli che sono i due gradi gerarchici della moderna classe operaia: i lavoratori qualificati e i non qualificati. La prima categoria era costituita dall'insieme di «lavoranti e capi-tessitori, che lavorano e che dirigono le suddette manifatture»; l'altra dai garzoni.

La classificazione sottolineava così gli elementi che accomunavano lavoranti e capi, costituiti dal fatto di svolgere il lavoro manuale e di avere completato l'apprendistato. La consapevolezza di questa affinità

³⁵ BECCARIA, *Opere*, II, p. 492.

esisteva già nella coscienza sociale, e trovava espressione in un termine che era radicato nella lingua viva e parlata già da tempi molto antichi. Era quel termine di *operaio* che, al pari di *maestro*, aveva indicato nel volgare latinizzato del tardo medioevo il semplice lavoratore salariato³⁶, e che era successivamente passato ad indicare il lavoratore qualificato³⁷. In questa accezione era pienamente vivo ancora nel Settecento: anzi, la voce *operaio* soppiantava nel linguaggio corrente il termine *lavorante*, come ben testimonia il lavoratore veneziano che, per dire che aveva completato l'apprendistato, affermava di essere salito «al grado di *operaro*». Ma anche i capi maestri filatoglieri di Bologna parlavano di se stessi, nel 1769, come degli *operarii* impegnati nel duro e faticoso lavoro di ridurre il filo di seta alla sottigliezza voluta dai mercanti. E un'assimilazione sempre più frequente delle due categorie era nelle espressioni che associavano «fabbricatori maestri, operai e lavoratori» sentendoli come un tutto unico, nonché nelle oscillazioni di significato che facevano sempre più spesso della *maestranza* l'insieme dei lavoratori dipendenti. La sistemazione giuridica dei rapporti tra padroni e subalterni, che affidava alle Corti dei mercanti e ai Consolati la giurisdizione sulle «cause di mercede» sia che riguardassero i maestri nei confronti dei mercanti sia che fossero mosse dai lavoranti contro i maestri, favoriva a sua volta e consolidava tale assimilazione.

Si presentava cioè anche in Italia una linea di tendenza molto simile a quella che già si era svolta in Inghilterra e che Eric Hobsbawm ha rappresentato nei suoi riflessi a livello semantico. Nella lingua inglese infatti, ha sottolineato lo studioso, la proletarizzazione degli artigiani e

³⁶ È una vera e propria definizione di lavoratore salariato quella che dà lo statuto padovano del 1308: «magistri et laboratores cuiuslibet artis qui laborant ad precium pro die et pro ratione diei», ovvero «operarii seu laboratores diurni ad precium» [dove *operarii diurni* traduce il volgare *giornalieri* cui corrisponde l'inglese *journeymen*] (il testo è citato in PINTO, *L'organizzazione del lavoro*, p. 77, n. 27). E lo storiografo del Comune genovese Caffaro, che aveva dato notizia nei suoi annali, alla data del 1159, della somma spesa in salari per la costruzione delle mura, dichiarava che erano stati scritti in registro «dies et horas ipsius operis remunerandorum operariorum, cum egentes et magistri precio laborarent, in mercedibus absolutis»: *Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al MCCXCIII*, I, a c. di Luigi Tommaso BELGRANO, Roma-Genova, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1890 (Fonti per la Storia d'Italia, 11), p. 54.

³⁷ Valga come esempio l'espressione veneziana del Trecento già ricordata qui sopra (Cap. II,1, p. 22), che distingueva «li paroni de le botege» da «li altri maestri ... che non sono paroni».

l'ascesa del capitalismo industriale, due facce opposte di uno stesso processo, portarono il termine *manufacturer*, «che in passato si riferiva in modo indistinto alla forza lavoro» (e che è esattamente equivalente all'italiano *fabbricatore*) ad «essere monopolizzato dal datore di lavoro industriale»³⁸. Inversamente, i termini che già avevano indicato il mondo dei piccoli produttori indipendenti quali *artisan*, *craftsman*, *journeyman*, vennero a denotare «un che di simile all'operaio specializzato salariato piuttosto che il produttore indipendente»³⁹. Anche in italiano, il consolidarsi di *fabbricatore* nel senso di capitalista industriale e l'abolizione delle corporazioni accelerarono l'assimilazione tra lavoratori e maestri nella loro qualità di operai qualificati. Restava un'esitazione ad un compiuto approdo di questo genere, che lasciava la categoria superiore del mondo dei *travagliatori* priva di nome. Un termine nuovo, invece, venne coniato per distinguere la fabbrica capitalistica dalla fabbrica del maestro artigiano: ciò avvenne qualche anno dopo, quando la concentrazione capitalistica ebbe compiuto nuovi progressi.

Se una statistica del 1785 non aveva fatto alcuna distinzione tra telai in fabbrica e telai a domicilio, né tra i diversi tipi di fabbricatore, e il censimento del 1790 aveva dato l'esatta rappresentazione della dislocazione fisica dei telai, continuando però a parlare indifferentemente di «casa» o «fabbrica» sia per i locali dell'artigiano che per quelli del capitalista, una nuova rilevazione offrì nel 1795 una chiara distinzione tra l'una e l'altra forma di produzione introducendo il termine di *opifici* per designare le fabbriche capitalistiche, e ne mise in evidenza la consistenza in una classificazione a parte: erano 12, con 780 operai⁴⁰. La progressione nelle categorie analitiche della statistica corrispondeva ad un progresso della concentrazione capitalistica e ad una fase nuova nella storia del mondo del lavoro: si chiudeva l'epoca dei maestri artigiani e si inaugurava quella dei cosiddetti capi-fabbrica, che avrebbe dominato a lungo il mondo della produzione industriale, in Italia come altrove.

³⁸ Cfr. HOBBSAWM, *Lavoro, cultura e mentalità*, p. 198 e qui oltre, Cap. VII.2, n. 2. Il termine *manufacturer*, osservava MANTOUX, «significait indistinctement ouvrier et fabricant, et se rapprochait du premier sens plus souvent que du second» (*La révolution industrielle*, p. 381, nota 3).

³⁹ HOBBSAWM, *Lavoro, cultura e mentalità*, p. 198.

⁴⁰ LEOPOLDO SABBATINI, *Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Milano*, Milano, 1893 (= MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, «Annali di statistica» Statistica industriale, fasc.XLIV), p. 261.

Capitolo sesto

Libertà e servitù nella crisi di fine secolo

SOMMARIO: 1. Dal maestro artigiano al capo-fabbrica. – 2. La disciplina del lavoro nella fabbrica artigiana. – 3. Il movimento riformatore e la disciplina operaia. – 4. I tessitori di Como e Cesare Beccaria. – 5. Libertà di mercato e libertà dal bisogno. Le *doléances* dei maestri operai lionesi.

1. Dal maestro artigiano al capo-fabbrica

«Capi-fabbrica che sonsi intrusi nel numero dei maestri»: così i maestri tessitori autori di una supplica alla Camera di Commercio definivano i nuovi capi di manifattura che lavoravano e facevano lavorare nelle «nuove e ricche fabbriche» capitalistiche. L'espressione richiama con forza l'attenzione sui mutamenti che si operavano nella figura dell'antico maestro per effetto dell'affermarsi dei fabbricatori nazionali, e consente di fissare con precisione il mescolarsi e confondersi delle due categorie che caratterizzò la transizione dalla fabbrica artigiana a quella capitalista, in una simbiosi che era favorita dalla continuità di funzioni che le caratterizzava.

Compito del capo-fabbrica come del maestro operaio tradizionale era di organizzare il processo produttivo vero e proprio e dunque, in primo luogo, di comandare e dirigere la manodopera dipendente, costituita da lavoranti e garzoni. Capi-fabbrica e maestri assumevano e licenziavano gli operai, ne definivano il salario, applicavano le multe. La fuga dei lavoranti verso nuove fabbriche più ricche contribuì non poco alla rovina dell'antico ceto di maestri alla fine dell'*ancien régime*. Avevano scritto in proposito alcuni maestri tessitori:

In oggi si è introdotto un nuovo modo d'ingaggio per li lavoranti delle fabbriche per evitare la pennalità ed avere l'egual intento, ed è che fra' lavoranti socij di locanda in specie si esebisce altra fabbrica dove uno di essi lavora con maggior soldo nelle manifatture, e con

anticipazione di regalia; ma solamente fra' loro compagni per sollevare della penalità il padrone; onde ad uno ad uno terminata la pezza incominciata se ne partono, ed il padrone vecchio, quantonque non manchi ai suoi doveri, resta da costoro abbandonato per andare a servire le nuove e ricche fabbriche che ottenero il permesso di mettere quantità di telari voti, e col mezzo ed a forza di tali suterfugij a poco la volta spogliare le fabbriche vecchie meno potenti, ed appropriarsi in seguito gli migliori lavoratori del paese.

«Questo – continuavano – succede in quasi tutte le fabbriche vecchie una volta ben fornite di lavoratori» e le conseguenze per loro si facevano sentire: le sete giacevano nelle loro case e i clienti restavano scontenti e «disgustati» «per non poter darci le stoffe a' suoi tempi»¹.

Nel riferire ai «socj di locanda in specie» i «suterfugij», quei maestri alludevano a modi di aggregazione e di incontro dei lavoratori che coincidono con ciò che si sa di altri luoghi e paesi, in particolare in Inghilterra e in Francia². Non diversamente da quanto accadeva altrove, infatti, anche a Milano locande e osterie erano centri in cui convenivano molti operai, a mangiare e a bere, o a prendervi temporanea dimora, nel caso in cui giungessero da fuori. Era del tutto naturale dunque che lì essi si scambiassero informazioni sui livelli di salario correnti e sulle disponibilità di lavoro, stringessero intese, prendessero accordi. Lì andava anche il padrone che avesse bisogno di operai: se c'era l'accordo, il contratto veniva stipulato subito verbalmente, alla presenza di due testimoni³. In Francia, a Rouen, le asso-

¹ Archivio della Camera di Commercio di Milano (d'ora in avanti: ACCM), sez. II, scat. 45 [23 ottobre 1786] (cfr. anche Cap. 5 nota 32). L'espressione di «capi-fabbrica che sonsi intrusi nel numero de' maestri», ricordata in apertura, ricorreva invece in una supplica del 1791, citata in FORTI MESSINA, *La «disciplina degli operai»*, pp. 497-498.

² Per l'Inghilterra PAUL MANTOUX accenna a casi in cui «nous voyons les ouvriers d'un métier fréquenter certains cabarets, où ils viennent s'informer des places vacantes, et le bureau de placement devient ainsi le centre d'une organisation ouvrière» (*La révolution industrielle*, p. 59, n.1). Per la Francia cfr. qui oltre, la nota 4. Si veda anche la bella descrizione di GUIDO QUAZZA, che rende animata la segnalazione di «intendenti, memorialisti e cronisti» sugli incontri all'«osteria» nel Piemonte sabaudo (*Le riforme in Piemonte*, p. 328).

³ Si veda ad esempio un documento del 1786, in ACCM, sez. II, scat.45: «Il Capo maestro tessitore Carlo Castano abitante nel vicolo di S. Vito al Pasquivolo, sabato scorso nell'osteria detta di S. Celso, ebbe l'animosità di sovvertire certo Igna-

ciazioni formate dai lavoranti sarti andavano «sous le nom de logis», ed erano veri uffici di collocamento ai quali il padronato cercò di opporre uffici di collocamento propri⁴. Che coloro che frequentavano una stessa locanda tendessero ad occuparsi presso uno stesso padrone (come avveniva per i sarti di Rouen) era cosa abbastanza naturale, e accadeva, come si è visto, anche Milano: i lavoranti avevano messo in atto il «suterfugio» di abbandonare il padrone alla spicciolata, ma andavano a lavorare tutti, in realtà, presso il nuovo, più ricco padrone.

In prima fila nella corsa ad accaparrarsi la manodopera offrendo salari più alti e in parte anticipati erano, in quei due anni di intensa attività, i capi manifatturieri che dipendevano dai fabbricatori nazionali, e che potevano a loro volta con tutta probabilità ricevere da questi sostanziosi anticipi⁵. Li troviamo in effetti di frequente nella gran quantità di denunce che caratterizzarono gli anni 1786-1787, quando entrò in funzione la Camera di Commercio ridisegnata e definita dall'editto del luglio 1786: o nella condizione di accusati, come nel caso di un certo Bartolomeo Buzzi, responsabile di 18 telai presso i Landriani, o nella parte di accusatori, come accadeva a due capi delle fabbriche Silvestri e Landriani⁶.

L'organismo camerale risultava da una parte impotente ad arginare le violazioni dell'editto del 1764, che formalmente rimaneva in vigore e che aveva conosciuto ripetute quanto inutili riaffermazioni nel 1778, nel 1784 e nel 1785, dall'altra appariva propenso ad agevolare la mobilità della manodopera da un padrone all'altro. In questo senso aveva indubbiamente operato lasciando cadere in disuso la clausola dell'editto che imponeva al padrone, il quale avesse voluto assumere il lavo-

zio Basaja Mantovano lavorante del suddetto Pescini con esebirgli un ragallo di L.45, se voleva andare al suo servizio, e ciò alla presenza di varj testimonj». Il Castano aveva negato, asserendo che «se anche avesse fatto ciò che esponevano, era preso del vino». Ma Gaetano De Magistris, commissario perito della Camera di Commercio di Milano, lo aveva multato egualmente per scudi 25, «dicendogli che gli pagherà in giorno, che non sarà preso come sopra del vino».

⁴ Cfr. MICHAEL SONENSCHER, *Journeymen's Migrations and Workshop Organization in Eighteenth-Century France*, in *Work in France. Representations, Meaning, Organization, and Practice*, ed. by STEVEN LAURENCE KAPLAN and CYNTHIA J. KOEPP, Ithaca and London, Cornell University Press, pp. 74-96, alle pp. 89-91.

⁵ Così era accaduto in quegli stessi anni a Como, con le conseguenze denunciate dall'Intendente politico: cfr. qui oltre, § 4.

⁶ Si veda in proposito il documento citato alla n. 3.

rante di un altro, di pagare tutta in una volta al momento dell'assunzione la somma di cui questi fosse debitore verso il vecchio padrone⁷.

La politica più aggressiva e spregiudicata dei nuovi capi-fabbrica non influì soltanto sui rapporti tra maestri, ma investì anche, e in misura sensibile, l'applicazione della disciplina nei luoghi di lavoro.

2. *La disciplina del lavoro nella fabbrica artigiana*

L'autorità del padrone-operaio in campo disciplinare era tradizionalmente fragile: la difficoltà di trovare bravi operai lo metteva per certi aspetti in una situazione di dipendenza dai più abili e capaci, che temeva di perdere. Era un timore che nei periodi di crisi lo portava a non risparmiare gli sforzi per procurarsi in proprio la materia prima, in modo da poterli mantenere al lavoro⁸. Se ne legge un esempio nei *Promessi Sposi* (ed è un'altra prova dell'acuto senso storico del Manzoni) nel caso di Bortolo, il cugino di Renzo occupato come capo in un filatoio che, scoppiata la crisi, «a malapena teneva i vecchi operai, per non perdere il negozio»⁹.

La preoccupazione di perdere «molti operai abili ma non assidui al lavoro, per non sapere o avere chi sostituire, nella folla delle commissioni» era in loro così forte da far pensare al Beccaria che norme disciplinari troppo severe, che lo Stato avesse voluto introdurre per editto (ad esempio il licenziamento per le assenze al lunedì), avrebbero indotto i padroni-operai ad «eludere la legge e ad ammettere delle supposte legittime cause d'assenza»¹⁰.

⁷ Lo faceva notare Cesare Beccaria: cfr. *Opere*, II, p. 591.

⁸ L'aiuto dello Stato nelle crisi che funestavano l'industria nell'*ancien régime* consisteva nel fornire ai capi operai la materia prima per mantenere al lavoro gli operai. Il venir meno di questa consuetudine sotto il regime napoleonico causò il fallimento di molti lanifici nel Biellese: cfr. QUAZZA, *L'industria laniera*, p. 43.

⁹ È nel Capitolo XII del romanzo. Cesare Beccaria aveva osservato di persona nella sua attività di governo come a Como, scoppiata la crisi, molti «capi fabbricatori», «per non perdere la buona maestranza», facessero «ogni sforzo per somministrare loro sete da tessere»: *Opere*, II, p. 490.

¹⁰ Ivi, p. 586. La situazione era confermata dalla Camera di Commercio: «Fomenta tutti questi disordini la mal intesa libertà nell'indisciplinati operai dalli quali tutto debbono soffrir li padroni delle fabbriche per non vederseli tutt'a un tratto disertare» (così l'abate Brunati, citato in FORTI MESSINA, *La «disciplina degli operai»*, pp. 494-495).

L'emergere dei fabbricatori nazionali e dei loro «capi-fabbrica» non mancò di riflettersi in un irrigidimento della disciplina. Furono proprio i capi tessitori in seta, che negli anni 1786-1787 avevano gareggiato nell'accaparramento della manodopera, i più solleciti a pretendere il rigido rispetto dell'Editto del 1764, in particolare della norma che vietava ai lavoranti di abbandonare il padrone senza aver prima finito l'opera incominciata. «Un buon regolamento come quello già introdotosi nei tessitori», chiedevano i fabbricatori di calzette di seta, in una petizione alla Camera di Commercio degli inizi del 1787, che ebbe risonanza anche a livello superiore. Questi, «ritrovandosi vincolati co' lavoranti per la mala disciplina introdottasi frà d'essi, abbandonando a loro capricio li lavorerj, senza terminare le opere incominciate né senza il preventivo avviso d'otto giorni secondo l'uso», patendo inoltre il danno di «dover pagare li debiti incontrati verso de' suppradetti», chiedevano appunto «per il maggior ampliamento delle loro Fabbriche un buon regolamento, come quello già introdotosi nelli tessitori»¹¹.

Non c'è dunque da meravigliarsi se la conflittualità tra lavoranti e padroni-operai nel decennio che intercorre tra la abolizione formale delle corporazioni e l'ingresso dei francesi a Milano interessò quasi esclusivamente i tessitori in seta. I problemi dell'abbandono del lavoro a opera non terminata si complicarono con quelli indotti dalla crisi succeduta all'intensa attività del 1786-1787, quando il lavoro venne a mancare ed i vecchi debiti non potevano essere restituiti. Ne è rimasta testimonianza nei ricorsi che i padroni, e in misura molto minore gli stessi operai, presentarono nell'arco di circa un decennio, dall'indomani dell'abolizione delle corporazioni fino all'arrivo dell'esercito francese a Milano (tra il marzo 1788 e il marzo 1796), all'organismo che, in virtù della riforma del 1786, era preposto alle controversie sul lavoro.

L'editto del 24 luglio 1786 che aveva istituito le Camere di Commercio aveva previsto per quella di Milano la nomina di «due Commissari periti per le manifatture e disciplina degli operai», cui fu affi-

¹¹ ACCM, Sez. II, scat. 45: *Petizione alla Magnifica Camera di Commercio*. Una nota del regio Intendente Politico chiedeva spiegazioni alla Camera sui disordini dei lavoranti di calzette al telaio; rispondeva l'abate Brunati il 13 aprile 1787, affermando che si vedevano «ogni giorno più scemarsi li disordini, che tanto s'inoltravano da prima» (ibidem).

dato, tra gli altri, il compito di una «generica sorveglianza sulla disciplina degli operai, che si realizzò per lo più nella composizione “amichevole” delle vertenze»¹². In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, giudicavano gli abati della Camera con decisione inappellabile. Le carte dell'organismo camerale preposto alle vertenze tra operai e padroni dopo la riforma del 1786 restituiscono una parte certo piccola della conflittualità che doveva agitare le fabbriche artigiane e quelle capitaliste; e nondimeno non fu trascurabile, se nel decennio considerato furono conciliate circa cinquemila vertenze e decisi con sentenza un centinaio di ricorsi.

I ricorsi, promossi nella grande maggioranza dai padroni-operai e solo in piccola misura dagli stessi operai, confermano, come è stato ben dimostrato, la netta divaricazione che si era prodotta tra padroni ed operai nel riferimento alla «tradizione» corporativa. Per i primi, questa era ormai rappresentata esclusivamente dalla legge scritta del 1764: all'editto di Maria Teresa infatti si appellavano quasi tutti per protestare contro l'abbandono del lavoro e reclamare il ritorno dei «servi fuggitivi». Gli operai invece attingevano nella loro attività rivendicativa al patrimonio della consuetudine e del diritto comune, reclamando il rispetto di diritti antichi ora conculcati, che furono generalmente riconosciuti. Erano gli otto giorni di preavviso per il licenziamento, la riassunzione in caso di licenziamento ingiusto, il risarcimento dei danni nel caso in cui si fosse «lasciato mancare il lavorero» (diritto che venne riconosciuto solo nel caso di contratti fondati su «scrittura»); e ancora, la libertà di abbandonare il padrone dietro impegno a pagare ratealmente il proprio debito¹³.

In generale, un sentimento via via più diffuso di libertà induceva a contestare con maggior forza e frequenza l'obbligo servile connesso all'indebitamento. Anche perché, forte di quell'obbligo, il padrone si sentiva in diritto di pretendere un lavoro vieppiù indefesso e continuo, mentre l'operaio, che non poteva con certezza controllare il conteggio delle trattenute settimanali, si trovava a lavorare senza alcun

¹² Cfr. Editto 24 luglio 1786, art. XIII e FORTI MESSINA, *La «disciplina degli operai»*, pp. 486-487.

¹³ Per un'analisi circostanziata delle vertenze cfr. FORTI MESSINA, *La «disciplina degli operai»*, pp. 487-495. Su 110 ricorsi trattati dagli abati, 82 vennero promossi da padroni e 27 da operai. I diritti consuetudinari rivendicati dagli operai furono generalmente riconosciuti.

guadagno. Emblematico dello stato d'animo di insofferenza e di rivolta che ne derivava è il caso di un lavorante che, stanco di non percepire guadagno alcuno, e forte del proprio sentimento di essere oggetto di un intollerabile sopruso, aveva abbandonato il lavoro e si era rivolto agli abati per ricevere giustizia. La «determinazione» pronunciata dall'abate camerale getta luce sull'importanza attribuita alla repressione di questo aspetto dell'insubordinazione operaia. Da accusatore il lavorante si ritrovò imputato: l'assenza al lavoro gli sarebbe stata perdonata, per quella «sol volta», ma avrebbe dovuto fare il lavoro già stabilito «colla più grande diligenza» e «colla possibile maggiore perfezione», e inoltre «non tralasciare mai in nessuna giornata feriale di fare l'ordinato lavorerio» in modo da pagare puntualmente al capo maestro i 15 soldi «per ciascuna settimana; né avrebbe potuto pretendere altri anticipi se non «a opera finita e consegnata». Nel caso fosse venuto meno a tale impegno, lo si sarebbe tenuto «per immediatamente licenziato dalla fabbrica», salvo restando il diritto del padrone di recuperare il suo credito¹⁴.

Tanta durezza riguardava un piccolo capo-fabbrica, certo Ambrogio Steffanone, che faceva battere tre telai nella sua «fabbrica» in Contrada della Vetra, producendo fazzoletti di seta per due fabbricatori nazionali, Gerolamo Silvestri e Giuseppe Nava, ed era impegnato lui stesso a uno dei telai. Era dunque un capo tessitore modesto, costretto come la grande maggioranza a lavorare manualmente per risparmiare sulla manodopera. L'irrigidimento nella disciplina era con tutta probabilità, nel suo come in altri casi, l'altra faccia dei problemi che incontrava per rispettare i tempi di consegna, e per realizzare al più presto il guadagno con cui far fronte alle spese. Valevano anche per lui, probabilmente, le difficoltà che il de la Tour aveva descritto trent'anni prima per i più poveri tra i «capi di manifattura» in seta: «aspettavano con impazienza che venissero terminate alcune braccia di stoffa per venderle per il loro sostentamento o per pagare gli operai», e di conseguenza obbligavano l'operaio ad «accelerare il suo lavoro per vivere»¹⁵.

¹⁴ ACCM, sez. II, scat. 45: Protocollo delle determinazioni date dalla Camera di Commercio di Milano sopra le istanze de' manifatturieri, Operaj, ed altri, ed anche delle relazioni *ex Officio* per la trasgressione degli ordini del giorno, 21 febbraio 1788, n.13.

¹⁵ *Relazioni*, p. 7.

La situazione, tuttavia, era profondamente cambiata rispetto ad allora, ed i lavoranti si dimostravano sempre più insofferenti degli antichi obblighi. Citava il padrone davanti agli abati un lavorante, che reclamava la libertà di andarsene essendo pronto a pagare ratealmente il proprio debito. Un caso che a lungo occupò gli abati fu quello di un'apprendista, una certa Teresa Formenti, che non voleva saperne di tornare presso il padrone, ed alle reiterate richieste di questi perché il padre gli risarcisse le spese sostenute e lo compensasse per l'insegnamento impartito, quest'ultimo rispondeva null'altro opponendo che l'ostinato diniego della figlia. Era anche questo un aspetto di una crisi del principio di autorità che si legava alle incertezze e all'impotenza del movimento di riforma in questo campo.

3. *Il movimento riformatore e la disciplina operaia*

Il nodo principale da sciogliere per il movimento riformatore all'atto di abolire definitivamente le corporazioni era rappresentato dall'intreccio indissolubile che nel sistema corporativo avevano avuto il potere economico, quello politico e quello giudiziario. Il problema si presentò innanzitutto nel momento in cui si volle definire il progetto di riforma del sistema giudiziario, poi approdato all'Editto del 13 marzo 1786. Ai tribunali espressi dai corpi mercantili, infatti, erano state attribuite in età moderna molteplici funzioni di carattere penale nelle cause tra negozianti o comunque dipendenti da «negozio», destinate a favorire lo sviluppo dei commerci e delle manifatture, essendo questi dotati di procedure più snelle e più veloci rispetto agli organi della giustizia ordinaria. La sopravvivenza di questa come delle altre giudicature speciali appariva incompatibile con il principio della unicità della giurisdizione penale affermato in generale dai movimenti di riforma, e particolarmente caro alle riforme giuseppine. La decisione di mantenere in vita il foro mercantile rappresentò l'unica eccezione ammessa a quel principio: l'editto del 13 marzo infatti dichiarò abolite le vecchie «università» mercantili, salvo che per talune competenze giudiziarie in materia commerciale. Fu però deciso di sottrarre alla Camera di Commercio le cause penali in cui uno dei soggetti non fosse negoziante.

Fu proprio questo punto che sollevò i più vivaci dibattiti e le più aspre contestazioni da parte dell'organismo camerale. Il problema, sol-

levato dallo stesso Beccaria, era questo: sottrarre alla Camera le cause tra un mercante e un soggetto non negoziante significava sottrarle anche quelle vertenze in cui il soggetto non negoziante fosse un «subalterno» del mercante, come era il caso di «operai, giovani di negozio, lavoranti e simili»? Implicava cioè trasferire alla magistratura ordinaria le cause che insorgevano «tra il principale e' suoi subalterni, o per mercede pecuniaria, o per somministrazione di generi, o per interesenza nei semplici utili»? Il problema venne messo in evidenza in un parere, con tutta probabilità di Cesare Beccaria, che suggeriva di lasciare questo tipo di vertenze ai tribunali mercantili per la maggiore celerità di giudizio che essi, gravati da procedure meno complesse, potevano assicurare¹⁶. Prevalse invece l'opinione opposta, e la vivacità della reazione camerale confermò la durezza del colpo che così veniva inferto al potere del mercante sul maestro operaio. Non solo infatti, nell'*ancien régime*, il tribunale che doveva giudicare le vertenze tra il mercante e l'artigiano in fatto di mercede era espressione diretta del ceto mercantile, ma nel giudizio veniva attribuito valore di prova ai libri contabili del mercante. Questi libri registravano il complesso movimento di dare e avere che caratterizzava i rapporti economici tra le due parti: anticipazioni di materie prime, talora di strumenti di lavoro, di somme di denaro da scontare sul lavoro futuro da parte del mercante, e da parte dell'artigiano consegne di manufatti che venivano pagati soltanto al momento del saldo finale. Le scritture contabili, dunque, che tenevano l'artigiano «sotto la minaccia di un giudizio gestito da mercanti in base a prove redatte da mercanti», costituivano, è stato molto giustamente osservato, «un vero e proprio strumento disciplinare: sottrarre queste cause al foro commerciale equivaleva a minare i sistemi di comando che garantivano il funzionamento di cicli produttivi fondati sulla dispersione della manodopera e sull'indipendenza formale dell'artigiano»¹⁷.

Alla vittoria dei riformatori radicali su questo punto fece seguito qualche anno dopo un arretramento che coincise con l'arresto e un'in-

¹⁶ Cfr. GIUSEPPE PALETTA, *Repubblica dei mercanti e stato moderno: rappresentanza degli interessi commerciali a Milano nel periodo delle riforme*, in FONDAZIONE ASSI, *Annali di storia dell'impresa*, 5-6, 1989-1990, pp. 129-315. Basato su un'ampia documentazione, solo in parte edita in appendice (pp. 201-315), lo studio è importante per la nostra come per altre problematiche. Il parere cui si fa riferimento nel testo, attribuito a Cesare Beccaria, si legge alle pp. 201-203.

¹⁷ Ivi, p. 176.

voluzione del movimento di riforma. Erano continuate infatti, negli anni successivi all'Editto, le proteste della Camera, sia di carattere generale che in particolare per la sottrazione della giurisdizione «sugli artisti e sugli operai». Nel 1793 questo punto dell'Editto fu ritoccato, ma la modifica riguardò non già i nobili, che erano l'altro caso eminente di «soggetto non negoziante», e che dandosi ora in maggior numero ai traffici e ai commerci rifiutavano come cosa umiliante essere giudicati da mercanti, ma i soli «artisti ed operai», che tornarono ad essere sottoposti al tribunale espresso dalla Camera di Commercio¹⁸.

Neppure nella disciplina operaia propriamente detta, quella che riguardava i lavoratori, il movimento di riforma riuscì a sciogliere il nodo principale, rappresentato dal vincolo servile che legava l'operaio indebitato. Pure, la contraddizione tra quest'obbligo e i principi di libertà dei tempi nuovi, così fortemente affermati con l'abolizione delle corporazioni, era evidente alla classe dirigente già da tempo e, come si è visto, aveva suggerito caute formulazioni di riforma già alla fine del decennio 1760. I dubbi e le indecisioni in proposito contribuirono forse a dilazionare nel tempo la definizione di un regolamento disciplinare di cui da molto tempo si discuteva e di cui si continuò a discutere a Milano. Rinviata fu la materia anche nel luglio 1786, quando l'editto affidato a Cesare Beccaria delineò la composizione e le competenze delle Camere di Commercio in materia civile, rinviando a un successivo momento il regolamento vero e proprio.

Composte dai rappresentanti di categorie che vedevano per la prima volta l'ingresso, accanto ai «negozianti cambisti e spedizionieri» e ai mercanti all'ingrosso, dei fabbricatori nazionali¹⁹, le nuove Camere ricevettero «tutte le funzioni economiche e politiche, che prima appartenevano alle dette Università» mercantili²⁰, funzioni da esercitarsi in modo rigorosamente subordinato alle direttive del governo e da definirsi in un

Regolamento che senza deprimere l'industria, e senza vincolare la li-

¹⁸ Ivi, pp. 197-198.

¹⁹ I fabbricatori nazionali non erano invece previsti nel progetto della Camera dei Mercanti, che contemplava soltanto tre categorie di mercanti: i negozianti cambisti e spedizionieri, i «mercanti che vendono all'ingrosso, ed anche al dettaglio promiscuamente avendo e fondaco e bottega», quelli al minuto: cfr. PALETTA, *Repubblica dei mercanti*, rispettivamente p. 183 e nota 115 a p. 177.

²⁰ BECCARIA, *Opere*, II, p. 415 (*Università e camere mercantili*, pp. 415-425).

bertà a chicchessia di esercitare i propri talenti, tenda a mantenere la necessaria disciplina negli operarj: ad assicurare la buona fede ne' contratti coll'opera di approvati ed onesti sensali: a distinguere gli artefici maestri dell'Arte dai dozzinali: a certificare le piazze estere della bontà delle nostre manufatture, e mantenerne, ed aumentarne sempre più il credito²¹.

L'attribuzione alla Camera di Commercio della disciplina operaia manteneva quella simbiosi di potere economico e disciplinare che già aveva caratterizzato il sistema corporativo. Nella sua concreta azione di governo il Beccaria non mancò, come vedremo, di rilevarne gli effetti nel caso della Camera di Como. Ma, nel mantenere intatto quell'antico principio, egli espresse con forza la convinzione che fosse necessario favorire un'evoluzione della disciplina sugli operai in senso più conforme alla loro dignità di uomini liberi. Nella *Relazione illustrativa* annessa all'Editto come in altri documenti di governo il Beccaria ridisegnava il ruolo dello Stato nei conflitti tra padroni e operai, in modo da ridimensionarlo decisamente rispetto al passato e da favorire un graduale trapasso della disciplina dall'ambito legislativo pubblico a quello privato, da obbligo imposto unilateralmente dallo Stato con la minaccia di pene afflittive ed infamanti a dovere assunto contrattualmente da uomini liberi, e sostenuto da penalità meno lesive della libertà e della dignità di un essere umano. La «disciplina degli operai», scriveva, era necessaria, ma «per mantenerla non sono necessarie leggi continue che feriscano direttamente gli operai e ne rendano servile ed odiosa la professione»²². Molto meglio potevano invece assicurarla le «convenzioni che fanno i capi coi rispettivi operarii» (restando alle Camere mercantili il compito di dar «man forte per la loro osservanza»). E infatti, spiegava, «ciò che non si può ottenere con la forza da uno schiavo, si ottiene anche col timore di una multa o di un castigo da un uomo libero, quando l'obbligazione proceda da contratto»²³.

²¹ Editto istitutivo della Camera di Commercio in Lombardia, in appendice a MOZZARELLI, *La riforma politica del 1786*, pp. 187-192, art.XIX.

²² BECCARIA, *Università e camere mercantili*, in *Opere*, II, pp. 415-425, a p. 417.

²³ La *Relazione illustrativa* venne ripresa e sviluppata in una memoria successiva: *Università e camere mercantili*, dalla quale sono tratte le citazioni, rispettivamente dalle pp. 417 e 418. Cesare Beccaria ammetteva che si potesse ricorrere alla

Il Beccaria sarebbe nuovamente tornato, pressoché con le stesse parole, su questo concetto dell'importanza delle «convenzioni» che i capi facevano «coi loro lavoratori», essendo «meglio ottenere dall'obbligazione di un contratto di un uomo libero ciò che non si ottiene se non male, e quasi mai, dalla forza usata contro uno schiavo»²⁴. La nuova coscienza giuridica che lo aveva reso celebre in tutta Europa per la proposta di abolizione della pena di morte si estendeva così a un ambito decisivo della vita sociale.

Il graduale trasferimento della materia disciplinare dalla sfera pubblica a quella della contrattazione privata si sarebbe dovuto accompagnare ad una revisione del tipo di penalità. Non «convenendo confondere i vizi coi delitti», affermava infatti il Beccaria, «sono di gran lunga preferibili le multe alle pene afflittive e soprattutto infamanti»²⁵. In questo modo egli delineava con grande anticipo un assetto istituzionale che assomigliava da vicino a quello che avrebbe caratterizzato in Europa la realtà produttiva dell'Ottocento in materia di disciplina del lavoro. Con una differenza non irrilevante: nella evoluzione che il Beccaria aveva in mente, la sfera della contrattazione privata avrebbe dovuto comunque coordinarsi e in definitiva restare subordinata alla sfera pubblica. Nell'evoluzione storica che portò alla regolamentazione di fabbrica, invece, la sfera privata si appropriò di quelli che erano stati attribuiti dell'autorità pubblica, e in particolare di un potere penale che, privatizzandosi il rapporto, assunse un carattere esclusivamente pecuniario.

La crisi politica, economica e sociale di quella fine di secolo era troppo acuta perché fosse possibile l'evoluzione graduale e ragionevole, fondata sul consenso delle parti interessate, che il Beccaria aveva in mente²⁶. L'esigenza di libertà che pervadeva anche i ceti inferiori e li portava a rompere i vincoli servili si combinava con la spregiudicatezza dei gruppi padronali nel calpestare le antiche consuetudini e i diritti che la tradizione aveva riconosciuto all'operaio²⁷. I problemi

legge, anziché al semplice contratto, per impedire che un lavorante o garzone potesse licenziarsi senza il benservito e senza aver pagato il debito (ibidem).

²⁴ Cfr. *Opere*, II, p. 587 (*Voto del Consigliere relatore del Dipartimento III*, maggio 1789).

²⁵ Ivi, p. 585 (*Intorno a un editto sulla disciplina degli operai del setificio*, febbraio 1789).

²⁶ Rivelatrici in questo senso sono le sue preoccupazioni sulla definizione del Regolamento che avrebbe dovuto realizzare le indicazioni dell'Editto.

²⁷ Senza essere formalmente abrogato, l'editto di Maria Teresa cadde in disuso

della disciplina sulla classe subalterna vennero comunque sul tappeto, ed egli stesso dovette affrontarli nel vivo delle tensioni sociali, che esplosero più acute in un'area periferica: quella dell'industria comasca, più fragile e più esposta, per la sua struttura sociale, agli effetti della crisi scoppiata nell'industria serica alla fine del 1787.

4. I tessitori di Como e Cesare Beccaria

Anche a Como la tessitura serica si era sviluppata nel decennio 1770 grazie ad una politica di facilitazioni doganali²⁸, ed alle sovvenzioni e ai privilegi elargiti dallo Stato a vantaggio di alcune famiglie di mercanti-imprenditori, tra le quali emergeva quella dei Bonanome. La sua fortuna imprenditoriale era stata edificata dal padre di Cesare Bonanome nel decennio 1730: egli aveva iniziato da solo e senza aiuti, facendo venire dall'estero «gli utensigli e gli operai» necessari ad addestrare la gente del luogo, «il tutto col suo senza aver ricevuto dalla Sovrana verun capitale»²⁹, ma a partire dal decennio 1740 aveva goduto molto ampiamente dei premi concessi dal governo a chi impiantasse e facesse lavorare in modo continuativo nuovi telai. Nella sua attività egli aveva portato una mentalità imprenditoriale sconosciuta al semplice negoziante: «vendendo all'ingrosso anziché al ritaglio», osservava di lui il consigliere de la Tour nel 1767, aveva «maggior tempo di vegliare sulla condotta dei lavoranti e sul lavoro medesimo»³⁰. Ed aveva mirato decisamente alla specializzazione, concentrandosi sulla produzione di due soli tipi di tessuti di seta (altri tipi potevano essere

durante l'occupazione francese, sia per la radicalizzazione del conflitto sociale che per la vasta disoccupazione che rendeva impossibile sperare di costringere gli operai a pagare i propri debiti. Ma anche da parte padronale la nuova disciplina del lavoro si affermò di fatto, senza venir mai definita in modo formale in un regolamento. Lettera morta sarebbe rimasta tutta la legislazione elaborata sul modello francese durante il periodo napoleonico. Importante su questa tematica lo studio di ANNALUCIA FORTI MESSINA, *La législation du travail en Lombardie à l'époque napoléonienne*, in «Annales historiques de la révolution française», 1977, «L'Italie jacobine et napoléonienne», pp. 635-653.

²⁸ Si è ricordato qui sopra al Cap. 4 §2 l'Editto del 1769 che riduceva per le stoffe lombarde del 50% il dazio d'entrata nei territori dell'Impero.

²⁹ *Relazioni*, pp. 91-92 (Visite del consigliere de la Tour, 1767).

³⁰ Ivi, p. 92.

prodotti su ordinazione), stimando «meglio di tendere il più che potesse alla perfezione di queste due specie e v'è riuscito»³¹.

Nel 1786 un nuovo Editto, che vietava l'importazione di sete straniere nei territori dell'Impero, aveva dato impulso ulteriore all'ampliamento dell'industria, e favorito l'immigrazione di un certo numero di persone dalla campagna, «gente – la definiva il Beccaria – da pochi anni introdotta nel setificio, allettatavi dal più comodo e lucroso travaglio per lo straordinario incremento di questa manifattura, e distaccati dalla più penosa fatica dell'agricoltura»³². Non pochi di loro in primavera ed in estate tornavano in campagna, per accudire al lavoro dei campi³³.

Mancava a Como, e sarebbe mancato per molta parte ancora dell'Ottocento, quel processo di concentrazione in fabbrica che si svolgeva a ritmo accelerato a Milano. Lo sviluppo si basò in misura molto maggiore sulla sistemazione dei telai nelle case dei capi tessitori, e questo per motivi non dissimili da quelli che avevano agito originariamente a Milano. Ragione non secondaria di un tale assetto era infatti la difficoltà ad immobilizzare le ingenti somme richieste dalla costruzione di un edificio apposito. Erano sotto gli occhi di tutti a Como le difficoltà in cui si dibatteva chi aveva tentato l'impresa. «Fa veramente compassione il capitale di denaro che hanno speso, quale giace sepolto né frutta ai Peverelli alcuna cosa», diceva il consigliere Conte Odescalchi parlando della «Fabbrica di Gio. Paolo e figli Peverelli» che avevano fatto costruire un grandioso edificio nel luogo «detto la darsena del Governatore». Progrediva invece il Bonanome il quale, anziché immobilizzare un grosso capitale, collocava i telai nelle case dei capi tessitori, ed aveva finito con l'occupare lui la parte della fabbrica dei Peverelli che era stata portata a compimento: «In quella parte di fabbricato che i citati Peverelli hanno potuto terminare, sonosi posti dal negozio Bonanome e Compagni 22 telai tutti di nuovo.

³¹ Ibidem.

³² BECCARIA, *Opere*, II, p. 483 (*Atti della inchiesta su Como*, 4 dicembre 1787). Anche l'Intendente politico di Como Giuseppe Pellegrini osservava nel 1789 come «negli anni scorsi di maggior travaglio eransi vuotate le botteghe delle altre arti tant'era la mania di fare il tessitore. Parrucchieri, legnaioli, ferrai e persino dei giovani contadini, dalla bottega, dall'aratro passavano a maneggiare stoffe di seta» (VISCONTI, *Le condizioni degli operai*, p. 24, corsivo mio).

³³ CAZZI, *Vicende storiche della tessitura serica comasca*, Como, Casa editrice Nosedà, 1952, p. 24.

Altri 8 v'erano, come dicono, già da qualche tempo e questi alcuni pochi eccettuati, [...] sono in attuale lavoro»³⁴. La situazione non era cioè cambiata rispetto a dieci anni prima, quando il de La Tour aveva trovato «nella città di Como e nei sobborghi 134 telai che fabbricano di continuo stoffe per la fabbrica di Pietro Cesare Bonanome e Compagni [...] ben piantati, puliti ed ordinati. Ve ne sono in una sol casa – aggiungeva – 30 tutti uniti e il resto di detti telari è sparso qua e là per la città e per il vicinato». I telai impegnati per conto dei Bonanome cioè erano sistemati per la gran parte nelle case dei capi tessitori, ma appartenevano, non meno di quelli concentrati in un unico edificio, e non diversamente da quanto si è visto a Milano per la Lorla e Pensa, al Bonanome stesso³⁵.

L'impresa dei Bonanome scompare verso il 1780 dalle carte comasche³⁶, ed altre ne prendono il posto, favorite tra l'altro dal governo con la concessione «ad eque condizioni» dei monasteri soppressi, in città e fuori città, come sedi in cui collocare i telai. Le «principali fabbriche di setificio» che il Beccaria elencava alla fine del 1787 erano in città i conventi di «S.Euffemia del Rubini, S.Anna del Fischer; e fuori di città: S.Lorenzo dello Scalini, S.Giuliano dei fratelli Mainone, S. Antonio di Giacomo Carove; oltre di queste – precisava – vi sono altre quattro considerabili fabbriche senza alcune minori di poco conto»³⁷. Anche i fabbricanti comaschi avevano cioè, come i milanesi seppure in minor grado, un nucleo concentrato di telai, ed una grande massa sparsa nelle case dei capi tessitori che li gestivano senza esserne proprietari. Il carattere esclusivo e continuativo della committenza, che garantiva i sussidi governativi (veniva dato infatti «un premio per ogni telaio operante in continuità»³⁸),

³⁴ *Relazioni*, pp. 252-253 (Visite del Conte M.P. Odescalchi del 1776).

³⁵ La formulazione del de la Tour non consente, quanto meno, di affermare che i telai sparsi qua e là appartenessero ai capi tessitori, come sembrava pensare BRUNO CAIZZI, quando parlava di dominio incontrastato nel Comasco della «lavorazione a domicilio» nel senso che il mercante «non possedeva telai, o ne possedeva un numero esiguo», e portava ad esempio la situazione del Bonanome descritta dal de la Tour (cfr. *Industria, commercio e banca in Lombardia nel XVIII secolo*, Milano, Banca commerciale italiana, 1968, pp. 115-117).

³⁶ Per le vicende finanziarie che portarono alla liquidazione del complesso cfr. CAIZZI, *Industria, commercio e banca*, p. 117.

³⁷ BECCARIA, *Opere*, II, p. 490.

³⁸ Nel 1741 il Bonanome, che aveva già 60 telai, ottenne un premio di L.5 anue «per ogni telaio operante in continuità» e, continua il Caizzi, questo premio fu «per successive concessioni a lui accresciuto a lire 7 e mezzo [...] per ogni telaio di

presupponeva che il committente fosse anche il «proprietario», né sarebbe stato altrimenti pensabile l'esercizio da parte del Bonanome e degli altri fabbricanti di un controllo disciplinare su capi e lavoratori. Si consideri ancora la difficoltà per il semplice tessitore di comprarsi un telaio, se non risparmiando molto a lungo³⁹, la quantità di telai che erano in azione a Como alla fine del decennio 1780: 1.033 nel 1787 e 841 ancora nell'autunno 1789, a crisi già in atto; si tenga presente, inoltre, l'alto grado di centralizzazione del lavoro che vedeva centinaia e centinaia di capi tessitori dipendere «da sei o otto case di principali manifatturieri»⁴⁰, e nel 1792 una sola ditta, la Montefiori e Rubini, «tenerne attivi» da sola 352, mentre altre quattro ditte ne avevano ciascuna un centinaio⁴¹, e sarà difficile non concludere che i grandi mercanti committenti erano loro stessi i proprietari dei telai sistemati nelle case dei capi tessitori. A gravare su questi ultimi erano invece le spese d'esercizio, un onere già questo solo difficile da sostenere con i loro «ben ristretti mezzi»⁴², se non ricevendo consistenti anticipi da parte del proprietario. Proprio questo era accaduto nella fase di intensa attività del 1786, e l'indebitamento rese ancora più gravi le conseguenze della gravissima crisi scoppiata alla fine del 1787.

Nel panorama delle fasi alterne di espansione e contrazione consuete all'industria della seta, e in parte legate ai mutamenti nella moda e nel gusto, la crisi esplosa alla fine del 1787 ebbe carattere di particolare gravità e dimensioni internazionali. Si legava a una scarsità del prodotto greggio e alla chiusura dei mercati esteri indotta dalla guerra nel Levante, e fece sentire i suoi effetti, di disoccupazione e di fame, in numerose regioni d'Italia: in Piemonte, dove l'anno seguente la popolazione colpita veniva calcolata in non meno di 60.000 persone, nel Veneto e, in Lombardia, non solo a Como ma un po' in tutto lo Stato. In strutture economiche e sociali fragili come quella di Como, dove l'industria della seta rappresentava l'unica attività mani-

nuova sorta di drappi, oltre il numero dei 60 già di sua proprietà» (CAIZZI, *Vicende storiche*, p. 8).

³⁹ Osserva Alberto Guenzi che nelle fonti comasche «il telaio è il grande assente», e tuttavia «si sa che i tessitori risparmiavano a lungo prima di poterlo acquistare» (GUENZI, *La tessitura domestica*, p. 244).

⁴⁰ Ivi, p. 691, 17 settembre 1790.

⁴¹ CAIZZI, *Vicende storiche*, p. 11.

⁴² Era, ancora nel 1878, una delle difficoltà del lavoro a domicilio segnalate alla Commissione d'inchiesta del 1878 (GUENZI, *La tessitura domestica*, p. 234).

fatturiera, essa non poteva non avere effetti devastanti. «Occupate parte ai filatoi delle sete e parte ai telai» (e divenute, con la crisi, bisognose di assistenza) erano alcune migliaia di persone⁴³. Più di mille erano i tessitori, concentrati in Como e addensati soprattutto nei borghi fuori delle porte⁴⁴. Due anni dopo, nell'autunno del 1789, restavano in attività ancora 841 telai, come poteva accertare il Commissario perito De Magistris nell'ispezione condotta insieme agli abati della Camera mercantile di Milano. Era un numero che quasi eguagliava quello di Milano, e tanto più notevole se si teneva presente la maggiore specializzazione della produzione comasca, rispetto alla varietà dei tessuti lavorati a Milano⁴⁵.

Al forte accentramento della proprietà e ad un grado elevato di controllo del lavoro corrispondeva una dispersione fisica molto forte dei telai, legata a sua volta alla povertà dei capi tessitori⁴⁶. Pochi i telai sistemati nelle loro case: uno, al massimo due per la maggior parte di loro, tre o quattro per una minoranza, mentre il numero di coloro che ne gestivano cinque o sei non arrivava a trenta (su un totale di 179), ed uno solo era il fortunato che ne faceva lavorare più di venti⁴⁷. Nella quasi totalità dei casi i capi operai lavoravano essi stessi ad un telaio⁴⁸. Il fatto che fossero in numero così grande, mentre i proprietari erano pochi e coalizzati, rendeva molto più facile a questi ultimi imporre le condizioni di lavoro volute. Così molti motivi di conflitto

⁴³ BECCARIA, *Opere*, II, p. 482 (*Atti della inchiesta su Como*, 6 dic. 1787). Si vedano ancora DAL PANE, *Storia del lavoro*, pp. 382-383 per gli effetti di quella crisi in Piemonte, e BERENGO, *La società veneta*, pp. 57-58 per il Vicentino.

⁴⁴ BECCARIA, *Opere*, II, rispettivamente pp. 520 e 683.

⁴⁵ *Ivi*, p. 690.

⁴⁶ Si vedano le informazioni raccolte da Alberto Guenzi sulla povertà delle loro case. I tessitori che nel 1815 chiedevano di essere ricoverati nella Casa dell'operaio appartenevano alle fasce d'età più basse e più alte (GUENZI, *La tessitura domestica*, p. 237).

⁴⁷ CAIZZI, *Vicende storiche*, p. 10. I dati si riferiscono al 1786 e ad un totale di 179 capi-fabbrica, e ne segnalano 61 con un solo telaio, 41 con due, 20 con tre, 30 con quattro, 19 con cinque, 7 con sei, ed uno solo con più di 20 telai. La distribuzione, osserva Caizzi, non era sostanzialmente mutata nel 1792. Una statistica delle dimensioni delle unità produttive sulla base del numero di telai tra la fine del XVIII secolo e la metà dell'800 è elaborata dal GUENZI, *La tessitura domestica*, pp. 246-250.

⁴⁸ CAIZZI, *Vicende storiche*, p. 14, anno 1789: 189 capi tessitori e 14 capi non tessitori.

si erano accumulati nel tempo, e la crisi fu il detonatore che, mentre fece esplodere nei lavoratori (maestri e operai) la tensione latente, agli industriali offrì l'occasione per regolare un conto aperto da tempo.

Da anni i fabbricanti di Como indicavano in norme disciplinari più severe il mezzo più adatto a favorire lo sviluppo delle manifatture. I disordini scoppiati con la crisi diedero a tale richiesta un nuovo carattere di necessità e di urgenza. Nel febbraio del 1789 pervenne al Beccaria una proposta dell'Intendente politico di Como, seguita qualche mese dopo da un progetto del Consiglio di governo. Il primo chiedeva che si intervenisse al più presto per sedare i conflitti aperti dalla crisi, introducendo pene severe (fino al carcere e alla berlina) contro i ribelli, e promettendo premi per gli «esatti ed assidui operai». Il Consiglio di governo presentava invece un progetto in 16 articoli, corredati dei pareri delle Camere di Commercio: aveva portata più generale, ma era stato pensato anch'esso per la situazione comasca. Entrambe le proposte riflettevano la trasformazione in atto del mercante in imprenditore e l'esigenza che lo animava di intervenire a disciplinare l'intera maestranza – capi tessitori non meno che lavoranti – al fine di recuperare alla produzione il tempo che andava perduto, e di bandire quei metodi di lavorazione che i capi adottavano per rendere più facile e veloce il lavoro, ma che peggioravano la qualità del tessuto.

Molto tempo, sostenevano i fabbricanti, veniva sottratto al lavoro per il mercante o perché gli operai, come d'abitudine, prolungavano la festa della domenica in quella del lunedì, o perché i capi tessitori dedicavano parte del tempo a fabbricare in proprio stoffe con materia prima sottratta al proprietario con frode. Erano questi gli assunti sottesi al regolamento disciplinare proposto dal governo che, per porre termine alle «rilassatezze» nel tempo di lavoro, disponeva che «ogni lavorante o garzone che senza legittima causa mancherà di essere al suo travaglio nei giorni feriali ed alle ore stabilite debba essere licenziato» (art. I)⁴⁹. Ad impedire che il lavoro venisse accelerato con metodi pregiudizievoli alla qualità dei tessuti, si vietava rigorosamente ai tessitori di usare «l'acqua gommata, i bastoni cerati o [...] qualunque

⁴⁹ Il testo del regolamento proposto, con il commento del Beccaria articolo per articolo, si legge in *Opere*, II, pp. 586-597 (*Voto del Cons. relatore del Dipart. III sui quesiti, se convenga pubblicare per editto*).

altra materia che riesca dannosa alla fabbricazione delle stoffe» (art. II), e si bandiva l'uso di «olio o altro untume» nell'incannare o «dispanare» le sete (art. IV).

Molta incertezza regnava ancora intorno alla forma da dare alle disposizioni che avrebbero dovuto assicurare un controllo più incisivo sui lavoratori. Ora che il «negoziante» era anche «fabbricatore», infatti, la disciplina si veniva a sostanziare di prescrizioni sui metodi di lavorazione che erano fondamentali ma anche molto minute: ad esse era chiaramente inadatta la forma dell'editto, alla quale restava invece ancorata, come per il passato, la proposta del Consiglio. Meglio si sarebbe prestata quella di istruzioni delle Camere di Commercio: ne era convinto il Beccaria, che vedeva con ciò salvaguardato il suo progetto di far evolvere la disciplina operaia nel senso di una contrattazione tra le parti immediatamente interessate, capi e operai. Ma un orientamento analogo emergeva di fatto, sia pure con incertezza e pragmatismo, non sorretto da quelle lucide ragioni di principio che illuminavano i suggerimenti del Beccaria, anche nel mondo degli imprenditori, quale si rifletteva nelle Camere di Commercio. Esse stesse infatti suggerivano, per l'una o l'altra disposizione, l'opportunità di diramarla come semplice istruzione camerale, anziché come editto.

Un'altra incertezza permaneva, riguardo al reale interlocutore delle prescrizioni disciplinari emanate dal negoziante che si faceva anche fabbricatore. Il Beccaria continuava a pensare al maestro artigiano come al soggetto della contrattazione con gli operai. Ma i nuovi fabbricanti, a mano a mano che intervenivano direttamente nell'organizzazione del lavoro, assumevano sempre più a oggetto delle loro disposizioni disciplinari i maestri stessi. Le prescrizioni sui metodi di lavoro come la disciplina sulle assenze e l'obbligo del benservito riguardavano gli operai, ma erano i maestri che dovevano applicarle. Ai maestri poi si rivolgeva il divieto, che l'Intendente politico di Como avrebbe voluto introdurre, di proibire gli anticipi di salario agli operai.

L'inadeguatezza del quadro istituzionale in cui si collocava l'antica disciplina operaia risaltava ad ogni passo. Anziché proibire direttamente agli operai tessitori di usare acqua gommata, bastoni cerati e simili, pena il rifiuto del benservito, meglio sarebbe stato diramare un'istruzione della Camera direttamente «a ciascun fabbricatore e tessitore». Era ciò che suggeriva la Camera di Commercio di Como, e su cui conveniva il Beccaria, salvo a perfezionare il suggerimento

sotto il profilo formale. L'esigenza di spostare l'accento sui maestri operai come oggetto delle disposizioni disciplinari era ai fabbricanti comaschi molto chiara, in particolare per i furti di materia prima.

Il Consiglio aveva proposto di ribadire a questo proposito l'antica formulazione dell'Editto del 1764, stabilendo che esso dovesse avere «pieno vigore ed effetto» «per riguardo ai furti di seta, o stoffe, o di qualunque altra cosa che appartenga alla manifattura, che venissero fatti da lavoranti e garzoni, come per chi avesse comperata, ritinta o presa in pegno, ricettata o in qualunque modo contrattata robba rubata in dette fabbriche, ed anche rispetto ai tintori» (art. XII). La Camera di Commercio di Como suggeriva invece di aggiungere «altresì che non possano li capi tessitori sotto qualsiasi pretesto, anche di pronto pagamento, esimersi dal restituire al fabbricante le rimanenze delle sete che gli saranno state date nell'egual colore e natura in cui le avranno ricevute», e inoltre «di fare ad essi capi tessitori rigorosa proibizione di vendere in ritaglio le stoffe di qualsiasi qualità» (art. XII).

Il controllo disciplinare dell'imprenditore, più diretto e incisivo, tendeva continuamente a relegare ai margini l'iniziativa pubblica. Nel progetto originario lo Stato aveva affermato una sua presenza mediatrice col dare ascolto ad una almeno, la più importante, delle ragioni di protesta dei lavoratori, quella del «minor lavoro» che maestri e operai riuscivano a fare, a causa della cattiva qualità della materia prima distribuita dal mercante-imprenditore. Risuonava così all'articolo quinto un obbligo del padrone: «E quando la seta sia tale [...] che mettendola sul telaio non si possa dal lavorante far con essa quel lavoro che farebbe con seta buona, sia, nel caso del reclamo, obbligato il mercante fabbricatore a reintegrare il maestro ed operaio del minor lavoro che è costretto di fare in causa della mala qualità della seta». Ma anche questo sembrava sproporzionato alla forma di un editto – il Beccaria conveniva in ciò con la Camera di Commercio di Como – e più idoneo ad una istruzione camerale.

Così la funzione dello Stato si andava progressivamente esautorando, o meglio ne veniva salvato, ed anzi accentuato, soltanto il carattere repressivo. In questo senso premevano i fabbricanti comaschi, e il Beccaria cercò inizialmente di mediare tra la loro richiesta di una disciplina più severa e la propria convinzione della necessità di una disciplina più umana. Per Como, dove «il disordine sembrava più urgente», proponeva, piuttosto che un editto, «un regolamento penale da pubblicarsi da lei medesima [scil. la Camera di Como] con appro-

vazione superiore», oppure una sorta di duplice livello contrattuale: una «convenzione obbligatoria e convalidata dall'annuenza del Governo» tra tutti i «Capi negozianti fabbricatori» su di un regolamento, da far trasferire poi nelle «convenzioni» che i capi facevano «coi loro lavoratori». Riprendeva quasi alla lettera, a questo proposito, quanto aveva già detto, che si potesse cioè «meglio ottenere dall'obbligazione di un contratto di un uomo libero ciò che non si ottiene se non male, e quasi mai, dalla forza usata contro uno schiavo»⁵⁰. Ma il protrarsi e l'acuirsi dei conflitti lo costrinsero ad intervenire di persona nel merito delle questioni, e lo condussero a porre nella sua più ampia portata il significato del nuovo ordinamento definito nell'editto del luglio 1786. La Camera di Commercio di Como, renitente a collaborare con il rappresentante del Consiglio di governo, venne duramente richiamata al dovere di seguire – «a tenore dell'art. 19 dell'editto costituzionale delle Camere 24 luglio 1786, “in tutto le istruzioni ed ordini che emaneranno dal Consiglio di Governo”»⁵¹.

A rendere il Beccaria, solitamente mite, tanto duro, era stato l'esito della missione a Como del perito camerale Gaetano De Magistris, da lui mandato personalmente ad eseguire un'ispezione nelle case dei tessitori, per accertare le cause della cattiva qualità delle stoffe, che gli imprenditori addebitavano alla scarsa voglia di lavorare e alle frodi dei tessitori. I due abati della Camera di Como, che avrebbero dovuto accompagnarlo, per «dare alla visita un aspetto men severo ed imporre con dolcezza a quegli inquieti operai [...] una operazione che le circostanze rendono necessaria», si erano invece sottratti, «stimando poco decorosa e inutile la loro assistenza»⁵².

Un mese dopo il Beccaria aveva davanti a sé «il diligente risultato della visita fatta dal De Magistris con gli abati della Camera mercantile in giro» per le case dei tessitori, e così esprimeva sull'«egualmente importante che scabroso soggetto»:

⁵⁰ BECCARIA, *Opere*, II, pp. 583, 585-587.

⁵¹ Ivi, p. 572 (*Disordini della Camera di Commercio di Como*, 5 settembre 1789: il 1780 qui riferito all'Editto del 24 luglio, sta ovviamente per 1786).

⁵² Ivi, pp. 570-573. Concludeva il Beccaria: «Dal nulla che ha fatto fin'ora quella Camera mercantile e della (=dalla) presente renitenza vi è tutto il motivo di sospettare che il male abbia più profonde radici e che la cattiva qualità di quelle manifatture provenga non solo dall'indisciplinatezza degli operai ma dagli intraprenditori e capi che forniscono cattiva seta e per economizzare ammettono chiunque inesperto al telaro».

Dalle carte rilevo che non meno dei tessitori e dei loro lavoranti siano colpevoli i fabbricatori, che vorrebbero far ricadere la colpa sulle prime due classi di persone esigendo rigorosa disciplina e penali contro di esse e dissimulando nei loro reclami ciò che proviene principalmente dal fatto loro. Proviene dal loro fatto che la seta sia ineguale e di inferiore qualità e così pure da loro proviene che pagando la mano d'opera due soldi meno al braccio di quello che pagasi qui, non abbonandosi con equità il calo proveniente dal regolare tessimento, non esigendo che le stoffe sieno ben battute per economizzare sulla trama somministrata, le stoffe riescono mal lavorate, cercando i tessitori di supplire al minor guadagno ed ai difetti della somministrazione col precipitare il lavoro e bagnare le stoffe col dragante e con la gomma e adoperare i soliti bastoni cerati⁵³.

In termini più espliciti e più duri si sarebbe espresso l'anno dopo, quando la rivolta di circa trecento tessitori lo fece accorrere a Como: i disordini – affermò in quella circostanza – venivano dagli imprenditori i quali, non paghi delle «gratificazioni e soccorsi gratuiti di denaro dalla Camera», continuavano ad angustiare i capi tessitori «che poi son costretti a lavorar male e con frode per rivalersi»⁵⁴. In conclusione, era «questa sagace speculazione» degli imprenditori ad apparirgli, «ben più che l'arenamento accidentale e temporaneo delle commissioni, forse la principal sorgente delle passate turbolenze».

Nel dir così egli metteva il dito sulla piaga: la crisi infatti servì agli industriali per risolvere a proprio vantaggio un'antica contesa su quanto dovessero produrre i capi tessitori e a quale prezzo, e ciò risulta dalle loro stesse parole. «L'esperienza ha dimostrato – avrebbero spiegato qualche anno dopo – che negli anni 1786 e 1787 nel qual tempo si è aumentato il prezzo di due soldi per auna, li Tessitori si sono abbandonati ad ogni sorta di vizi, hanno lavorato pochissimo e malamente; e in prova: nella scarsità dell'anno 1790 li Mercanti con un terzo meno di Operai hanno avuto l'istessa quantità di stoffe, e di una maggiore perfezione»⁵⁵.

Ma un osservatore non sospetto come l'Intendente politico di

⁵³ Ivi, p. 575 (Consulta del 26 ottobre 1789 sui *Disordini della Camera di Commercio di Como*, pp. 573-579).

⁵⁴ Ivi, p. 691 (*Sulla sollevazione dei tessitori di Como*, 17 settembre 1790, pp. 681-693).

⁵⁵ Ivi, pp. 13-14.

Como metteva l'accento – nell'agosto dell'89 – su quel problema centrale per maestri e operai alla fine dell'*ancien régime* che era l'insufficienza del prezzo che i mercanti erano disposti a pagare per il lavoro di tessitura, insufficienza che metteva i capi-fabbrica nell'impossibilità di gestire in attivo i telai e gli operai di vivere dignitosamente. Negli anni precedenti di intensa attività, i fabbricanti avevano fatto generosi prestiti ai capi tessitori perché potessero accaparrarsi i migliori operai, ed ora recuperavano quei crediti con trattenute che decurtavano i guadagni in modo tale che a maestri e operai non restava da vivere: «Il pagamento – spiegava l'Intendente – si fa con ritenzione; ma la si porta al punto che molti capi tessitori e molti operai lavorando indefessamente tutto il giorno, non hanno da vivere per sé e la famiglia»⁵⁶. Di qui l'exasperazione e la disperazione della popolazione operaia. Scambiando la causa con l'effetto, il Pellegrini addebitava la causa della miseria alla pesantezza delle trattenute, laddove la causa vera era nell'esiguità dei guadagni: il maestro operaio non riusciva a restituire il prestito benché lavorasse indefessamente tutto il giorno.

Tre anni prima, a Lione, un osservatore aveva descritto in termini non troppo diversi la penosa condizione creata ai maestri artigiani dall'inadeguatezza del salario: «En effet, quelle vie que celle d'un ouvrier fabricant! Toujours il devance le lever de l'aurore et prolonge ses travaux bien avant dans la nuit pour pouvoir, par la longueur du temps, compenser la modicité des salaires insuffisants»⁵⁷. Era l'insufficienza della «mercede», infatti, che faceva dell'indebitamento una realtà comune a tanta parte dei maestri artigiani negli antichi centri dell'industria tessile. Nel 1791 i capi tessitori di Como portarono la loro supplica direttamente a Vienna all'imperatore: chiedevano che, per porre fine agli abusi dei proprietari, i quali riducevano il compenso prestando difetti di lavorazione, si riformasse il sistema vigente che vedeva il perito, incaricato di esaminare la qualità delle stoffe, espressione della sola parte padronale⁵⁸.

⁵⁶ Il rapporto dell'Intendente politico di Como Giuseppe Pellegrini (9 agosto 1789) è citato in VISCONTI, *Le condizioni degli operai*, p. 18 (ma si vedano anche le pp. 23-24).

⁵⁷ Citato in GODART, *L'ouvrier en soie*, p. 418.

⁵⁸ CAIZZI, *Vicende storiche*, p. 13. I capi-tessitori chiedevano che la valutazione della qualità dei tessuti fosse fatta da giurie composte pariteticamente da rappresentanti dei maestri e dei fabbricanti. È significativo che, nello Stato sabaudo, l'unico temperamento previsto alla composizione tutta mercantile della giuria del Conso-

Il momento storico, in verità, non era più favorevole a riforme incisive sul piano sociale. Morto Giuseppe II, il movimento riformatore a Milano entrava in una fase di ripensamento critico e di riflusso. Alle critiche della riforma giudiziaria reiteratamente avanzate dalla Camera di Commercio faceva seguito, nel 1793, l'abrogazione di quel punto della riforma che aveva sottratto alla Camera la giurisdizione sulle cause di mercede con i maestri. La servitù per debiti dei lavoratori veniva travolta di fatto, senza che la classe dirigente riuscisse a risolversi tra le considerazioni umanitarie e di giustizia e la volontà di tutelare i diritti del creditore. Il dilagare della disoccupazione accelerava la crisi delle antiche consuetudini: nella primavera del 1794 era la stessa Camera di Commercio a protestare per l'ondata di licenziamenti che gettavano sul lastrico i lavoratori senza più gli otto giorni di preavviso, e a chiedere che quella antica consuetudine venisse traddotta in legge.

Anche altrove la crisi economica e sociale spezzava i legami e le solidarietà che ancora potevano sussistere tra dipendenti e padroni⁵⁹. E a Venezia risuona in questo stesso anno 1794 la denuncia del «dispotismo durissimo» che i fabbricanti lanieri padovani esercitavano sugli artigiani all'interno dell'Arte della lana, in virtù della posizione di monopolio che avevano acquisito nel corso del secolo, con la superiorità dei capitali e con l'accaparramento delle cariche corporative⁶⁰. Una relazione trasmessa nel 1794 al Senato veneziano indicava il nodo di quella servitù nell'insufficienza della «mercede» e nell'impossibilità di committenze alternative a quelle dei grandi fabbricatori, un gruppo esiguo e coeso di 23 persone: «quest'angustia di numero accoppiata ad una uniformità di leggi, istituendo tra i fabbricatori una facile intelligenza, rende soggetti al loro dispotismo durissimo tutti gli artefici», essendo «per loro vano il cambiare padrone, perché le misure in grazia del concerto sarebbero egualmente ristrette». La denuncia della condizione degli artefici padovani assumeva accenti che erano un segno dei tempi: «e

lato, che doveva dirimere i conflitti tra padroni e dipendenti, fosse quello che obbligava a sentire, prima del giudizio, e «vista la mercantia difettosa», l'«operario che confesserà d'haverla fabricata» (QUAZZA, *Le riforme in Piemonte*, p. 287).

⁵⁹ Si inseriva certamente in questo clima la denuncia di quel Giovan Battista Guerra, che abbiamo incontrato a p. 45.

⁶⁰ Nel 1771 i grandi fabbricanti erano riusciti ad accaparrarsi le cariche corporative e ad escluderne i piccoli produttori, privandoli così delle loro botteghe e con ciò del diritto di vendere in proprio: BERENGO, *La società veneta*, p. 55.

la loro libertà – concludeva l'osservatore veneziano – è ridotta un nome vano, se per farne uso sono ridotti alla necessità di morire di fame e d'andar questuando». Questa intensità d'accenti era il segno di un'attenzione che, nella classe dirigente non meno che nelle masse popolari, era rivolta alle idee che venivano dalla Francia⁶¹.

5. Libertà di mercato e libertà dal bisogno. Le *doléances* dei maestri operai lionesi

Nel coro di voci che si levarono da ogni angolo della Francia nei primi mesi del 1789, «la classe ouvrière – scriveva Émile Levasseur – n'eut la parole qu'à Lyon». Egli si riferiva così al *cabier de doléances* dell'Arte della seta, che a Lione fu espressione di una sola classe, quella dei *maîtres ouvriers*. Era un diritto che i maestri si erano dovuti conquistare, opponendosi alla prepotenza e all'arroganza dei mercanti che avrebbero voluto parlare essi soli in nome dell'Arte: vistasi respinta tale pretesa, e trovandosi in numero schiacciantemente inferiore rispetto ai 2.651 *maîtres ouvriers* che erano confluiti il 26 febbraio nella cattedrale di Saint-Jean per redigere il *cabier*, abbandonarono la seduta protestando⁶².

Rimasti soli, i *maîtres ouvriers* presero la parola non solo per sé, le mogli e i figli che facevano integralmente parte dell'azienda familiare, ma anche per i *compagnons* che dividevano con loro il faticoso lavoro di battere al telaio⁶³. E misero direttamente sotto accusa il «fa-

⁶¹ Il passo della relazione al Senato si legge ivi, a p. 57. Sulle preoccupazioni della classe dirigente veneziana per il possibile inclinare delle masse di tessitori disoccupati verso le «correnti e pericolose massime di Libertà e di Uguaglianza» cfr. ivi, pp. 59-60.

⁶² ÉMILE LEVASSEUR, *Histoire des classes ouvrières en France depuis 1789 jusqu'à nos jours*, I, Paris, Hachette, 1867, pp. 75-76 e LOUIS TRÉNARD, *La crise sociale lyonnaise à la veille de la Révolution*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», II (1955), pp. 5-45, a p. 42.

⁶³ Secondo il censimento ufficiale del 1788, riportato in LEVASSEUR, *Histoire des classes ouvrières*, p. 76, n. 1, erano 5.884 maestri, 3.924 mogli, 13.138 figli, mentre la manodopera salariata contava 507 apprendisti, 1.796 *compagnons*, 2.236 persone di servizio, 1.015 «filles sans droit». Una stima aggiornata valuta a non più di 7.000 i maestri-operai e a 5-6.000 persone l'insieme di apprendisti, *compagnons* e donne che lavoravano al telaio: un numero, questo, corrispondente a quello dei telai (cfr. MAURICE GARDEN, *Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle*, Paris, Flammarion, 1975, p. 208).

briquant» e la legge che gli consentiva di diminuire il salario al punto da ridurre «padri di famiglia che lavoravano loro, le loro mogli e i loro figli, da 17 a 18 ore ogni giorno, a non poter sopravvivere senza la beneficenza dei cittadini»⁶⁴.

Che il salario dovesse essere sufficiente a soddisfare i bisogni elementari della vita era un diritto gridato anche altrove nei *cahiers*. Ma a Lione il conflitto tra artigiani e mercanti era polarizzato troppo fortemente e da troppo antica data perché quelle che erano due «classi» ben distinte dal punto di vista organizzativo non si sentissero ormai come due gruppi sociali inconciliabilmente contrapposti per interessi e per mentalità. Tra i *maîtres ouvriers* e i *compagnons* loro dipendenti, invece, ogni divario era sparito, annullato dall'arroganza del potere padronale impersonato nei mercanti. I fatti che avevano definitivamente radicalizzato il conflitto erano tutti recenti, e costituivano il cuore delle loro *doléances*.

Dieci anni prima, nel 1779, i *maîtres ouvriers* erano giunti a porre «une puissante barrière entre la cupidité d'un grand nombre de marchands et les réclamations continuelles qu'auroient été obligé de faire les maîtres ouvriers» contro la diminuzione dei prezzi: avevano infatti ottenuto che per uno stesso tipo di tessuto dovesse essere pagato un determinato prezzo, solennemente fissato per iscritto, in modo da acquistare la solidità della legge. Era, dicevano, la consacrazione di «un usage ancien et sacré» che doveva porre fine al tentativo dei mercanti di sfruttare la concorrenza tra i lavoratori per abbassare i prezzi. E giungeva in un momento in cui «le peuple ouvrier, les maîtres-ouvriers mêmes ne pouvoient plus subsister» senza un qualche aumento⁶⁵. Questa vittoria aveva allora compensato la sconfitta subita sulla questione dell'entità dell'aumento: infatti erano stati concessi solo due soldi all'auna (per il tipo più semplice di tessuto) invece dei quattro che avrebbero dovuto soddisfare le esigenze non solo dei maestri, ma anche dei lavoratori, ai quali la consuetudine assegnava una quota fissa della tariffa (due terzi per le stoffe unite, e la metà per quelle operate). A questi ultimi, fu detto allora, si sarebbe provveduto

⁶⁴ LEVASSEUR, *Histoire des classes ouvrières*, p. 77 e GODART, *L'ouvrier en soie*, p. 267 (dal *Mémoire des électeurs fabricants d'étoffes de soie de la ville de Lyon*, 1789).

⁶⁵ Cfr. *Doléances des maîtres ouvriers fabricants en étoffes d'or, d'argent et de soie de la ville de Lyon, adressées au Roi et à la Nation assemblée*, Lyon, 1789, rispettivamente alle pp. 17 e 12.

in un secondo tempo. Erano seguiti invece nuovi e pesanti rincari nel costo della vita; soltanto dopo una violenta sommossa, la cosiddetta «sommossa dei due soldi» che aveva visto coalizzati lavoratori cappellai e tessitori, e a prezzo del sangue pagato da alcuni di loro nella feroce repressione che in queste circostanze caratterizzava la punizione dei «colpevoli»⁶⁶, i *compagnons* avevano ottenuto un piccolo aumento, subito annullato da nuovi e più gravi provvedimenti. Un decreto del Consiglio di Stato emanato il 3 settembre 1786, infatti, non si limitò a revocare l'aumento già concesso, ma per eliminare una volta per tutte la causa del male, cioè quelle «tariffe» che erano considerate alla stregua di «ostacoli [...] contrari al progresso dell'industria [...] come alla tranquillità pubblica», introdusse una radicale liberalizzazione del mercato del lavoro, cancellando ogni principio di definizione collettiva del prezzo. Cadde la limitazione a tre del numero di telai consentiti per ciascun maestro, venne annullata l'esclusione dal telaio delle donne che non fossero mogli e figlie di maestri. E alla tariffa collettiva, già conquistata nel 1779, venne sostituito il principio della «libera» fissazione del prezzo di mercato in una contrattazione bilaterale tra lavoratore e padrone: «les salaires des compagnons, garçons et artisans de la ville de Lyon – affermava l'*arrêt* del 3 settembre – seront réglés de gré à gré et à prix débattu entre le marchand fabricant et l'ouvrier»⁶⁷.

Di colpo, le discussioni defatiganti e le «réclamations continuelles» sul prezzo del lavoro, che avevano portato nel 1779 i *maîtres ouvriers* a redigere un bilancio completo e minuzioso delle spese della famiglia artigiana (dalle più minute, per le cose necessarie alla vita, a quelle di carattere produttivo) per dimostrare la necessità di un aumento, si elevarono a un conflitto di principio che investiva il tema generale della libertà:

Entre des hommes égaux en moyens et en pouvoirs, qui par cette raison ne peuvent être soumis à la discrétion des uns, ni des autres, la liberté ne peut que leur être avantageuse. Mais à l'égard des ouvriers en soie, déstitués de tous moyens, dont la subsistance journalière dé-

⁶⁶ L'11 agosto furono condannati all'esecuzione capitale un cappellaio e un lavorante della seta, e un altro operaio fu arrestato mentre cercava di riparare in Savoia; le condanne furono eseguite il giorno successivo, poco prima che arrivasse l'ordine di grazia: TRÉNARD, *La crise sociale lyonnaise*, p. 29.

⁶⁷ Ivi, p. 30. Cfr. anche LEVASSEUR, *Histoire des classes ouvrières*, p. 80, n.1.

pend toute entière de leur travail journalier, cette liberté les livre totalement à la merci du fabricant qui peut, sans se nuire, suspendre sa fabrication, et par là réduire l'ouvrier au salaire qu'il lui plaît de fixer, bien instruit que celui-ci, forcé par la loi supérieure du besoin, sera bientôt obligé de se soumettre⁶⁸.

Scendeva così in campo, contro la libertà di mercato, il principio della libertà dal bisogno. Il decreto del 3 settembre 1786 era stato emanato «sous le fantôme de la liberté». «Grand Dieu! Quelle liberté», esclamavano i *maîtres*. Migliaia di *compagnons* costretti ad emigrare all'estero in cerca di lavoro; migliaia di *maîtres* costretti a loro volta a vendere la bottega e a seguire i *compagnons* nelle manifatture estere, per il venir meno di una ragionevole speranza di ricevere commesse dai mercanti: ecco – commentavano i maestri tessitori – «les suites funestes de la fatale Liberté de l'arrêt du Conseil. Qu'on dise à présent que le tarif étoit une loi injuste, que la liberté étoit nécessaire»⁶⁹.

Certo, la libertà difesa dai *maîtres ouvriers* implicava l'esclusione di migliaia di donne dal telaio, che il sistema corporativo riservava ai *maîtres ouvriers*, alle loro mogli e figli e ai *compagnons*, mentre la libertà reclamata dai mercanti si ammantava di ragioni umanitarie, nel difendere quelle povere donne escluse in virtù di un «abuso». Ma non v'era possibilità di confronto, secondo i maestri artigiani, tra la disoccupazione che aveva colpito, ed era destinata a colpire, migliaia di uomini, e la condizione che lo stato attuale della manifattura riservava alle donne: queste vi trovavano comunque un lavoro e un salario, sia pure proporzionato ai compiti più umili e limitati che erano i loro. Venivano qui in primo piano, per la prima volta forse in un documento ufficiale, le migliaia di donne che consentivano alle manifatture tessili di funzionare, non solo a Lione, ma in tutti gli altri centri manifatturieri, e penetrava, nel quadro di una realtà tradizionalmente urbana, l'immagine dell'esercito rurale femminile di cui questa si alimentava:

échappées des campagnes, souvent ineptes, elles commencent par tirer les cordes des métiers, ou les boutons, et gagnent un salaire proportionné à l'ouvrage. Plus intelligentes, elles passent à d'autres travaux;

⁶⁸ Così il *Mémoire des électeurs fabricants d'étoffes de soie de la ville de Lyon* (1789), citato in TRÉNARD, *La crise sociale lyonnaise*, p. 21.

⁶⁹ Cfr. le citate *Doléances*, rispettivamente alle pp. 14 e 29.

elles font les canettes, divident les soies, les mettent en mains, attachent les cordages, les appareillent, ourdissent et tordent les pièces, remettent les métiers, lisent les dessins, font les lacs et les lisses, brodent etc., et gagnent dans ces différents ouvrages depuis vingt sols jusqu'à trois livres par jour, et sont le plus souvent nourries; on voit donc qu'elles peuvent exister, même avec aisance, sans être admises à la fabrication qui doit être réservée aux hommes plus forts, et par conséquent plus capables de faire toutes sortes d'étoffes; et aux filles de *Maitres* qui, par leur expérience, ont droit à cette grâce⁷⁰.

I maestri di Lione, osservava qui il Levasseur, non erano più disinteressati dei maestri delle altre corporazioni. È vero; tanto più che gli studi hanno messo in luce la realtà particolarmente tragica delle giovani, a volte addirittura bambine, che venivano dalla campagna prive di appoggi e di risorse, e nelle varie mansioni di «servizio» ai telai trovavano ciò che le conduceva dopo 6 o 7 anni alla malattia, se non alla morte⁷¹. Ma i maestri avevano buon gioco nello smascherare l'avidità di guadagno che muoveva i mercanti. La liberalizzazione del mercato del lavoro e l'ammissione delle donne al telaio infatti, facevano notare, da una parte non avrebbero eliminato la necessità di una manodopera poco costosa da adibire alle mille e poco produttive incombenze di «servizio» al telaio, dall'altra avrebbero fatto venir meno ogni freno alla diminuzione dei prezzi. Già da tempo in verità i mercanti suggerivano ai maestri operai che la via per aumentare i guadagni stava nell'aumentare il numero di telai rispetto ai tre consuetudinari. Ma questi obiettavano che «avec quatre il est comme impossible que la femme puisse en occuper un, ce qui diminueroit de beaucoup leur gain journalier». Con tre telai invece uno poteva essere affidato alla moglie del maestro, anche se ciò andava «contre l'usage et la difference due à la faiblesse de son sexe» e benché il lavoro della donna fosse comunque discontinuo perché doveva combinarsi con le esigenze del ménage domestico⁷². Di nuovo, dunque, nel 1789 i maestri

⁷⁰ Ivi, pp. 27-28.

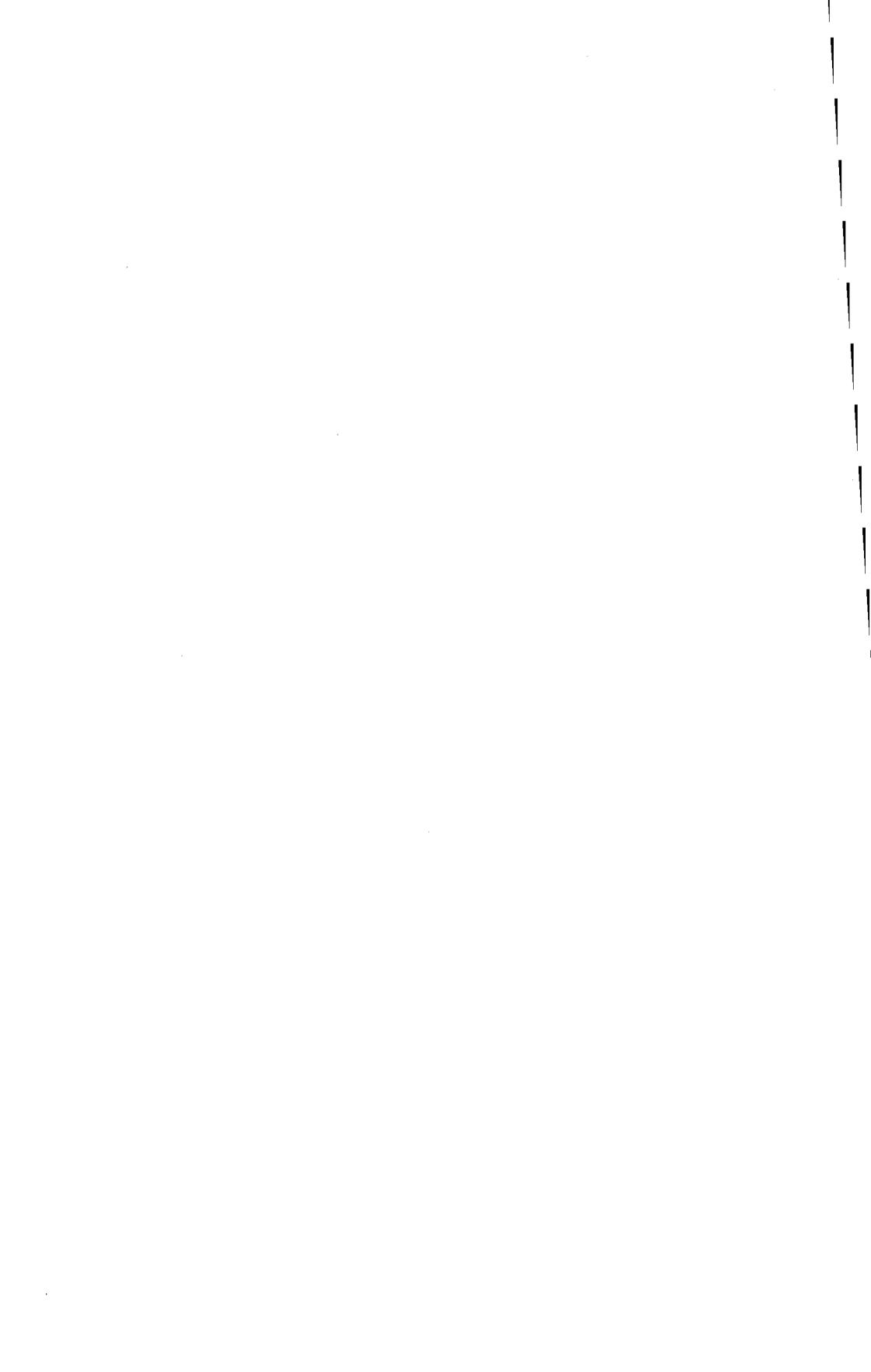
⁷¹ Cfr. GARDEN, *Lyon et les Lyonnais*, pp. 94-95, con i dati sulla mortalità in due anni campione calcolati sulla base dei decessi all'Hôtel-Dieu, e le ammissioni degli stessi maestri sul carattere «spaventoso» del lavoro di tirare le corde al telaio. Molte di queste giovani, le più dotate, finivano con lo sposare un lavorante che poi si metteva in proprio.

⁷² GODART, *L'ouvrier en soie*, p. 412.

operai allegarono al loro *cabier* il dettagliatissimo bilancio già presentato nel 1779, per dimostrare come, nonostante il loro modesto tenore di vita e i lunghi orari di lavoro, non potessero non cadere in debito se i prezzi non venivano aumentati. E impegnarono, insieme ai *compagnons*, le loro energie rivoluzionarie nella lotta per conquistare il principio della «tariffa», cioè di una contrattazione non individuale ma collettiva delle condizioni di lavoro e dei prezzi: una richiesta, questa, che da una parte riprendeva consuetudini già ammesse dalla tradizione corporativa, dall'altra anticipava una rivendicazione essenziale della moderna classe operaia.

PARTE TERZA

LE TRADIZIONI ARTIGIANE
NELLA SOCIETÀ INDUSTRIALE



Capitolo settimo

Economia morale ed economia di mercato

SOMMARIO: 1. L'Inghilterra e l'«economia morale» degli artigiani. – 2. Le mal intese consuetudini. – 3. Il regolamento di fabbrica. – 4. I tessitori biellesi dall'artigianato alla fabbrica.

1. L'Inghilterra e l'«economia morale» degli artigiani

L'evoluzione del regime corporativo che aveva portato il lavoratore qualificato urbano a restare in modo più o meno permanente operaio alle dipendenze di un padrone era stata in Inghilterra più precoce e più definitiva che altrove, e si era depositata nella lingua, facendo acquistare al termine *artisan* usato senza ulteriori specificazioni il significato di lavoratore dipendente piuttosto che di artigiano in proprio. In questo senso, le pagine penetranti che Eric Hobsbawm ha dedicato a questo tema, della fisionomia sociale dell'*artisan* nell'Inghilterra del XIX secolo, dipingono una realtà che vale anche per il secolo precedente. Ha scritto Hobsbawm:

Nella maggior parte delle lingue europee la parola corrispondente all'inglese *artisan*, usata senza aggettivi, viene automaticamente intesa nel senso di un artigiano indipendente o di chi spera di diventare tale. Nella Gran Bretagna del XIX secolo viene altrettanto automaticamente riferita a un lavoratore salariato specializzato; anzi, agli inizi, talora (come nel libro *Artisans and Machinery* di Gaskell) a qualunque salariato. Insomma, le tradizioni e i valori artigianali di questa nazione divennero proletarizzati come in nessun altro luogo.

Aggiunge lo studioso a questo proposito che «lo stesso termine *artisan* è forse fuorviante. Esso appartiene in buona misura al mondo del linguaggio sociale e politico ottocentesco, e fece probabilmente il suo ingresso nel pubblico vocabolario nel corso delle infelici campa-

gne che furono pressoché gli ultimi sforzi collettivi degli artigiani e degli operai a giornata – questi ultimi già in grande maggioranza – per ripristinare il codice di lavoro elisabettiano alla fine delle guerre napoleoniche»¹. Non solo *artisan* ma anche «*craftsman* (artigiano), *journeyman* (operaio a giornata), o, se è per questo, praticamente tutti i termini associati all'antico mondo dei piccoli produttori indipendenti e delle loro organizzazioni» ebbero la stessa evoluzione, denotando all'epoca del cartismo «un che di simile all'operaio salariato specializzato piuttosto che il produttore indipendente»².

La parabola descritta da Hobsbawm appare largamente compiuta in Inghilterra già nel secolo XVIII. È del 1744 il pamphlet che raccoglieva le lamentele dei «*journeymen tailors*» contro i padroni che facevano mancare il lavoro e assumevano ragazzi venuti dalla campagna per risparmiare sul salario³. E le pagine della *Ricchezza delle nazioni*, autentica miniera di osservazioni storiche e linguistiche, confermano la netta differenza di status tra il *journeyman* e il *labourer* (o *servant*): il primo lavorava a cottimo in un'attività manifatturiera; il secondo veniva «affittato» (*hired*) a mese o ad anno e il suo salario rimaneva invariato sia che facesse molto lavoro sia che ne facesse poco. Quelle stesse pagine indicano un elemento che li accomunava differenziandoli dal *poor independent workman*, cioè il dipendere dal salario di un padrone⁴.

Nella sua precisione giustamente dunque la lingua inglese sente come insufficiente la semplice indicazione del mestiere artigianale cui non si accompagna la specificazione della condizione sociale, di *journeyman* o di *master*. Ma quando il termine *artisan* venne usato da solo, senza specificazioni, esso indicò già nel Settecento il lavoratore qualificato ma dipendente dell'industria urbana. Così venivano chiamati *artisans* nell'Inghilterra del Settecento quei lavoratori dei centri

¹ HOBBSAWM, *Lavoro, cultura e mentalità*, p. 237.

² Ivi, p. 198. Inoltre, «mentre i sindacati eliminarono gradualmente dai loro titoli la parola *journeyman*, essa continuò a esistere per designare l'operaio specializzato» (p. 238).

³ Cfr. *The case of the journeymen tailors in and about the cities of London and Westminster* citato in MANTOUX, *La révolution industrielle*, p. 53.

⁴ Si veda ad esempio Libro I, Cap. VIII, a p. 93 dell'edizione Cannan (London, Methuen & Co., 1961, vol. I), dove al «*poor independent workman*» si contrappongono il *journeyman* e il *servant*, entrambi dipendenti, ma chiaramente diversi nella qualifica: il *journeyman* «works by the piece [...] generally in manufactures», mentre i *servants* «are hired by the month or by the year» e i loro salari rimangono invariati «whether they do much or little».

urbani che, soliti riunirsi in associazioni di mutuo soccorso, finivano invece con l'occuparsi di questioni salariali⁵. A «body of ingenious artizans» si definivano, come vedremo, nel 1794 i lavoratori in seta di Derby che chiedevano un aumento di salario⁶.

Da questa indipendenza formale cui corrispondeva però una subordinazione economica bisogna partire per cogliere un aspetto decisivo della protesta sociale culminata nell'agitazione giacobina e nel luddismo: l'irrigidirsi cioè e l'acuirsi, per effetto dello sviluppo capitalistico e della rivoluzione industriale, degli elementi di dipendenza già insiti nella condizione di un lavoratore qualificato urbano che aveva tuttavia conservato fino ad allora ampi margini di autonomia e di libertà nell'uso del tempo e nell'orario. Egli reagì al peggioramento di status che gli si volle imporre appellandosi a quei principi di libertà e di giustizia, di cui Edward P. Thompson ha ravvisato le radici profonde nel cuore della prima rivoluzione inglese, e nei valori di giustizia e di solidarietà che erano stati alla base dell'antico universo artigiano già organizzato nelle corporazioni.

L'opera di Thompson ha così segnato una potente rivalutazione della figura dell'*artisan* come componente fondamentale, sotto il profilo intellettuale e morale, del «farsi» della classe operaia. È questo, nelle sue pagine, il grande protagonista dell'agitazione radicale giacobina tra fine Settecento e primo Ottocento, che aveva avuto il suo «duro nocciolo» negli «urban craftsmen with longer intellectual traditions», in quei lavoratori (*journeymen*) che – come i coltellinai di Sheffield – erano sul punto di diventare lavoratori indipendenti⁷.

Nella varietà delle figure sociali contemplate, che vanno «dal prospero mastro-artigiano indipendente, e che impiegava manodopera in proprio, fino al più sfruttato lavorante 'da soffitta'»⁸, l'*artisan* di Thom-

⁵ Mantoux cita un testo del '700 in cui si parla dell'antico costume per cui «les artisans s'assemblent et s'unissent en sociétés» e queste, dall'obiettivo originario di prestare soccorso per i casi di malattia, passavano a occuparsi dei salari (*La révolution industrielle*, p. 59, n.1).

⁶ Si può aggiungere che in Lombardia «artiere» compare già alla metà del Settecento nell'accezione inequivoca di lavoratore dipendente: «molti capi di manifattura» – scriveva il de la Tour nel 1766 – «avevan anzi l'aria di miseri artieri che di proprietari» (*Relazioni sull'industria*, p. 7).

⁷ THOMPSON, *Classe operaia e rivoluzione industriale*, I, p. 152; ed ingl.: *The Making of the English Working Class*, p. 171.

⁸ THOMPSON, *Classe operaia e rivoluzione industriale*, I, p. 235. In inglese suona

pson alludeva tuttavia ad una figura di lavoratore essenzialmente indipendente, sia che questa indipendenza fosse un dato economico oggettivo, sia che fosse una realtà morale e psicologica, l'aspirazione a uno status che la società del tempo considerava possibile e realizzabile.

Sintetizzando questo universo mentale nella suggestiva metafora di «economia morale» lo studioso aveva voluto esaltare il carattere ideale e non puramente economico della protesta popolare contro i principi del libero mercato, animata da valori che la classe operaia avrebbe coltivato fino all'età del cartismo, e che si sarebbero ripresentati nel socialismo di Owen. Ma la dicotomia tra economia morale ed economia di mercato ne richiamava anche un'altra, quella tra rivendicazioni politiche ed economiche all'interno del movimento operaio di fine Ottocento:

Quelle virtù giacobine, che diedero un grande contributo alla genesi del cartismo, declinarono nel movimento del tardo secolo XIX, quando le nuove correnti socialiste spostarono l'accento dai diritti politici a quelli economici⁹.

È appena un accenno, che esplicita un sottinteso della nozione di «economia morale» polemico non solo nei confronti del liberismo sfrenato del capitalismo e della teoria del *laissez faire*, ma anche del socialismo del tardo secolo XIX.

È questo contesto più generale che rende complesso e ricco di significati il messaggio intellettuale e morale di Edward P. Thompson. E tuttavia, le due cose non appaiono inconciliabili: restituire cioè all'*artisan* la dimensione dipendente che gli era propria, riconoscendone al tempo stesso quei valori ideali di libertà, di autonomia e di indipendenza che avevano tra l'altro alimentato un forte movimento di resistenza lungo tutto il corso del XVIII secolo; recuperare all'«economia morale» la componente economica, senza dimenticare la tensione ideale sottesa alla rivendicazione salariale. Proprio nelle pagine straordinariamente dense per acume storico e sensibilità morale che Thompson ha dedicato al movimento luddita viene in piena luce quel sentire popolare che faceva della commisurazione del salario alla quantità

«from the prosperous master craftsman, employing labour on his own account and independent of any masters, to the sweated garret labourers» (*The Making*, p. 259).

⁹ THOMPSON, *Classe operaia e rivoluzione industriale*, I, p. 176.

di lavoro un principio assoluto di giustizia. Affermavano nel 1811 i *plain silk hands* (lavoranti in seta comune) di Derby, nella petizione ai padroni – mercanti di calze e maglie:

Come corpo (*a body*) di artigiani qualificati addetti alla lavorazione di materie prime di grande valore [...] noi riteniamo di aver diritto ad uno stato più alto in società [...]. Legati mani e piedi da una legge contro le coalizioni, non possiamo dirvi come organismo pubblico che domandiamo un aumento di salario, ma possiamo dire che la Giustizia chiede che riceviamo una remunerazione per lavoro extra¹⁰.

«Equo», infatti, era il prezzo che la consuetudine aveva codificato in una norma non scritta ma viva nella coscienza popolare, e che identificava un certo salario con una certa quantità di lavoro, misurata in tempo e condensata in una quantità determinata di prodotto. Sottolineare il carattere epocale e morale della rivolta contro il liberismo sfrenato introdotto dalla rivoluzione industriale non può voler dire ignorare l'essenzialità della componente economica alla dimensione etica della protesta popolare. Alla nozione di «economia morale» va insomma recuperata quella dialettica tra il momento morale ed il momento economico che una dicotomia troppo spinta tra rivendicazioni politiche e rivendicazioni economiche porta ad offuscare. Se infatti è vero, come è stato sostenuto anche da altri autori, che la protesta economica assumeva nel lavoratore qualificato una forte valenza morale, legata all'orgoglio del proprio mestiere e alla bontà del proprio lavoro, non è meno vero che, nel far valere la qualità del lavoro, l'artigiano qualificato intendeva richiamare l'attenzione sulla quantità di tempo che quel lavoro di qualità richiedeva, e dunque sull'entità del salario che a quel tempo andava commisurata. Lo usavano in questo senso, e li abbiamo seguiti attentamente nel loro ragionare, i vellutai di Ala quando lamentavano la cattiva qualità del filo di seta, come i capi-maestri filatoglieri di Bologna quando facevano valere la qualità del filo che per la sua sottigliezza richiedeva più lavoro: né erano diversi in questo dai lavoranti in seta di Derby, che ritenevano un principio di giustizia «la remunerazione del lavoro extra»¹¹.

¹⁰ Ivì, p. 100 (traduco *body* con *corpo* anziché *massa*, perchè l'allusione al momento corporativo è nel testo pregnante).

¹¹ È chiaro che, se chiediamo a quegli artigiani di esprimere la loro rivendica-

Fu precisamente la violenta alterazione che questo sistema di valori subì in Inghilterra a dare al conflitto sociale ed alla lotta politica che vi si svilupparono nel ventennio 1790-1811 un'acutezza e un grado di consapevolezza sconosciuto nel Continente. E per questo il luddismo, che del mantenimento di questo sistema di valori fece la sua idea-forza, si dimostrò capace di aggregare e di rappresentare le esigenze non solo dei lavoratori qualificati dipendenti ma anche di quei piccoli maestri indipendenti quali i pannaioli che popolavano le vallate dello Yorkshire e vendevano i loro panni al mercato pubblico di Leeds, i quali vedevano la loro autonomia seriamente minacciata dai mercanti che andavano impiantando «large buildings» chiamate «Factories» e che in esse impiegavano «clothiers as their servants»¹². Così l'istanza di giustizia insita nella nozione del «prezzo equo», che faceva chiedere che il lavoro in più rispetto alla consuetudine fosse remunerato, esprimeva i valori non solo del lavorante, l'*artisan*, ma anche del maestro artigiano che lavorava a casa propria su committenza, come accadeva ancora largamente in Inghilterra e ancor più in Francia e in Italia, e che, attraverso il cottimo, era soggetto allo sfruttamento del padrone.

Nell'esprimere la loro protesta e nell'agitare le loro rivendicazioni, le associazioni di *artisans* e lavoranti si sentivano parte del mondo corporativo. Già ai primi del Settecento (1718) un proclama reale aveva accusato le associazioni di tessitori di agire come «bodies corporate» senza averne il permesso, e questo perché dettavano regole non solo sul numero di apprendisti, ma anche sulla qualità delle materie prime e sui procedimenti di fabbricazione¹³, tutti elementi che,

zione salariale in termini marxisti, saremo costretti a constatare che «l'accusa che gli artigiani muovevano al capitalismo non riguardava [...] l'espropriazione capitalistica del surplus» (ZYGUMT BAUMAN, *Memorie di classe. Preistoria e sopravvivenza di un concetto*, Torino, Einaudi, 1987, p. 76). Ma era precisamente la questione della distribuzione del surplus tra capitalisti e lavoratori che era sottesa alla concezione dell'«equo prezzo», e questo livello di formalizzazione del problema fu raggiunto da John Thelwall, quando rivendicò il diritto dei lavoratori «a una parte del prodotto proporzionale ai profitti dell'imprenditore» (cfr. qui oltre).

¹² THOMPSON, *The Making*, p. 598. Ma si veda anche MANTOUX, *La révolution industrielle*, pp. 269-270, per la petizione presentata nel 1794 alla Camera dei Comuni dai piccoli fabbricanti che vendevano al mercato pubblico di Leeds. Vi chiedevano un *Bill* dello stesso tenore, che cioè proibisse ai mercanti in drappi di aprire proprie fabbriche.

¹³ MANTOUX, *La révolution industrielle*, p. 62.

come si è visto, influivano sull'entità del salario. «Corporation sans charte» venne chiamata nel corso del secolo l'associazione dei *wool-combers*, i lavoratori pettinatori famosi in tutta l'Inghilterra per la loro combattività, citati da Adam Smith come esempio per dimostrare come una corporazione possa esistere anche quando non sia prevista dalle leggi. E nel presentare le loro istanze economiche i lavoratori in seta di Derby si definirono come «a body» che avrebbe avuto l'ufficialità di un organismo pubblico, se non fossero stati «legati mani e piedi da una legge contro le coalizioni». Anche questo aspetto richiama da vicino gli sviluppi del regime corporativo che si possono osservare in Francia. Nel 1789 i *maîtres ouvriers* di Lione finirono con l'esprimere essi soli le *doléances* dell'arte della seta. A Parigi, i mesi successivi alla presa della Bastiglia videro un'intensa agitazione nel mondo dell'artigianato urbano: sarti e calzolai, fabbricanti di parucche e maniscalchi, falegnami e tipografi reclamavano, di fronte alla crescita del costo della vita, un aumento dei salari; chiedevano ai padroni di unirsi a loro per discutere e, al loro diniego, si riunivano da soli riproducendo così in sostanza la corporazione, solo decapitata della parte padronale¹⁴. Mai come in quel momento, forse, la solidarietà corporativa fu percepita come mezzo di difesa da chi sentiva minacciata la propria condizione di relativa sicurezza. A testimoniare le radici profonde di questa istanza associativa nelle masse popolari sta il fatto che le corporazioni non furono abolite né dal decreto del 4

¹⁴ Ho già avuto occasione di sottolineare in proposito l'importanza dello studio di WILLIAM SEWELL, *Work and Revolution in France. The Language of Labor from the Old Regime to 1848*, Cambridge University Press, 1980 (ed.it.: *Lavoro e rivoluzione in Francia. Il linguaggio operaio dall'ancien régime al 1848*, Bologna, Il Mulino, 1987), nelle pp. 22-24 della mia Introduzione a *La formazione della classe operaia*, Milano, Unicopli, 1994 (Questioni di storia contemporanea, 5). L'agitazione operaia alla Manifattura reale dei Gobelins a Parigi è una testimonianza di straordinario interesse della saldatura che si realizzò tra conflitto sociale e conflitto politico nel corso degli anni 1790-1793, nonché dell'impulso che il conflitto politico-sociale ricevette dai piani di razionalizzazione. Gli operai della Manifattura dei Gobelins lottavano negli ultimi anni dell'*ancien régime* contro il cottimo, ma soltanto nel dicembre 1790 riuscirono ad ottenerne l'abolizione. E nel 1792, quando poterono contare sull'appoggio della Comune e sui meriti acquisiti con la loro mobilitazione rivoluzionaria, proclamarono che il cottimo era il salario dei tempi del dispotismo. Si veda in proposito l'interessante ricostruzione di HAIM BURSTIN, *La Manifattura dei Gobelins di fronte alla rivoluzione: Lavoro, impresa, politica*, in «Studi storici», 1988, 1, pp. 161-174.

agosto 1789, che poneva fine ai privilegi e ai corpi privilegiati, né dalla applicazione di quei principi votata il 26 agosto, che pure affermava: «le corporazioni saranno soppresse», ma lo furono soltanto nel giugno 1791, quando si fece palese il pericolo insito nel lasciare agli operai libertà di associazione: fu allora che venne votata in tutta fretta la legge Le Chapelier, che formalmente mirava ad impedire la rinascita dello «spirito di corpo», di fatto intendeva negare loro il diritto di associazione¹⁵.

Rispetto alla Francia, la resistenza operaia in Inghilterra per un verso era legata al mondo corporativo, per l'altro era già risolutamente proiettata verso il futuro. La rivendicazione del «giusto prezzo» infatti si appoggiava a una teoria di divisione del surplus tra imprenditore e operaio e si sposava alla rivendicazione delle otto ore di lavoro, anticipando le istanze che avrebbero percorso il movimento operaio nel corso del XIX secolo e in quello successivo, non solo in Inghilterra. Nelle idee di John Thelwall, l'intellettuale giacobino la cui riscoperta, ancora una volta, va annoverata tra i meriti di Thompson, i diritti dell'uomo si univano ai «diritti di natura», al diritto cioè di «ogni uomo, e ogni donna, ed ogni bambino» di ottenere «nella distribuzione generale dei frutti del lavoro, qualcosa di più che cibo, e cenci, e una misera capanna con un povero telo da coprirla; e ciò senza lavorare dodici o quattordici ore al giorno [...] da sei a sessant'anni»¹⁶. Entrava con Thelwall nelle rivendicazioni del mondo del lavoro quella giornata lavorativa di otto ore che era stata, egli asseriva, in un lontano passato, «the traditional "norm" of the labouring man». Ed entrava tra i diritti di natura quel diritto a una parte del prodotto proporzionale ai guadagni (*profits*) dell'imprenditore¹⁷, che innalzava la conflittualità sul tempo e il prezzo del lavoro a un principio generale di equità. Era la risposta già moderna alla tendenza del capitalismo industriale a rendere il tempo di lavoro sempre più povero di quegli interstizi di tempo libero che lo avevano caratterizzato nell'*ancien régime*.

¹⁵ Cfr. MAURICE BOUVIER-AJAM, *Histoire du travail en France des origines à la Révolution*, Paris, R.Pichon et R.Durand-Auzias, 1957, pp. 681-696.

¹⁶ THOMPSON, *Rivoluzione industriale e classe operaia*, I, p. 155 (*The Making*, p. 175).

¹⁷ *Ibidem* (Thelwall lo definiva in inglese «A right to the share of the produce [...] proportionate to the profits of the employer»).

2. Le mal intese consuetudini

Prima della rivoluzione industriale le condizioni di lavoro nel mondo dell'artigianato urbano, per i maestri dipendenti come per i lavoranti, erano mantenute stabili per periodi di tempo molto lunghi dalla forza della consuetudine. A Lione era un *usage ancien et sacré* quello che proteggeva i *maîtres ouvriers* dalle diminuzioni dei prezzi, stabilendo per ogni tipo di tessuto delle tariffe non scritte ma garantite dalla consuetudine. Una tradizione molto simile aveva condotto a Lucca alla determinazione legale dei prezzi delle sete, così da garantire i maestri tessitori dalla riduzione delle tariffe. In tutta l'area dell'industria serica esisteva una nozione consuetudinaria di equità nella misura del calo da abbonarsi a filatori e tessitori, che era tenacemente difesa dalle comunità artigiane, perché incideva direttamente sul salario. Era, ancora, fissata dalla consuetudine la quantità di produzione giornaliera nelle officine tipografiche romane della seconda metà del Cinquecento. Cosicché, nella tipografia aperta a Roma da Paolo Manuzio, figlio del grande Aldo, nel decennio 1560 i maestri compositori «facevano le sette» per opporsi ad aumenti nella quantità di produzione giornaliera rispetto ai livelli normali e correnti. «Gio(vanni) Maria di donna Eusebia si è partito – scriveva con amarezza Paolo al figlio Aldo il giovane – per non voler fare un lavoro honesto, havendo fatto mille errori nelle segnature, numeri, et altro». Ma il proto, messer Orazio, «già tre mesi volea mandarlo via con Ercole [il suo apprendista], perché si era collegato con maestro Francesco [Ziner] e menavano le cose a suo modo», avendo «fatto le sette per far poco lavoro». E tuttavia, continuava Paolo, «lo haverei ad ogni modo difeso, se non mi dava questa occasione [...] di non voler fare quatro formette di antighetto e cavar il rosso: e Iacometto ne fa cinque e mezzo, e ne farà sei, quando mi tornerà bene»¹⁸.

Anche per i lavoranti, era la consuetudine che definiva forme e livelli di salario, tempi e quantità di lavoro. La quota che spettava al lavorante sul prezzo di cottimo che il committente pagava al maestro era fissata per consuetudine tanto a Lione, nelle manifatture della seta o dei cappelli, che a Venezia, nelle botteghe dei capi maestri *tesseri da*

¹⁸ La lettera, datata 19 settembre 1567, è citata in LORENZO BALDACCHINI, *La parola e la cassa. Per una storia del compositore nella tipografia italiana*, in «Quaderni storici», 72 (1989), pp. 678-698, a p. 693.

tela. La consuetudine stabiliva i carichi di lavoro: a Lione i maestri cappellai ne determinavano la misura in termini di settimana anziché di giornata, e così i lavoranti che si assentavano al lunedì e talora anche al martedì dovevano recuperare il tempo perduto lavorando più assiduamente negli altri giorni. Inversamente, i lavoratori salariati delle manifatture artigiane che volevano far sentire la loro voce, erano indotti a protestare riducendo la misura consuetudinaria di produzione. Nelle manifatture di cappelli di Lione, i follatori che nel decennio 1780 lottavano per eliminare il cottimo e ridurre la giornata lavorativa si limitavano volontariamente a due cappelli al giorno¹⁹. E i *compagnons* delle fabbriche seriche, quando vollero aiutare i *maîtres ouvriers* nella lotta contro il regolamento del 1744, scelsero come mezzo quello di lavorare due soli giorni alla settimana: una decisione che, secondo l'osservatore che ne dava notizia ai mercanti, era stata certamente presa «sur l'avis de la ligue». Sopravvivevano gli altri giorni «sur le travail de ceux cy, à la vérité bien sobrement»²⁰.

Il senso e l'importanza delle consuetudini, il loro mantenersi o modificarsi attraverso una resistenza aperta o sotterranea, individuale od organizzata, riceve viva luce dal caso dei lavoratori dell'officina di funi di Portsmouth in Inghilterra, che nel 1663 così frustravano gli sforzi del sovrintendente intesi ad aumentare la produzione giornaliera: «(Gli operai) – egli si giustificava – filando velocemente terminano ciò che chiamano il lavoro di una giornata per l'ora di pranzo e rifiutano di lavorare fino alle quattro»²¹.

La consuetudine era in definitiva una potente forza morale e collettiva che doveva garantire i lavoratori dal peggioramento delle condizioni di lavoro, fosse questo espresso in termini di prezzo, di tempo, o di quantità di produzione e di fatica. Nessuno lo ha messo

¹⁹ TRÉNARD, *La crise sociale lyonnaise*, p. 26.

²⁰ Ne dava notizia uno dei *maîtres gardes marchands* in un dettagliato rapporto all'avvocato dei mercanti. Mentre i *maîtres ouvriers* raccoglievano firme perché venisse abolito il regolamento del 1744 e ripristinato quello del 1737, i *compagnons* avevano messo in atto quella forma di lotta (GODART, *L'ouvrier en soie*, p. 293). La *ligue* era evidentemente la lega di resistenza dei lavoranti: nell'*ancien régime* queste erano proibite, dunque o erano segrete o assumevano la forma di società di mutuo soccorso.

²¹ Ho già avuto occasione di ricordare questo testo nel mio *Il prezzo del lavoro. Torino e l'industria italiana nel primo '900*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1988, p. 72, nota 56. Il corsivo è mio.

in luce meglio di Edward Thompson: il luddismo in Inghilterra fu la risposta alla lacerazione violenta che quella forza morale subì ad opera della rivoluzione industriale. Nel Continente, in Francia e in Italia, la rottura fu molto meno vistosa ma nondimeno si produsse, e fu rilevante. Fu proprio l'attacco alle antiche consuetudini, infatti, che a fine Settecento caratterizzò in Italia la transizione dall'*ancien régime* all'età del liberismo e si intrecciò con la crisi che colpì l'antica industria urbana in tutte le realtà manifatturiere importanti.

La sollecitudine per un incremento della produttività dei lavoratori salariati si manifestò con precisione alla fine del Settecento nelle aree di più antica tradizione manifatturiera dell'Italia settentrionale, come riflesso alla periferia delle trasformazioni che avevano il loro epicentro in Inghilterra. Erano i padroni-operai i più esposti alle nuove tensioni in quanto erano loro i veri «imprenditori», investiti di tutte le responsabilità inerenti al processo produttivo vero e proprio. Ed è naturale che a loro appartenga una delle formulazioni più esplicite e più nette della preoccupazione di rendere i lavoratori salariati «sempre più solleciti e indefessi al lavoro».

Così si erano espressi nel 1773 a Venezia i capi maestri *tesseri da tela*, nel chiedere che una delle spese di produzione, il noleggio del pettine, fosse addebitata ai lavoranti. Perché proprio questa, e non le altre da cui pure i capi maestri si sentivano aggravati, e che in nome di una giustizia distributiva avrebbero ritenuto equo dividere con i lavoranti, così come dividevano con loro la «mercede» del lavoro? Sentiamolo dalla loro voce:

Si chiamano non senza ragione aggravati i nostri Capi Maestri di una durissima condizione a cui hanno di mala voglia in ogni tempo soggiaciuto più per una mal intesa consuetudine, che per espresso stabilimento dei nostri Magistrati, cioè di dover contribuire ai lavoranti due terzi della mercede restando ad essi poi il pesantissimo incarico di provvederli di tutti gli attrezzi necessari per la bottega, di preparare i lavori, e spesare il garzon per le spole, di concedere loro gratis il letto e le masserizie della cucina, ed in aggiunta pagare il noleggio del pettine, che viene necessariamente impiegato nei rispettivi lavori, senza che i lavoranti per tutti codesti dispendi somministrino al Capo Maestro alcuna cosa. La giustizia distributiva, che assegna ai lavoranti due terzi della mercede, dovrebbe pure con un simile raguaglio chiamarli a parte di tutti gl'aggravj. (*E tuttavia i capi-maestri avrebbero accettato tale stato di cose*) se i lavoranti dal canto suo fossero attenti

al loro dovere, non lasciando molte volte inoperoso il teler con troppo funesto danno dei Capi Maestri, che per tal ragione non possono supplire agli impegni contratti colle famiglie, ed intanto soffrono il giornaliero aggravio del noleggio del pettine, che rimane sempre a loro peso. (*Un tale disordine, a loro giudizio, non si sarebbe mai potuto interamente togliere*) se non vengano astretti i lavoranti medesimi all'intero pagamento del noleggio del pettine, che consiste in un soldo al giorno, onde il timore del loro danno li renda sempre più solleciti ed indefessi al lavoro²².

Sono manifestazioni che non possono essere sottovalutate come indice di nuove tensioni nel mondo del lavoro. Il maestro artigiano, che prendeva parte direttamente alla produzione ed era assillato dalla preoccupazione di rispettare gli impegni assunti e di ricavare il necessario per vivere per sé e la famiglia, era certo il più idoneo ad individuare le lentezze dei suoi dipendenti (proprio questo ha fatto la fortuna di una figura, quella del capo operaio, che il capitalismo ha utilizzato fino alla rivoluzione tayloristica). Ma una rivoluzione più profonda nella mentalità implicava una combinazione tra esperienza pratica e teoria che il semplice padrone-operaio oberato da mille impegni non poteva sviluppare. L'esercizio della disciplina doveva combinarsi con l'analisi del processo produttivo, e questo non poteva essere realizzato né dal proprietario nobile, troppo lontano dai problemi pratici ed economici, né dal padrone operaio, troppo legato alla sua esperienza pratica, ma soltanto dal «borghese», che unisse all'esperienza pratica del lavoro l'elaborazione intellettuale dei problemi.

Non è un caso che l'esempio, eccezionale per quell'epoca, di una mentalità di questo tipo nell'Italia di fine Settecento venga dall'industria della stampa, che in quegli anni attraversava un profondo travaglio, afflitta da una generale tendenza alla diminuzione nel rendimento del torchio. Ancor meno casuale è che, ad avere portato nell'ordinamento disciplinare del lavoro una tale mentalità, sia stata la stessa persona cui si deve l'unico trattato sull'arte della stampa che mai sia stato scritto in Italia, nell'età della stampa manuale, appositamente per i capi tipografi. Si tratta di Zefirino Campanini, stretto collaboratore di Giambattista Bodoni nella Reale Stamperia di Parma dove aveva lavo-

²² Archivio di Stato di Venezia, Inquisitorato alle Arti, Busta 1: Arte de' tesseri da tela, f.44, 15 luglio 1773. Il documento è citato in DAL PANE, *Storia del lavoro*, p. 379, come eco «di contese fra maestri e lavoranti» nell'inchiesta veneta del 1773.

rato per venticinque anni come compositore, prima di divenire «Ufficiale» e poi «Economo». Il suo manuale di *Istruzioni pratiche ad un novello capo-stampa; o sia regolamento per la direzione di una tipografica officina* solo di recente è stato ritrovato in un codice della Biblioteca Palatina solo di Parma dallo studioso Conor Fahy, che ha delineato l'alto profilo professionale e scientifico del Campanini, e ne ha messo in luce la grande modernità e novità rispetto ai «predecessori europei» per l'attenzione agli aspetti economici e ai problemi di direzione del lavoro. Tra le carte che ne documentano l'attività amministrativa è conservato un *Regolamento* disciplinare, che testimonia quella stessa attitudine ad abbinare esperienza pratica e riflessione teorica che aveva prodotto le *Istruzioni*²³.

La vicenda del Campanini si svolse nell'officina tipografica più famosa d'Italia, la Reale Stamperia di Parma, fondata nel 1768 sotto la direzione di Giambattista Bodoni, il tipografo divenuto illustre in tutta Europa per i suoi lavori di edizione. Nel 1791 il Bodoni ottenne dal duca di Parma il permesso di aprire una sua officina tipografica «privata», restando da quel momento alla direzione della stamperia solo a metà tempo. Quattro anni dopo Zefirino Campanini venne nominato «ufficiale» con compiti effettivi di direzione. La sua nomina avveniva in un momento particolarmente delicato e difficile, perchè nella crisi della Stamperia Reale si intrecciavano fattori economici e politici di portata molto generale che l'avrebbero infine condotta al fallimento²⁴.

Il primo atto del Campanini dopo la nomina ad «ufficiale» fu di emanare un regolamento di disciplina con cui intendeva ristabilire l'ordine nel lavoro, abolendo «costumanze» operaie «irragionevoli», «privilegi immaginari» ed «abusi». Rispetto ai compiti di sorveglianza già affidati al Bodoni, che parlavano genericamente di necessità di «invigilare con la maggior sollecitudine sopra tutte le persone in essa

²³ La descrizione dei tre codici (Ms. parmense 613, 614 e 615), una dettagliata analisi delle *Istruzioni* e il testo del «*Regolamento che di Sovrano ordine deve far osservare nella Reale stamperia l'Ufficiale di essa Zefirino Campanini*» (Ms. Parmense 614, pp. 19-23), si leggono in FAHY, *Le «Istruzioni pratiche ad un novello capo-stampa» di Zefirino Campanini (1789)*, in «Quaderni storici», 72 (1989), pp. 699-722 (alle pp. 717-721 è il testo del regolamento).

²⁴ Morto il duca di Parma Ferdinando nel 1802, la Stamperia che non poteva più neppure pagare gli stipendi agli operai fu ufficialmente soppressa dalle autorità francesi nel 1813.

lavoranti, affinché ciascuno adempia esattamente il suo dovere», di mantenere il buon ordine e curare «una giusta distribuzione» del «lavoro giornaliero» «ai compositori ed a' torcolieri»²⁵, il Regolamento del Campanini rifletteva l'attitudine che gli era propria a valutare il tempo di lavoro come elemento del costo di produzione (sei anni più tardi sarebbe stato nominato anche Economo, cioè Direttore commerciale), guardando non solo alla lavorazione singola ma anche all'intero ciclo produttivo. Così, per i ritardi o le interruzioni nel lavoro egli stabilì «la ritenzione non solo dell'equivalente del tempo perduto, ma un dippiù ancora a risarcimento del danno cagionato alla Stamperia per la *sofferta interruzione del corso delle concatenate operazioni dell'uno coll'altro*» (art.2), e raccomandò che i lavori preparatori fossero compiuti nei «ritagli di tempo» o in «altri intervalli di disoccupazione», in ogni caso mai «a metà lavoro» (art. 8).

In fatto di disciplina, le maestranze delle officine tipografiche erano difficili da gestire, dotate com'erano tradizionalmente di uno spirito indipendente e ribelle. Nel caso della Stamperia Reale, stando al Campanini, esse non solo dividevano il lavoro nella Stamperia con le mille incombenze private che le inducevano a lasciare sospesi i lavori «per ore consecutive, mezze giornate, e giornate intiere», non soltanto svolgevano a casa loro, come fu per lungo tempo costume di tutta la classe operaia, piccoli lavori in conto proprio, ma addirittura avevano non di rado un secondo lavoro in un'altra officina tipografica. Di qui l'importanza delle trasgressioni lamentate in fatto di orario.

La giornata lavorativa era di dieci ore, ma il Campanini l'aveva organizzata in modo che questa fosse la durata media calcolata su tutto l'anno: in pratica, per sfruttare il più possibile la luce del sole, la giornata era un po' più corta in marzo e in ottobre, e un po' più lunga in giugno e in luglio²⁶. Nonostante ciò, nei mesi invernali, quando il lavoro cominciava alle otto di mattina e finiva alle otto di sera (con una pausa di due ore per il pranzo, dalle 12 alle 14), era necessario fare la *veglia*, cioè lavorare dopo il tramonto del sole, al lume di candela, il che nel lavoro tipografico, spiegava il Campanini stesso, recava «tormento alla vista, massime per chi è occupato alla Cassa», cioè alla composizione dei caratteri. Ma quando, da novembre a feb-

²⁵ FAHY, *Le «Istruzioni pratiche»*, p. 717.

²⁶ Per il quadro preciso della «Distribuzione delle ore di travaglio», pubblicamente affisso in officina, cfr. FAHY, *Le «Istruzioni pratiche»*, pp. 716-717.

braio, si lavorava anche a sole tramontato, ben pochi operai popolarono l'officina:

D'ora in avanti – scriveva – sarà tolto di mezzo l'invalso abuso di sospendere per lunga pezza il lavoro su l'imbrunir del giorno, allorché si fanno le veglie, dipartendosi dalla Stamperia perdere una o più ore, e talvolta tutta la serata [...]: costumanza irragionevole, indebitamente introdotta, e sostenuta da chi ama l'ozio, e per la quale viene di non poco rallentata l'azion delle manopere, massime in giornate cotanto brevi.

Per queste assenze sarebbe stato in futuro detratto il salario del tempo perduto. Ma se, invece di darsi al riposo, si fosse lasciata l'officina «per attendere ad altro», al colpevole si sarebbero applicate «quelle provvidenze, che riconosceransi del bisogno, e più adeguate a farlo rientrare in se stesso». «Del pari abolito» doveva ritenersi «l'immaginario introdotto privilegio che certe serate vadano esenti dal vegliare per la ricorrenza della festa di qualche santo in maggior divozione». Andava dunque ristabilita la norma per cui il periodo delle veglie cominciava «colla sera del 3 Novembre, e continuerà, giusto il costume, sino al mercoledì grasso *inclusivo*, non volendosi di privilegiate [*cioè esenti dal lavoro serale*] che le sere d'ogni sabato, quelle di Sant'Antonio Abate, della Vigilia dell'Epifania, e delle feste di moderato precetto» (art. 3).

Il «sortir le Stampe innanzi tempo, e divulgar cose di geloso affare»; il trafugare «caratteri o altro»; il portarsi «di sovente» ebbri di vino alla Stamperia, erano altrettanti «usi» che venivano banditi. Ma, tra tutti, due aspetti appaiono soprattutto interessanti delle «costumanze» operaie. Vi era anzitutto quella libertà nei confronti dell'orario che aveva fatto consolidare vere e proprie tradizioni (quali il non vegliare nelle feste di qualche santo più venerato); né mancava chi la interpretava in modo tale da dare «a divedere essere in suo pensiero il Reale Servizio siccome un affare di supererogazione, da eseguirsi se riman tempo, o voglia di farlo»; sempre, comunque, era «irragionevole e sostenuta da chi ama l'ozio». Ma la causa principale delle perdite di tempo come degli altri inconvenienti lamentati non andava attribuita, a giudizio dello stesso Campanini, ad amore dell'ozio, ma piuttosto all'eccesso di fatica. Entrava qui in gioco un'altra «costumanza» operaia, anch'essa antica e destinata a durare molto a lungo: quella di una

seconda occupazione. Era il lavoro svolto in casa propria «col farsi di soppiatto delle così dette *Bagaglie*», oppure era un vero e proprio, «impegno di prestare contemporaneo servizio ad altro proprietario di Stampa» (art. 5). Nel divieto tassativo di tale pratica veniva in piena luce la mentalità imprenditoriale, che postula l'unicità del potere padronale, e il diritto del padrone di disporre della capacità lavorativa dell'operaio per tutta quanta la giornata e nelle sue condizioni migliori. Chi avesse preso quel secondo impegno – dichiarava categorico l'«Ufficiale» – sarebbe stato licenziato, «poiché, oltre al non essere combinabile il servir due Padroni a un tempo stesso, senza che o l'uno o l'altro ne risenta pregiudizio, ne intervengono per conseguenza le praticate sinora notabili tardanze e mancamenti a portarsi al Real Servizio, le sonnolenze, e i languori in lavorando, non da altro prodotti che dalla stanchezza altrove contratta». L'affermazione richiama alla mente le considerazioni che svolgeva Adam Smith quando, alle lamentele padronali sull'amore della classe operaia per l'ozio e sulle famose assenze del lunedì, replicava osservando come l'ozio non fosse altro che la conseguenza dell'eccesso di fatica:

L'eccessiva applicazione durante quattro giorni alla settimana è spesso la causa reale dell'ozio negli altri tre, che viene tanto lamentato – *egli scriveva* – [...] È il richiamo della natura, la quale richiede di essere sollevata con qualche indulgenza, talvolta soltanto col riposo, talaltra anche con la dissipazione e col divertimento [...] Se i padroni ascoltavano i dettami della ragione e dell'umanità, avrebbero spesso motivo piuttosto di moderare che di eccitare l'applicazione di molti dei loro operai²⁷.

Le osservazioni di un uomo del mestiere come il Campanini, non offuscato dalla logica padronale, confermano in pieno le considerazioni del filosofo.

La riflessione del Campanini sui problemi tecnici del rendimento del lavoro come la sua sollecitudine a che gli operai vi portassero «tutta l'assiduità, attenzione, e zelo, che richiede il Reale Servizio» infatti era motivata, come è stato giustamente osservato, non tanto da «un impulso capitalistico», cioè non tanto dalla logica del profitto quanto da «un puntuale senso di equità». Era un'equità che egli

²⁷ SMITH, *Ricerche*, Libro I, Capitolo VIII, pp. 76-77.

amava vedere realizzata nelle cose pratiche (e che si combinava bene, dunque, con quella certa pignoleria di carattere che gli viene attribuita). Gli ripugnava l'abitudine di fissare gli stipendi degli operai tipografici e i prezzi fatti pagare ai committenti «a capriccio, idealmente», «senza dianzi ponderare a fondo se ciò lecitamente possasi praticare»²⁸. A pretendere da «ciascheduno» «quel doveroso contegno» egli era mosso non dalla considerazione del suo personale interesse, ma dall'«interesse del Real Padrone». E questo conferisce al suo regolamento quel tono moralistico, quel carattere di una enunciazione di princìpi che quasi sembra dichiarare la propria ripugnanza a mettere in atto le punizioni previste e lo induce a tollerare trasgressioni occasionali quali il recarsi al lavoro «ebberi di vino»: «avvegnaché, anche malgrado le più praticabili indulgenze, verrà infine astretto chi presiede al dettaglio delle operazioni di pagare a quel tale, o tali quello soltanto che avrà nella giornata eseguito, e nulla più», scriveva, «così esigendo l'interesse del Real Padrone».

È qui la profonda differenza e lontananza, rispetto ai veri e propri regolamenti di fabbrica dell'Ottocento, di un testo che, se per la cornice istituzionale appartiene ancora all'*ancien régime*, per il suo contenuto, per la consapevolezza che gli è sottesa dei problemi di rendimento del lavoro, per il quadro contrattuale in cui si colloca, è di una straordinaria modernità.

3. *Il regolamento di fabbrica*

Le trasformazioni che si vennero realizzando nel corso dell'Ottocento nella disciplina del lavoro erano il frutto tanto di una nuova coscienza giuridica quanto di una situazione economica e sociale, che in regioni come la Lombardia e il Piemonte si legava ad un contesto europeo di industrializzazione. Già agli inizi del secolo i lanieri lombardi chiedevano insistentemente al governo il permesso di importare le macchine²⁹ e nel Biellese, dove la lavorazione della lana aveva radici che risalivano alla fine del Cinquecento, una figura geniale di imprenditore, Pietro Sella, aveva intrapreso nel 1817 la meccanizzazione della filatura.

²⁸ FAHY, *Le «Istruzioni pratiche»*, p. 710.

²⁹ SECCHIA, *Capitalismo e classe operaia*, p. 54.

A Milano il capitale investito nell'industria della seta guardava con interesse alle possibilità di espansione offerte dal mercato dei tessuti, e la tessitura serica continuò a rappresentare nei primi decenni dell'Ottocento il ramo più importante dell'industria manifatturiera. Si svilupparono veri e propri opifici industriali, che utilizzavano il telaio jacquard per i tessuti più elaborati e ricorrevano largamente all'impiego di manodopera femminile per le mansioni più umili e minute, e meno redditizie. La volontà di «sostenere la gara sui mercati esteri» indusse a rivitalizzare i vincoli che già avevano caratterizzato l'industria libera e privilegiata alla fine del Settecento. Ricomparve dal punto di vista formale la disciplina propria dell'*ancien régime*, con contenuti nuovi che erano il riflesso – alla periferia del sistema economico dell'Europa occidentale – dei problemi di produttività che dominavano le aree più avanzate. Nelle misure che la Camera di commercio di Milano sollecitava dalla Delegazione provinciale nel 1822, la formula relativa al licenziamento dell'operaio suonava: «[...] non potrà mai esigersi il congedo se riguardo ai lavoranti al telaro non sarà terminata l'opera, quand'anche per terminarla vi si esigesse maggior tempo di quello che è stato convenuto»³⁰. Anche dal punto di vista formale la Camera di commercio milanese rimaneva ancorata alla disciplina antica, di provvedimenti legislativi e di pene «afflittive»: era infatti il carcere (per non meno di tre giorni e non più di un mese) la pena richiesta per quei tessitori che avessero abbandonato il lavoro prima di aver finito la tela.

Nelle realtà produttive più avanzate, tuttavia, la linea di tendenza prevalente fu un'altra: quella cioè di rafforzare i vincoli servili per via contrattuale, in modo da poterne pretendere il rispetto attraverso un'azione giudiziaria. Quando in Francia, a Jouy-en-Josas, Christophe Philippe Oberkampf organizzò, tra il 1796 e il 1810, la produzione in proprio delle tele già commissionate a domicilio, egli scelse per l'appunto questa via. Sappiamo infatti, grazie alle ricerche di Serge Chassa-

³⁰ MARIO ROMANI, *L'economia milanese nell'età della Restaurazione*, vol. XIV, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri della storia di Milano, 1960, pp. 675-742, nota 3, alle pp. 695-696. In questo stesso volume è riportato, alle pp. 702-703, il «Prospetto statistico dello stato delle manifatture e fabbriche in actualità di esercizio nella città di Milano nell'anno 1833», che documenta l'importanza della tessitura serica e distingue la produzione a domicilio da quella realizzata negli opifici. Per l'incremento del valore della seta e della produzione serica negli anni Venti e Trenta dell'Ottocento cfr. anche PAUL CORNER, *Contadini e industrializzazione. Società rurale e impresa in Italia dal 1840 al 1940*, Bari, Laterza, 1993, p. 43.

gne, Alain Dewerpe e Yves Gaulupeau, che nella sua manifattura si diffuse a partire dal 1815 un tipo di contratto, la «*convention d'engagement*», che veniva sottoscritto davanti a un notaio dal proprietario e dal singolo lavoratore, che così si impegnava a lavorare per un determinato numero di anni. Era una forma contrattuale che riguardava esclusivamente i lavoratori qualificati; nessuna formalizzazione giuridica, invece, garantiva il lavoro degli operai non qualificati, per i quali esistevano soltanto obblighi che erano affidati ad un testo scritto dato in consegna al portiere: la «*consigne pour le portier*», redatta nell'ottobre 1812, aveva i suoi cardini nel rispetto dell'orario e della proprietà³¹.

Tale assetto illumina il senso di quanto avvenne, all'incirca nello stesso periodo di tempo, in una regione come il Biellese, che era profondamente legata per posizione geografica come per vincoli storici alla Francia. Ad inserirsi nella corrente della rivoluzione industriale fu qui una dinastia di fabbricanti-imprenditori, quella dei Sella, che poteva vantare nel 1814 un secolo di attività manifatturiera. In verità, i Sella erano stati per generazioni ricchissimi proprietari terrieri, e banchieri abili a far fruttare il denaro ricavato dall'usura e dai prestiti ad interesse. Ma negli ultimi decenni del XVIII secolo si presentavano come i maggiori industriali biellesi: possedevano le tre tintorie del mandamento di Mosso e distribuivano lana da filare e tessere alla popolazione di numerose località della valle di Mosso. Furono i sindaci e i consiglieri di questi paesi a fornire, nel 1814, la garanzia necessaria perché la famiglia potesse riprendere la sua attività dopo la tempestosa parentesi napoleonica. Azienda pioniera fu la «Giovanni Giacomo e Fratelli Sella», animata da vari fratelli uno dei quali, Pietro, era una straordinaria figura di intellettuale e scienziato oltre che di imprenditore. Egli aveva compreso attraverso i suoi viaggi in Europa e in Inghilterra l'importanza dei nuovi metodi di filare «all'inglese», e superati gli ostacoli e le proteste che venivano dai fabbricanti della zona, riuscì a far venire dal Belgio nel 1817 le macchine per filare: portate a dorso di mulo, le «*mechaniche*» Cockerill giunsero sulle rive del torrente Strona, in una coreografia il cui ricordo faceva parte ancora un secolo e mezzo dopo «della mitologia locale»³².

³¹ SERGE CHASSAGNE, ALAIN DEWERPE, YVES GAULUPEAU, *Les ouvriers de la manufacture de toiles imprimées d'Oberkampf à Jouy-en-Josas (1760-1815)*, in «Le Mouvement social», n.97, octobre-décembre 1976, pp. 39-88, a p. 56.

³² Anche questo ricordo, come le altre notizie citate nel testo, fa parte della af-

L'introduzione delle macchine segnò alla «Giovanni Giacomo e Fratelli Sella» l'inizio di un nuovo uso, quello di stipulare con taluni operai delle convenzioni che risultano molto simili alle «conventions d'engagement» della manifattura di Oberkampf: si trattava infatti di contratti che il proprietario stipulava con operai qualificati davanti a notaio, al fine di garantirsi per un certo numero di anni i servizi di lavoratori essenziali al funzionamento della fabbrica. Nel caso dei Sella le convenzioni furono in tutto una cinquantina, stipulate tra i decenni 1820 e 1840, e riguardarono operai esperti nell'uso delle macchine di filatura, cimatura e carderia, o comunque periti nell'arte di scegliere le diverse qualità di lane da impiegarsi nelle varie lavorazioni (*scartatori* e *assortitori*). Il vincolo già servile si ripresentava qui modernizzato e adattato ai tempi: era un obbligo volontariamente contratto da una persona libera, e riceveva un carattere particolarmente solenne e vincolante dalla forma di «vera e propria scrittura pubblica» che gli fu data. Le convenzioni fissavano le modalità di apprendistato e la paga giornaliera, e impegnavano l'operaio a restare in fabbrica per cinque, otto e addirittura dieci anni, con penali molto dure sotto il profilo economico per il caso in cui se ne fosse andato prima dello scadere del termine. La lunga durata del contratto e la forte penale che doveva garantirlo, tuttavia, dovevano essere destinate più a frenare le possibili richieste di aumenti salariali che non ad impedire una vera e propria fuga dei lavoratori. Lo si induce tra l'altro dall'andamento di una serie di azioni giudiziarie intentate dai Sella, conclusesi non già con il pagamento delle enormi somme richieste, ma con la continuazione del lavoro «allo stesso stipendio di prima»³³.

Nessun contratto fu previsto invece per gli altri lavoratori fino al 1826, anno in cui, «inseguendo l'uso che si osserva nelle più complete e regolari manifatture dell'Europa», venne redatto il regolamento che in breve tempo si sarebbe diffuso in tutte le fabbriche della vallata. All'atto di introdurlo, i proprietari vollero presentarlo come uno strumento equivalente nella sostanza alle «convenzioni» già in uso per i

fascinante ricostruzione di GUIDO QUAZZA, *L'industria laniera*, pp. 19 e 21. Si veda in particolare, alle pp. 19-21, il ritratto di Pietro Sella e del «suo audace e intelligente sforzo innovatore».

³³ Così nell'azione giudiziaria intentata dai Sella contro un macchinista, tale Antonio Robioglio (cfr. RAMELLA, *Terra e telai*, pp. 58-65). Sulle convenzioni cfr. QUAZZA, *L'industria laniera*, pp. 152-153.

lavoratori qualificati, solo diverso nella forma per la necessità di semplificare la procedura. «Stante la numerosa quantità degli operai d'ogni sorta», spiegavano infatti i Sella al giudice di Mosso, il regolamento unico esimeva dall'obbligo di «advenire con cadun operaio e mastro a tante particolari convenzioni, inconciliabili col benessere e prosperità della grandiosa manifattura per il numero, le malattie, li cambi ed altri simili accidenti»³⁴.

In realtà, il regolamento di fabbrica non poteva considerarsi equivalente alle singole convenzioni, dal momento che gli mancava quel momento essenziale del contratto che è il consenso individuale, cosicché la spiegazione dei Sella suona piuttosto come giustificazione preventiva di fronte ad una possibile obiezione in tal senso. A garantire da rilievi del genere stava comunque la clausola secondo cui «Nessun operaio sarà ricevuto in fabbrica, salvo che si sottometta ad osservare il presente regolamento con le seguenti penali generali, particolari obblighi infraspacificati a ciascun mestiere in particolare»³⁵. Era proprio questa la formulazione adottata in Inghilterra (e ancor prima, come si è visto, nelle *manufactures royales* in Francia), la stessa che consentiva ai tribunali di respingere i ricorsi operai, e che avrebbe indotto Engels a denunciare il dispotismo dell'industriale come «legislatore assoluto». La preoccupazione di ottemperare scrupolosamente ai requisiti di pubblicità dell'atto si coglie d'altra parte in altri particolari: il regolamento fu affisso in fabbrica in modo da poter essere conosciuto da tutti, e venne registrato in sede notarile.

In definitiva, il processo di meccanizzazione accelerava una modificazione della disciplina del lavoro nella direzione più moderna che si andava affermando in Europa e che già Cesare Beccaria aveva indicato: il momento «coercitivo» non era più affidato alla «man forte» dello Stato, ma ad un organismo, la magistratura, che richiamava al rispetto di patti liberamente sottoscritti. In sintonia con tale mutamento, le penalità per la trasgressione delle regole di comportamento assumevano un contenuto esclusivamente pecuniario. Nell'acquisire un carattere contrattuale di ordine privato, tuttavia, la disciplina del lavoro conservava il segno delle sue origini pubbliche. Soltanto così si spiega la presenza, in disposizioni che avevano ad oggetto la disciplina nel luogo di lavoro, di materie quali i criteri di assunzione e di licen-

³⁴ RAMELLA, *Terra e telai*, p. 54.

³⁵ QUAZZA, *L'industria laniera*, p. 158.

ziamento, e la definizione di penalità pecuniarie. Questa origine chiarisce anche il rapporto molto stretto tra la disciplina di fabbrica e il mondo delle tradizioni e delle consuetudini che avevano dominato per secoli il mondo del lavoro e che si erano stabilizzate e sedimentate attraverso la legislazione degli Stati nazionali in Inghilterra e in Francia, e degli Stati regionali in Italia.

Una fisionomia comune caratterizza infatti la regolamentazione di fabbrica in un'area geografica molto ampia. Certamente, i singoli industriali traevano ispirazione dai modelli che si affermavano nei paesi più avanzati, e i Sella lo dichiaravano apertamente nel loro regolamento. Ma ciò che rendeva utile ed applicabile l'esperienza di un altro imprenditore o di un altro paese era il fatto che quelle diverse realtà affondavano le loro radici in un'esperienza comune più antica, e questa era il sostrato storico che si era definito nel lunghissimo arco di tempo caratterizzato dal fiorire delle corporazioni. Di qui l'importanza dei criteri di assunzione e di licenziamento nella regolamentazione di fabbrica dei vari paesi europei, e lo stretto legame che essi rivelano con l'indirizzo che alla fine dell'*ancien régime* si era affermato nelle codificazioni pubbliche, con la riproposizione del vincolo del garzonato.

Comune è anche la struttura dei regolamenti in materia di penalità, al di là delle clausole che riflettono esigenze e circostanze particolari. Con il privatizzarsi del rapporto di lavoro, il regolamento disciplinare si «personalizzava»: la fabbrica era la casa del padrone (con l'abitazione vera e propria il più delle volte confinava), e come tale andava trattata, evitando ad esempio di sporcarla col gettare immondizie nel cortile, scale, latrine³⁶. Era popolata di oggetti, macchine e attrezzi di sua proprietà, ed anche questi andavano rispettati. Alla misurazione pubblica del tempo (la campana del Comune era stata introdotta nel Trecento proprio per disciplinare l'orario di lavoro) si sostituiva l'orologio della fabbrica, che era di proprietà dell'industriale, era gelosamente regolato da un suo addetto, e ad esso tutti erano tenuti a conformarsi. «Che nessuno degli individui addetti alla registrazione dei tempi si regoli su nessun altro orologio, campana o meridiana che non sia quello del sorvegliante», ordinava il *Law Book* delle Fonderie Crowley³⁷.

La preoccupazione ossessiva dell'orario che dava alle prime fabbri-

³⁶ Così nel regolamento dei Sella, riprodotto in QUAZZA, *L'industria laniera*, pp. 156-162; per la clausola citata nel testo cfr. p. 159.

³⁷ Citato in THOMPSON, *Società patrizia, cultura plebea*, p. 28 e nota 104.

che l'aspetto di veri e propri reclusori si incarnava nella figura del portiere e si materializzava nella «porta grande» che diventava unico tramite di comunicazione consentito tra i locali di lavoro e il mondo esterno. Sistemato in corrispondenza della porta principale, il portiere doveva curare che la «grande porte» della fabbrica restasse chiusa «toute la journée, excepté pour l'entrée et la sortie des ouvriers, et pour la circulation des voitures»³⁸. E, per ogni operaio, doveva annotare le uscite e i rientri nel corso della giornata, in modo che l'imprenditore non dovesse «pagare più tempo di quello che doveva», e potesse applicare le «trattenute per essere stati alla taverna, in birreria, al caffè, per la colazione, il pranzo»³⁹. L'«entrata o sortita da qualunque parte siasi, fuorché dalla *porta grande* (corsivo mio)» era al lanificio Sella un delitto così grave da dare «il diritto di fare arrestare, o consegnare alla giustizia il delinquente come sospetto». Se l'uscita avveniva «per la porta grande» ma «nascostamente», il lavoratore veniva assoggettato alla «penale di mezza giornata». Parimenti il portiere doveva annotare i ritardi nell'arrivo al lavoro: ai ritardatari pagati a giornata veniva applicata «la retenue du temps perdu». Coloro che lavoravano a cottimo, invece, venivano rimandati indietro e ammessi in fabbrica soltanto all'ora di colazione: il che li portava a perdere il salario di tre ore di lavoro, ovvero «un quarto di giornata»⁴⁰.

La proprietà privata veniva ora protetta non più con i regolamenti tanto draconiani quanto, probabilmente, inefficaci che nell'*ancien régime* dovevano impedire il furto della materia prima, ma con metodi spicci e sbrigativi che non facevano gran conto della dignità degli operai. Il portiere era autorizzato dai Sella a «visitare, alla sortita della fabbrica o dei saloni, gli operai a piacimento, perché così interessa anche a le persone onorate che possono talvolta essere sospettate». Questo era, non meno degli operai, subordinato al proprietario e tenuto ad una disciplina non meno rigida: «le portier n'aura lui-même – stabiliva Oberkampf – qu'un jour de sortie par semaine»⁴¹. Per il resto,

³⁸ CHASSAGNE, DEWERPE, GALUPEAU, *Les ouvriers*, p. 50.

³⁹ THOMPSON, *Società patrizia, cultura plebea*, p. 28.

⁴⁰ Cfr. rispettivamente CHASSAGNE, DEWERPE, GALUPEAU, *Les ouvriers*, p. 50 e THOMPSON, *Società patrizia, cultura plebea*, p. 29 (la disposizione si riferisce alla manifattura di ceramiche di Josiah Wedgwood nel decennio 1770).

⁴¹ CHASSAGNE, DEWERPE, GALUPEAU, *Les ouvriers*, p. 50. Per ogni trasgressione ai suoi compiti di controllo, stabilivano i Sella, sarebbe incorso «nella penale di un quarto di giornata» (QUAZZA, *L'industria laniera*, p. 160).

egli restava adibito ai suoi compiti di sorveglianza e di controllo: il che permette di misurare tutta la distanza rispetto alla disciplina corporativa, per la quale i *preposti* delle corporazioni erano tenuti a visitare le officine «ad una ad una, tutte quante, onde riconoscere se vi mancavano lavoranti e per quali motivi», ma una sola volta al giorno, «nell'ora del mattino nella quale i lavoranti si recavano all'officina»⁴².

Le consuetudini operaie nell'uso del tempo, tra le quali c'era quell'usanza di prolungare al lunedì l'ozio della domenica che tanto clamore aveva suscitato già alla fine del Settecento, furono dunque le più colpite dalla nuova disciplina⁴³. Ma il fatto di concentrare i lavoratori sotto la diretta sorveglianza del padrone non portò ad abolire le numerose penalità che la lunga fase del lavoro a domicilio aveva elaborato per controllare gli artigiani che lavoravano a casa propria. L'osmosi tra l'antica e la nuova disciplina era tanto più naturale in quanto la fabbrica accentrata si sviluppò più spesso lì dove una precedente tradizione di lavoro a domicilio aveva plasmato i lavoratori e creato capacità professionali. Di qui l'importanza che nel processo di industrializzazione ebbero aree non urbane, quali il Biellese o la regione di Schio, che vantavano un'antica tradizione in questo senso. Né va dimenticato che la fabbrica nuova si trovò a convivere a lungo con il lavoro a domicilio: la meccanizzazione infatti non si realizzava in modo simultaneo in tutte le lavorazioni, ma gradualmente e per fasi successive, tra le quali poteva intercorrere anche molto tempo. Non di rado, poi, i lavoratori che operavano in fabbrica lavoravano in parte anche a domicilio: in definitiva i contatti tra l'una e l'altra forma erano così stretti da farsi necessariamente sentire non solo nelle pretese padronali ma anche nei comportamenti e nelle abitudini operaie. Nella fabbrica capitalistica si mantenne il sistema di controllo eserci-

⁴² Così era previsto per i muratori negli statuti del Comune di Mantova dell'epoca dei Bonaccolsi. Si perdeva la paga di una giornata nel caso di ritardo o di abbandono del lavoro e si pagava una multa nel caso di un'assenza non giustificata da malattia (PORTIOLI, *Le corporazioni artigiane*, pp. 85-86).

⁴³ In Germania, il regolamento introdotto nel 1853 alla filatura meccanica di cotone Staub e figli di Altenstadt, nel Württemberg, puniva «i ritardi e le assenze, in particolare il marinare il lunedì» (cfr. *La storia contemporanea attraverso i documenti*, a c. di ENZO COLLOTTI ed ENRICA COLLOTTI PISCHEL, Bologna, Zanichelli, 1974 (La storia attraverso i documenti, III), n.7 alle pp. 11-12, che riprende JÜRGEN KUCZYNSKI, *Darstellung der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1849 bis 1870*, Berlin, Akademie-Verlag, 1962, pp. 196-200).

tato in passato sulla quantità e qualità del lavoro attraverso il salario a cottimo e le penalità sul lavoro malfatto, e si perpetuò la piaga del debito. Gli acconti di salario già corrisposti talora come graziosa concessione si consolidarono assumendo il carattere di veri e propri anticipi salariali: era un salario a tempo, rispetto al quale andava fatto, lì dove vigeva il cottimo, un conguaglio a lavoro ultimato. Ma poteva accadere, ed accadeva non di rado, che l'operaio si sentisse dire che ciò che aveva ricevuto era più di quanto aveva guadagnato lavorando a cottimo⁴⁴.

L'antico obbligo di terminare la pezza cominciata si generalizzò dalla tessitura alle industrie che utilizzavano il salario a cottimo, e si trasformò in una penalità pecuniaria: il lavoratore che abbandonava la fabbrica senza aver portato a termine l'impegno assunto perdeva il diritto a una parte di salario, cioè a quel di più che poteva avere guadagnato con il cottimo⁴⁵. Ma anche la classe operaia elaborò, nell'organizzare le sue associazioni di difesa, un codice di comportamenti che dovevano attestarne l'onorabilità e la correttezza, e tra i quali figurava l'impegno morale di portare a compimento il lavoro cominciato. Eric Hobsbawm ha ricordato come i *London Operative Tinsplate Workers* [lavoratori delle lamiere stagnate di Londra] che lasciavano il loro posto fossero tenuti «a tornare a terminare ogni lavoro incompiuto, o a pagare le spese per terminarlo, sotto pena di multa da parte della loro associazione»⁴⁶. Era in questo una prova della forte continuità tra il movimento operaio inglese e il suo passato artigianale. Così nelle vallate biellesi, dove il lavoro a domicilio continuò a coesistere a lungo con i grandi opifici che si svilupparono lungo le rive dei torrenti, l'antico obbligo imposto all'artigiano che lavorava a cottimo di finire la pezza cominciata divenne una consuetudine che gli operai spontaneamente rispettarono per lungo tempo anche in fabbrica. Fu soltanto alla fine dell'Ottocento, quando lunghi e acuti conflitti sconvolsero i rapporti sociali nella regione, che quell'antica consuetudine cessò di essere rispettata⁴⁷: era il segno di una crisi epocale

⁴⁴ Sull'indebitamento legato al cottimo mi permetto di rinviare a ORTAGGI CAMMAROSANO, *Il prezzo del lavoro*, pp. 24-28.

⁴⁵ Era la multa per «cottimo non ultimato» prevista generalmente dai regolamenti di fabbrica.

⁴⁶ HOBBSAWM, *Lavoro, cultura e mentalità*, p. 242; corsivo mio.

⁴⁷ LUIGI EINAUDI, *Gli scioperi del Biellese*, II (1897), in *Scritti economici, storici e civili*, a c. di RUGGIERO ROMANO, Milano, Mondadori, 1973, pp. 784-789, a p.

che coincideva con la penetrazione del socialismo, e aveva le sue radici nella trasformazione che da due decenni stava modificando profondamente l'assetto sociale nella regione: la meccanizzazione del telaio.

4. *I tessitori biellesi dall'artigianato alla fabbrica*

Il disagio sociale profondo che si esprimeva nel Biellese nei mesi di sciopero dell'autunno 1897 era spiegato da Luigi Einaudi, che l'osservava sul posto appena ventitreenne e ne scriveva per «La Stampa», come l'onda lunga di una rivoluzione industriale che si era da poco conclusa e che vedeva riprodursi gli acuti conflitti che già avevano agitato l'Inghilterra. «Nel Biellese – scriveva – la rivoluzione industriale, che nell'Inghilterra avvenne al principio del secolo, è cosa recente. Solo da una ventina d'anni si è compiuta la progressiva trasformazione del telaio a mano nel telaio meccanico; ed essa non è stata esente da dolorose esperienze. Non si è potuto d'un tratto indurre gli operai che tessevano in casa loro, aiutati dalla intera famiglia, con orario irregolare, giornate saltuariamente intense e prolungati ozi domenicali e lunediani, a venire alla fabbrica all'ora fissa, tutti i giorni della settimana»⁴⁸. La corrispondenza sembrava qui sottintendere che il sistema di fabbrica fosse nato quando il vecchio telaio manuale era stato sostituito da quello meccanico. In realtà quando ciò era avvenuto, alla fine del decennio 1870, i tessitori erano già in fabbrica: vi erano entrati in grande numero a lavorare ancora col vecchio telaio manuale alla metà degli anni cinquanta di quel secolo.

Il «grande incremento del lanificio», osservava la Commissione

785: «gli operai hanno abbandonato il lavoro senza finire le pezze incominciate. Adesso hanno acconsentito a vuotare i telai; ma il fatto ha prodotto una triste impressione sugli industriali, perché dinota la rottura di un'antica consuetudine che ambe le parti avevano sempre osservata».

⁴⁸ EINAUDI, *Gli scioperi del Biellese*, III, pp. 789-795, a p. 791. L'autore si riferiva agli scioperi del 1877 e del 1889, che avevano avuto «per cagione appunto la necessità di introdurre una rigida disciplina e regolarità nel lavoro di fabbrica e di fissare in modo uniforme il valore della giornata lavorativa». In particolare, l'industria biellese avrebbe attraversato un periodo molto simile a quello che si era svolto in Inghilterra nel 1830-1840 nel Lancashire. Lo sciopero era scoppiato nella Val Sessera e coinvolgeva 2500 operai, 800 dei quali erano tessitori.

d'inchiesta, datava dalla guerra di Crimea, quando le commesse pubbliche per le forniture all'esercito piemontese avevano dato un forte stimolo all'industria laniera. Era stato nei decenni 1850 e 1860 che il trasferimento dei tessitori già sparsi nelle proprie case, abbastanza lento nei decenni precedenti, si era sviluppato a ritmo sostenuto, e gli 800 telai del 1848 si erano quasi triplicati nel 1861, raggiungendo il numero di 2.200⁴⁹. Era a questa forte concentrazione dei tessitori in fabbrica che risaliva l'inizio del conflitto sul tempo di lavoro, ma questo solo in parte si legava alla difficoltà per i tessitori di superare abitudini «pre-industriali» nell'uso del tempo o alla necessità, per una popolazione ancora fortemente legata alla terra, di provvedere alla propria sopravvivenza lavorando il proprio campo.

Ad entrare in fabbrica furono nel Biellese, comunità chiusa e da secoli dedita alla manifattura della lana, i tessitori che già svolgevano il lavoro in casa propria, aiutati dalla famiglia, alternando il lavoro in proprio nelle annate facili al lavoro su commissione per i mercanti nelle annate difficili. Le trasformazioni dei primi decenni dell'Ottocento avevano accelerato le differenziazioni sociali all'interno di uno strato che originariamente abbracciava la gran parte della popolazione. Alcuni si erano arricchiti, aiutati anche da fortunate operazioni sulla terra e da un'attività di prestito ad usura, e da tessitori-negozianti erano diventati assuntori di lavoro altrui: era una realtà adombrata dalla Commissione d'inchiesta, lì dove asseriva: «Il risparmio dell'operaio è la onorata sorgente della massima parte del capitale, dal quale le industrie hanno tratto alimento»⁵⁰. Altri, provati dalle crescenti difficoltà a lavorare in proprio del decennio 1830, erano precipitati dalla condizione di tessitori che ora lavoravano per sé ora su commissione, in quella di proletari, perdendo addirittura, in taluni casi, il proprio telaio⁵¹. Il più delle volte, la necessità di abbandonare il lavoro in casa propria per la fabbrica era stata determinata anche per loro dal venir meno delle commissioni a domicilio.

⁴⁹ Cfr. RAMELLA, *Terra e telai*, p. 155 e *Relazione presentata a S.E. il Ministro dell'interno nel mese di marzo 1879 dalla Commissione d'inchiesta sugli scioperi nominata con R. decreto 3 febbraio 1878*, Roma, Tip. della Camera dei deputati, 1885, pp. 28-29. Molto più lenta era stata la crescita nei due decenni precedenti: i 600 telai del 1833 (QUAZZA, *L'industria laniera*, p. 49) erano divenuti 800 nel 1848.

⁵⁰ *Relazione*, p. 28.

⁵¹ Si veda il caso di Pietro Giardino, «tessitore e negoziante», in RAMELLA, *Terra e telai*, p. 34.

L'atteggiamento mentale della popolazione biellese era certo modellato da quell'attaccamento alla terra, che la portava a dedicare al lavoro del proprio campo tutto il tempo libero: «l'accurata coltura dei campi attesta che l'operaio biellese non ha per molti anni cercato riposo che nel cambiar fatica», osservava la Commissione⁵². Se quasi tutti erano proprietari di una casa, «molti», non tutti, erano proprietari anche di «un campicello e qualche capo di bestiame»: era una base certamente molto importante di autonomia, rispetto all'artigiano urbano che ne era sprovvisto. Ma non era certo l'agricoltura di quelle terre aride, né i fazzoletti di terra che la maggior parte di loro possedeva a poter fornire il sostentamento necessario per vivere. Da tempi molto antichi era stata l'attività manifatturiera ad assicurare loro la sussistenza, come testimoniano i documenti che riconducono alla fine del secolo XVI l'insediamento delle attività manifatturiere nella regione: dei tessuti di lana prima, poi, per connessione, dei cappelli e delle calze di lana⁵³.

Quando l'attività manifatturiera nelle valli languiva, il suo posto veniva preso da altre occupazioni, anch'esse di carattere industriale, esercitate nell'emigrazione. «L'operaio biellese, prima che il paese nativo offrisse un campo abbastanza vasto alla sua attività, emigrava all'estero [...] Oggi stesso gli operai addetti alle arti che in paese sono meno remunerate, continuano ad emigrare»⁵⁴. L'emigrazione periodica e stagionale dei biellesi, come muratori e scalpellini, era antichissima; tessitori biellesi avevano partecipato all'insurrezione dei *canuts* a Lione, nel 1831: queste esperienze avevano concorso a plasmare la coscienza e la psicologia della popolazione in senso operaio. Ma il fattore primo restava la dipendenza sperimentata direttamente nel lavoro per il mercante, esercitato da secoli in combinazione e in alternanza al lavoro in proprio, in un equilibrio sempre precario che si legava alla maggiore o minore difficoltà delle annate, alla minore o maggiore abbondanza della produzione cerealicola, al maggiore o minor costo del grano, e che era entrato in crisi nel decennio 1830, quando era decisamente aumentata la dipendenza dei tessitori dai committenti.

Entrando in fabbrica, il tessitore portava con sé tutto un bagaglio di nozioni – sulla tariffa del cottimo, sul tempo di lavoro, sulla produttività

⁵² *Relazione*, p. 28.

⁵³ ANTONIO FOSSATI, *Lavoro e produzione in Italia dalla metà del secolo XVIII alla seconda guerra mondiale*, Torino, Giappichelli, 1951, p. 101.

⁵⁴ *Relazione*, p. 28.

vità – ed una conoscenza quasi istintiva delle insidie e dei mezzi di difesa, che gli provenivano da quell'esperienza secolare. Conflitti annosi avevano reso travagliato, nel Biellese come altrove, il rapporto tra artigiano e mercante, e si erano acuiti alla fine dell'*ancien régime*, catalizzandosi anche qui nella questione del furto della materia prima. È del 1796 l'istruzione trasmessa dal Consolato alle autorità di Biella perché esercitassero una più stretta sorveglianza in proposito. Il problema si collegava all'uso di espedienti nella lavorazione che, come già aveva sottolineato Cesare Beccaria per il Comasco, dovevano consentire di «affrettare il lavoro per rivalersi» dello scarso salario. Erano i fili di trama che i tessitori biellesi inserivano in numero inferiore al dovuto, per rendere più celere il lavoro, il che li portava poi a bagnare il tessuto in modo che, gonfiandosi il filato, il trucco non risultasse evidente dal più tenue spessore della stoffa: veniva da qui quel residuo di materia prima di cui erano accusati di appropriarsi. In fabbrica emigrarono anche altre tradizioni che avevano lo scopo di tutelare la condizione operaia: era la limitazione del numero di apprendisti e il controllo sul loro reclutamento, che per tradizione era legato all'ambiente familiare; era l'usanza di lavorare soltanto quattro-cinque giorni alla settimana, e di dedicare alla festa non solo la domenica ma anche il lunedì e spesso il martedì.

Nel decennio 1850 si sviluppò a ritmo accelerato la concentrazione in fabbrica dei telai già dispersi nelle case (da 800 che erano nel 1848 giunsero a 2200 nel 1861: la cifra riguarda i lanifici maggiori, che erano stati i più toccati dal fenomeno). I conflitti, che quando il lavoro si svolgeva a casa propria si incentravano sul prezzo, vennero ad investire apertamente il tempo e l'orario di lavoro, fino a lasciare quasi in ombra il problema del salario. Per comprendere questo apparente paradosso (perché soltanto un buon salario può consentire di disporre di molto tempo libero), vanno tenuti presenti alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro.

I telai installati dagli imprenditori in fabbrica erano, nel decennio 1850, sostanzialmente gli stessi che erano stati utilizzati nell'antico lavoro a domicilio. Uniche novità erano l'introduzione della navetta volante (scoperta in Inghilterra da John Kay), che consentiva di impiegare un uomo laddove ne sarebbero occorsi due, e l'adozione del telaio jacquard per le stoffe operate, che consentiva di eliminare i licci e la manodopera già necessaria per manovrarli⁵⁵. Ma la fabbrica rap-

⁵⁵ RAMELLA, *Terra e telai*, p. 128.

presentava una situazione profondamente diversa da quella del lavoro a domicilio. Il trasferimento dei telai in fabbrica poneva la lavorazione manuale della tessitura in un contatto molto più stretto e immediato con la lavorazione da tempo meccanizzata della filatura, facendo gravare sull'imprenditore una serie di spese che dovevano trovare compensazione in una più forte produttività. La stessa concentrazione in fabbrica della tessitura, d'altra parte, non poteva che essere un preludio alla sua meccanizzazione (già nel decennio 1850 si svolsero esperimenti per l'introduzione del «telaio ad acqua»). Ma, finché lo strumento di lavoro restava immutato, la maggiore produzione poteva venire soprattutto da un allungamento dell'orario di lavoro. Di qui la centralità di tale problema, che Luigi Einaudi aveva sottolineato ricordando le «dolorose esperienze» dei tessitori in materia di orario.

La questione dei tempi e ritmi del lavoro, tuttavia, si intrecciava strettamente – è qui che le spiegazioni puramente «esistenziali» si dimostrano inadeguate – con la questione del salario. Gli imprenditori volevano sì allungare il tempo di lavoro, introducendo una disciplina più rigorosa contro ritardi e assenze, in particolare al lunedì. Ma volevano anche contenere l'aumento di salario che i tessitori avrebbero ricavato dalla maggiore produzione – essendo il loro un lavoro a cottimo – se i prezzi unitari fossero rimasti invariati. La concentrazione in fabbrica dei telai si accompagnò dunque a tutta una serie di misure di riduzione delle tariffe. Erano in parte misure indirette, quali l'addebitamento agli operai del costo delle operazioni di rammendo, necessarie per riparare agli errori della tessitura e già eseguite, nel lavoro a domicilio, dalle mogli dei tessitori. Ma ci furono anche, proprio nel decennio 1850, consistenti riduzioni dei prezzi unitari di cottimo, che non mancarono di suscitare proteste e conflitti. Alla ditta Piacenza di Pollone una quarantina di tessitori scesero in sciopero nel giugno del 1854 per protestare contro un ribasso che portava il prezzo di una pezza da 40 a 30 lire e contro l'abolizione del premio⁵⁶. Un mese dopo, una «moltitudine» di operai abbandonava le «meccaniche» situate lungo il torrente Strona, risaliva in «corteo serrato» la lunga strada tortuosa che portava a Mosso e invadeva la piazza del mercato: la protesta contro l'alto prezzo della meliga si trasformava ben presto in una esplosione di rancore «contro li padroni dei lanifici, li direttori, li segretari e li capi di ogni sorta», si rinnovava di lì a poco in

⁵⁶ SECCHIA, *Capitalismo e classe operaia*, p. 68.

una protesta «comune a tutti gli altri lanifizi della provincia» contro «la mancanza del lavoro e la bassa paga», contro le multe inflitte in modo arbitrario sui difetti di tessitura (le cosiddette *falle*), che comportavano «una diminuzione delle mercedi». Si parlava di «rapporti con operai di Biella, Andorno, Pollone e Sordevolo e persino con quelli della Val d'Aosta», si raccoglievano voci secondo cui «volevasi la distruzione di alcune macchine tra cui li telai ad acqua». I tessitori di Pollone e di Mosso continuavano ad essere al centro di un movimento che coinvolgeva tutte le vallate del circondario⁵⁷.

La questione del tempo si legava dunque strettamente a quella del prezzo del lavoro ed era motivo di un conflitto che si faceva tanto più insanabile quanto più evidente era agli operai, in quei telai ad acqua già installati, la prospettiva futura. Gli industriali volevano indurre gli operai a lavorare più intensamente e più a lungo continuando a guadagnare pressappoco lo stesso salario di prima; gli operai a loro volta volevano continuare a godere dello stesso tempo libero di cui già godevano, senza per questo veder diminuire il loro guadagno giornaliero.

Gli antichi espedienti, di inserire un numero minore di fili di trama in modo da compensare, con la maggiore produzione, la diminuzione del prezzo, erano ormai armi spuntate: l'industriale vegliava, deciso a stroncare questa consuetudine. Nell'aprile 1862 venne adottato un provvedimento che, per la sua gravità, annunciava in modo chiaro che per il futuro non sarebbero più stati tollerati espedienti del genere: nella grande manifattura Sella e Compagni di Croce Mosso due tessitori erano stati licenziati «perché facevano entrare nel tessuto una quantità di trama assai minore di quella richiesta»⁵⁸. Fu a questo punto che i tessitori impostarono in modo nuovo l'azione. L'esperienza in atto confermava che quando, per un'attività protratta più a lungo nel tempo o più intensa, la produzione e il guadagno aumentavano, l'industriale riduceva i prezzi. Era dunque necessario, per impedire quelle riduzioni e per mantenere stabile la tariffa, mantenere stabile l'entità della produzione (giornaliera e settimanale). Ecco allora la svolta maturata tra il 1863 e il 1864, quando fa la sua comparsa un'organizzazione, la società operaia di mutuo soccorso con sede a

⁵⁷ Si veda in proposito l'animata sequenza degli eventi in RAMELLA, *Terra e telai*, in particolare alle pp. 5, 10 e 18.

⁵⁸ Ivi, pp. 135-136.

Croce Mosso, e matura la piattaforma che chiede non solo aumenti di salario ma anche la riduzione dell'orario. Così l'obiettivo antico, il mantenimento degli standards tradizionali di produttività, assunse moderna veste sindacale attraverso la domanda di ridurre l'orario, presentata come «ultimatum» nell'estate del 1864 e seguita dall'imponente sciopero di tutte le fabbriche del circondario. La giornata lavorativa era tradizionalmente di 12 ore: si chiedeva di ridurla a 10 ore da aprile a ottobre e a 9 ore e mezza da novembre a marzo. Fu quello certamente, per il mondo padronale, un campanello d'allarme sulla penetrazione nel Biellese di metodi di lotta mutuati da paesi più avanzati, e ciò stimolò la formazione della prima associazione padronale che si sia avuta in Italia, la quale rispose alle richieste operaie con un regolamento duro, che allungava la durata della giornata lavorativa a 14 ore e mezza (da questo tempo andava detratta un'ora e mezzo per il pranzo) e introduceva una disciplina più rigida⁵⁹.

Il conflitto si concluse con un arbitrato che fissava a 11 ore la giornata lavorativa media⁶⁰ ma, in realtà, non faceva che rinviare il confronto decisivo. La seconda metà del decennio 1860 fu sostanzialmente un periodo di tregua, in cui maturarono le premesse delle «turbolenze» successive. Da parte imprenditoriale la progettata trasformazione del telaio manuale in telaio meccanico cominciava a divenire realtà attraverso un'introduzione graduale, in via sperimentale, mentre maturava negli operai la volontà di ostacolare il completamento di quel progetto. L'occasione venne dalla trasformazione del sistema di pagamento.

Nell'intervallo di quiete apparente 1867-1869 «si era introdotto e si andava generalizzando l'uso già adottato all'estero di pagare i tessitori ad un tanto per ogni mille colpi di navetta, anziché, come per lo passato, in ragione della misura metrica del tessuto. Questa innovazione provocò nel 1870 lo sciopero in vari stabilimenti. Uno di questi, in Valle Mosso, fu accompagnato da circostanze gravissime»⁶¹. L'innova-

⁵⁹ *Relazione*, p. 29.

⁶⁰ *Ivi*, p. 30.

⁶¹ Sullo sciopero alla ditta Piacenza di Pollone cfr. *Relazione*, pp. 30-31. Le altre notizie sono tratte da RAMELLA, *Terra e telai*, rispettivamente alle pp. 5, 10 e 18, e sono solo un estratto di una cronaca straordinariamente ricca e interessante. La mobilitazione coinvolgeva tutta quanta la comunità, dal sarto ai militi della Guardia nazionale che, all'appello per presidiare la piazza del mercato e reprimere nuovi, più gravi disordini o non si erano presentati, o avevano dichiarato che sa-

zione coincideva con ulteriori progressi tecnici nel campo della tessitura meccanica, che rendevano pensabile e possibile la sua adozione in fabbrica; un'adozione che, tuttavia, non poteva essere che graduale, date le difficoltà dell'industria biellese in campo energetico⁶². La trasformazione del telaio manuale in telaio meccanico aveva fatto fino ad allora da sfondo ai conflitti sul salario e sul tempo di lavoro; alla fine del decennio 1860 divenne, in concomitanza con i perfezionamenti di carattere tecnico, una prospettiva immediata, e ad essa si legava direttamente il cambiamento nel sistema di tariffa. Di qui l'episodio «gravissimo» accaduto nel lanificio di Valle Strona, dove gli operai scioperanti del lanificio e quelli degli altri opifici cinsero d'assedio la fabbrica, e con la forza strapparono al proprietario «la promessa in iscritto e sull'onore» di ripristinare «l'antico uso» in tema di tariffa⁶³.

Gli operai, in verità, avevano adottato – per la gradualità stessa dell'innovazione – una opposizione in sordina ed un metodo di lotta in ordine sparso, che aveva consentito ai tessitori, organizzati nella Società di Croce Mosso, di sostenere gli scioperanti con le quote degli operai che continuavano a lavorare. Furono allora gli imprenditori che, organizzandosi in una nuova e più combattiva associazione padronale, quella degli industriali di Valle Strona, vollero acuire e generalizzare il conflitto. Come *casus belli* fu scelta l'usanza del lunedì, che continuava ad essere diffusa nelle valli biellesi, e veniva utilizzata – sosteneva il padronato – per prolungare i festeggiamenti o smaltire le sbornie della domenica. Contestare tale consuetudine offriva agli industriali la possibilità di impostare il conflitto su una questione di disciplina, piuttosto che di salario, e di muoversi quindi su un terreno più favorevole per conquistare le simpatie dell'opinione pubblica. Definirono dunque nel 1876 un nuovo regolamento, a norma del quale chi si fosse assentato per tre volte consecutive di lunedì, alla terza as-

rebbero intervenuti sì, ma contro i commercianti «per farli vendere la meliga a moderato prezzo» (ivi, p. 12).

⁶² Sui progressi tecnici cfr. MARIO SODANO, *Degli antichi lanifici biellesi e piemontesi*, Biella, Unione Biellese, 1953, p. 93 (sull'esposizione mondiale di Vienna del 1868 e la nuova affermazione dei telai meccanici). Sulle difficoltà di adozione dei telai meccanici nel Biellese si veda quanto è detto nell'Inchiesta industriale del 1872: la ditta Maurizio Sella faceva rilevare l'impossibilità da parte sua di accrescere il numero dei telai meccanici a causa della deficienza di energia idraulica, mentre trovava difficoltà a ricorrere al vapore per il prezzo troppo elevato.

⁶³ *Relazione*, p. 31.

senza sarebbe stato licenziato⁶⁴. Ma gli operai si giustificavano, adducendo la necessità di «consacrare uno o due giorni della settimana alla coltivazione delle loro piccole proprietà», e la reazione all'applicazione di quella norma fu tale da scoraggiare gli altri industriali. Il regolamento venne allora modificato nel giugno dell'anno seguente: non si faceva più menzione del lunedì, ma si parlava genericamente di assenze e si disponeva un meccanismo di gradualità nella punizione: una multa rispettivamente di 1 e 2 lire per la prima e la seconda mancanza, il licenziamento alla terza assenza in un mese⁶⁵. Il terreno disciplinare, inoltre, permetteva di allargare il conflitto ad un altro problema, quello del reclutamento degli apprendisti.

La prassi già antica nel mondo artigiano di limitare il numero di apprendisti tendeva nella pratica, come già si è ricordato, a mantenere il mestiere e la bottega nell'ambito familiare, favorendone la trasmissione ai figli. Entrando in fabbrica i tessitori avevano portato con sé come apprendisti i figli, che già li aiutavano quando lavoravano a casa propria, ed ai quali continuavano ora ad insegnare e trasmettere il mestiere. Si manteneva così, rinnovandosi, la tradizione: la limitazione degli apprendisti assumeva la forma di un controllo operaio sulla loro assunzione, in modo da mantenere il reclutamento nell'ambito dei familiari e dei parenti. Il problema assumeva una rilevanza pratica a mano a mano che diveniva più forte la pressione sui tessitori perché accettassero di lavorare più a lungo e più intensamente: si faceva infatti concreto il pericolo che gli industriali assumessero elementi estranei che, nuovi all'ambiente e alle tradizioni operaie, insensibili alle pressioni che potessero essere esercitate su di loro dalla comunità, potevano essere più disponibili ad accettare la richiesta di aumentare la produzione rispetto alle consuetudini⁶⁶.

Il braccio di ferro impegnato da padroni e tessitori sulla questione del lunedì, che i primi volevano vietare e gli altri mantenere, e sul reclutamento degli apprendisti, che gli industriali volevano avocare a sé, aveva come vera posta in gioco, secondo la Commissione d'inchiesta,

⁶⁴ Ivi, p. 32.

⁶⁵ Ibidem.

⁶⁶ Sugli apprendisti cfr. RAMELLA, *Terra e telai*, pp. 209-218. PIETRO SECCHIA in *Capitalismo e classe operaia*, p. 67 ricorda che già nel 1864 la Società di Mutuo soccorso di Croce Mosso «aveva preteso che i proprietari si impegnassero [...] a non ammettere altri apprendisti che i figli degli operai stessi».

una questione sola: la «misura del lavoro settimanale». Era per limitare la quantità della produzione settimanale che i tessitori riducevano, di fatto, la giornata lavorativa a 8 ore, rispetto alle 11 definite nel 1864, ed era per aumentare quella produzione che gli industriali avevano introdotto il nuovo sistema tariffa, basato sul numero di colpi della navetta⁶⁷. Per lo stesso motivo, rilevava la Commissione, le assenze al lunedì erano divenute «un'abitudine obbligatoria per tutti, tanto che chi lavorava il lunedì era dai compagni segnato a dito, reietto, boicottato»⁶⁸. La «limitazione imposta alla misura del lavoro settimanale» costituiva, secondo la Commissione, «lo scopo ultimo cui miravano la guerra accanita mossa all'orario nel 1864» da parte degli operai, organizzati nella Società dei tessitori di Croce Mosso, e «il disegno di limitare il numero degli apprendisti»⁶⁹. La tattica tendeva ad ostacolare l'introduzione del telaio meccanico rendendolo meno produttivo, così come la richiesta di forti aumenti salariali mirava a renderlo meno conveniente. Proprio il fatto che mai, nelle dichiarazioni degli interessati, fosse emerso il benché minimo accenno ad un proposito di limitare la produzione e ad una volontà di ostacolare la meccanizzazione del telaio, costituiva agli occhi dei commissari la prova del fatto che ben questo era l'obiettivo, e che l'azione dei tessitori biellesi aveva un carattere organizzato. «Da ultimo – scrivevano – non vuol essere trascurato il sintomo significantissimo che nella guerra contro il telaio meccanico, per quanto fossero trasparenti i pretesti adottati, non si è mai inteso un grido che abbia tradito l'intento degli operai, la qual cosa non si spiegherebbe, se questi fossero stati lasciati in balia dei loro istinti»⁷⁰. Analogie con quella tattica le riconoscevano nel movimento operaio inglese delle *trade unions*, anche se non sapevano dire se si trattasse di una imitazione deliberata o di una coincidenza casuale.

Si riteneva dunque, da parte dei membri della Commissione d'inchiesta, che la resistenza venisse dall'esterno, da militanti dell'Internazionale con i quali i tessitori biellesi avevano rapporti periodici, poiché partecipavano agli incontri che si tenevano in Svizzera. Si faceva notare come venisse usato, nel parlare dei rapporti tra capitale e la-

⁶⁷ *Relazione*, p. 37.

⁶⁸ RAMELLA, *Terra e telai*, p. 168.

⁶⁹ *Relazione*, pp. 38-39.

⁷⁰ Ivi, p. 41.

voro, un linguaggio che non aveva ancora trovato traduzione nel dialetto. Si portavano a prova della direzione esterna degli scioperi le pressioni esercitate su chi non aderiva alle disposizioni della Società, perché fosse limitato il lavoro settimanale e si facesse vacanza al lunedì. Si dimenticava così che il contatto con esperienze sindacali più avanzate in Europa rientrava nella tradizione biellese, si legava alla consuetudine dell'emigrazione. E si ignorava quell'esperienza pregressa che era il patrimonio di idee e di nozioni che era maturato e si era sedimentato nella comunità nel corso di un'esperienza secolare di lavoro a cottimo per i mercanti. La conflittualità e l'antagonismo antichi su questi problemi avevano preparato il terreno all'adozione di una linea di difesa quale la «limitazione del lavoro e quindi del guadagno settimanale», e al radicarsi di un'organizzazione quale la Società dei tessitori di Croce Mosso, che di tale forma di resistenza era stata promotrice. Quell'esperienza si veniva ora adeguando ai problemi nuovi dello sviluppo industriale: la concentrazione in fabbrica prima, poi la meccanizzazione del telaio. Quando il lavoro dipendente era svolto in casa propria, si cercava di «affrettare il lavoro» (oppure di allungare i tempi di consegna) perché una parte della giornata rimanesse libera per se stessi; ora che la quota di giornata da dedicare al padrone era fissa e obbligata, si rallentava il ritmo di lavoro: un forte aumento della produzione infatti avrebbe fatto cadere il salario, e questo a sua volta avrebbe compromesso la possibilità di ridurre l'orario. Il rallentamento della produzione era dunque esattamente il rovesciamento degli espedienti già messi in atto nel lavoro a domicilio.

Di questo adattamento la resistenza dei tessitori nei decenni 1860 e 1870 – gli anni di aumento della produttività e della sostituzione del telaio meccanico a quello manuale – reca chiara l'impronta. Legata, per un verso, agli aspetti più antichi della tradizione artigiana quali la riduzione del tempo di lavoro realizzata attraverso la festa al lunedì e talora anche al martedì, essa anticipava per un altro verso le forme più moderne dell'azione sindacale operaia, che facevano leva sulla riduzione della giornata lavorativa.

Capitolo ottavo

Le regole del gioco

SOMMARIO: 1. Eric J. Hobsbawm e le «regole del gioco». – 2. Tradizioni artigiane e rivoluzione industriale. Il caso dei *woolcombers*. – 3. «Un equo salario per un'equa giornata lavorativa».

1. Eric J. Hobsbawm e le «regole del gioco»

Nel movimento operaio anglosassone l'idea di un limite da porre all'aumento indefinito di produzione ricercato dal capitalismo era nel decennio 1860 un'idea acquisita, e codificata dalle organizzazioni sindacali in norme che fissavano un massimo di produzione. Come ha osservato David Montgomery, «l'autolimitazione faceva universalmente parte delle regole del craft nel diciannovesimo secolo», e negli Stati Uniti queste regole erano apparse con sempre maggiore frequenza a partire dal decennio 1850. Lo stesso Montgomery si era interrogato sulle possibili origini pre-industriali di tale prassi, ed aveva dato una risposta negativa perché, osservava, se è vero che gli artigiani della fine del secolo XVIII «favorivano esplicitamente la moderazione nel loro lavoro e temevano di saturare il mercato», tuttavia non avevano posto «limiti precisi di produzione nelle loro regole associative». La comparsa di questi limiti era giudicata un fenomeno tutto moderno, legato all'industria capitalistica ed espressione di quello che Eric J. Hobsbawm aveva chiamato «apprendimento delle regole del gioco da parte dei lavoratori nella lotta contro il capitalismo»¹.

In un saggio ormai lontano divenuto oggi un classico, *Consuetudini, salari e carico di lavoro*, Eric Hobsbawm aveva delineato una periodizzazione della storia della classe operaia basata sull'idea di un

¹ DAVID MONTGOMERY, *La dinamica del mutamento nella cultura della classe operaia*, in *Cultura operaia e disciplina industriale* (= «Annali della Fondazione Basso», VI, 1979), Milano, Angeli, 1982, pp. 168-170.

mutamento decisivo avvenuto proprio nel decennio 1870 per il diverso peso che l'elemento economico-salariale avrebbe assunto rispetto alle motivazioni dominanti nel periodo precedente. Ancora per buona parte dell'Ottocento, «lo sforzo lavorativo, o la produzione per unità di tempo» era stata il prodotto della consuetudine più che di criteri di mercato: gli operai avrebbero spesso accettato salari inferiori a quelli di mercato privilegiando, rispetto a quello economico, elementi di altra natura: morale, sociale, tecnica, fisiologica. La forma compiuta di quell'«apprendimento delle regole del gioco» da parte della classe operaia si era manifestata negli anni 1880-1914, quando nel mondo padronale si erano affermati i nuovi metodi di studio dei tempi e forme di salario basate sulla produttività, mentre nel mondo operaio emergevano movimenti quali il *ca' canny* e il *new unionism* che reagivano assumendo a principio della loro azione il proposito di rallentare il ritmo di lavoro per adeguare la produzione al salario che l'imprenditore era disposto a pagare².

Le due fasi storiche riflettevano a giudizio di Hobsbawm due atteggiamenti antitetici del mondo operaio nei confronti del lavoro: il rallentamento della produzione ne esprimeva un rifiuto che era esattamente l'opposto di quel sentimento di orgoglio e di fierezza che caratterizzava l'operaio qualificato dell'Ottocento. Non solo; i due modelli rivendicativi implicavano anche mentalità opposte rispetto all'economia di mercato: la limitazione della produzione fondata sulla rivendicazione di un'esatta corrispondenza tra salario e prodotto, infatti, rappresentava ai suoi occhi la mutuazione da parte del mondo del lavoro di una nozione di mercato propria del capitale, che era antitetica rispetto al criterio della «consuetudine» già seguito in passato.

L'antitesi così delineata conteneva in nuce una nozione di «economia morale» che era fortemente affine a quella che negli stessi anni ma in modo indipendente Edward P. Thompson aveva elaborato studiando gli antichi artigiani e il loro ruolo nella formazione della classe operaia: l'operaio qualificato dell'Ottocento che chiedeva «un giusto

² Il saggio di ERIC J. HOBBSAWM cui si fa riferimento è *Consuetudini, salari e carico di lavoro*, in *Studi di storia del movimento operaio*, Torino, Einaudi, 1972, pp. 402-430 (in particolare le pp. 403-410). Il movimento del *ca' canny* (che alla lettera significa «va' piano», detto da uno scozzese a un amico che gli cammini al fianco a passo più veloce) prendeva nome dall'opuscolo *What Is Ca' Canny* pubblicato nel 1896 dalla International Federation of Ship, Dock and River Workers ed aveva tra i suoi leaders Tom Mann.

salario per una giusta giornata lavorativa» appariva nelle pagine di Hobsbawm molto simile agli antichi artigiani qualificati di Thompson. Ed è in questo senso che lo studioso ha ripreso quell'antica intuizione in un saggio dei primi anni Ottanta.

Se David Montgomery aveva visto, nella prassi dei limiti di produzione propria dell'organizzazione di mestiere nel XIX secolo, un elemento di alterità rispetto all'antico artigianato pre-industriale, Eric Hobsbawm ha sviluppato il tema della continuità tra quell'universo e il mondo degli operai qualificati che si era espresso nel primo movimento operaio. Gli uni e gli altri, difendendo la loro «arte» con associazioni tese a «limitare l'accesso al mestiere, a escludere la concorrenza degli esterni [...] e a limitare la produzione e la disponibilità di manodopera», cercavano, è vero, di «mantenere il reddito medio al livello desiderato». Ma questo aspetto andava collocato nel suo contesto storico: «Ai giorni nostri – ricordava Hobsbawm, riprendendo Thompson – l'economia di mercato è effettivamente sovrana», laddove «l'evidente intenzione dei nostri antenati nel redigere lo Statuto [...] era quella di creare un giusto numero e una perpetua successione di mastri e lavoratori di esperienza pratica». E l'ordine morale sotteso alla rivendicazione economica dell'operaio qualificato come dell'antico artigiano era quello di una società che riconoscesse il «valore del lavoro dignitoso, bene eseguito da gruppi di lavoratori rispettabili opportunamente addestrati ai compiti richiesti dalla società»³.

Risultava così decisamente rafforzata la linea di demarcazione tra questo mondo e i movimenti che a fine Ottocento avevano espresso una nuova consapevolezza delle regole del gioco capitalistico nel rivendicare una esatta corrispondenza tra produzione e ricompensa salariale⁴. E veniva giustamente sottolineato il salto di qualità che il capitalismo alla fine del secolo aveva conosciuto tanto per il progresso tecnologico (che vedeva macchine sempre più produttive e lavoratori sempre più dequalificati) che per i mutamenti intervenuti nella mentalità operaia e nei valori della società. Ma un interrogativo di fondo

³ Cfr. *Lavoratori specializzati e lavoratori aristocratici*, in *Lavoro, cultura e mentalità*, pp. 235-259, a p. 242.

⁴ Il tema della «soluzione di continuità tra i movimenti operai prima e dopo il cartismo, il gap generazionale tra il socialismo di Owen e la rinascita socialista del decennio 1880-1890» percorre i saggi che compongono il volume *Lavoro, cultura e mentalità* (la citazione è da *La creazione della classe operaia, 1870-1914*, pp. 197-219, a p. 199).

continuava a dominare la riflessione di Hobsbawm sull'operaio specializzato, così come aveva dominato quella sulle consuetudini e i carichi di lavoro:

Come sarà la nostra società senza quel vasto gruppo di uomini che, in un modo o nell'altro, avevano il senso della dignità e dell'amor proprio connesso col lavoro manuale difficile, ben fatto e socialmente utile, che è anche il senso di una società non governata dai prezzi di mercato e dal denaro [...]? Come sarà una nazione priva di quella possibilità di pervenire al rispetto di se stessi che l'abilità delle mani, degli occhi e del cervello offre agli uomini – e potremmo aggiungere alle donne – che non sono bravi a superare gli esami?

In questa domanda acquista pieno risalto il processo di espropriazione della sua abilità subito dal lavoratore per effetto dello sviluppo tecnologico capitalistico: non altra che questa infatti era la causa di movimenti quali il *ca' canny* che esprimevano sì nel loro radicalismo politico una volontà di rottura rispetto alla tradizione del movimento operaio anglosassone; ma erano essi stessi, in quella consapevolezza delle regole del gioco che faceva propria – per rovesciarla – la concezione capitalistica del lavoro come pura merce di scambio, l'approdo estremo di una lunga lotta alla quale gli artigiani qualificati avevano preso pienamente parte e della quale, anzi, essi per primi avevano scritto un capitolo fondamentale all'epoca della rivoluzione industriale.

2. Tradizioni artigiane e rivoluzione industriale. Il caso dei woolcombers

Nella reazione al capitalismo industriale e al libero mercato che si era espressa in Inghilterra nel decennio 1790 si erano intrecciate varie linee di forza: l'«economia del mestiere» che difendeva le antiche consuetudini si era combinata con il movimento diretto alla distruzione delle macchine, il radicalismo giacobino si era fuso con le strategie rivendicative degli artigiani producendo gli incunaboli del tradunionismo. Così Edward P. Thompson ha restituito al luddismo una dimensione politica complessiva, considerando riduttiva l'interpretazione che ne era stata data negli anni 1919-'20 dagli Hammonds, che in un

certo senso avevano anestetizzato il radicalismo politico del movimento, riconducendolo ad una mera reazione al peggioramento delle condizioni di lavoro. Resta il fatto che in quegli anni nacquero, come metteva in luce lo stesso Thompson, le prime *trade unions*, e maturarono le strategie che avrebbero caratterizzato la classe operaia nei decenni successivi. Guardando alla più qualificata e più radicale tra le categorie artigiane, quella dei pettinatori di lana (*woolcombers*), ed alla guerra che questa mosse alla macchina nel decennio 1790, è possibile osservare una tattica simile a quella adottata dai tessitori biellesi nel decennio 1860: l'utilizzazione cioè delle antiche tradizioni artigiane quale mezzo per limitare la misura del lavoro settimanale.

I pettinatori di lana (*woolcombers*) erano l'aristocrazia del lavoro nell'industria laniera. Il loro compito consisteva nel ridurre la lana in fili paralleli piuttosto lunghi, rendendola così pronta per la filatura; gli strumenti erano due pettini di ferro dentati e una stufa alla quale riscaldarli. Era un mestiere che richiedeva notevole abilità, forza fisica e fatica, svolgendosi in un ambiente saturo di vapore per i fumi della stufa, ed era ben pagato. Era infatti sufficiente – osservava Adam Smith – un piccolo numero di pettinatori per paralizzare il lavoro di molti lavoratori della lana, e ciò dava loro notevole forza contrattuale. Le corporazioni del resto, notava ancora a questo proposito Smith, potevano anche scomparire ufficialmente; ma bastava che un gruppo di lavoratori si organizzasse per farle rinascere⁵.

Seguaci delle «dottrine politiche della scuola democratica», i *woolcombers* erano famosi per la loro combattività e per scioperi memorabili, e godevano di una salda organizzazione, che era ramificata in tutta l'Inghilterra, ed aveva la sua roccaforte nella città di Norwich. Di lì si erano diffusi nel West Riding, dopoché l'industria della lana pettinata vi ebbe assunto un considerevole sviluppo, e lì erano concentrati in numero considerevole alla fine del Settecento, quando divenne concreta la minaccia della meccanizzazione⁶.

La prima macchina per pettinare era stata inventata nel 1790, e fu seguita da altri brevetti che misero in grande allarme la massa dei *woolcombers*, che nei primi mesi del 1794 unirono le loro forze e inondarono di petizioni il Parlamento perché venisse messo al bando uno strumento di lavoro che, affermavano, minacciava di ridurre in

⁵ SMITH, *Ricerche*, L.I, Cap. X, p. 117.

⁶ HAMMONDS, *The Skilled Labourer*, p. 196.

miseria 70.000 lavoratori. Da Barnstable denunciavano come una sola di esse, azionata da un adulto assistito da quattro o cinque bambini, potesse svolgere il lavoro di trenta uomini che lavorassero «nella maniera tradizionale». Ma in Parlamento giunse, pressappoco nello stesso momento (marzo 1794), la petizione di uno di questi inventori, egli stesso imprenditore, il quale denunciava l'ostruzionismo messo in atto dagli operai, e descriveva le tradizioni e i modi di vita che ostacolavano seriamente l'aumento della produzione; in particolare la consuetudine per cui questi, non sposati per lo più e liberi da impegni familiari, si spostavano da un luogo all'altro secondo la tradizione degli artigiani itineranti, e non lavoravano quasi mai più di 4 o 5 giorni alla settimana. Questa ed altre tradizioni si combinavano a suo giudizio in un piano deliberato di opposizione alla macchina.

L'autore della petizione, William Toplis di Nottingham, raccontava dunque di aver meccanizzato da parecchi anni la filatura, ma di aver continuato ad impiegare per la pettinatura gli antichi artigiani, i *woolcombers*: «for several years past, the Petitioner has employed from 100 to 150 Woolcombers in combing Wool, which he has spun into Worsted Yarn by Machinery»⁷. Ne era derivata una strozzatura fra la produttività della fase meccanizzata e quella della fase ancora manuale, che si faceva sentire soprattutto nei momenti in cui il lavoro era più intenso ed in cui, si intuisce, le macchine potevano essere spinte al massimo della produttività e gli uomini no. Restando immutato lo strumento di produzione, un aumento di lana pettinata poteva venire soltanto dall'allungamento del tempo di lavoro e dall'aumento del numero di operai. Qui erano nati i problemi: il Toplis narrava di avere provato «great Inconveniences from the Inadequate Number of Woolcombers», ma anche dalla loro resistenza organizzata, quella che lui chiamava «their irregular and improper Conduct in forming themselves into Societies and Combinations». Tale condotta ostile non era venuta meno nel momento in cui il Toplis, «after great Labour and Study», aveva inventato una macchina per pettinare la lana che consentiva di ottenere un filato non meno buono «with a great Saving of Manual Labour and Expence». L'opposizione dei lavoratori mirava ad

⁷ Ivi, pp. 198-199; alle pp. 197-198 si leggono le petizioni dei *woolcombers* di Barnstable e di Leicester; molte altre petizioni operaie sono dei mesi di gennaio, febbraio, marzo 1794. La petizione del Toplis è ricordata anche da MANTOUX, *La révolution industrielle*, p. 214.

ostacolarne l'utilizzazione, e questo aveva indotto l'imprenditore a presentare ricorso al Parlamento.

In che cosa consistevano gli ostacoli frapposti dai *woolcombers* all'uso della macchina? Non si trattava di un rifiuto ad usarla, ma di un modo di lavorare che ne limitava la produttività, e dunque la convenienza economica. In primo luogo i pettinatori rifiutavano di lavorare tutti i giorni della settimana (conviene qui ricordare che la loro giornata lavorativa andava dalle 4 del mattino alle 10 di sera, stando a quanto dicevano loro, e dalle 5 del mattino alle 8 della sera secondo le dichiarazioni degli avversari). Nel denunciare «their refusing to do more work», infatti, il Toplis si dilungava sulla loro abitudine di condurre una vita itinerante, lavorando soltanto pochi giorni alla settimana: «Many of them are single men and lead itinerant lives, travelling from One Part of the Kingdom to another, and seldom work half their Times». Potendo guadagnare 25 scellini se avessero lavorato sette giorni, non ne guadagnavano che 10, «and this arises only from their refusing to do more work».

Il problema della settimana lavorativa si combinava con quello della limitazione degli apprendisti. I *woolcombers*, continuava il Toplis, avevano un'organizzazione dotata di proprie regole, ed osteggiavano fieramente l'ingresso nel mestiere di elementi nuovi. È anche questo un elemento della resistenza silenziosa ma tenace opposta dai tessitori biellesi all'introduzione generalizzata del telaio meccanico: evitare l'ingresso di elementi nuovi, che avrebbero potuto accettare le richieste padronali di maggior produzione. Così come è comune alle due esperienze quell'intreccio tra antico e nuovo che affidava ad antiche tradizioni artigiane quali la settimana lavorativa «breve», la limitazione degli apprendisti ed il controllo sul loro reclutamento, l'obiettivo di limitare la produzione.

L' analogia tra i due casi e – in un'ottica comparativa più lata – tra le esperienze di industrializzazione di paesi diversi – si spiega con un aspetto fondamentale del processo di industrializzazione. La concentrazione in fabbrica degli strumenti di lavoro e dei lavoratori sotto il controllo del capitale in generale precedette la meccanizzazione dello strumento di lavoro. Quest'ultima, a sua volta, non fu un processo che potesse dirsi compiuto una volta per tutte. Lavorazioni meccanizzate continuavano a coesistere con lavorazioni ancora manuali, nelle quali si rendevano ancora necessarie le antiche abilità e gli antichi strumenti artigiani. I *woolcombers*, artigiani da tempo trasformati

in lavoratori salariati veri e propri, sopravvivevano nella fase della pettinatura mentre la filatura era già meccanizzata, allo stesso modo in cui i tessitori biellesi per più di un decennio operarono in fabbrica con l'antico telaio manuale mentre la filatura e altre operazioni erano già meccanizzate. Spostata in avanti nel tempo per i ritardi dell'industrializzazione italiana, l'esperienza dei tessitori biellesi non era sostanzialmente diversa da quella che avevano vissuto i *woolcombers* difendendo la loro insostituibilità dall'insidia della macchina per pettinare la lana. D'altra parte, la rivoluzione industriale non aveva finito di agire nell'Inghilterra del decennio 1860 per il fatto di essere cominciata tanto prima rispetto agli altri paesi. Così un'esperienza di industrializzazione «ritardata» nel tempo come quella biellese poteva presentare analogie con esperienze vissute in Inghilterra all'epoca della rivoluzione industriale, come affermava Luigi Einaudi, ma anche con esperienze inglesi contemporanee, come suggerivano i membri della Commissione d'inchiesta. Non erano coincidenze casuali: veniva riconosciuta, in un caso e nell'altro, al movimento operaio inglese un'esperienza di più lunga data, un più antico allenamento alle regole del gioco.

3. «Un equo salario per un'equa giornata lavorativa»

L'istituzionalizzarsi dei limiti di produzione fu la risposta del mondo operaio all'aggressività del capitalismo in materia di intensificazione dei ritmi. Lo ha visto bene Hobsbawm, quando ha parlato di «regole del gioco» che i lavoratori impararono a poco a poco.

I lavoratori dell'officina funi di Portsmouth, nel 1663, si attenevano alla nozione consuetudinaria di produzione giornaliera («ciò che chiama[va]no il lavoro di una giornata»): se affrettavano il ritmo di lavoro, era per aumentare la quota di tempo disponibile per se stessi: se ne andavano all'ora di pranzo, anziché alle quattro, e sembra che potessero farlo senza problemi. Anche gli artigiani qualificati dell'industria della lana avevano una nozione consuetudinaria di produzione settimanale: mantenerla era la condizione per continuare a godere dello stesso salario e della stessa porzione di tempo libero, e per questo la settimana lavorativa doveva continuare ad essere di quattro-cinque giorni. Ma per loro era molto più difficile salvaguardare tale tradizione dall'aggressività del padronato e dalle insidie della macchina:

richiedeva una organizzazione più solida, chiamava in causa forme di solidarietà che non erano diverse da quelle che ispiravano i piccoli produttori indipendenti quando interdicevano negli statuti corporativi forme di concorrenza sleale quali il sottrarsi la manodopera, moltiplicare il numero di apprendisti, o concedere cospicui prestiti ai lavoratori.

Lo sviluppo della rivoluzione industriale, se condannò alla sconfitta i *woolcombers*, non meno che i tessitori a mano e gli altri artigiani via via soppiantati dalle macchine, indusse nuovi gruppi di lavoratori a lottare per impedire modificazioni nel rapporto tra la quantità di produzione e la quantità di salario consacrato dalla consuetudine. A Manchester, nell'agosto del 1842, cinquemila lavoratori paralizzarono tutte le attività produttive della città. Nato dalla protesta contro le riduzioni salariali attuate, in modo forse provocatorio, da un'azienda, il movimento si sviluppò in questa prima fase in modo autonomo tanto dai dirigenti borghesi che dai leaders cartisti, e trovò la sua espressione in una rivendicazione che esprimeva in modo genuino il sentimento popolare: essi chiedevano *a fair day's wage for a fair day's work*. Due cronache contemporanee, condotte da punti di vista opposti come potevano essere quelli di Engels e dell'anonimo testimone che dichiarava di essere per la causa dei poveri, ma di rifiutare il saccheggio, segnalano entrambe la pregnanza di tale rivendicazione.

«In un attimo, spinti dalla disperazione, migliaia di mezzi morti di fame decisero che avrebbero rinnegato il lavoro se non avessero avuto un'equa paga giornaliera per un'equa giornata lavorativa; e in parte tumultuando, in parte con minacce, gettarono nel terrore la tranquilla popolazione» scriveva l'anonimo estensore della cronaca pubblicata da un giornale dell'epoca⁸. «L'8 agosto 1842 – raccontava a sua volta Engels – 5000 uomini (avevano fatto chiudere tutte le fabbriche) tennero meetings nei quali però non si fece parola dell'abrogazione delle leggi sul grano, come la borghesia aveva sperato, bensì di un salario onesto per una onesta giornata di lavoro»⁹.

⁸ La cronaca, pubblicata da R.L.TAMES, *Documents of the Industrial Revolution, 1750-1850*, London, Hutchinson Educational, 1971, pp. 126-128, si può leggere in COLLOTTI-COLOTTI PISCHEL, *La storia contemporanea attraverso i documenti*, pp. 16-18.

⁹ ENGELS, *La situazione della classe operaia*, pp. 249-250. In seguito i dirigenti cartisti espressero la loro «profonda simpatia» per lo sciopero in corso, auspican-

Non è difficile riconoscere in questa parola d'ordine, che in inglese suona «a fair day's wage for a fair day's work», l'antica nozione di «lavoro giornaliero», difesa dai filatori di Portsmouth nel lontano 1663. «A day's work» non era la giornata lavorativa come concetto astratto, definita attraverso una durata temporale. Era, al contrario, il «lavoro di una giornata» come nozione concreta materializzata in una certa quantità di produzione (com'è noto, «work» è il lavoro in senso concreto, e «labour» in senso astratto), e in questo senso la intendevano quegli operai quando, compiuto il «lavoro di una giornata», se ne andavano dall'officina, incuranti dell'orario.

Rivendicando «a fair day's wage for a fair day's work» il mondo del lavoro mostrava di non conoscere la distinzione astratta tra sfera morale e sfera materiale; l'ideale di giustizia che vi era così profondamente radicato era calato in modo inscindibile in una nozione concreta: il giusto rapporto tra quantità di lavoro e remunerazione salariale. Né ci si può stupire del disorientamento e delle divisioni intervenute tra gli scioperanti, allorché questi furono posti dai dirigenti cartisti nella necessità di scegliere se dare al movimento obiettivi politici (la conquista della *Carta del popolo*) oppure economici (un aumento di salario)¹⁰.

Quella nozione di equità che voleva il salario commisurato alla quantità di lavoro era antica: non era il prodotto della rivoluzione industriale e delle macchine, ma della divisione in classi tra lavoratori e padroni. Essa non presupponeva la limitazione della produzione se non come risposta al rifiuto del padrone di compensare con un maggior salario una maggiore quantità di lavoro. A Manchester, meno di un anno dopo la rivolta dell'agosto, scese in lotta per questo problema una categoria di lavoratori che era allora, e rimase per molto tempo dopo, estranea alle macchine: quella dei fornaciai. La lotta assunse ben presto gli aspetti cruenti e violenti propri dei conflitti del lavoro dell'epoca. Engels, che si trovava allora sul luogo, ne ha dato una vivida descrizione:

done «il proseguimento e l'allargamento [...] fino all'approvazione legislativa della *Carta del popolo*» (cfr. la «Risoluzione dei delegati cartisti alla conferenza di Manchester», 17 agosto 1842, in *Le origini del movimento operaio inglese 1815-1848. Documenti e testi critici*, a c. di EDOARDO GRENDI, Bari, Laterza, 1973, p. 106).

¹⁰ Si veda in proposito il resoconto del «Northern Star» sulla «grande assemblea dei delegati di Manchester e zona circostante», in *Le origini del movimento operaio*, pp. 105-106.

«Durante il mio soggiorno a Manchester (maggio 1843) questa città fu teatro di una vera e propria battaglia. Una fabbrica di mattoni (Pauling e Henfrey) aveva ingrandito le forme dei mattoni senza elevare il salario [...]. Gli operai ai quali era stato rifiutato l'aumento del salario abbandonarono la fabbrica e l'associazione dei fornaciai mise al bando la ditta»¹¹.

Fabbricare mattoni più grandi richiedeva più lavoro: gli operai non rifiutavano di farlo, ma chiedevano in compenso più salario. Era una situazione analoga a quella che tanto tempo prima avevano affrontato a Bologna i capi-mastri filatoglieri, quando avevano chiesto un aumento del prezzo perché il filo di seta più sottile richiedeva sei giorni di lavoro anziché quattro¹². A Manchester lo sciopero si trasformò ben presto in una vera e propria azione di guerra, con tanto di fucili, di feriti e di prigionieri (i lavoratori arrestati). La violenza di quei conflitti era proporzionale alla difficoltà per gli operai di trovare vie di uscita di fronte all'aggressività padronale. Il suo superamento fu legato precisamente all'apprendimento delle «regole del gioco» da parte operaia, coincise con lo sviluppo dell'organizzazione sindacale, si materializzò in quei limiti di produzione e di guadagno di cottimo che caratterizzarono il primo movimento operaio.

Che fosse il «sentimento comune» dei lavoratori all'origine della formalizzazione sindacale dei limiti di produzione e di guadagno, e non l'inverso, è testimoniato da una circostanza venuta alla luce nel corso dell'inchiesta condotta in America sulle pratiche di limitazione della produzione. In un'importante fonderia del New Jersey, «a large foundryman» raccontava al funzionario del Bureau of Labor come il sindacato avesse rinunciato ad imporre ai suoi membri il rispetto di determinati livelli di guadagno di cottimo. Ma non per questo era venuta meno la limitazione della produzione: «It exists as common sentiment, – faceva notare – as our best mechanics earn the limit and quit at 4 'clock»¹³. Quei meccanici si comportavano in modo molto simile ai filatori di Portsmouth del XVII secolo, che affrettavano il ritmo per andarsene via prima dall'officina. Gli uni e gli altri si atte-

¹¹ ENGELS, *La situazione della classe operaia*, pp. 243-244.

¹² Cfr. qui sopra, p. 68.

¹³ U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE AND LABOR, Eleventh Special Report of the Commissioner of Labor, *Regulation and Restriction of Output*, Washington, Government Printing Office, 1904, p. 168.

nevano ai livelli di produzione stabiliti dalla consuetudine, e traducevano tale atteggiamento in una libertà rispetto all'orario.

Tale libertà caratterizzò a lungo, per tutto l'Ottocento ed il primo Novecento, il lavoratore qualificato pagato a cottimo: era un segno distintivo della sua posizione di superiorità rispetto al lavoratore «a giornata». Due infatti erano state in passato le situazioni fondamentali di dipendenza: l'una, la schiavitù dell'orario, era propria del lavoratore a tempo, il quale era pagato poco, ma era anche relativamente poco controllato nei suoi ritmi; l'altra, la schiavitù nei confronti della quantità giornaliera o settimanale da produrre, colpiva il lavoratore a cottimo, che in compenso era relativamente libero nell'uso del suo tempo. Quando alla manifattura di arazzi dei Gobelins gli operai (tutti artigiani altamente qualificati) ottennero nel 1790 che fosse abolito il cottimo, il salario venne pagato alla settimana (sulla base di categorie salariali definite dagli operai stessi). Ma la Direzione osservò che, nella nuova situazione, andavano riveduti e regolamentati rigidamente gli orari di lavoro e la disciplina¹⁴. Il capitalismo venne a sommare sempre più decisamente, nel corso del suo sviluppo, le due forme di servitù: divenivano sempre più ridotti i margini di libertà del lavoratore a cottimo in fatto di orario, senza che per questo venisse meno la pressione per l'intensificazione dei ritmi. I lavoratori a cottimo devono uniformarsi all'orario come i lavoratori a giornata, affermava il regolamento di una fonderia cremonese ai primi del Novecento¹⁵. I «best mechanics» americani dei primi del Novecento finivano quello che consideravano «a day's work» alle quattro del pomeriggio, mentre i filatori di funi della seconda metà del Seicento, ispirandosi allo stesso codice di comportamento, lasciavano l'officina all'ora di pranzo. La differenza dà un'idea del progredire della schiavitù formale del lavoratore, legata a sua volta ai progressi nella dequalificazione del lavoro e nella meccanizzazione. Divenne sempre più difficile difendere i livelli consuetudinari di produzione e di salario dagli attacchi della meccanizzazione, istituzionalizzando le antiche feste. Quella resistenza dovette incanalarsi nella direzione, già seguita dai lavoratori a tempo, di un rallentamento del ritmo di lavoro all'interno della fabbrica, e di una riduzione della durata della giornata lavorativa.

¹⁴ BURSTIN, *La manifattura dei Gobelins*, p. 163.

¹⁵ ORTAGGI CAMMAROSANO, *Il prezzo del lavoro*, p. 37 e nota 57 a p. 72.

La vicenda dei tessitori biellesi nei decenni 1860-1870 rappresentò un anello intermedio in questa evoluzione della resistenza operaia agli effetti dell'industrializzazione. Già abituati alla libertà nei confronti dell'orario tipica di coloro che lavoravano a cottimo in casa propria, una volta in fabbrica i tessitori avevano istituzionalizzato la tradizione del lunedì festivo per limitare la produzione settimanale, in modo da poter contrastare la riduzione dei salari e del tempo libero di cui per consuetudine disponevano. Costretti dalla più rigorosa disciplina della fabbrica meccanizzata a rispettare l'orario giornaliero e settimanale, cercarono dapprima di rallentare il ritmo di lavoro (divenne così obbligatorio il sonnellino al dopopranzo)¹⁶, e si volsero ben presto a quella che appariva una via più radicale e sicura di soluzione del problema: la drastica riduzione della giornata lavorativa.

Nello stesso anno 1864 in cui la Società dei tessitori di Croce Mosso presentava ai fabbricanti biellesi la richiesta delle dieci ore di lavoro, l'Internazionale esaltava nel suo indirizzo inaugurale la conquista delle dieci ore in Inghilterra per il suo valore di principio, come dimostrazione della possibilità di un'economia regolata socialmente, e per il suo valore pratico. Per Marx che aveva redatto, come è noto, quell'indirizzo inaugurale, riduzione della giornata lavorativa e aumento di salario erano tuttavia rivendicazioni inefficaci nel lungo periodo, e dovevano iscriversi in un programma generale di abolizione del lavoro salariato¹⁷. Per questo egli affermava l'anno dopo, in seno al Consiglio generale dell'Internazionale: «Invece della parola d'ordine conservatrice: *“Un equo salario per un'equa giornata di lavoro”*, gli operai devono scrivere sulla loro bandiera il motto rivoluzionario: *“Soppressione del sistema del lavoro salariato”*»¹⁸. Proponeva dunque di dichiarare:

¹⁶ RAMELLA, *Terra e telai*, p. 170.

¹⁷ Cfr. KARL MARX, *Inaugural Address of the Working Men's International Association* (28 sett.1864), in *Documents of the First International, 1864-1866* (ristampa, curata nel 1964 dalle Edizioni in lingue estere di Mosca, dell'edizione Lawrence & Wishart, London), pp. 277-287.

¹⁸ L'intervento di Marx nelle sedute del 20 e 27 giugno 1865 del Consiglio Generale dell'Internazionale era nato dal desiderio di confutare la tesi di un membro del Consiglio, l'operaio John Weston, sul movimento delle Trade Unions, e anticipava in molti punti il primo libro del *Capitale*. Di qui una sua esitazione a darlo subito alle stampe, come era stato proposto. Il testo sarebbe stato pubblicato per la prima volta nel 1898 dalla figlia Eleanor Marx con il titolo *Salario, prezzo e pro-*

Le Trade Unions lavorano bene nella misura in cui contrastano, sia pure temporaneamente, la tendenza alla caduta del saggio generale del salario, e nella misura in cui tendono a ridurre e a regolamentare il tempo di lavoro, in altre parole, la durata della giornata lavorativa. Lavorano bene nella misura in cui sono mezzo per organizzare la classe operaia come classe. Esse sbagliano occasionalmente, quando fanno un uso non adeguato del loro potere, e sbagliano in modo generale quando accettano le relazioni esistenti tra capitale e lavoro come permanenti anziché lavorare per la loro abolizione¹⁹.

Nello sviluppo delle Trade Unions il movimento per la riduzione dell'orario e l'aumento di salario sarebbe prevalso non solo sull'idea di abolire il lavoro salariato, ma anche sulla linea di resistenza che consisteva nel porre limiti alla produzione, già sottintesa nella parola d'ordine di «un equo salario per un'equa giornata lavorativa». Un motto, quest'ultimo, che decisamente esprimeva in modo diretto e immediato il sentimento popolare di reazione all'ingiusta alterazione delle consuetudini e l'esigenza operaia di ridurre non solo l'orario ma anche i carichi di lavoro e la fatica. È questa dialettica tra limitazione della produzione e riduzione della giornata lavorativa che percorre come un filo sotterraneo solo a tratti emergente i conflitti sul tempo di lavoro in fabbrica tra Otto e Novecento.

fitto. Il passo citato è la conclusione del discorso e si legge nella edizione pubblicata nel 1949 dalle Edizioni in lingue estere di Mosca, a p. 62.

¹⁹ È il terzo punto della Risoluzione proposta al Consiglio, nella redazione abbozzata da Marx in una nota manoscritta (cfr. *The First International*, p. 272), resa leggermente più sintetica nella versione finale (si veda per questa *The First International*, n.107, a p. 397 e *Salario, prezzo e profitto*, p. 62).

Capitolo nono

Tempi e ritmi del lavoro tra Otto e Novecento

SOMMARIO: 1. La giornata lavorativa e l'inizio del lavoro. – 2. Il diritto al ritardo e il sabato inglese. – 3. La festa del lunedì. – 4. Tradizioni artigiane e «aristocrazia del lavoro» nella cantieristica inglese.

1. *La giornata lavorativa e l'inizio del lavoro*

Tra i requisiti dell'operaio ideale, quello della puntualità è stato sempre, probabilmente, il più ricercato ed il più raro, nell'età della manifattura come nella fabbrica meccanizzata. Jacques Le Goff ha ricordato, nel suo «Tempo del lavoro nella 'crisi' del secolo XIV», le agitazioni operaie del Trecento contro l'introduzione della *Werkglocke* a segnare l'inizio e la fine del lavoro¹. Anche a Mantova l'inizio e la fine della giornata lavorativa erano scanditi dai rintocchi della campana del Comune, che per l'occasione suonava a martello, ed erano legati all'andamento della luce solare ed alla visibilità. L'arrivare in ritardo o l'assentarsi nel corso del lavoro dovevano essere consuetudini diffuse, se erano puniti con una multa pari a quella prevista per l'assenza ingiustificata di un'intera giornata².

Nel sistema di fabbrica il problema si trovò al centro della guerriglia quotidiana sull'orario: se infatti i padroni manomettevano l'orologio per allungare il tempo di lavoro³, gli operai rispondevano con

¹ JACQUES LE GOFF, *Il tempo del lavoro nella «crisi» del secolo XIV: dal tempo medievale al tempo moderno*, in *Tempo della Chiesa e tempo del mercante*, Torino, Einaudi, 1977, pp. 25-40, a p. 30.

² PORTIOLI, *Le corporazioni artigiane*, pp. 84-86, e qui sopra, Cap. 7, §3. La penalità di una giornata, prevista per il ritardo o l'assentarsi, era di cinque soldi (tale era la mercede della giornata lavorativa estiva. Sulla base dei suoi calcoli il Portioli arrivava alla conclusione che fosse «oltremodo scarsa»).

³ Il fatto è ricordato da Engels, sulla scorta dei dati raccolti da James Leach, operaio e dirigente cartista di Manchester: *La situazione della classe operaia*, p. 200.

una consuetudine ostinata al ritardo. Gli ispettori inglesi incaricati di controllare l'applicazione della legge per il lavoro dei fanciulli nell'area di Birmingham lamentavano, nel 1864, la grande quantità di tempo perduto per la generale osservanza del lunedì festivo, e in genere «per la mancanza di puntualità nell'arrivo al lavoro la mattina e nel ricominciare dopo i pasti»⁴.

Le multe per il ritardo nell'arrivo al lavoro sono in effetti tra le più insistenti e severe nei regolamenti di fabbrica. Ma questa stessa insistenza è l'indice di una difficoltà padronale a gestire il problema. Multe egualmente severe, qualunque fosse l'entità del ritardo, erano difficili da applicare perché troppo rigide; una gradazione nelle penali rischiava di suonare come permesso nei riguardi della mancanza più lieve.

Di fatto, il ritardo fu una consuetudine operaia che conquistò una sua legittimità ed una sorta di istituzionalizzazione nel corso dell'Ottocento. Tutta una serie di regolamenti di fabbrica contemplavano una tolleranza rispetto all'orario di entrata che al Lanificio Sella nella prima metà del secolo era di 15 minuti. Ma l'usanza aveva evidentemente una diffusione ben più generale, radicata in una sorta di diritto consuetudinario. Per la Francia, ce ne ha lasciato una testimonianza tanto più significativa perché indiretta una fonte letteraria, l'*Assommoir* di Zola. Nel seguire Nana al lavoro in un laboratorio di fiori di carta, l'«atelier chez Titreville», Zola accenna alla sua abitudine di ritardare sette-otto minuti, e quindi dipinge l'inizio del lavoro all'atelier in uno schizzo rapidissimo ma incisivo: «Madame Lerat, pour donner l'exemple, arrivait la première. Puis, la porte battait pendant un quart d'heure, tous les petits bonnichons de fleuristes entraient à la debandade»⁵.

In Inghilterra la tolleranza nei confronti di chi arrivava in ritardo aveva generato una vera e propria consuetudine a carattere nazionale, che spostava l'inizio effettivo del lavoro a mezz'ora dopo l'orario formalmente stabilito. Lo notava un osservatore americano, stupito dell'irrazionalità dell'abitudine di far cominciare il lavoro molto presto la

⁴ L'affermazione della Children's Employment Commission è ricordata da DOUGLAS A. REID, *The Decline of Saint Monday*, in «Past and Present», 71, May 1976, pp. 76-101, alle pp. 81-82.

⁵ ÉMILE ZOLA, *L'assommoir*, Cap. XI (cito dall'edizione Paris, Garnier-Flammarion, 1969, p. 366).

mattina, alle sei, consentendo in compenso l'esenzione dalla multa per la prima mezz'ora di ritardo, e facendo interrompere il lavoro due ore e mezza dopo, per la colazione:

It is a very general custom in English industry – scriveva – in all the trades where men start work before breakfast, to allow a workman a given time, often half an hour after the work start, to begin work, and if he does not begin work then to have him wait until the works start up after breakfast – that is, a quarter of day⁶.

Chi ritardava anche di poco rispetto alla mezz'ora veniva sottoposto alla stessa penalità che alla fine del Settecento abbiamo visto colpire, nella manifattura di ceramiche di Josiah Wedgwood, il ritardatario recidivo: veniva cioè riammesso soltanto dopo la colazione, perdendo la paga di due ore e mezza, ossia «un quarto di giornata»⁷.

L'abitudine al ritardo, come la tolleranza nei suoi confronti, si iscrivevano in una tradizione europea che appariva assurda alla mentalità americana abituata a ragionare in termini di managerialità e di efficienza. Nel percorrere ai primi del Novecento, in Inghilterra, fabbriche e cantieri per studiare il grado di diffusione di pratiche limitative della produzione tra quei lavoratori, l'osservatore americano non poteva fare a meno di dichiarare il suo stupore di fronte alle usanze in materia di orario:

It never ceases to be a marvel to an American to see English workingmen, even in the dead of winter, nominally beginning work at 6 o'clock and working usually 2 1/2 hours before they stop for breakfast.

Nel motivare tale stupore, egli metteva in primo piano l'esigenza per i lavoratori di una vita di relazioni familiari: «One is shocked at

⁶ U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE AND LABOR, Eleventh Special Report, p. 808.

⁷ È probabile che anche in Italia una consuetudine analoga fosse abbastanza diffusa, a giudicare dalla severità delle multe per i ritardi superiori alla mezz'ora: non già un quarto ma metà giornata si perdeva in un'azienda piemontese di produzione ferroviaria, le Officine meccaniche di Caluso; addirittura tutta la giornata alle Società milanese per le industrie meccaniche: cfr. «Bollettino dell'Ufficio del lavoro», VI, 1906, rispettivamente p. 61 e p. 791.

it, first because it means getting up so early in the morning that the workingman can have but little family life». Ma da questa considerazione passava ben presto ad illustrare i danni di quell'usanza dal punto di vista dell'efficienza: l'imprenditore doveva sopportare l'onere delle spese generali di luce, riscaldamento e forza motrice per un tempo più lungo in cambio di una produzione – quella delle due ore e mezza prima di colazione – che era cattiva e scarsa, essendo opinione comune che «a workingman is not in condition to do his best work when he has had nothing to eat for 12 or 14 hours»⁸. La spesa di luce, riscaldamento e forza motrice sarebbe stata molto minore se il lavoro fosse cominciato più tardi e fosse andato avanti senza interruzioni fino all'ora del pranzo. E concludeva: quello delle lunghe giornate lavorative era un sistema che aveva forse avuto una ragion d'essere per le generazioni precedenti, ma era condannato senza appello dallo sviluppo del macchinario.

L'osservatore americano aveva cercato di spiegare agli operai inglesi che era più razionale spostare in avanti l'inizio del lavoro a dopo la colazione, e farlo proseguire senza interruzioni per 4 ore e mezza fino all'ora di pranzo, ma non era riuscito a convincerli della superiorità della sua formula.

It took a considerable time – aveva scritto – to find out why this antiquate system still continues, and the explanations in the first instance were somewhat amusing. The workmen usually insisted that it was physiologically impossible for a man to work 4 1/2 hours without something to eat⁹.

Le loro ragioni, chiaramente, non lo avevano persuaso, ma non aveva neppure cercato di approfondirle. Il fatto è che la razionalizzazione postula riduzioni dell'orario che, per tradursi in un alleggerimento delle spese generali, devono essere compensate da una intensificazione dei ritmi. Questo gli operai lo sapevano bene: in quel tempo più breve si sarebbe pretesa una produzione più intensa e, per ottenerla, si sarebbero ridotti i prezzi; lo *status quo* invece consentiva loro di difendersi istituzionalizzando il ritardo: i cantieri inglesi infatti,

⁸ U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE AND LABOR, Eleventh Special Report, p. 771.

⁹ Ivi, p. 809.

come vedremo, erano ben poco popolati al mattino prima dell'ora di colazione. Questa consuetudine come l'altra della festa al lunedì assunsero nuovo vigore tra fine Ottocento e primo Novecento nel mondo operaio, a mano a mano che avanzava la sfida americana sull'efficienza.

2. Il diritto al ritardo e il sabato inglese

Quando, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, si manifestarono nell'industria europea tensioni, che in un paese come l'Inghilterra si collegavano alla perdita di competitività rispetto ad altre aree emergenti e nell'Italia settentrionale al ritmo più accelerato che in quei decenni veniva assumendo il processo di industrializzazione, il tentativo di migliorare l'efficienza del sistema fece leva anzitutto sul recupero del tempo che andava perduto per l'arrivo in ritardo. Fu allora che si ridussero, nei regolamenti di fabbrica italiani, i margini di ritardo esenti da multa (non erano più i 15 minuti della prima metà del secolo, ma ad esempio i 10 minuti della società Fornaci alle Sieci (1890), o i 7 minuti dell'Officina meccanica Martina del 1901)¹⁰. Fu allora che venne intrapresa nei cantieri inglesi, che fortemente soffrivano della perdita di competitività rispetto alla cantieristica tedesca, la guerra contro i *quarters of days lost*. Per reazione il mondo operaio cercò di dare una sorta di istituzionalizzazione sindacale alle antiche consuetudini.

Nell'industria metalmeccanica del Nord d'Italia, dove il processo di industrializzazione era più accelerato, alla riduzione dei margini consentiti di ritardo che caratterizzò il primo decennio del Novecento corrispose la richiesta formale da parte dell'organizzazione sindacale di una tolleranza all'entrata: il diritto cioè per l'operaio di non essere sottoposto a multa entro un margine di ritardo generalmente fissato a cinque o dieci minuti (restava, beninteso, la detrazione salariale per il tempo di lavoro perduto). Fu una conquista che, variamente disciplinata e contenuta, interessò in quest'epoca località e industrie diverse (44 dei 143 regolamenti esaminati da Eliseo Porro nella sua inchiesta

¹⁰ Cfr. SOCIETÀ ANONIMA FORNACI ALLE SIECI, *Regolamento per gli operai*, Firenze, Tip. Fioretti, 1890, art. 5; Officina Meccanica di G. Martina e figli, Torino, *Regolamento*, Torino, 1° maggio 1901, art. 9.

per l'Umanitaria, ad esempio, la prevedevano)¹¹. In più bisogna tenere presente che, anche lì dove i regolamenti non ne facevano parola, essa doveva entrare sempre più nella prassi per un inevitabile effetto di attrazione.

L'introduzione della tolleranza rappresentava, è chiaro, il passaggio da una situazione di arbitrio padronale ad una condizione di maggiori diritti per l'operaio. Ma non si trattava soltanto di questo. Intanto, la tolleranza all'entrata era generalmente associata ad una tolleranza all'uscita: cinque o dieci minuti di anticipazione della fine del lavoro. Qui non si ponevano i problemi delle lunghe distanze e delle difficoltà di mezzi di trasporto che potevano causare il ritardo. Per quanto l'organizzazione sindacale cercasse di giustificare la richiesta invocando esigenze di igiene (l'opportunità per gli operai di fare la pulizia personale prima di uscire dalla fabbrica) resta il fatto che per gli operai si trattava della pura e semplice anticipazione della fine del lavoro.

In definitiva l'innovazione realizzava di fatto una riduzione della giornata lavorativa. «Gli operai – affermava nel 1910 a Torino il Presidente della Lega industriale, e l'affermazione non doveva essere lontana dal vero – stavano davanti alla porta dello stabilimento fino allo scoccare dei dieci minuti di tolleranza»¹². Certo si è che al riconoscimento di quel diritto nel marzo 1906 (10 minuti di tolleranza all'entrata e 5 minuti all'uscita) fece seguito l'anno seguente un suo disciplinamento sia quanto al numero degli operai ammessi a goderne sia quanto al numero di volte consentite nell'arco della settimana¹³. Era il segno evidente di un uso generalizzato e quotidiano di quel diritto, che dunque introduceva una vera e propria riduzione della giornata lavorativa. Ma perché quella forma indiretta? Da una parte, doveva essere stato più facile insinuare la conquista tra le maglie di una consuetudine esistente, la tolleranza di un certo ritardo. E tale consuetu-

¹¹ ANTONIO ELISEO PORRO, *I rapporti tra lavoratori e imprenditori nei regolamenti interni di fabbrica*, Milano, Tip. Operai, 1905 (Pubblicazioni dell'Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria, n.12).

¹² *Tre anni d'organizzazione padronale. Relazione detta dal Presidente della Lega all'Assemblea del 15 aprile 1910*, in «La Lega Industriale. Organo ufficiale della Federazione industriale piemontese», IV, n. 4, apr. 1910, pp. 49-60, a p. 59.

¹³ Nel marzo del 1907 fu stabilito che potesse godere della tolleranza solo il 10% degli operai per non più di 50 minuti alla settimana, e successivamente la tolleranza venne ridotta a 35 minuti settimanali.

dine si iscriveva nei ritmi e nelle forme della sociabilità del tempo. Trovarsi riuniti davanti alla fabbrica senza dover subito entrare era l'occasione per incontrarsi, un'occasione che i lavoratori francesi descritti da Zola dilatavano nella sosta all'osteria. Per l'industria, al contrario, o meglio per un'industria all'avanguardia dal punto di vista tecnico, quale era l'industria dell'automobile a Torino, la riduzione della giornata lavorativa nella forma realizzata dagli operai era in contraddizione con le esigenze di produttività e di efficienza che postulavano il recupero della produzione, e quindi ritmi più intensi nell'orario più breve.

Per superare la decisa ostilità all'abolizione delle tolleranze gli industriali dell'automobile, organizzati nel 1911 in una nuova e potente associazione, il Consorzio Fabbriche Automobilistiche, proposero uno schema di riduzione di orario che ricalcava quello già in vigore da tempo in Inghilterra nelle fabbriche tessili: il sabato inglese. La ragione di scambio appariva fortemente favorevole agli operai: si concedeva una riduzione di 4 ore e mezza al sabato in cambio dell'eliminazione di soli 35 minuti di tolleranza alla settimana. Ma gli operai rifiutarono, ed il problema fu, insieme ad altri, motivo di rottura tra l'organizzazione sindacale che lo aveva accettato, la FIOM, e la massa operaia.

Tradizione e razionalizzazione in fatto di orario si contrapposero allora non come concetti astratti, ma come progetti di due classi, lavoratori e padroni, divise sul modo di intendere il lavoro in fabbrica non solo quanto alla sua durata ma anche quanto alla sua intensità. Per quanto potessero essere oscurati da un attaccamento retrivo alla tradizione, su un punto gli operai erano perfettamente lucidi: erano certi cioè che gli industriali avrebbero voluto recuperare la produzione perduta nelle 4 ore e mezza in meno del sabato intensificando i ritmi nella giornata lavorativa normale che restava di 10 ore.

Nell'industria cotoniera inglese, dove il sabato «inglese» era stato introdotto con la legislazione sul lavoro delle donne e dei fanciulli nelle fabbriche tessili, era quella un'esperienza che i lavoratori vivevano da decenni, e che trovò voce in un osservatore imparziale della realtà industriale, Arthur Shadwell. Allorché egli condusse nei primi anni del '900 la sua inchiesta sulla «industrial efficiency», che lo portò a viaggiare in Inghilterra, in Germania ed in America, nelle grandi fabbriche inglesi di Bolton, centro del Lancashire famoso per un filo di cotone molto resistente e molto sottile, un filatore doveva sorvegliare, con

l'aiuto di due aiutanti (*piecers*), due macchine (*mules*) che portavano 2.600 fusi, e intervenire all'istante su ciascuno dei 2600 fusi in cui si rompesse il filo. Trentacinque anni prima, nel 1871 (Arthur Shadwell scriveva nel 1905), nelle fabbriche della stessa zona un filatore con 5 aiutanti doveva sorvegliare *mules* che portavano complessivamente 2200 fusi. L'intensificazione dei ritmi non aveva dunque cessato di prodursi: nel corso degli ultimi settanta anni – riferiva – la settimana lavorativa era passata da molto più di 60 ore a 55 ore e mezza,

but the pace at which the machinery runs is much greater now and the intensity of work has increased with it. Even within the last few years the pace has been much accelerated. Workmen not yet of middle age tell me that when they began a man could often take a rest and even an occasional nap (*prendere un po' di riposo e perfino ogni tanto schiacciare un pisolino*). Now attention is always at the stretch while the machinery runs¹⁴.

A Torino, nel decennio precedente la prima guerra mondiale, gli operai venivano sperimentando qualche cosa di analogo. Ciò ispirava loro nel 1911 quella diffidenza nei confronti della prospettata riduzione di orario che poteva apparire ad un osservatore esterno cosa irrazionale, così come irrazionale era sembrata all'osservatore americano la posizione dei lavoratori nei cantieri inglesi. «Venga pure la riduzione d'orario» – aveva esclamato uno di loro, che su quarantuno anni di età ne aveva trascorsi più di trenta nelle officine – «ma sia vera e reale riduzione anche della produzione giornaliera dell'operaio»¹⁵. Né ignora-

¹⁴ ARTHUR SHADWELL, *Industrial Efficiency. A Comparative Study of Industrial Life in England, Germany and America*, 2 voll., London-New York-Bombay, Longmans, Green, and Co., 1906, I, pp. 75-76. L'informazione sul numero di fusi in carico al filatore nel 1871 è tratta da Marx, che a sua volta la ricavava da un ispettore di fabbrica e la inserì nella seconda edizione del *Capitale* (Libro I, t. II, cap. 13, p. 123, n. 175). Proprio la consapevolezza di questo ordine di problemi, che cioè la riduzione della giornata lavorativa avrebbe comportato inevitabilmente «un aumento sistematico del *grado di intensità* del lavoro» aveva portato Marx ad inserire nella risoluzione del Consiglio generale dell'Internazionale un giudizio limitativo sulla possibilità di risolvere i problemi della condizione operaia attraverso la riduzione della giornata lavorativa, e la necessità di una soluzione radicale, l'abolizione del lavoro salariato (cfr. Cap. 8 §3).

¹⁵ Cfr. ORTAGGI CAMMAROSANO, *Il prezzo del lavoro*, p. 58, e in generale le pp. 54-58.

vano, gli operai, che la concessione del sabato inglese preparava l'abolizione della festa al lunedì, contro la quale risuonavano in quei mesi ripetuti e decisi gridi di guerra, e della quale anche gli operai dell'automobile erano fedeli osservanti.

3. La festa del lunedì

Diffusa in un'area che va dai paesi anglosassoni all'Italia, alla Francia, alla Germania e al Belgio, la tradizione della festa al lunedì affondava le sue radici molto lontano nel tempo, nelle usanze degli antichi artigiani indipendenti. La ricca tradizione documentaria inglese consente di risalire agevolmente al XV secolo (il nome stesso di *Saint Monday* sta ad indicare un'usanza anteriore alla Riforma). Osservavano religiosamente la festa, nel 1490, i tessitori di Coventry come i calzolai di Norwich, ed essa era viva tra i barbieri di Londra nel 1556¹⁶. Continuava ad essere fiorente e diffusa nei secoli successivi, benché oggetto sempre più di frequente delle invettive padronali e della vena ironica dei poeti, come momento del processo di conservazione, anzi di rinvigorismento, che le festività legate ai santi conobbero dopo la Riforma.

Anche in Italia la tradizione si era sedimentata nell'età della manifattura e dell'industria corporativa e Cesare Beccaria aveva frenato, a suo tempo, le sollecitazioni degli imprenditori comaschi perché lo Stato intervenisse a reprimerla. «L'uso di oziare il lunedì - scriveva - è un inconveniente quasi generale in tutte le nazioni anche più attive ed industrie della nostra. La crapula dei giorni festivi ha posto i padroni nella necessità di lasciare che i loro subalterni ne smaltissero nel giorno susseguente l'impressione piuttosto che avere da essi un lavoro forzato e perciò cattivo e non corrispondente al proprio interesse»¹⁷.

Tra le condizioni che consentirono a quell'uso di sopravvivere molto a lungo c'era il carattere irregolare del ritmo di lavoro, legato alla discontinuità del ciclo produttivo ed alle alterne vicende delle congiun-

¹⁶ E. LIPSON, *The Economic History of England*, I, *The Middle Ages*, London, Adam & Charles Black, 1956, pp. 398-399. Per la Germania cfr. J. REULECKE, *Vom blauen Montag zum Arbeiterurlaub*, in «Archiv für Sozialgeschichte», XVI (1976), pp. 205-248.

¹⁷ BECCARIA, *Intorno a un Editto sulla disciplina degli operai nel setificio* (1789), in *Opere*, II, pp. 582-597, a p. 586.

ture commerciali. I momenti di crisi dell'industria, le trasformazioni nelle condizioni produttive segnavano in modo ricorrente i tentativi padronali di debellarla, ricorrendo ad un inasprimento delle pene. Non diversamente dai fabbricatori comaschi, che a fine Settecento avevano chiesto la pena del licenziamento per gli operai colpevoli di assenza al lunedì, gli industriali del secolo successivo inserirono nei loro regolamenti la clausola pressoché universale di una multa e, nei casi di recidiva, del licenziamento per chi si fosse assentato dal lavoro al lunedì o comunque in giorno successivo a quello festivo. Era così nel regolamento del Lanificio Sella di Crocemosso nel 1835, come in quello della Filatura meccanica di cotone Staub e figli di Altenstadt nel Württemberg, del 1853, e nel Cottonificio Legler Hefti di Ponte S. Pietro, in provincia di Bergamo, verso la fine del secolo¹⁸.

La vitalità della tradizione rispondeva alle condizioni generali di vita, come ai modi e ai costumi della festa nelle classi popolari dei secoli passati. «Una delle cause principali per cui gli operai si danno ai bagordi il lunedì anziché la domenica – spiegava Denis Poulot nel *Sublime* – è perché la domenica è il giorno riservato ai giri, agli acquisti, allo sbrigare gli affari di casa». L'operaio in cerca di compagnia per far festa non avrebbe trovato amici di domenica. «Ma il lunedì egli sa che verranno a lavorare; sono sicuri di ritrovarsi alla porta; istintivamente si indovinano»¹⁹. In Francia nell'Ottocento come in Italia ancora nel primo quindicennio del Novecento la festa del lunedì era insomma simile a quello che era stata la festa nell'Inghilterra del Settecento, quando la descriveva il poeta George Davis²⁰. Nell'Inghilterra della metà dell'Ottocento lo sviluppo dei trasporti ferroviari la veniva trasformando da festa all'osteria coi compagni di lavoro in gita fuori città con familiari ed amici. Tale la descriveva Thomas Wright,

¹⁸ Per il regolamento del Lanificio Sella cfr. la nota 2 al Cap. 1. Il regolamento della Filatura Staub, che puniva «i ritardi e le assenze, in particolare il marinare il lunedì» è stato tradotto in COLLOTTI e COLLOTTI PISCHEL, *La storia contemporanea attraverso i documenti*, pp. 11-12 da KUCZYNSKI, *Darstellung der Lage der Arbeiter in Deutschland*, pp. 196-200. Per il regolamento del Cottonificio Legler Hefti, che prevedeva all'art. 22: «Potranno essere inflitte multe [...] per assenze non giustificate specialmente al lunedì», cfr. STEFANO MERLI, *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale*, 2 voll., Firenze, La Nuova Italia, 1973, II, pp. 281-284.

¹⁹ DENIS POULOT, *Le sublime, ou le travailleur comme il est en 1870 et ce qu'il peut être*, (1870) Paris, Maspero, 1980, p. 165.

²⁰ Per i versi di George Davis cfr. EDWARD P. THOMPSON, *Time, Time-Work and industrial Capitalism*, in «Past and Present», n. 38, December 1967, pp. 37-97.

dando all'usanza la stessa legittimità delle vacanze delle famiglie borghesi²¹, e Douglas Reid ne ha confermato tale aspetto, studiando la vendita dei biglietti ferroviari nella zona di Birmingham.

Anche in Italia la festa del lunedì – come emerge bene dalle decisioni probivirali – presentava un carattere consuetudinario che la rendeva estesa a tutta una comunità locale anziché limitata ad una precisa categoria operaia. I tentativi padronali di abolirla, più precoci nel Biellese, si fecero più insistenti e decisi altrove a partire dai primi del Novecento, con l'accelerarsi del ritmo dell'industrializzazione. A Monza gli industriali del cappello fissarono l'entrata al lavoro di lunedì un'ora più tardi, sottolineando come si trattasse di una concessione «a consuetudini che erano abusi»²². In realtà la tradizione non solo era viva nel mondo popolare, ma era anche radicata nella coscienza comune e nel diritto consuetudinario. Lo si percepisce dalla sfumatura di dissenso che permea le decisioni di certi collegi probivirali, investiti dagli operai del compito di fare giustizia contro punizioni troppo severe. Un collegio probivirale bresciano, ad esempio, giudicava «affatto disforme dalle locali consuetudini il patto che, mancando un operaio di portarsi al lavoro in giorno di lunedì senza in quello stesso giorno giustificarne il motivo, debba considerarsi come licenziato»²³.

Quelle consuetudini furono messe a dura prova dalle trasformazioni dell'apparato industriale che si svilupparono negli anni precedenti la guerra. Fu proprio allora, tra il 1908 e il 1911, che a Torino la guerra mossa ai *lunedianti* divenne più dura. Preparata verso l'opinione pubblica da alcuni articoli di stampa, maturata in una presa di posizione ufficiale del Presidente della Lega industriale nel 1910, essa culminò nella punizione esemplare che venne a colpire in quell'anno 15 operai *lunedianti* di una fabbrica di automobili, l'Aquila, prontamente difesi da tutti i compagni di lavoro, scesi in sciopero²⁴.

²¹ Thomas Wright, il «journeyman engineer» autore di *Some Habits and Customs of the Working Classes*, London, Tinsley Brothers, 1867, dedica all'usanza del lunedì un intero capitolo.

²² FEDERAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI MONZESI. UFFICIO CENTRALE, *Relazione morale all'assemblea ordinaria del 18 febbraio 1906 circa l'andamento della Federazione nel 1905*, Milano, Tip. Pulzato & Giani, 1906, p. 19.

²³ COMUNE DI BRESCIA, ASSESSORATO AL LAVORO, *Massimario di giurisprudenza. Collegi di probiviri della provincia di Brescia*, Brescia, Coop. Tipografica, 1909, pp. 33-34 (ma anche p. 61).

²⁴ Per questo episodio si veda il mio *Il prezzo del lavoro*, pp. 155-156.

La necessità di difendere quella tradizione era tanto più sentita quanto più l'oppressione esercitata sull'operaio aveva raggiunto un punto limite. Il bisogno di evadere dalla fabbrica si manifestava in quegli anni nell'alto numero di coloro che cercavano di mettersi in proprio aprendo un piccolo esercizio commerciale (il che, a sua volta, offriva agli operai dell'industria una valvola di sicurezza in caso di sciopero, per la possibilità di comprare a credito)²⁵. Lo stesso Agnelli raccontava ad un visitatore americano esperto in macchine utensili dell'insofferenza dei suoi operai per un lavoro che le nuove macchine rendevano più intenso, ma anche più monotono e ripetitivo²⁶. Il tentativo di mantenere consuetudini antiche di vita, lì dove l'industria aveva un suo tessuto di tradizioni e l'operaio godeva ancora di un certo grado di qualificazione, assumeva in quei decenni precedenti lo scoppio del conflitto mondiale un significato molto vicino alla guerra contro l'intensificazione dei ritmi, apertamente proclamata in Inghilterra dai lavoratori dequalificati di movimenti radicali quali il *ca' canny*.

4. *Tradizioni artigiane e «aristocrazia del lavoro» nella cantieristica inglese*

La cantieristica aveva da sempre rivestito nell'industria inglese una serie di funzioni che un Comitato speciale sulla navigazione e la cantieristica nominato nell'immediato dopoguerra non esitava a definire di importanza strategica: «importare alimenti e materie prime dagli sparsi dominions, proteggere le nostre coste e il nostro commercio»²⁷.

Alla metà dell'Ottocento i progressi dell'industria metallurgica e meccanica avevano determinato il passaggio dalla nave in legno alla

²⁵ Cfr. rispettivamente CITTÀ DI TORINO, *Relazione della Commissione incaricata di studiare i provvedimenti adatti a risolvere il problema del caroviveri*, Torino, 1910, pp. 11-12 e *Gli esercenti e gli scioperi*, in «La Lega industriale», a.VII, n.9-10, settembre-ottobre 1913, pp. 129-131.

²⁶ Il fatto è riferito in U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE AND LABOR, Bureau of manufactures, *Machine Tool Trade in Germany, France, Switzerland, Italy, and United Kingdom* by Captain Godfrey L.CARDEN. Washington, 1909, p. 204.

²⁷ DEPARTMENTAL COMMITTEE ON SHIPPING AND SHIPBUILDING, *Reports of the Departmental Committee appointed by the Board of Trade to consider the position of the Shipping and Shipbuilding Industries, Second report*, pp. 19-46, a p. 21.

nave in ferro e la formazione di nuove categorie operaie, addette alla costruzione dello scafo. Si trattava di un'attività che la divisione del lavoro aveva già profondamente intaccato e suddiviso in un gran numero di specializzazioni e di gruppi operai, tra i quali emergeva la cosiddetta *Black squad*, formata dai lavoratori che provvedevano a singole parti dello scafo. I *platers* provvedevano alla struttura metallica esterna, rivestendo le ossature di piastre metalliche (negli anni 1880 il ferro sarebbe stato sostituito sempre più spesso dall'acciaio), e gli *angle smiths* ne curavano le costole. E mentre un grande numero di operai, i *drillers*, era impegnato a perforare coi trapani le pareti della nave e della caldaia, un altro piccolo esercito, organizzato in squadre, provvedeva a conficcare, nei fori praticati dai *drillers*, dei grossi chiodi. Erano i *riveters*, i quali eseguivano un tipo di lavorazione a caldo che richiedeva l'aiuto di operai più giovani, gli *holders-up*. Il loro lavoro, per quanto parcellizzato, comportava tuttavia una notevole professionalità: alla perfetta adesione del chiodo metallico al foro era affidata, in definitiva, la tenuta della struttura metallica complessiva della nave. Infine intervenivano i *calkers* con la calafatura, cioè saldavano strettamente le giunture delle lamiere e delle altre parti della nave e ne ripulivano i bordi. Erano lavori accomunati dal fatto di combinare in misura sconosciuta ad altri mestieri l'importanza della fatica fisica muscolare e il grado di professionalità: ciò aveva contribuito a fare della *Black Squad* un'aristocrazia operaia che godeva di condizioni di salario e di orario decisamente migliori di altre categorie.

Consuetudini antiche in fatto di orario come il ritardo all'entrata o la festa del lunedì e in generale l'assenza all'indomani di un giorno festivo erano sentite da tali lavoratori come tradizioni cui non potevano rinunciare: esse erano vive e radicate nel tessuto sociale di comunità operaie estremamente coese, in cui rapporti di lavoro e vincoli personali, familiari e di parentela erano fortemente intrecciati, e il legame tra abitazione e luogo di lavoro strettissimo. Ma erano anche, quelle consuetudini, diritti sindacali conquistati da una categoria operaia che vantava uno dei gradi più alti di organizzazione sindacale in Inghilterra: la *Boiler Makers Federation*.

Godere di quei diritti rappresentava il simbolo della posizione sociale preminente che tale gruppo occupava all'interno della classe lavoratrice, ed era la condizione per poter continuare ad avere qualche tregua rispetto alla durissima fatica che quel tipo di lavoro comportava.

Alla fine dell'Ottocento, i problemi di competitività dell'industria inglese in generale e della cantieristica in particolare, di fronte all'aggressivo sviluppo della Germania, spinsero gli imprenditori a tentare forme di razionalizzazione e di efficienza che facevano leva su un recupero del tempo di lavoro perduto. Obiettivo dichiarato degli imprenditori non era il salario, ma l'orario: essi denunciavano, in sostanza, la dilatazione che gli usi avevano ricevuto da parte dei loro operai, il carattere sistematico che presentava il ricorso a consuetudini come quella del ritardo o dell'assenza di lunedì²⁸.

La storia dei «quarters of days lost» – sottolineava l'osservatore americano che abbiamo già incontrato – era una storia importante. Essa si ricollegava a quella tradizione nazionale che consentiva di entrare in fabbrica con mezz'ora di ritardo senza essere sottoposti a multa, ma obbligava chi arrivava con ritardi superiori ad aspettare fuori della fabbrica fino all'ora della colazione, perdendo un quarto di giornata. Stando ai dati raccolti da parte imprenditoriale (e non contestati dagli operai), i cantieri dovevano essere «ben poveri di operai prima di colazione»²⁹, e in generale, calcolando sia i ritardi giornalieri che il numero di giornate effettivamente lavorate nell'arco della settimana da parte dei vari gruppi di lavoratori, si arrivava a constatare «the striking uniformity in the total number of hours per week worked by the different groups»³⁰.

Se ne concludeva che in un'industria come la cantieristica, dove «pieceworkers in the more important branches [...] are so numerous so as to dominate the situation», «la forma che la limitazione della produzione assumeva» era «la limitazione del numero di giornate o di ore lavorate per settimana». Alla limitazione dell'orario degli operai qualificati che lavoravano a cottimo corrispondeva «the slowing down», cioè il rallentamento di ritmo degli «shipwrights» (calafati) e

²⁸ Si veda l'inchiesta promossa dal DEPARTMENT OF COMMERCE AND LABOR degli Stati Uniti, *Eleventh Special Report of the Commissioner of Labor*, testo di straordinario interesse per la problematica della produttività del lavoro che la storiografia ha generalmente trascurato; per un esempio recente si veda lo studio di ALAN MCKINLAY, *Maîtres ou employeurs? Travail et rapports d'autorité dans la construction navale: l'exemple des chantiers de la Clyde (1900-1939)*, in «Le Mouvement social», n.156, juillet-septembre 1991, «Les ouvriers européens de la navale», pp. 75-94.

²⁹ *Eleventh Special Report*, p. 808.

³⁰ *Ivi*, p. 807.

dei «joiners» (carpentieri), i quali erano costretti invece a rispettare l'orario³¹.

Operai e sindacato non contestavano le statistiche, ma si difendevano dall'accusa di attuare in modo deliberato la limitazione della produzione, adducendo l'impossibilità di lavorare nei cantieri quando il tempo era cattivo, e l'impossibilità fisica di sostenere orari prolungati come quelli delle altre categorie, data la fatica del lavoro. Erano, maltempo e fatica, problemi reali, che gli imprenditori stessi ammettevano³², ma che solo in parte spiegavano i livelli produttivi dei cantieri. La motivazione reale veniva infine alla luce nelle dichiarazioni di «a most intelligent workman», annotate dall'osservatore americano. Ascoltiamole:

Our wages – diceva – are so much higher than those prevailing in other important skilled trades that in the eyes of the employers we have reached all reasonable limits. Should we work as hard as we do now and work 6 days in the week, instead of 4 or 5, according to all prevailing sentiments and traditions, the total amount of our wages would be so large as to lead the employers inevitably to attempt to reduce the piece prices³³.

Lo stesso osservatore americano giungeva a questo punto a vedere in modo diverso il suo problema: il nodo della questione «produttività» gli appariva consistere non più in pratiche più o meno condannabili ed inique messe in atto dagli operai per lavorare di meno, ma in qualche cosa di diverso e di più profondo. «This centers always – commentava – about what is called the standard of life. The English nation as a whole has accepted and settled down to the theory of status», cosicché «the object of the employer is to get out of the workingman in some manner more work for the amount of wages

³¹ Ivi, pp. 810-811, 815.

³² Ivi, p. 811.

³³ Ivi, p. 823 («I nostri salari sono tanto più alti di quelli usuali in altri importanti mestieri qualificati che agli occhi degli imprenditori noi abbiamo raggiunto ogni limite di ragionevolezza. Se noi lavorassimo duramente come lavoriamo ora e lavorassimo per 6 giorni alla settimana, invece di 4 o 5, secondo quelli che sono sentimenti e tradizioni tuttora vive, l'ammontare totale dei nostri salari sarebbe così grande da condurre inevitabilmente gli imprenditori a tentare di ridurre le tariffe di cottimo»).

necessary to mantain the standard»³⁴. Era la concezione di classe di cui vedeva profondamente permeata la società inglese, era la volontà di perpetuare i rapporti sociali esistenti impedendo ai lavoratori di elevarsi al di sopra di quello che doveva essere il loro standard di vita in quanto classe operaia, che gli appariva in quel momento la causa del male: era questa ad aver condotto la società inglese ad un punto morto, in cui l'incomunicabilità tra le classi bloccava anche lo sviluppo dell'industria.

³⁴ Ivi, p. 810.

Elenco delle opere citate

- Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al MCCXCIII*, I, a c. di Luigi Tommaso BELGRANO, Roma-Genova, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1890 (Fonti per la Storia d'Italia, 11).
- LORENZO BALDACCHINI, *La parola e la cassa. Per una storia del compositore nella tipografia italiana*, in «Quaderni Storici», 72 (1989), pp.678-698.
- Zygmunt BAUMAN, *Memorie di classe. Preistoria e sopravvivenza di un concetto*, Torino, Einaudi, 1987.
- Cesare BECCARIA, *Opere*, a c. di Sergio ROMAGNOLI, 2 voll., Firenze, Sansoni, 1971 (I classici italiani).
- Luigi Tommaso BELGRANO v. *Annali Genovesi di Caffaro*.
- Marino BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1965 (Biblioteca di cultura storica, 82), rist.1974 (Einaudi Reprints, 6).
- ID., *La società veneta alla fine del Settecento. Ricerche storiche*, Firenze, Sansoni, 1956.
- [BOARD OF TRADE]. DEPARTMENTAL COMMITTEE ON SHIPPING AND SHIPBUILDING, *Reports of the Departmental Committee appointed by the Board of Trade to consider the position of the Shipping and Shipbuilding Industries, Second Report*, London, H.M.S.O., 1918.
- Alfredo BOSISIO, *Storia di Milano*, Milano, Martello Editore, 1958.
- Maurice BOUVIER-AJAM, *Histoire du travail en France des origines à la Révolution*, Paris, R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1957.
- Haim BURSTIN, *La Manifattura dei Gobelins di fronte alla rivoluzione: Lavoro, impresa, politica*, in «Studi storici», 1988, 1, pp.161-174.
- Bruno CAIZZI, *Industria, commercio e banca in Lombardia nel XVIII secolo*, Milano, Banca commerciale italiana, 1968.
- ID., *Vicende storiche della tessitura serica comasca*, Como, Casa editrice Nosedà, 1952.
- Lorenzo CANTINI, *Legislazione toscana raccolta e illustrata da L.C., la quale contiene le leggi emanate dal 27 aprile 1532 fino al 23 gennaio 1775*, Firenze, Pietro Fantosini e Figlio, 1800-1808, 32 voll., tomi III e IV, Firenze, 1802.

- Francesco CARNEVALE v. B.RAMAZZINI, *Le malattie dei lavoratori*.
- Giacomo CASARINO, *I giovani e l'apprendistato. Iniziazione e addestramento*, Genova, 1982 (Quaderni del Centro di studio sulla storia della tecnica del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l'Università degli Studi di Genova, N. 9, Maestri e garzoni nella società genovese fra XV e XVI secolo, IV).
- Serge CHASSAGNE, Alain DEWERPE, Yves GAULUPEAU, *Les ouvriers de la manufacture de toiles imprimées d'Oberkampf à Jouy-en-Josas (1760-1815)*, in «Le Mouvement social», n.97, octobre-décembre 1976, pp.39-88.
- CITTÀ DI TORINO, *Relazione della Commissione incaricata di studiare i provvedimenti adatti a risolvere il problema del caro dei viveri*, Torino, Tipografia G.B. Vassallo, Torino, 1910.
- Enzo COLLOTTI, Enrica COLLOTTI PISCHEL, *La storia contemporanea attraverso i documenti*, Bologna, Zanichelli, 1974.
- COMUNE DI BRESCIA, ASSESSORATO AL LAVORO, *Massimario di giurisprudenza. Collegi di probiviri della provincia di Brescia*, Brescia, Cooperativa tipografica, 1909.
- Paul CORNER, *Contadini e industrializzazione. Società rurale e impresa in Italia dal 1840 al 1940*, Bari, Laterza, 1993.
- Ranieri Mario COSSAR, *Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia*, Pordenone, Arti Grafiche F.lli Cosarini, 1948.
- Luigi DAL PANE, *Storia del lavoro in Italia dagli inizi del secolo XVIII al 1815*, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 1958 (Storia del lavoro in Italia, dir. da Amintore FANFANI, IV).
- ID., *Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli XVIII e XIX)*, Milano, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 1940 (Documenti di storia e di pensiero politico, dir. da Gioacchino VOLPE).
- Robert DAVIDSOHN, *Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz*, 4 voll. (in 3 tomi) (1896-1908), ed.anast.Torino, Bottega d'Erasmus, 1964; Dritter Teil (13.und 14. Jahrhundert).
- Alain DEWERPE v.S.CHASSAGNE, A.D., Y.GAULUPEAU, *Les ouvriers. Documents of the First International, 1864-1866* (ristampa curata nel 1964 dalle Edizioni in lingue estere di Mosca dell'edizione Lawrence and Wishart, London).
- Alfred DOREN, *Le Arti fiorentine*, ed.it., 2 voll., Firenze, Le Monnier, 1930 (R.Deputazione di Storia Patria per la Toscana, Fonti e studi sulle corporazioni artigiane del medio evo).
- Luigi EINAUDI, *Gli scioperi del Biellese*, II e III (1897), in *Scritti economici, storici e civili*, a c. di Ruggiero ROMANO, Milano, Mondadori, 1973, pp. 784-795.
- Geoffrey Rudolph ELTON, *The Tudor Constitution*, Cambridge, University Press, 1960.

- Friedrich ENGELS, *La situazione della classe operaia in Inghilterra. In base a osservazioni dirette e fonti autentiche*, Roma, Rinascita, 1955 (I classici del marxismo, 13).
- Conor FAHY, *Le «Istruzioni pratiche ad un novello capo-stampa» di Zefirino Campanini (1789)*, in «Quaderni Storici», 72 (1989), pp.699-722.
- Amintore FANFANI, *Storia del lavoro in Italia dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII*, 2a ed., Milano, Giuffrè, 1959 (Storia del lavoro in Italia, dir. da A.F., III).
- FEDERAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI MONZESI. UFFICIO CENTRALE, *Relazione morale all'assemblea ordinaria del 18 febbraio 1906 circa l'andamento della Federazione nel 1905*, Milano, Tip.Pulzato & Giani, 1906.
- Anna Lucia FORTI MESSINA, *La «disciplina degli operai» in Lombardia dopo la soppressione delle corporazioni (1787-1796)*, in «Società e storia», 3 (1978), pp.481-500.
- Ead., *La législation du travail en Lombardie à l'époque napoléonienne*, in «Annales historiques de la révolution française», 1977, «L'Italie jacobine et napoléonienne», pp.635-653.
- Antonio FOSSATI, *Lavoro e produzione in Italia dalla metà del secolo XVIII alla seconda guerra mondiale*, Torino, Giappichelli, 1951.
- Alfred FRANKLIN, *Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le XIIIe siècle (1905-1906)*, ed.anast. Marseille, Laffitte Reprints, 1977.
- Franco GAETA v. N. MACHIAVELLI, *Istorie fiorentine*.
- Maurice GARDEN, *Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle*, Paris, Flammarion, 1975.
- Yves GAULUPEAU v. S. CHASSAGNE, A. DEWERPE, Y. G. v., *Les ouvriers*.
- Justin GODART, *L'ouvrier en soie. Monographie du tisseur lyonnais. Étude historique, économique et sociale (1899)*, ed.anast. Genève, Slatkine-Megariotis Reprints, 1976.
- Edoardo GRENDI v. *Le origini del movimento operaio inglese*.
- Alberto GUENZI, *La tessitura domestica a Como tra Sette e Ottocento*, in «Archivio storico lombardo», CXII (Ser.XI, III) (1986), pp.233-253.
- John Lawrence HAMMOND and Barbara HAMMOND, *The Skilled Labourer 1760-1832 (1919)*, ed.anast. New York, Augustus M.Kelley Publishers, 1967 (Reprints of Economic Classics).
- Eric J. HOBBSAWM, *Consuetudini, salari e carico di lavoro*, in *Studi di storia del movimento operaio*, Torino, Einaudi, 1972, pp.402-430.
- ID., *Lavoro, cultura e mentalità nella società industriale (Worlds of Labour, 1984)*, Bari, Laterza, 1990.
- Steven KAPLAN, *Réflexions sur la police du monde du travail, 1700-1815*, in «Revue historique», a. 103, t. CCLXI (1979), pp.17-77.

- Jürgen KUCZYNSKY, *Darstellung der Lage der Arbeiter in England von 1640 bis 1760* (Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus, 22), Berlin, Akademie Verlag, 1964.
- Josif Michajlovic KULISCHER, *Storia economica del Medioevo e dell'epoca moderna*, 2 voll., vol.II, Firenze, Sansoni, 1964.
- Alessandro LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde* (1899), n.ed. Milano, Cisalpino, 1972.
- Vittorio LAZZARINI, *Antichi ordinamenti veneziani a tutela del lavoro dei garzoni*, in «Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti» (Anno accademico 1928-1929), Tomo LXXXVIII/II, pp.873-894.
- Jacques LE GOFF, *Il tempo del lavoro nella «crisi» del secolo XIV: dal tempo medievale al tempo moderno*, in *Tempo della Chiesa e tempo del mercante*, Torino, Einaudi, 1977, pp.25-40.
- Émile LEVASSEUR, *Histoire des classes ouvrières en France depuis 1789 jusqu'à nos jours*, I, Paris, Hachette, 1867.
- ID., *Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France avant 1789* par E.L., Paris, Arthur Rousseau Éditeur, 1901.
- Madeleine R. LEVY cfr. M.E. TIGAR, M.R.L., *Law and the rise of capitalism*.
- Ephraim LIPSON, *The Economic History of England*, I, *The Middle Ages*, London, Adam & Charles Black, 1956.
- Isa LORI SANFILIPPO, *Per una storia delle arti a Roma nella seconda metà del Trecento*, in «Cultura e scuola», n.114 (aprile- giugno 1990), pp.63-69.
- Niccolò MACHIAVELLI, *Istorie fiorentine*, a c.di Franco GAETA, Milano, Feltrinelli, 1962 (Biblioteca di classici italiani, dir. da Carlo MUSCETTA, 12).
- Alan MCKINLAY, *Maîtres ou employeurs? Travail et rapports d'autorité dans la construction navale: l'exemple des chantiers de la Clyde (1900-1939)*, in «Le Mouvement social», n.156 (juillet-septembre 1991), «Les ouvriers européens de la navale», pp.75-94.
- Bruno MAFFI cfr. E.P. THOMPSON, *The Making of the English Working Class*.
- Paul MANTOUX, *La révolution industrielle au XVIIIe siècle. Essai sur les commencements de la grande industrie moderne en Angleterre* (ed.inglese 1928), Paris, Génin, 1959.
- Peter MARSH, *The Robot Age*, London, Sphere Books Ltd., 1982.
- Francesco MARTELLI, *La Comunità di Pontassieve e i suoi lanaioli. Aspetti di vita economica dal XVI al XVIII secolo*, Firenze, Sansoni, 1983.
- Karl MARX, *Il Capitale. Critica dell'economia politica*, I, Roma, Rinascita, 1956 (I classici del marxismo, 30-32).
- ID., *Inaugural Address of the Working Men's International Association* (28 sett.1864), in *Documents of the First International, 1864-1866*, pp.277-287.
- Ivo MATTOZZI, «Mondo del libro» e decadenza a Venezia (1570-1730), in «Quaderni Storici», 72 (1989), pp.743-786.

- Vanna MAZZUCHELLI, *Catasto e volto urbano: Milano alla metà del Settecento*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1983.
- Stefano MERLI, *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale*, 2 voll., Firenze, La Nuova Italia, 1973.
- Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Mestieri e Arti a Venezia, 1173-1806* (Mostra documentaria, 28 giugno-28 settembre 1986), Venezia, Tipografia Helvetia, s.d.
- Erica MONDINI SCIENZA, *Mercanti e vellutai nel '700 ad Ala*, in «Materiali di lavoro. Rivista di studi storici», n.s., VIII, 3, sett.-dic. 1990-IX, 1, gen.-apr.1991, pp.51-125.
- David MONTGOMERY, *La dinamica del mutamento nella cultura della classe operaia*, in *Cultura operaia e disciplina industriale* (= «Annali della Fondazione Basso», VI, 1979), Milano, Angeli, 1982.
- Cesare MOZZARELLI, *La riforma politica del 1786 e la nascita delle Camere di commercio in Lombardia*, in *Economia e corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d'Italia dal medioevo all'età contemporanea*, a c. di C. MOZZARELLI, Milano, Giuffrè, 1988, pp.163-192.
- Officina Meccanica di G.Martina e figli, Torino, *Regolamento*, Torino, 1° maggio 1901.
- Le origini del movimento operaio inglese 1815-1848. Documenti e testi critici*, a c. di Edoardo GRENDI, Bari, Laterza, 1973.
- Simonetta ORTAGGI CAMMAROSANO, *La formazione della classe operaia*, Milano, Unicopli, 1994 (Questioni di storia contemporanea, 5).
- Ead., *Il prezzo del lavoro. Torino e l'industria italiana nel primo '900*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1988.
- Giuseppe PALETTA, *Repubblica dei mercanti e stato moderno: rappresentanza degli interessi commerciali a Milano nel periodo delle riforme*, in FONDAZIONE ASSI, *Annali di storia dell'impresa*, 5-6, 1989-1990, pp.129-315.
- Loredana PANARITI, *Innovazione e ritardo tecnologico. L'«industria» della seta nel Goriziano del Settecento*, in *Il filo lucente. La produzione della seta e il mercato della moda a Gorizia 1725-1915*, a c. di Maria MASAN e Lucia PILLON, Gorizia, Edizioni della Laguna, 1993, pp.17-44.
- Walter PANCIERA, *I lanifici dell'alto Vicentino nel XVIII secolo*, Vicenza, 1988.
- ID., *Padova 1704: «l'antica Unione de'poveri laneri» contro «la ricca università dell'Arte della Lana»*, in «Quaderni storici», 87 (1994), pp.629-653.
- Ivana PASTORI BASSETTO, *Crescita e declino di un'area di frontiera. Sete e mercanti ad Ala nel XVII e XVIII secolo*, Milano, Angeli, 1986.
- Adolfo PEPE, *Movimento operaio e lotte sindacali (1880-1922)*, Torino, Loescher, 1976 (Documenti della storia dir. da Massimo L. SALVADORI, 15).

- Paolo PIC, *Regolamenti di fabbrica e ammende padronali*, in «Rivista di diritto commerciale, industriale e marittimo», III, fasc.I, 1905, pp.1-15.
- Giuliano PINTO, *L'organizzazione del lavoro nei cantieri edili (Italia centro-settentrionale)*, in *Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV* (Centro italiano di studi di storia e d'arte di Pistoia, Decimo convegno internazionale, Pistoia, 9-13 ottobre 1981), Pistoia, 1984, pp.69- 101.
- Carlo PONI, *All'origine del sistema di fabbrica: tecnologia e organizzazione produttiva dei mulini da seta nell'Italia settentrionale (Sec.XVII-XVIII)*, in «Rivista storica italiana», LXVIII (1976), pp.444-497.
- Id., *Misura contro misura: come il filo di seta divenne sottile e rotondo*, in «Quaderni storici», 47 (1981), pp.385-422.
- Id., *Norms and disputes: The Shoemakers' Guild in Eighteenth Century Bologna*, in «Past and Present», 123 (May 1989), pp.80-108.
- Antonio Eliseo PORRO, *I rapporti tra lavoratori e imprenditori nei regolamenti interni di fabbrica*, Milano, Tip.Operai, 1905 (Pubblicazioni dell'Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria, n.12).
- Attilio PORTIOLI, *Le corporazioni artiere e l'Archivio della Camera di commercio di Mantova*, Mantova, Stab.Tip.Eredi Segna, 1884.
- Denis POULOT, *Le sublime, ou le travailleur comme il est en 1870 et ce qu'il peut être* (1870), Paris, Maspero, 1980.
- Guido QUAZZA, *L'industria laniera e cotoniera in Piemonte dal 1831 al 1861*, Torino, Museo Nazionale del Risorgimento - Palazzo Carignano, 1961.
- Id., *Le Riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento* (1957), ed. anast. Cavallermaggiore, Gribaudo Editore, 1992.
- Bernardino RAMAZZINI, *Le malattie dei lavoratori (De morbis artificum dia-triba)*, a c. di Francesco CARNEVALE (dall'edizione padovana del 1713), Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1982 (Società e istituzioni, 11).
- Franco RAMELLA, *Terra e telai. Sistemi di parentela e manifattura nel Biellese dell'Ottocento*, Torino, Einaudi, 1984.
- Enrico REDENTI, *Il contratto di lavoro nella giurisprudenza dei probiviri*, in Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Ufficio del lavoro, Atti del Consiglio superiore del lavoro, IV sessione ordinaria, marzo 1905, Roma, Tip. nazionale G. Bertero, 1905, Pubblicazioni dell'Ufficio del lavoro, serie A, n.4, pp.106-120.
- Douglas A.REID, *The Decline of Saint Monday*, in «Past and Present», 71 (May 1976), pp.76-101.
- Relazione presentata a S.E. il Ministro dell'interno nel mese di marzo 1879 dalla Commissione d'inchiesta sugli scioperi nominata con R. decreto 3 febbraio 1878*, Roma, Tip. della Camera dei deputati, 1885.
- Relazioni sull'industria il commercio e l'agricoltura lombardi del '700*, a c. di

- Carlo Antonio VIANELLO, Milano, Giuffr , 1941 (Universit  commerciale Luigi Bocconi. Istituto di storia economica diretto da Armando Saporì, Serie I, Vol.V).
- J rgen REULECKE, *Vom blauen Montag zum Arbeiterurlaub. Vorgeschichte und Entstehung des Erholungsurlaubs f r Arbeiter vor dem Ersten Weltkrieg*, in «Archiv f r Sozialgeschichte, XVI (1976), pp.205-248.
- Giuseppe RIVA, *L'arte del cappello e della berretta a Monza e a Milano nei secoli XVI-XVIII*, Monza, Tipografia sociale monzese, 1909.
- Emmanuel RODOCANACHI, *Les corporations ouvri res   Rome depuis la chute de l'Empire Romain*, 2 voll., Paris, Alphonse Picard et fils, 1894.
- Sergio ROMAGNOLI cfr. C.BECCARIA, *Opere*.
- Mario ROMANI, *L'economia milanese nel Settecento*, in *Storia di Milano*, XII: *L'et  delle riforme (1706-1796)*, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri della Storia di Milano, 1959, pp.481-547.
- ID., *L'economia milanese nell'et  della Restaurazione*, in *Storia di Milano*, XIV: *Sotto l'Austria (1815-1859)*, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri della Storia di Milano, 1960, pp.675-742.
- ID., *Note sul patrimonio edilizio milanese intorno alla met  del Settecento* in *Studi in onore di Armando Saporì*, 2 voll., II, Milano, Istituto editoriale cisalpino, 1957, pp.1301-1317.
- Ruggiero ROMANO v. L.EINAUDI, *Gli scioperi del Biellese*.
- Leopoldo SABBATINI, *Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Milano*, Milano, 1893 (= MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, «Annali di statistica», Statistica industriale, fasc. XLIV).
- Agostino SAGREDO, *Sulle consorterie delle arti edificative in Venezia*, Venezia, Tip. di P.Naratovich, 1856.
- Marc SAUZET, *Essai historique sur la l gislation industrielle de la France*, in «Revue d' conomie politique», VI (1892), pp.353-402.
- Jacques SAVARY DES BRUSLONS, *Dictionnaire universel du commerce*, Paris, 1748.
- Pietro SECCHIA, *Capitalismo e classe operaia nel centro laniero d'Italia*, Roma, Editori Riuniti, 1960.
- William SEWELL, *Work and Revolution in France. The Language of Labor from the Old Regime to 1848*, Cambridge University Press, 1980 (ed.it.: *Lavoro e rivoluzione in Francia. Il linguaggio operaio dall'ancien r gime al 1848*, Bologna, Il Mulino, 1987).
- Arthur SHADWELL, *Industrial Efficiency. A Comparative Study of Industrial Life in England, Germany and America*, 2 voll., London-New York-Bombay, Longmans, Green, and Co., 1906.
- Giuliana SIMONINI, *L'arte della seta a Lucca negli ultimi cinquant'anni della repubblica aristocratica (1748-1798)*, in «Rassegna storica toscana», III/2 (apr.-giu.1957), pp.83-115.

- Adam SMITH, *Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, Torino, UTET, 1958.
- SOCIETÀ ANONIMA FORNACI ALLE SIECI, *Regolamento per gli operai*, Firenze, Tip. Fioretti, 1890.
- Mario SODANO, *Degli antichi lanifici biellesi e piemontesi*, Biella, "Unione Biellese", 1953.
- Michael SONENSCHER, *Journeymen's Migrations and Workshop Organization in Eighteenth-Century France*, in *Work in France. Representations, Meaning, Organization, and Practice*, ed. by Steven Laurence KAPLAN and Cynthia J. KOEPP, Ithaca and London, Cornell University Press, 1986, pp. 74-96.
- Statuti del Consolato della nobile arte della seta approvati da Benedetto XIV*, Roma, Tip. Camera Apostolica, 1754.
- Statuti dell'antica e nobile arte de' Ferrari*, Roma, Tip. Camera Apostolica, 1690.
- Statuti delle arti dei merciai e della lana di Roma* pubblicati da Enrico STEVENSON, Roma, Tip. Poliglotta, 1893.
- Statuti del nobile Collegio dell'Arte della lana di Roma approvati e confermati da Clemente XII an.1759*, Roma, Fratelli Salvioni, 1759.
- Enrico STEVENSON v. *Statuti delle arti dei merciai*.
- R.L. TAMES, *Documents of the Industrial Revolution, 1750-1850*, London, Hutchinson Educational, 1971.
- Edward P. THOMPSON, *The Making of the English Working Class* (1963), Hardmonsworth, Penguin Books, 1970; trad.it. a c.di Bruno MAFFI, *Rivoluzione industriale e classe operaia*, Milano, Il Saggiatore, 1969.
- ID., *Time, Time-Work and industrial Capitalism*, in «Past and Present», 38 (December 1967), pp.37-97.
- Michael E. TIGAR, Madeleine R. LEVY, *Law and the rise of capitalism*, New York-London, Monthly Review Press, 1977.
- Louis TRÉNARD, *La crise sociale lyonnaise à la veille de la Révolution*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», II (1955), pp.5-45.
- Luigi TREZZI, *Un sostegno dell'attività manifatturiera nello Stato di Milano. Il fondo di commercio, l'avvio e le prime realizzazioni (1750-1774)*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a c. di Aldo DE MADDALENA, Ettore ROTELLI, Gennaro BARBARISI, 3 voll., I: *Economia e Società*, Bologna, Il Mulino, 1982, pp.175-190.
- Ugo TUCCI, *Carriere popolari e dinastie di mestiere a Venezia*, in *Gerarchie economiche e gerarchie sociali. Secc. XII-XVIII*, Firenze, 1990, pp.817-851.
- U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE AND LABOR, Eleventh Special Report of the Commissioner of Labor, *Regulation and Restriction of Output*, Washington, Government Printing Office, 1904.

- U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE AND LABOR, Bureau of manufactures, *Machine Tool Trade in Germany, France, Switzerland, Italy, and United Kingdom* by Captain Godfrey L. CARDEN, Washington, 1909.
- Ettore VERGA, *Le corporazioni delle industrie tessili in Milano. Loro rapporti e conflitti nei secoli XVI-XVIII*, in «Archivio storico lombardo», Ser.III, XIX (XXX)(1903), pp.64-125.
- Id., *Storia della vita milanese* (1909), n.ed. Milano, Moneta, 1931.
- Andrea VIANELLO, *L'arte dei calegheri e zavateri di Venezia tra XVII e XVIII secolo*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1993.
- Carlo Antonio VIANELLO v. *Relazioni sull'industria*.
- Alessandro VISCONTI, *Le condizioni degli operai agli albori dell'industria libera in Lombardia nel secolo XVIII*, Milano, Tip.Stucchi Ceretti, 1923 (Comune di Milano. Ufficio del lavoro, Studi di storia economica).
- Stuart J. WOOLF, *Il Risorgimento italiano*, 2 voll., I: *Dall'età delle Riforme all'Italia napoleonica*, Torino, Einaudi, 1981.
- Work in France. Representations, Meaning, Organization, and Practice*, ed. by Steven Laurence KAPLAN and Cynthia J.KOEPP, Ithaca and London, Cornell University Press, 1986.
- [Thomas Wright], *Some Habits and Customs of the Working Classes* by a Journeyman Engineer, London, Tinsley Brothers, 1867.
- Émile ZOLA, *L'assommoir* (1876), Paris, Garnier-Flammarion, 1969.



Indice dei nomi di persona

- Agnelli, Giovanni 214
Alessandro VIII, papa 35
Asburgo 39, 74, 79, 94; v. anche Giuseppe II, Maria Teresa
- BARBARISI, GENNARO 102
Basaja, Ignazio 123
BALDACCHINI, LORENZO 161
BAUMAN, ZYGMUNT 158
BECCARIA, CESARE 107, 108, 116-118, 124, 129-135, 137-141, 173, 181, 211
BELGRANO, LUIGI TOMMASO 119
BERENGO, MARINO 19, 44, 58, 137, 144
Bernascone, Giuseppe 115
Bisceglie, Francesco 109
Boccaccio, Giovanni 29
Bodoni, Giambattista 164, 165
Bonaccolsi, signori di Mantova 176
Bonanome, famiglia, fabbrica 133-136; Cesare 133; Pietro Cesare 135
Boschetto, Benito 109
BOSISIO, ALFREDO 111
BOUVIER-AJAM, MAURICE 94, 160
Brambilla Giovanni, detto Garibaldi 114, 115
Brunati, abate 124, 125
Brunetta, Eugenio 103
Brunetti, Domenico 70, 71
BURSTIN, HAIM 159, 200
Buzzi, Bartolomeo 123
- Caffaro 119
Cairolò, Giovanni 105
CAZZI, BRUNO 135-137, 143
- Campanini, Zefirino 164-169
CANNAN, EDWIN 154
CANTINI, LORENZO 6, 59
CARDEN, GODFREY L. 214
Carli, Gian Rinaldo 102
CARNEVALE, FRANCESCO 25
Carove, Giacomo 135
CARUSO, SERGIO 10
CASARINO, GIACOMO 21, 30
Castano, Carlo 122, 123
Castelbarco, conti 74, 80
CERUTTI, SIMONA 19, 62
CHASSAGNE, SERGE 171, 175
Clerici, Felice 99
Colbert, Jean-Baptiste 11, 12, 94
Colle, Giovanni Stefano 69
COLLOTTI, ENZO 176, 197
COLLOTTI PISCHEL, ENRICA 176, 197
Conti, (Giovanni) Stefano 70, 71
Cosimo I Medici 58
CORNER, PAUL 170
COSSAR, RANIERI MARIO 37, 40, 88, 95
Costa, Antonio 117
Crowley, fonderie 174
- DAL PANE, LUIGI 6, 8, 15, 17, 18, 38, 59, 61, 65, 87, 88, 137, 164
DAVIDSOHN, ROBERT 20, 29, 30
Davis, George 212
De Giovanni, Paolo 105
De La Tour, Pietro 99, 101, 102, 104, 105, 112-115, 127, 133, 135, 155
DE MADDALENA, ALDO 102
De Magistris, Gaetano 123, 137, 141

- DEWERPE, ALAIN 171, 175
 Dinelli, Marino 69
 Dolfin, Marcantonio 37
 DOREN, ALFRED 21, 22, 89
- EINAUDI, LUIGI 177, 178, 182, 196
 ELTON, GEOFFREY RUDOLPH 9
 ENGELS, FRIEDRICH 3, 7, 197-199, 203
- FAHY, CONOR 46, 165, 166, 169
 FANFANI, AMINTORE 24, 25, 29
 Ferdinando di Borbone, duca di Parma 165
 Ferrario, Gerolamo 114
 Firmian, conte Karl Joseph 111
 Fischer, G.M., fabbrica 135
 Formenti, Teresa 128
 FORTI MESSINA, ANNA LUCIA 99, 122, 126, 133
 FOSSATI, ANTONIO 180
 FRANKLIN, ALFRED 16
- GAETA, FRANCO 8
 GARDEN, MAURICE 145, 149
 Gaskell, Peter 153
 GAULUPEAU, YVES 171, 175
 Giardino, Pietro 179
 Giovanni Maria di donna Eusebia 161
 Giuseppe II d'Asburgo, imperatore 94, 108, 144
 Giussani, Angelo 117
 GODART, JUSTIN 11, 13, 17, 50-53, 90, 143, 146, 149, 162
 GRENDI, EDOARDO 198
 GUENZI, ALBERTO 19, 136, 137
 Guerra, Giovan Battista 45, 144
 Guidi, Guido Maria 70
- HAMMOND, JOHN LAWRENCE e BARBARA 10, 11, 192, 193
 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 88
 HOBBSAWM, ERIC 108, 119, 120, 153, 154, 177, 189-192, 196
- Isella, Orazio 105
- KAPLAN, STEVEN LAURENCE 52, 123
 Kaunitz, conte Wenzel Anton 102, 111
 Kay, John 181
 KOEPP, CYNTHIA J. 123
 KUCZYNSKY, JÜRGEN 9, 176
 KULISCHER, JOSIF MICHAJLOVIČ 61
- Landriani, f.lli, fabbrica 112, 113, 117, 123
 LATTES, ALESSANDRO 88
 LAZZARINI, VITTORIO 26
 Leach, James 203
 Le Chapelier, Isaac-René-Guy, legge 97, 160
 Legler Hefti, Cotonificio 212
 LE GOFF, JACQUES 203
 LEVASSEUR, ÉMILE 5, 145-147, 149
 LEVY, MADELEINE R. 94
 Lippi, negozio 70
 LIPSON, EPHRAIM 211
 LORI SANFILIPPO, Isa 29
 Lorla, Fabbrica v. Pensa e L. Lucietta 29
 Lucino, Carlo 105
 Luigi XIV, re di Francia 11, 94
- MACHIAVELLI, NICCOLÓ 8
 MCKINLAY, ALAN 216
 MAFFI, BRUNO 78
 Mainone, f.lli, fabbrica 135
 Mambretti, Carlo 115
 Mann, Tom 190
 MANTOUX, PAUL 94, 120, 122, 154, 155, 158, 194
 Manuzio, Aldo 161
 Manuzio, Paolo 161
 Manzoni, Alessandro 124
 Maria Teresa d'Asburgo, imperatrice 39, 94, 97, 98, 101, 126, 132
 MARSH, PETER 60
 MARTELLI, FRANCESCO 75, 77
 Martina G. e ff., Officina Meccanica 207
 Marx, Eleanor 201
 MARX, KARL VIII, 7, 10, 88, 201, 202, 210
 MASAN, MARIA 42

- MATTOZZI, IVO 19, 43
 MAZZUCCHELLI, VANNA 110
 MERLI, STEFANO 212
 MONDINI SCIENZA, ERICA 78-80
 Montefiori e Rubini, fabbrica 136
 Montemartini, Giovanni 8
 MONTGOMERY, DAVID 189, 191
 MOZZARELLI, CESARE 108, 131
 MUSCETTA, CARLO 8
- Napoleone I Bonaparte 97, 111
 Nava, Giuseppe 127
- Oberkampf, Christophe Philippe 170,
 172, 175
 Odescalchi, conte M.P. 135
 Orazio, proto 161
 ORTAGGI CAMMAROSANO, SIMONETTA
 162, 177, 200, 210, 213
 Owen, Robert 156, 191
- PALETTA, GIUSEPPE 129, 130
 PANARITI, LOREDANA 42
 PANCIERA, WALTER 65
 Parenzi, negozio 71
 PASTORI BASSETTO, IVANA 74, 76, 78-80
 Pauling e Henfrey, fabbrica 199
 Pellegrini, Giuseppe 143
 Pellegrino, Angelo 115
 Pensa, Giacomo 115
 Pensa e Lorla, fabbrica 103-105, 109,
 112, 113, 115-117, 135
 Perego 39
 Pescini, Andrea 117, 123
 Peverelli, fabbrica di Gio.Paolo e ff. 134
 Piacenza, lanificio f.lli 182, 184
 PIC, PAOLO 7
 Pietro Leopoldo, granduca di Toscana
 75
 PILLON, LUCIA 42
 PINTO, GIULIANO 24, 88, 119
 Pirelli, Giacomo 117
 PONI, CARLO 19, 66, 95
 PORRO, ANTONIO ELISEO 207, 208
- PORTIOLI, ATTILIO 176, 203
 POULOT, DENIS 212
 Pozzi, Baldassarre 114
 Pozzi, Francesco (Maria) 105
 Pozzi, Pietro 114, 115
- QUAZZA, GUIDO 4, 83, 122, 124, 144,
 172, 174, 175, 179
- RAMAZZINI, BERNARDINO 25, 38
 RAMELLA, FRANCO 6, 172, 173, 179, 181,
 183, 184, 186, 187, 201
 REDENTI, ENRICO 8
 REID, DOUGLAS A. 204, 213
 REULECKE, JÜRGEN 211
 RIVA, GIUSEPPE 5, 18, 21, 23, 24, 26, 28,
 57, 89-91
 Robioglio, Antonio 172
 RODOCANACHI, EMMANUEL 18, 23, 28
 ROMAGNOLI, SERGIO 107
 ROMANI, MARIO 110, 111, 170
 ROMANO, RUGGIERO 177
 ROTELLI, ETTORE 102
 Rubini, fabbrica 135; v. anche Monte-
 fiori e R.
- SABBATINI, LEOPOLDO 120
 SAGREDO, AGOSTINO 22, 42
 Sala, Giuseppe 115
 Salmoiraghi 39
 SAUZET, MARC 11, 13, 97
 SAVARY DES BRUSLONS, JACQUES 12, 17,
 43
 Scalini, Carlo 117; fabbrica 135
 Scaravati, Giuseppe 117
 SECCHIA, PIETRO 4, 169, 182, 186
 Sella, famiglia, lanificio 4, 5, 171-175,
 183, 204, 212; Giovanni Giacomo e
 f.lli 171, 172; Maurizio 185; Pietro
 169, 171, 172
 SEWELL, WILLIAM 159
 SHADWELL, ARTHUR 209, 210
 Silvestri, Gerolamo 112, 113, 127; fab-
 brica 123

- Simi, Gaetano 70
SIMONINI, GIULIANA 42, 65, 69, 72, 73
SMITH, ADAM 9, 10, 16, 43, 49-51, 99,
107, 154, 159, 168, 193
SODANO, MARIO 185
SONENSCHER, MICHAEL 123
Staub e ff., Filatura meccanica 176, 212
Steffanone, Ambrogio 127
STEVENSON, ENRICO 22
- TAMES, R.L. 197
Terzi, Ottavio de' 36
Thelwall, John 158, 160
THOMPSON, EDWARD P. 78, 82, 83, 155,
156, 158, 160, 163, 174, 175, 190-
193, 212
TIGAR, MICHAEL E. 94
Toplis, William 194, 195
TRÉNARD, LOUIS 145, 147, 148, 162
TREZZI, LUIGI 102, 103
- TUCCI, UGO 35, 38
- VERGA, ETTORE 39, 60, 61, 109-112, 115
Verri, Pietro 102
VIANELLO, ANDREA 19, 40, 99
VIANELLO, CARLO ANTONIO 101-104
VISCONTI, ALESSANDRO 98, 100, 143
VOLPE, GIOACCHINO 38
- Wedgwood, Josiah 175, 205
Weston, John 201
WOOLF, STUART J. 102
WRIGHT, THOMAS 213
- Young, Arthur 99
- Zambattista de Cabriel 29
Zanutto 45
Ziner, Francesco 161
ZOLA, ÉMILE 204, 209

Indice

Introduzione p. V

PARTE PRIMA LA TRADIZIONE CORPORATIVA

Capitolo primo

L'eredità corporativa » 3

1. *Disciplina di fabbrica e tradizione corporativa* » 3

2. *L'autorità padronale nell'età delle corporazioni* » 8

Capitolo secondo

Gerarchie professionali e mobilità sociale nell'artigianato urbano » 15

Introduzione » 15

1. *L'apprendistato in età moderna* » 20

2. *La normativa statutaria tra XVII e XVIII secolo* » 26

3. *La sovrapposizione dei ruoli* » 34

4. *Imborghesimento e proletarizzazione* » 38

5. *Apprendisti, lavoratori e maestri alla fine del Settecento* » 41

Capitolo terzo

La proletarizzazione dei maestri artigiani nell'industria tessile » 49

1. *I maestri operai di Lione* » 51

2. *L'indebitamento degli artigiani in Italia* » 56

- | | |
|--|------|
| 3. <i>Conflitti disciplinari e rivendicazioni salariali alla fine dell'ancien régime</i> | » 63 |
| 4. <i>I maestri tessitori di Lucca</i> | » 68 |
| 5. <i>Un'area di frontiera</i> | » 73 |

PARTE SECONDA
LA NASCITA DELLA CLASSE OPERAIA

Capitolo quarto

- | | |
|---|------|
| Dagli statuti corporativi alle legislazioni pubbliche | » 87 |
| 1. <i>Il vincolo servile nell'industria corporativa</i> | » 87 |
| 2. <i>La regolamentazione pubblica</i> | » 93 |

Capitolo quinto

- | | |
|--|-------|
| L'emergere della classe operaia e dell'imprenditore industriale | » 101 |
| 1. <i>La miseria del fabbricatore artigiano</i> | » 101 |
| 2. <i>Il fabbricante capitalista</i> | » 106 |
| 3. <i>Lo sviluppo manifatturiero di Milano nel censimento del 1790</i> | » 109 |
| 4. <i>Antichi e nuovi maestri</i> | » 113 |
| 5. <i>La polarizzazione sociale</i> | » 118 |

Capitolo sesto

- | | |
|---|-------|
| Libertà e servitù nella crisi di fine secolo | » 121 |
| 1. <i>Dal maestro artigiano al capo-fabbrica</i> | » 121 |
| 2. <i>La disciplina del lavoro nella fabbrica artigiana</i> | » 124 |
| 3. <i>Il movimento riformatore e la disciplina operaia</i> | » 128 |
| 4. <i>I tessitori di Como e Cesare Beccaria</i> | » 133 |
| 5. <i>Libertà di mercato e libertà dal bisogno. Le doléances dei maestri operai lionesi</i> | » 145 |

PARTE TERZA
LE TRADIZIONI ARTIGIANE
NELLA SOCIETÀ INDUSTRIALE

Capitolo settimo

- Economia morale ed economia di mercato » 153
1. *L'Inghilterra e l'«economia morale» degli artigiani* » 153
 2. *Le mal intese consuetudini* » 161
 3. *Il regolamento di fabbrica* » 169
 4. *I tessitori biellesi dall'artigianato alla fabbrica* » 178

Capitolo ottavo

- Le regole del gioco » 189
1. *Eric J. Hobsbawm e le «regole del gioco»* » 189
 2. *Tradizioni artigiane e rivoluzione industriale. Il caso dei woolcombers* » 192
 3. *«Un equo salario per un'equa giornata lavorativa»* » 196

Capitolo nono

- Tempi e ritmi del lavoro tra Otto e Novecento » 203
1. *La giornata lavorativa e l'inizio del lavoro* » 203
 2. *Il diritto al ritardo e il sabato inglese* » 207
 3. *La festa del lunedì* » 211
 4. *Tradizioni artigiane e «aristocrazia del lavoro» nella cantieristica inglese* » 214

Elenco delle opere citate » 219

Indice dei nomi » 229

Questo volume è stato composto
dal Centro Grafico Meridionale s.r.l., Napoli
ed impresso da La Buona Stampa s.p.a., Ercolano
nel mese di novembre dell'anno 1995
per le Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a., Napoli
Stampato in Italia / Printed in Italy

Il libro ricostruisce i principali mutamenti che si sono verificati nel mondo del lavoro e della produzione nell'Italia centro-settentrionale dal XVIII al XX secolo, individuando i ceti sociali più direttamente coinvolti e le conseguenze più rilevanti nelle tradizioni corporative, nella disciplina operaia e nelle strategie difensive dei lavoratori. Tali trasformazioni sono ricollegate agli altri decisivi cambiamenti che si realizzarono nella vita economica, sociale e politica italiana della seconda metà del Settecento, in un confronto con l'evoluzione di paesi più avanzati come l'Inghilterra e la Francia. Utilizzando in modo critico le categorie storiografiche elaborate nei lavori classici di Edward P. Thompson e Eric J. Hobsbawm, il libro studia il passaggio dal mondo dell'artigianato urbano alla fabbrica capitalistica all'interno di un quadro europeo e sulla base di una ricerca documentaria estesa a tutti i centri di più antica tradizione manifatturiera.

Simonetta Ortaggi Cammarosano insegna Storia sociale contemporanea presso l'Università degli Studi di Trieste. È autrice di studi su Gramsci, Trockij, Lenin e la Terza Internazionale. Si occupa da tempo di storia economica e sociale dall'Ottocento alla prima guerra mondiale, con particolare riferimento alla situazione operaia in fabbrica, all'organizzazione tayloristica del lavoro, alla condizione della donna lavoratrice. Su questi temi ha pubblicato numerosi articoli ed il volume *Il prezzo del lavoro* (1988). Ha curato per la collana «Questioni di storia contemporanea» *La formazione della classe operaia* (1994).

ISBN 88-8114-155-8

